

## CAPITOLO X.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1967, presenta una nuova strutturazione, in particolare per ciò che concerne il raggruppamento in rubriche delle voci di bilancio, ed una più organica classificazione funzionale ed economica.

Le rubriche « Servizi generali », « Spese in gestione dell'amministrazione centrale » e « Spese in gestione degli uffici decentrati », previste nei precedenti stati di previsione, sono state sostituite, infatti, da altre che evidenziano, in luogo dell'Organo che gestisce le spese, i servizi cui le stesse si riferiscono, quali, ad esempio, la viabilità, le opere marittime, la edilizia abitativa, ecc.

Ciò ha comportato il frazionamento degli stanziamenti — appunto in relazione ai servizi di tutti i capitoli articolati già esistenti nonché un successivo loro raggruppamento in unico capitolo delle voci di bilancio che risultavano del tutto eguali —, la fusione dei capitoli non articolati aventi identica denominazione ed il riordinamento della classificazione per categorie economiche, con eliminazione della coesistenza in unica voce di bilancio di spese appartenenti a categorie diverse.

In tal modo i vari servizi — in cui si articola e si svolge l'azione del Ministero, estesa a numerosi settori della vita economica del Paese — trovano riscontro nello stato di previsione nonché omogeneità e puntualizzazione nelle rubriche che possono consentire una migliore percezione dell'entità dell'intervento pubblico nei singoli settori operativi.

In relazione alla nuova strutturazione dello stato di previsione della spesa, gli uffici decentrati gestiscono, sui capitoli ora unificati, i fondi che, in conformità dei programmi approvati dal Ministro, vengono loro assegnati, ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 (1).

Con decreti ministeriali gli stanziamenti previsti sono stati ripartiti tra i vari provveditorati regionali alle opere pubbliche ed, in parte, anche tra il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma e dei Provveditorati di Palermo e Cagliari. Per altro, per i pagamenti di competenza di questi ultimi uffici, le disposizioni della citata legge n. 908 del 1960 non trovano applicazione: i fondi assegnati a tali uffici sono stati somministrati mediante aperture di credito.

A questa diversità di procedura che, pur fondata sulle norme vigenti, non trova sostanziale giustificazione, sarebbe opportuno porre rimedio uniformando la disciplina legislativa ai criteri generali della legge del 1960, n. 908.

Agli uffici decentrati sono state, inoltre, assegnate, le somme già impegnate e non erogate nelle materie che in base alla legge 13 maggio 1965, n. 431, sono divenute di loro competenza.

Per quanto concerne le spese a pagamento differito sono state assegnate tutte le annualità, in conto competenza, quelle scadenti nell'esercizio 1967 e negli esercizi successivi, nonché in conto residui, quelle già scadute, in relazione al limite d'impegno utilizzato.

Ciò in vista di non dover rinnovare, ogni esercizio finanziario, tutti i decreti di assegnazione già emessi negli esercizi precedenti per le annualità scadenti nell'esercizio stesso.

Il sistema adottato che è valso a semplificare le procedure è da ritenere regolare, atteso che gli stanziamenti pluriennali di annualità (limiti d'impegno) sono, fino alla scadenza, inclusi negli stati di previsione, per il loro originario importo.

---

(1) Solamente per quattordici capitoli, nella denominazione, è esplicitamente indicato l'organo decentrato cui è demandata la gestione delle relative spese (nn. 1355, 5080, 5100, 5151, 5173, 5194, 5236, 5278, 5306, 5760, 5761, 5876, 5877, 5882).

Va, peraltro, tenuto presente che dette ripartizioni e le conseguenti variazioni, pur equiparate agli stanziamenti a tutti gli effetti di legge, divengono operanti solamente a seguito dell'emanazione del cennato decreto ministeriale, il che impone un sollecito adempimento di questa procedura, ad evitare che i fondi pervengano agli uffici periferici con ritardi dai quali derivi un rallentamento nell'assunzione degli impegni per i mesi iniziali dell'esercizio.

Le assegnazioni disposte a favore di ciascun ufficio, sono riportate nei prospetti che seguono, distintamente per le spese in unica soluzione, per quelle in annualità, per le spese di competenza delle Regioni e per quelle di competenza del Commissario governativo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ripartite per capitolo nonché degli ordini di accreditamento emessi per i quattro uffici sopra indicati.

I dati globali della gestione inducono, poi, a considerazioni non diverse da quelle formulate nella precedente relazione.

Per l'esercizio 1967, su un importo complessivo di spese, secondo le previsioni definitive di lire 800.795.017.581, lire 197.551.278.546 rappresentano gli stanziamenti concernenti spese in conto capitale i cui pagamenti vengono effettuati in annualità. Quest'ultimo ammontare è costituito per lire 185.891.278.546 da stanziamenti necessari al pagamento delle rate di scadenza relative ad autorizzazioni di spesa concesse in precedenti esercizi finanziari (che comportano ancora un onere diluito nel tempo di circa 5.307 miliardi) e per lire 11.660.000.000 da nuove autorizzazioni il cui pagamento si protrarrà in tale costante misura per 25, 30 o 35 anni (comportando, nel tempo, un ulteriore onere di lire 350,85 miliardi).

I dati ora esposti evidenziano fattori di rigidità del bilancio, dei quali si è già nella precedente relazione fatto cenno, per notare come, nell'ambito di una riforma della legislazione in materia di contabilità, torni opportuno introdurre strumenti idonei a far risultare distintamente, in maniera formale, le parti già automaticamente impegnate e quelle disponibili degli stanziamenti di competenza.

Va anche aggiunto che la costante dilatazione della spesa per i pagamenti frazionati in annualità differite consiglia di rivedere la materia della gestione dei fondi per quanto attiene alle fasi dell'impegno e del pagamento. Ciò al fine di evitare che in un esercizio sia autorizzato il limite di impegno, in un altro venga assunto l'impegno — sempre in conto competenza — per la concessione del contributo ed in altro ancora cominci a decorrere la rata definitiva del contributo stesso, in quanto ciò comporta la formazione di un'ingente massa di residui.

Altro fenomeno da segnalare, anche se non proprio soltanto della gestione dei lavori pubblici, è quello del ritardo — laddove alle spese previste da nuove leggi si faccia fronte mediante riduzione del fondo globale, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso — nell'adozione dei provvedimenti di variazioni di bilancio.

Così il decreto di variazione allo stato di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici — autorizzato dalla legge 27 luglio 1967, n. 632 — è stato emesso in data 13 dicembre 1967 con conseguente assegnazione di fondi, in conto dell'esercizio 1967, a favore di uffici decentrati, soltanto nell'anno successivo. Nè va trascurato di notare come a questo ritardo nell'assegnazione di fondi si aggiunga, anzi consegua, quello della predisposizione dei programmi degli interventi da approvarsi con decreti del Ministro i quali vengono redatti soltanto dopo avvenute dette assegnazioni.

Anche la gestione del Ministero dei lavori pubblici è caratterizzata da interventi pluriennali di spesa. Sembra opportuno riportare nei prospetti di cui alle pagine 192 e 193 i relativi dati i quali rendono manifesto lo stato di attuazione nel tempo degli interventi stessi (1).

(1) Per quanto concerne la legge 27 ottobre 1965, n. 1200, la stessa reca l'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1969 per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazioni porti.

I relativi fondi sono stati iscritti in bilancio in capitoli promiscui con altre opere marittime (capitolo 5672, articoli 1 e 2 e capitolo 5675, articoli 1 e 2, esercizio 1967).

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA GLI UFFICI DECENTRATI  
(in milioni di lire).

*Spese in unica soluzione*

CAPITOLO	Prov. Reg. OO.PP. VENEZIA		Magistrato alle acque VENEZIA		Magistrato per il Po PARMA		Prov. Reg. OO.PP. TRENTO	
	Compe-tenza	Residui	Compe-tenza	Residui	Compe-tenza	Residui	Compe-tenza	Residui
1223 . . . . .	7,7	—	—	—	—	—	—	—
1345 . . . . .	—	—	520,0	—	550,0	—	—	—
1347 . . . . .	—	—	500,0	—	430,0	—	—	—
1360 . . . . .	320,0	—	—	—	—	—	60,0	—
5020 . . . . .	107,2	—	—	—	—	—	15,0	—
5307 . . . . .	1.800,0	—	—	—	—	—	—	—
5324 . . . . .	—	—	—	—	—	—	20,0	—
5521 . . . . .	—	—	—	—	—	—	45,0	—
5603 . . . . .	1.000,0	500,0	—	—	—	—	300,0	48,0
5604 . . . . .	4.241,2	—	—	—	—	—	459,5	—
5758/1 . . . . .	—	—	50,0	—	335,0	—	—	—
5758/2 . . . . .	—	—	850,0	—	2.830,0	—	—	—
5762 . . . . .	—	—	10.000,0	—	10.000,0	—	—	—
5862/1 . . . . .	260,0	—	—	—	—	—	260,0	—
5873 . . . . .	—	—	—	—	—	—	30,0	—
5875 . . . . .	—	—	—	2.200,0	—	—	—	—
5880 . . . . .	10.880,0	—	7.530,0	—	2.750,0	—	—	—
5894 . . . . .	1.500,0	—	—	—	—	—	—	—
5900/1 . . . . .	90,0	—	—	—	—	—	—	—
5900/2 . . . . .	155,0	—	—	—	—	—	14,0	—
5900/3 . . . . .	25,0	—	—	—	—	—	—	—
8040 . . . . .	—	0,4	—	—	—	—	—	—
8295 . . . . .	—	120,0	—	—	—	—	—	—
8340 . . . . .	—	188,2	—	—	—	—	—	0,4
8461 . . . . .	—	8,5	—	—	—	—	—	—
8573 . . . . .	—	3.630,0	—	—	—	—	—	313,0
8685 . . . . .	—	—	—	140,0	—	—	—	—
8689 . . . . .	—	2.472,0	—	—	—	—	—	2.318,0

N. B. — Per i seguenti uffici sono stati emessi ordini di accreditamento per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

	<i>in c/competenza</i>	<i>in c/residui</i>
— Magistrato alle acque, Venezia . . . . .	L. 7.503.000.000	L. 1.118.344.147
— Magistrato per il Po, Parma . . . . .	» 4.018.300.000	» 5.546.000.000

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA GLI UFFICI DECENTRATI

(in milioni di lire).

*Spese in unica soluzione*

CAPI- TOLO	Prov. Reg. 00.PP. TRIESTE		Prov. Reg. 00.PP. MILANO		Prov. Reg. 00.PP. TORINO		Prov. Reg. 00.PP. GENOVA		Prov. Reg. 00.PP. BOLOGNA	
	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui
1223 . .	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—
1287 . .	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—
1345 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	—
1347 . .	—	—	—	—	—	—	25,0	—	310,0	—
1360 . .	65,0	—	280,0	—	120,0	—	190,0	—	250,0	—
5020 . .	20,0	—	70,1	—	110,2	—	68,1	—	125,8	—
5040 . .	155,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5323 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—
5324 . .	—	—	—	—	—	—	150,0	—	195,0	—
5407 . .	—	—	40,0	—	20,0	—	—	—	44,0	—
5521 . .	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—
5603 . .	300,0	568,0	279,6	300,0	700,0	—	—	493,4	300,0	500,0
5604 . .	1.047,0	—	3.418,2	—	4.870,0	—	684,0	—	3.175,5	—
5758/1 .	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
5758/2 .	—	—	—	—	—	—	220,0	—	350,0	—
5762 . .	—	—	—	—	—	—	250,0	—	1.500,0	—
5862/1 .	210,0	—	365,0	—	295,0	—	232,0	—	400,0	—
5873 . .	—	—	35,0	—	30,0	—	100,0	—	200,0	—
5875 . .	—	—	—	8,6	105,0	23,2	5,5	2,0	151,1	272,3
5879 . .	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—
5880 . .	15,0	—	410,0	—	1.153,4	—	935,0	—	3.085,0	—
5881 . .	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	—
5894 . .	435,0	—	75,0	—	156,6	—	35,0	—	250,0	—
5900/1 .	14,0	—	30,0	—	40,0	—	5,0	—	100,0	—
5900/2 .	56,0	—	70,0	—	180,0	—	140,0	—	248,0	—
5900/3 .	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2,0	—
8005 . .	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—
8120 . .	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—
8240 . .	—	19,2	—	100,0	—	—	—	—	—	—
8337 . .	—	80,0	—	—	—	—	—	40,0	—	180,0
8340 . .	—	0,3	—	35,0	—	125,0	—	—	—	15,0
8461 . .	—	2,2	—	25,6	—	35,3	—	29,9	—	1,7
8573 . .	—	946,0	—	506,0	—	1.155,5	—	523,0	—	887,0
8685 . .	—	—	—	62,8	—	—	—	—	—	—
8689 . .	—	312,0	—	2.428,0	—	4.404,0	—	3.440,0	—	3.200,0
8784 . .	—	350,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8785 . .	—	400,0	—	—	—	—	—	—	—	—
8920 . .	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—



RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA GLI UFFICI DECENTRATI  
(in milioni di lire).

*Spese in unica soluzione*

CAPITOLO	Prov. Reg. OO.PP. L'AQUILA		Prov. Reg. OO.PP. CAMPOBASSO		Prov. Reg. OO.PP. NAPOLI		Prov. Reg. OO.PP. BARI	
	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui
1223 . . . . .	—	—	—	—	1,0	—	—	—
1287 . . . . .	—	—	—	—	0,5	—	—	—
1347 . . . . .	45,0	—	30,0	—	100,0	—	49,4	—
1360 . . . . .	26,0	—	15,0	—	250,0	—	100,0	—
5020 . . . . .	60,1	—	27,0	—	310,0	—	146,3	—
5323 . . . . .	—	—	365,0	—	6.400,0	—	550,0	—
5324 . . . . .	590,7	—	—	—	—	—	12,3	—
5521 . . . . .	50,0	—	50,0	—	30,0	—	250,0	—
5603 . . . . .	350,0	—	100,0	—	300,0	500,0	640,0	—
5604 . . . . .	923,2	—	857,5	—	3.647,7	—	3.265,5	—
5758/2 . . . . .	100,0	—	150,0	—	250,0	—	200,0	—
5762 . . . . .	350,0	—	400,0	—	3.000,0	—	2.500,0	—
5862/1 . . . . .	100,0	—	40,0	—	350,0	—	200,0	—
5873 . . . . .	180,0	—	155,0	—	153,0	—	—	—
5875 . . . . .	18,5	8,3	469,9	—	179,2	30,2	20,0	2,0
5879 . . . . .	—	—	22,0	—	348,0	—	70,0	—
5880 . . . . .	—	—	—	—	2.910,0	—	296,8	—
5900/1 . . . . .	15,0	—	10,0	—	250,0	—	40,0	—
5900/2 . . . . .	245,0	—	100,0	—	170,0	—	200,0	—
5900/3 . . . . .	10,0	—	—	—	—	—	—	—
5910 . . . . .	—	—	—	—	—	—	108,0	—
8040 . . . . .	—	0,7	—	—	—	22,9	—	2,6
8340 . . . . .	—	26,6	—	—	—	76,3	—	9,3
8461 . . . . .	—	16,0	—	—	—	203,2	—	31,7
8920 . . . . .	—	4,2	—	—	—	29,2	—	4,5

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA GLI UFFICI DECENTRATI  
(in milioni di lire).

*Spese in unica soluzione*

CAPITOLO	Prov. Reg. OO.PP. POTENZA		Prov. Reg. OO.PP. CATANZARO		Prov. Reg. OO.PP. PALERMO		Prov. Reg. OO.PP. CAGLIARI	
	Compe-tenza	Residui	Compe-tenza	Residui	Compe-tenza	Residui	Compe-tenza	Residui
1223 . . . . .	7,0	—	—	—	—	—	—	—
1287 . . . . .	—	0,1	—	—	—	—	—	—
1347 . . . . .	0,6	—	150,0	—	60,0	—	—	—
1360 . . . . .	16,0	—	25,0	—	90,0	—	70,0	—
5020 . . . . .	73,5	—	221,0	—	—	—	—	—
5324 . . . . .	—	—	—	—	—	—	2,0	—
5389 . . . . .	575,0	—	—	—	—	—	40,0	—
5521 . . . . .	230,0	—	350,0	—	60,0	—	50,0	—
5603 . . . . .	—	1.000,0	—	2.100,0	—	2.500,0	—	—
5604 . . . . .	850,5	—	2.299,5	—	3.723,5	—	1.354,0	—
5758/2 . . . . .	295,0	—	300,0	—	200,0	—	50,0	—
5762 . . . . .	1.500,0	—	2.500,0	—	—	—	500,0	—
5862/1 . . . . .	188,0	—	200,0	—	140,0	—	400,0	—
5873 . . . . .	1.702,0	—	1.000,0	—	200,0	—	260,0	—
5874/4 . . . . .	—	—	250,0	—	—	—	—	—
5875 . . . . .	76,5	40,6	115,8	8,3	—	—	—	—
5880 . . . . .	340,0	—	864,0	—	885,0	—	290,0	—
5881 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	644,0
5894 . . . . .	30,0	—	26,0	—	5,0	—	45,0	—
5900/1 . . . . .	—	—	20,0	—	60,0	—	—	—
5900/2 . . . . .	50,0	—	204,0	—	107,0	—	—	—
5900/3 . . . . .	—	—	20,0	—	45,5	—	50,0	—
5910 . . . . .	—	—	—	—	62,0	—	—	—
8040 . . . . .	—	2,4	—	—	—	0,1	—	—
8120 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	0,5
8340 . . . . .	—	94,0	—	291,8	—	396,4	—	19,6
8461 . . . . .	—	3,2	—	110,0	—	71,0	—	15,1
8652 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	575,0
8920 . . . . .	—	—	—	6,0	—	—	—	—

N. B. — Per i seguenti uffici sono stati emessi ordini di accreditamento per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

	<i>in c/competenza</i>	<i>in c/residui</i>
- Provveditorato regionale alle opere pubbliche, Palermo	L. 3.481.500.000	L. 5.640.178.380
- Provveditorato regionale alle opere pubbliche, Cagliari	» 1.345.000.000	» 3.155.000.000

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA GLI UFFICI DECENTRATI

(in milioni di lire).

*Spese in annualità.*

CAPITOLO	Prov. Reg. OO.PP. VENEZIA		Prov. Reg. OO.PP. TRENTO		Prov. Reg. OO.PP. TRIESTE		Prov. Reg. OO.PP. MILANO	
	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui
5021 . . . . .	67,1	—	—	—	33,0	—	183,1	—
5091 . . . . .	—	—	33,8	—	—	—	—	—
5107/2 . . . . .	790,5	250,0	184,9	19,2	234,8	1,7	988,3	100,0
5108 . . . . .	—	—	—	—	—	—	4,8	—
5109 . . . . .	—	—	1,9	—	—	—	5,5	0,5
5340 . . . . .	165,0	95,0	260,0	230,0	60,0	30,0	515,0	445,0
5342 . . . . .	436,0	—	—	—	—	—	—	—
5342/1 . . . . .	—	—	99,8	—	120,5	4,0	1.098,9	20,0
5342/3 . . . . .	76,1	1,1	12,0	—	14,6	—	247,6	5,4
5342/11 . . . . .	185,6	—	38,0	—	21,0	—	583,2	—
5342/12 . . . . .	107,2	—	11,0	—	9,8	—	211,9	22,6
5343 . . . . .	20,0	—	—	—	—	—	105,0	—
5347 . . . . .	0,9	0,6	0,5	—	0,4	—	41,0	10,0
5434/2 . . . . .	576,7	150,0	105,2	25,0	167,1	85,0	598,8	180,0
5434/4 . . . . .	92,2	—	13,0	—	36,1	—	60,2	—
5438 . . . . .	229,4	—	56,0	—	38,2	—	226,5	—
5651 . . . . .	120,1	—	127,6	16,0	77,5	37,5	133,0	—
5798 . . . . .	55,2	—	8,9	—	14,3	—	20,8	—
5869/1 . . . . .	40,0	—	6,5	—	12,1	—	35,5	—
5869/2 . . . . .	15,9	—	—	—	4,8	—	6,7	1,8
5899 . . . . .	106,8	15,8	—	—	43,1	7,0	—	—



RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA GLI UFFICI DECENTRATI

(in milioni di lire).

*Spese in annualità.*

CAPI- TOLO	Prov. Reg. 00.PP. TORINO		Prov. Reg. 00.PP. GENOVA		Prov. Reg. 00.PP. BOLOGNA		Prov. Reg. 00.PP. FIRENZE		Prov. Reg. 00.PP. ANCONA	
	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui
5021	131,7	—	80,7	—	94,2	—	95,3	—	69,7	—
5107/2	591,3	200,0	254,9	50,0	946,1	—	795,2	250,0	418,1	—
5108	7,2	—	—	—	2,4	—	5,1	—	—	—
5109	6,2	—	2,1	—	4,8	2,6	2,8	2,8	4,1	—
5340	515,0	445,0	290,0	220,0	445,0	385,0	445,0	385,0	135,0	105,0
5342/1	497,2	—	341,5	—	457,5	—	564,0	70,8	170,0	8,5
5342/3	125,7	1,4	69,5	—	45,9	1,0	63,6	0,8	16,8	1,2
5342/11	379,7	—	97,7	—	225,6	—	147,7	—	39,0	—
5342/12	118,9	16,8	40,0	—	124,7	14,9	165,7	30,0	34,0	—
5343	57,4	—	27,0	—	—	—	79,2	—	—	—
5347	—	—	3,1	0,6	3,2	1,1	3,3	0,2	2,4	—
5434/2	374,5	100,0	150,8	50,0	393,4	100,0	389,9	100,0	296,8	77,0
5434/3	—	—	—	—	—	—	10,9	6,0	5,5	—
5434/4	81,3	—	30,4	5,0	59,5	—	49,6	15,0	27,3	—
5438	205,0	—	75,8	—	169,3	—	132,5	—	118,9	19,6
5651	118,3	—	91,6	—	88,5	—	130,0	—	84,4	—
5798	12,7	—	6,3	—	10,8	—	29,9	—	25,6	—
5869/1	17,1	0,1	3,0	—	5,0	—	12,0	—	18,0	—
5869/2	—	—	—	—	11,7	—	—	—	6,0	—

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA GLI UFFICI DECENTRATI  
(in milioni di lire).

*Spese in annualità.*

CAPI- TOLO	Prov. Reg. 00.PP. PERUGIA		Prov. Reg. 00.PP. ROMA		Prov. Reg. 00.PP. L'AQUILA		Prov. Reg. 00.PP. CAMPOBASSO		Prov. Reg. 00.PP. NAPOLI	
	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui
5021	27,8	—	347,7	—	89,7	—	5,5	—	249,1	—
5107/2	198,4	40,0	494,3	—	509,0	100	121,6	—	1.536,5	400,0
5108	—	—	10,9	—	1,8	—	—	—	12,3	—
5109	7,4	5,0	1,1	1,1	2,5	2,5	—	—	1,3	—
5340	85,0	55,0	990,0	920,0	110,0	80,0	60,0	30,0	465,0	395,0
5342/1	70,4	2,7	1.361,6	2,2	144,1	5,3	27,5	—	662,7	—
5342/3	9,6	—	494,5	25,4	12,2	3,2	3,6	1,0	186,9	5,3
5342/11	39,9	—	430,6	—	87,4	—	12,7	—	876,0	—
5342/12	10,6	2,8	639,2	221,2	29,0	—	6,8	—	406,8	50,0
5343	—	—	—	—	10,0	—	—	—	10,7	—
5347	2,1	0,8	67,3	—	3,3	1,1	0,2	—	9,2	0,4
5434/2	129,0	—	805,8	—	367,2	140,0	65,1	—	1.177,6	200,0
5434/3	—	—	308,0	—	338,2	50,0	35,0	35,0	733,7	—
5434/4	17,3	—	90,8	20	—	—	—	—	—	—
5438	112,7	—	629,7	—	202,0	—	100,4	—	442,2	—
5651	20,0	—	85,7	—	99,1	29,1	61,4	—	313,5	—
5798	13,5	—	35,1	—	19,8	—	9,4	—	38,6	—
5869/1	4,0	—	21,3	8,3	12,0	—	13,3	—	80,7	—
5869/2	—	—	7,2	—	0,8	—	1,0	—	12,6	—
5917	—	—	2.056,9	1.174,6	—	—	—	—	—	—

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI TRA GLI UFFICI DECENTRATI  
(in milioni di lire).

*Spese in annualità.*

CAPI- TOLO	Prov. Reg. 00.PP. BARI		Prov. Reg. 00.PP. POTENZA		Prov. Reg. 00.PP. CATANZARO		Prov. Reg. 00.PP. PALERMO		Prov. Reg. 00.PP. CAGLIARI	
	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui	Compe- tenza	Residui
5022	226,2	—	45,7	—	46,6	—	149,8	—	103,5	—
5107/2	854,9	250,0	246,2	60,0	1.338,3	—	1.185,1	300,0	323,3	—
5108	3,6	—	—	—	—	—	1,7	—	36,6	—
5109	3,1	1,5	0,2	0,2	—	—	—	—	0,9	—
5340	170,0	110,0	60,0	30,0	120,0	60,0	465,0	395,0	145,0	85,0
5342/1	490,2	30,0	138,9	4,0	296,1	3,0	889,7	130,0	155,1	0,3
5342/3	148,6	4,3	29,6	—	119,3	0,5	105,3	—	23,2	0,3
5342/9	—	—	—	—	—	—	895,0	100,0	—	—
5342/11	650,4	—	127,0	—	373,1	—	772,7	—	147,0	—
5342/12	253,7	14,3	25,2	2,8	186,0	33,9	193,2	—	14,0	—
5343	0,7	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—
5347	6,8	1,1	—	—	—	—	7,7	6,2	1,5	—
5434/2	611,5	150,0	183,6	50,0	115,9	—	748,7	300,0	308,8	100
5434/3	417,2	100,0	131,8	—	492,1	—	435,0	23,0	275,4	50,0
5435	—	—	—	—	—	—	145,0	145,0	—	—
5438	589,0	—	179,4	—	764,4	—	537,7	—	255,8	—
5651	237,6	104,9	56,7	29,0	275,0	—	350,0	150,0	86,6	46,5
5798	45,7	—	9,0	—	86,2	—	58,3	—	6,4	—
5869/1	35,0	15,0	10,3	—	59,1	14,8	7,0	—	11,4	—
5869/2	—	—	—	—	—	—	33,6	—	1,4	—

*N. B.* — Per i seguenti uffici sono stati emessi ordini di accreditamento per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

	<i>in c/competenza</i>	<i>in c/residui</i>
- Provveditorato regionale alle opere pubbliche, Palermo	L. 2.522.740.000	L. —
- Provveditorato regionale alle opere pubbliche, Cagliari	» 403.508.124	» 2.832.117

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI FRA LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

CAPITOLI	TRENTINO-ALTO ADIGE		FRIULI-VENEZIA GIULIA	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
5875 . . . . .	—	650.000.000	—	—
5880 . . . . .	6.805.000.000	—	2.475.000.000	—
5894 . . . . .	45.000.000	—	—	—

STANZIAMENTI DISPOSTI A FAVORE DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO  
PER LA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

Capitoli	Competenza	Residui
8440 . . . . .	—	20.955.749
8924 . . . . .	—	3.430.756.968

2. — *Organizzazione e personale.*

In tema di organizzazione dei servizi, mentre si rinvia ai successivi paragrafi, per talune particolari notazioni in ordine agli strumenti apprestati ed al loro uso, per quanto concerne i singoli « servizi » dell'Amministrazione, qualche cenno va subito fatto all'ampio decentramento « temporaneamente » disposto dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 (articolo 25) fino al 31 dicembre 1965 e poscia prorogato una prima volta, al 31 dicembre 1966 (legge 23 dicembre 1965, n. 1419), una seconda, al 31 dicembre 1967 (legge 23 dicembre 1966, n. 1142) e, da ultimo, al 31 dicembre 1968 (legge 18 marzo 1968, n. 403).

Trattasi del decentramento previsto, in via del tutto transitoria e per pochi mesi soltanto (dal marzo al dicembre 1965), dalle provvidenze adottate al fine di favorire un superamento di una sfavorevole congiuntura economica. Le disposizioni relative, infatti, erano (e sono) comprese non in un testo autonomo, ma nel titolo di un *corpus* di più vasto contenuto, interessante tutti i settori che potevano concorrere — anche attraverso sollecitazioni di un'adeguata normazione d'emergenza — ad incentivare il rilancio dell'economia nazionale.

Specificamente, per quanto attiene all'ambito delle opere pubbliche, si ritenne opportuno, da parte del legislatore, operare, in via del tutto provvisoria, uno snellimento delle relative procedure.

Notato, poi, che il decentramento lascia accentrati i sostanziali poteri deliberativi, sia per quanto concerne i programmi che per quanto attiene alla concessione dei contributi, va rilevato come più recenti disposizioni di legge quali, a titolo di esempio, quelle adottate in materia scolastica (legge 28 luglio 1967, n. 641) e di urbanistica (legge 6 agosto 1967, n. 765) trasferiscano, invece, agli organi decentrati competenze deliberative in particolari settori specificamente determinati.

Si impone, pertanto, una considerazione globale, anche per i profili a cui in seguito si farà cenno, della organizzazione dei lavori pubblici, la quale tenga conto delle esigenze di effettivo decentramento, nonché delle necessità più in generale avvertite e che sempre più si avvertiranno con l'attuazione dell'ordinamento regionale.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

ESERCIZI	Capitolo	COMPENZA			RESIDUI		
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
Formulazione del piano regolatore generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato (Leggi 4-2-1963, n. 129, e 1-7-1966, n. 506)							
1962-63 (1)	107-bis	305.763.225	—	305.763.225	—	—	—
1963-64	109-ter	450.000.000	—	450.000.000	—	305.763.225	—
1964-2° semestre	110	275.000.000	3.108.410	271.891.590	2.741.720	753.021.505	5.850.130
1965	5388	550.000.000	2.033.160	547.966.840	145.660.908	879.252.187	147.694.068
1966	8570	—	—	—	423.391.543	1.003.827.484	423.391.543
1967	5388	100.000.000	—	100.000.000	514.063.892	489.763.592	514.063.892
		1.680.763.225					1.090.999.633
Costruzione della ferrovia Paola-Cosenza (Legge 28-7-1960, n. 851 - articolo 2)							
1960-61	145/20	1.000.000.000	—	1.000.000.000	—	—	—
1961-62	144/20	1.500.000.000	—	1.500.000.000	—	1.000.000.000	—
1962-63	144/20	1.500.000.000	—	1.500.000.000	—	2.500.000.000	—
1963-64	147/20	1.500.000.000	—	1.500.000.000	—	4.000.000.000	—
1964-2° semestre	152/20	750.000.000	—	750.000.000	—	5.500.000.000	—
1965 (2)	5563/20	100.000.000	—	100.000.000	—	6.250.000.000	—
1966	5563/20	1.500.000.000	—	1.500.000.000	77.702.400	6.272.297.600	77.702.400
1967	5661/20	1.250.000.000	—	1.250.000.000	632.782.825	7.139.514.775	632.782.825
		9.100.000.000					710.485.225
1968	5661/12	1.000.000.000					
1969	—	1.900.000.000					
		12.000.000.000					

(1) La legge n. 129/1963 reca un primo stanziamento di lire 450.000.000 per l'esercizio 1962/63 (iscritto in bilancio per l'importo ridotto sopra indicato) e per quelli degli esercizi successivi rimanda la determinazione dell'importo alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(2) Lo stanziamento autorizzato per l'anno 1965 di lire 1.500.000.000 è stato così ridotto ai sensi dell'articolo 118 della legge di approvazione del bilancio 27 febbraio 1965, n. 49.

Segue: ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

ESERCIZI	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	Pagamenti complessivi
Costruzione della linea ferrata di circonvallazione di Trieste e di un tratto della linea San Giovanni al Natisone-Redipuglia							
A) Legge 21-3-1958, n. 298, articolo 1, lettera C) legge 23-6-1962, n. 905							
B) Legge 9-7-1967, n. 612							
A) 1957-58	193-ter/2	2.000.000.000	—	2.000.000.000	—	—	—
1958-59	188-ter/2	1.500.000.000	—	1.500.000.000	—	2.000.000.000	—
1959-60	190-ter/2	1.000.000.000	—	1.000.000.000	2.250.000	3.497.750.000	2.250.000
1960-61	192-quater	1.300.000.000	—	1.300.000.000	590.843.000	3.906.907.000	590.843.000
1961-62	194-quater	1.400.000.000	—	1.400.000.000	1.146.147.000	4.060.760.000	1.146.147.000
1962-63	194-quater	1.400.000.000	—	1.400.000.000	524.158.310	4.936.601.690	524.158.310
1963-64	206-ter	1.400.000.000	—	1.400.000.000	1.200.026.043	5.136.575.647	1.200.026.043
		10.000.000.000	—	—	—	—	—
1964-2° semestre	308	—	—	—	514.515.849	6.022.059.798	514.515.849
1965	8681	—	—	—	1.220.622.439	4.801.437.359	1.220.622.439
1966	8681	—	—	—	591.763.772	4.209.673.587	591.763.772
1967	8712	—	—	—	150.999.886	4.058.673.701	150.999.886
B) 1967	5662	1.000.000.000	—	1.000.000.000	—	—	5.941.326.299
Prosecuzione opere foranee del porto industriale di Ravenna (Legge 14-2-1963, n. 143, articolo 5)							
1962-63	135-bis/4	245.000.000	—	245.000.000	—	—	—
1963-64	138-bis/4	755.000.000	—	755.000.000	—	245.000.000	—
1964-2° semestre	141/4	250.000.000	—	250.000.000	—	1.000.000.000	—
1965	5526	500.000.000	—	500.000.000	352.831.680	897.168.320	352.831.680
1966	5526	500.000.000	159.415.680	340.584.320	1.008.025.235	389.143.085	1.167.440.915
1967	5673	500.000.000	396.338.880	103.661.120	690.414.685	39.312.720	1.066.753.565
		2.750.000.000	—	—	—	—	2.607.026.160
1968	5673	500.000.000	—	—	—	—	—
1969	—	500.000.000	—	—	—	—	—
1970	—	250.000.000	—	—	—	—	—
		4.000.000.000	—	—	—	—	—

Va, poi, notato che l'organizzazione del Ministero è stata integrata, con l'istituzione di un Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno e di un cantiere officina in Boretto (Reggio Emilia), posto alle dipendenze dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Po (1) (legge 27 luglio 1967, n. 632).

Il fenomeno del moltiplicarsi di organi collegiali presso le amministrazioni statali, del quale è cenno in precedenti relazioni, assume, per il Ministero dei lavori pubblici, un particolare aspetto in quanto le commissioni di studio da esso costituite risultano talora composte da un numero elevato di membri.

Valga di esempio, la Commissione per lo studio e la sistemazione idraulica del suolo, della quale fanno parte 90 componenti.

In materia di personale va, in primo luogo, notato che la legge 6 agosto 1967, n. 698 — con la quale i diversi organici del Ministero sono stati aumentati, complessivamente di n. 3.289 unità — ha comportato l'immissione nei ruoli: del personale dell'ex Ministero dell'Africa Italiana (già inquadrato in distinti ruoli, ora soppressi) e di parte degli impiegati già in soprannumero in ogni ruolo per effetto delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1951, n. 367, nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e nelle leggi 17 aprile 1957, n. 270, 19 ottobre 1958, n. 928, 22 ottobre 1961, n. 1143, 3 novembre 1961, n. 1170 e 4 febbraio 1966, n. 32.

Con la stessa legge è stato soppresso il ruolo degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici e sono stati istituiti, in sostituzione, due nuovi ruoli.

Già nelle precedenti relazioni la Corte si è soffermata sulla situazione conseguente alla difficoltà di reclutamento del personale dei ruoli tecnici. Richiamato quanto ivi posto in rilievo e fatto rinvio alle generali considerazioni contenute in altra parte (2) della presente relazione, basterà qui aggiungere come i sistemi adottati per sopperire alle vacanze che detti ruoli denunciano — e cioè il trattenimento in servizio di funzionari che abbiano compiuto il 65° anno di età (articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632) ed il reclutamento su base regionale — sono ancora nelle prime fasi di attuazione ovvero in corso (3) per cui non è dato prevedere quali risultati potranno sortire.

Nella precedente relazione si era anche fatto cenno della riconferma del personale temporaneo specializzato, assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1963, n. 29, modificata

(1) Uno speciale ufficio del genio civile è stato costituito anche presso il Ministero, per i lavori dell'aeroporto Leonardo da Vinci (decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1246).

(2) Parte IV, capitolo II, paragrafo 2°, lettera b).

(3) Sono in corso i seguenti concorsi regionali:

- 15 posti di ingegnere in prova (concorso regionale Lombardia), decreto ministeriale 17 febbraio 1967, n. 7503;
- 10 posti di ingegnere in prova (concorso regionale Trentino-Alto Adige), decreto ministeriale 17 febbraio 1967, n. 1498;
- 25 posti di ingegnere in prova (concorso regionale Veneto), decreto ministeriale 17 febbraio 1967, n. 1505;
- 15 posti di ingegnere in prova (concorso regionale Emilia-Romagna), decreto ministeriale 17 febbraio 1967, n. 7502;
- 10 posti di ingegnere in prova (concorso regionale Friuli-Venezia Giulia), decreto ministeriale 17 febbraio 1967, n. 7500;
- 15 posti di ingegnere in prova (concorso regionale Toscana), decreto ministeriale 17 febbraio 1967, n. 1499;
- 10 posti di ingegnere in prova (concorso regionale Basilicata), decreto ministeriale 17 febbraio 1967, n. 1502;
- 15 posti di ingegnere in prova (concorso regionale Calabria), decreto ministeriale 17 febbraio 1967, n. 1497;
- 10 posti di ingegnere in prova (concorso regionale Sardegna), decreto ministeriale 17 febbraio 1967, n. 1500;
- 10 posti di ingegnere in prova (concorso regionale Sicilia), decreto ministeriale 17 febbraio 1967, n. 2783,

oltre a due concorsi ordinari, rispettivamente per 100 posti di ingegnere in prova (decreto ministeriale 24 novembre 1966, n. 30119), e per 22 posti di urbanista in prova (decreto ministeriale 15 settembre 1967, n. 30525).

ed integrata con legge 1° luglio 1966, n. 506, nonché dell'assunzione nel 1966 di altro personale, nonostante che il Ministero avesse affidato l'incarico della redazione del piano regolatore degli acquedotti all'Ente di irrigazione Puglia e Lucania, per il quale compito si era proceduto alle assunzioni stesse. Anche nel 1967 si è avuto il rinnovo del contratto annuale.

Tale personale può ora, per effetto del disposto dell'articolo 14 della legge 6 agosto 1967, n. 698, essere collocato nel contingente di quello non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici.

Non ancora è intervenuta, e sempre più necessaria si rende, l'emanazione dei regolamenti del personale dei vari ruoli. Quelli vigenti in atto, per il personale dell'Amministrazione centrale, approvato con regio decreto 25 ottobre 1910, n. 575, per il personale del Genio civile approvato con il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249 e per il personale salariato, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1925, in quanto tutti di molto anteriori all'entrata in vigore del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 5 marzo 1961, n. 90, risultano spesso incompatibili — tra l'altro per quanto attiene ai programmi di esame, al numero ed al genere delle prove ed alla composizione delle commissioni esaminatrici — con le disposizioni del testo unico e di detta legge.

In tema di incarichi di studio (1), a' termini dell'articolo 380 del testo unico del 1957, nessun sostanziale mutamento è intervenuto, nella situazione esposta nelle precedenti relazioni; permangono, cioè, i già rilevati fenomeni del loro conferimento, più che per lo studio e la soluzione di particolari problemi, che trascendono la competenza e la preparazione degli organi dell'Amministrazione, per una sostanziale forma di collaborazione ai normali compiti di tali organi e relativi uffici; della mancata, specifica individuazione dell'oggetto dell'incarico, suscettibile, quindi, di durata non determinata, come confermato dalle rinnovazioni che si susseguono e dalla circostanza che gli incarichi non si concludono, nella quasi totalità dei casi, con la presentazione, ove la natura dell'incarico lo comporti, di memorie, relazioni o altri elaborati.

Per la compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti (il cui termine di approvazione è stato prorogato dalla legge 9 agosto 1967, n. 734, al 25 agosto 1968) sono stati conferiti incarichi come nei precedenti anni ed a termini del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246.

Per quanto concerne le opere relative al completamento e all'ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci », il Ministro per i lavori pubblici potrà affidare a docenti universitari ed a liberi professionisti incarichi di studio, oltre che di progettazione e di collaudo delle opere relative.

In materia di trattamento economico del personale, il permanere — per quanto concerne la liquidazione delle indennità di missione (motivazioni di stile, invio in missione mese per mese, uso di mezzi privati, esonero del cosiddetto visto di arrivo e partenza) — delle situazioni messe in rilievo nelle precedenti relazioni induce a richiamare qui le osservazioni ivi formulate ed a rinviare a quanto notato in altra parte della presente (2).

L'erogazione di somme per interventi assistenziali viene, su richiesta dei singoli impiegati, disposta previo favorevole parere di una apposita commissione interna, con la partecipazione anche di rappresentanti sindacali.

Quanto ai compensi ai componenti di Commissioni, risultano anche nel 1967 e con maggiore estensione, determinati, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in misura stabilita di concerto con il Ministero del tesoro.

Per la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica (articolo 130 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165), per la Commissione incaricata dello studio per il consolidamento della Torre di Pisa (legge 19 maggio 1965, n. 506), per la Commissione incaricata delle indagini sulla situazione urbanistica ed edilizia della città di Agrigento (legge 28 settembre 1966, n. 749) e per la Commissione di studio per la sistemazione idraulica e la difesa del suolo (arti-

(1) Per generali considerazioni sull'argomento, si rinvia alla parte IV, capitolo II, paragrafo 2°, lettera e).

(2) Parte IV, capitolo II, paragrafo 2°, lettera c).



colo 14, legge 27 luglio 1967, n. 632), si è provveduto, poi, a stabilire la misura dei compensi per i componenti delle Commissioni stesse, in misura uguale per tutti i componenti.

Il numero dei membri della Commissione viene, invece, determinato, senza detto concerto, così come negli altri casi in cui le disposizioni di legge autorizzano soltanto la costituzione di commissioni senza stabilirne la composizione numerica.

### 3. — *Acquisto di beni e servizi.*

L'Amministrazione dei lavori pubblici conduce in locazione edifici di proprietà di privati per complessivi 340 vani, con un onere annuo di lire 50.537.000. Ha in uso 177 edifici pubblici. Alcuni corpi di fabbrica e alcuni terreni — annessi a linee ferroviarie non ultimate e non consegnate al Ministero dei trasporti — sono temporaneamente dati in affitto a privati.

Il Ministero cura la pubblicazione del *Giornale del Genio Civile*, a mezzo di società alla quale è devoluto il ricavo della gestione del periodico. La redazione della rivista è curata da organi del Ministero e all'apposito capitolo (1216) sono imputate le spese per disegni, cancelleria, recensione e testi.

Per quanto concerne il servizio automobilistico, sono in dotazione 535 autovetture, 68 autoveicoli e 40 natanti, con un aumento di 36 veicoli rispetto alla consistenza al 31 dicembre 1966.

Durante il 1967 l'Amministrazione ha liquidato per incidenti nella circolazione danni per lire 3.088.000, importo di oneri eccedenti i massimali di assicurazione ed ha stipulato con la Società « Alleanza Securitas Esperia » contratti di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con un onere annuale di lire 19.980.000 per premi.

Nel corso dell'esercizio la Società assicuratrice ha liquidato danni per un importo complessivo di lire 19.925.000.

In nota (1) sono riportati, infine, i dati relativi alla utilizzazione del capitolo 1212 concernente spese per l'organizzazione e partecipazione ad enti, a congressi, a convegni, a fiere ed a mostre nazionali ed internazionali, aventi attinenza con l'attività dei lavori pubblici e per pubblicazioni illustranti l'attività degli organidell'Amministrazione (2).

### 4. — *Attività contrattuale e questioni di carattere generale in materia di opere pubbliche.*

In materia di attività contrattuale i dati contenuti nel prospetto che segue (pagine 198 e 199) recano conferma, anche per il 1967, a quanto rilevato nella precedente relazione in ordine, più che dell'abbandono del sistema dell'asta pubblica, all'incremento quantitativo della esecuzione in economia sia per cottimo fiduciario che in amministrazione diretta.

A tal proposito, una globale valutazione del fenomeno permette di constatare, nei lavori con tale sistema eseguiti, caratteri opposti a quelli che legittimano l'esecuzione in economia.

Si riscontrano, in primo luogo, l'ordinarietà e periodicità, in quanto il ricorso alla esecuzione in economia avviene in via sistematica per i « servizi non preveduti dai regolamenti » e ciò in contrasto con lo spirito della disposizione che ne consente l'uso solo « quando ricorrano speciali circostanze ». Anche il frequente riferimento a ragioni di urgenza ingenera perplessità,

(1) Si indicano di seguito i soggetti beneficiari:

Università cattolica del Sacro Cuore lire 2.000.000; Automobil Club d'Italia lire 1.000.000; Comitato italiano per il giuoco infantile lire 500.000; Ditta CIAP per allestimento *stand* alla XIV Rassegna dell'elettronica lire 4.170.000; Organizzazione mondiale Wagon Lits-cook lire 4.440.000 (per viaggio di studio in Inghilterra dei Parlamentari componenti della Commissione Lavori pubblici della Camera dei deputati); Comitato promotore XIV Convegno internazionale artisti, critici e studiosi di arte (Verucchio-Forlì) lire 500.000; Commissariato italiano per l'esposizione universale di Montreal lire 10 milioni; Ente autonomo Fiera di Bologna lire 500.000; Ditta Belli e Martelli per allestimento *stand* terza mostra attrezzature alberghiere e turistiche Genova lire 195.000; CIT per viaggi di studio dei componenti del Comitato per l'abitazione della Commissione economica d'Europa lire 3.573.000.

(2) A questo capitolo fanno anche carico le spese attinenti alle ricompense per benemerenze nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo.

in quanto l'urgenza deve essere intesa in un senso non generico ma specifico, deve cioè essere determinata da speciali ed eccezionali circostanze, nonché da ragioni impreviste e imprevedibili.

Siffatte considerazioni, che si aggiungono a quelle contenute nelle precedenti relazioni (1), sono anche intese a favorire un attento riesame della materia dei contratti dello Stato in vista di adeguarla alle esigenze che la quotidiana esperienza fa palesi, tenendo anche conto della disciplina del nuovo capitolato generale d'appalto — cui è riconosciuta natura regolamentare —, disciplina che deve inserirsi armonicamente in una normativa la quale regoli, in maniera compiuta ed aderente alla situazione attuale, l'importante settore dei lavori pubblici.

Per quanto concerne, poi, il sistema della concessione, richiamate le osservazioni della precedente relazione, volte ad individuare della vigente disciplina, nella sua applicazione pratica, gli aspetti peculiari, va aggiunto come le concessioni a privati imprenditori comportino oneri di finanziamento che vengono accollati allo Stato senza che ne sia possibile accertare la congruità.

Si è anche ripresentato nel 1967 il fenomeno del ritardo con il quale i concessionari, in taluni casi, inviano i progetti esecutivi, determinando così una inutilizzazione di disponibilità che potrebbero essere diversamente destinate, con la conseguenza che i fondi stanziati finiscono col risultare inadeguati in rapporto al momento in cui vengono ad essere realizzate le opere (2).

Per quanto concerne, poi, l'esecuzione delle opere, ai rilievi esposti nella precedente relazione, circa il ritardo con il quale si provvede all'approvazione di taluni programmi di opere da eseguire a cura degli uffici decentrati, altri ne vanno aggiunti in ordine alla formulazione dei programmi stessi.

La determinazione dei programmi annuali attribuita al Ministro, costituisce attività amministrativa, ben diversa da quella che ha ad oggetto l'assegnazione dei fondi agli uffici decentrati.

In ogni programma sono insite scelte e previsioni concernenti singole opere, previa valutazione degli aspetti finanziari, economici, di buona amministrazione, di priorità, in rapporto alle varie istanze ed esigenze di intervento, anche comparativamente considerate.

Sotto questo profilo, a parte la necessaria indicazione, nei programmi stessi, della denominazione delle singole opere, che presenti una sintesi del loro oggetto, appare evidente l'opportunità che, per le opere programmate, sia precisato — mentre non sempre ciò si rileva dagli atti relativi — se abbiano o meno carattere di « stralcio »; in tal modo, infatti, nella formulazione e nell'approvazione dei programmi, risulterebbero evidenziate le necessità future per dar compiuta l'intera opera.

Brevi osservazioni sono, poi, da fare in ordine all'attività dell'amministrazione più specificamente relativa alla esecuzione delle opere.

In materia di progettazione, van richiamate le generali considerazioni, varie volte esposte, circa le conseguenze delle imprecisioni o degli errori di progetto sulla durata dell'esecuzione delle opere. Anche in materia di ritardi nella esecuzione dei lavori e nei collaudi — pur dovendosi constatare, rispetto ai passati anni, quanto meno in talune regioni, una più spedita azione amministrativa — va nuovamente confermata la necessità di una vigile azione intesa ad evitare sia il pregiudizio del pubblico interesse alla pronta esecuzione delle opere, sia il verificarsi di fattispecie di danno, come nei casi di sospensioni, che sovente comportano l'erogazione di cospicue somme per revisione dei prezzi contrattuali, sensibilmente frattanto aumentati.

Ciò anche se, di regola, le imprese non richiedono indennizzi per questi ritardi potendo ciò esser dovuto al fatto che per il loro normale verificarsi, di essi si tenga conto nella determinazione delle offerte.

Giova, sempre in tema di ritardi nell'azione amministrativa, indicare, a titolo di esempio, taluni casi di particolare rilievo.

(1) Si rinvia anche a quelle contenute nella parte IV, capitolo II, paragrafo 3°, lettera a) della presente relazione.

(2) Per generali considerazioni in argomento si rinvia a quanto esposto nella parte IV, capitolo II, paragrafo 3°, lettera a).

ATTIVITA CONTRATTUALE DELLA

UFFICI	Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Ministero . . . . .	52	18.269.199.896	75	710.136.675	5	960.908.385
Magistrato Venezia . . . . .	88	6.877.768.628	3	38.127.380		
Magistrato per il Po . . . . .	124	6.401.908.000	30	969.267.966		
Provveditorato Torino . . . . .	9	531.262.716	19	62.731.078		
Provveditorato Milano . . . . .	2	469.340.390			1	14.200.000
Provveditorato Venezia . . . . .	5	233.764.952				
Provveditorato Trento . . . . .	13	106.230.776			1	15.499.261
Provveditorato Trieste . . . . .	3	62.994.833				
Provveditorato Genova . . . . .	43	1.910.407.157	30	805.748.893	1	26.642.175
Provveditorato Bologna . . . . .	60	2.244.363.614	1	216.790.000	1	48.323.327
Provveditorato Firenze . . . . .	79	7.349.565.098	2	219.411.760	11	446.080.000
Provveditorato Ancona . . . . .	12	967.931.000				
Provveditorato Perugia . . . . .	28	432.761.524				
Provveditorato Roma . . . . .	2	772.770.964	4	897.520.104	3	414.144.620
Provveditorato L'Aquila . . . . .	2	106.406.445	20	107.450.540		
Provveditorato Campobasso . . . . .			18	382.085.779		
Provveditorato Napoli . . . . .	20	814.960.325	135	684.529.995		
Provveditorato Bari . . . . .	6	220.993.793			5	116.998.250
Provveditorato Potenza . . . . .	10	1.124.990.401	1	29.365.400		
Provveditorato Catanzaro . . . . .	50	3.384.815.445				
Provveditorato Palermo . . . . .	18	3.598.599.518	3	247.444.461		
Provveditorato Cagliari . . . . .	28	1.132.060.679	7	306.241.997	2	101.670.820

AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

CONCESSIONI						LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA		
ad enti pubblici		ad enti ecclesiastici		a privati		a cottimo		amministra- zione diretta
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	Importo
				13	1.726.787.930	926	17.675.784.795	
						581	5.706.131.277	364.221.145
4	159.458.414					417	4.153.034.430	305.218.674
7	338.800.854	5	98.233.434	1	11.369.600	627	3.313.779.806	19.203.000
25	432.994.000	4	119.780.177	2	35.703.419	109	4.379.247.532	56.019.000
1	100.000.000	2	44.112.500					
1	187.750					35	138.646.214	80.016.131
2	106.278.360	2	50.125.000			78	255.032.841	
11	212.000.000	5	86.530.000	1	48.500.000	227	924.276.545	76.766.614
10	433.920.000	15	206.570.947			662	3.223.787.377	198.969.980
348	12.599.175.533	11	188.804.820			520	9.357.021.290	675.822.190
7	55.102.000	10	136.419.505			211	826.278.458	134.456.323
2	99.000.000	4	25.077.740			67	196.913.649	119.700.000
1	85.275.000	27	243.081.138			543	4.324.699.773	257.214.886
		16	384.898.284			120	744.378.229	
1	10.000.000	3	16.700.000			239	1.696.693.509	
250	2.060.000.000	19	162.348.083			140	1.219.872.681	
19	294.013.425					191	973.077.968	7.239.950
		3	85.030.000			165	1.560.259.343	150.879.975
		17	454.910.064			158	1.051.518.000	445.000
6	255.000.000	9	334.366.404			190	857.179.170	
	2.411.474.927		174.756.527		57.901.001	112	827.528.900	

Per la costruzione del primo lotto dell'edificio da adibire a Scuola di avviamento professionale « L. Bassetti » in Sesto Calende (Varese) vennero concessi il contributo di lire 990.000 per 35 anni con decreto ministeriale del 1954 ed un contributo suppletivo di lire 254.110 per 35 anni con decreto del provveditore del 1958. Il certificato di collaudo dei lavori principali e suppletivi fu rilasciato nel dicembre 1959, ma venne omologato nel 1965, e cioè dopo circa sei anni, dal Provveditore, limitatamente alla spesa di lire 2.366.066. Senonché successivamente il Provveditore, riesaminati gli atti di collaudo, senza che vi fossero apportate rettifiche, li omologava nuovamente, determinando in lire 37.301.138 la spesa sostenuta ed ammissibile a contributo. Il decreto di determinazione del contributo stesso, intervenuta nel 1966 la deliberazione di approvazione del collaudo da parte del Consiglio comunale, veniva, infine, emesso nel 1967, dopo oltre otto anni dalla ultimazione dei lavori.

Altro caso da segnalare è quello relativo alla concessione al Consorzio degli utenti della roggia Senna di una utenza idraulica. Scaduta la stessa il 31 gennaio 1947 e prorogata a termini della legge 8 gennaio 1952, n. 42, di 15 anni, gli utenti ne avevano chiesto il rinnovo con istanze presentate il 16 gennaio 1947 ed il 6 maggio 1949. Su tali istanze è stato provveduto soltanto con il decreto provveditoriale 19 dicembre 1967, n. 22383 — con il quale la concessione è stata rinnovata per il periodo di 30 anni, a decorrere, come stabilisce la citata legge, dal 1° febbraio 1947 — cioè dopo venti anni dalle istanze e dopo circa sei anni dalla scadenza della proroga legale.

In tema di revisione dei prezzi di opere pubbliche, giova notare come l'esercizio della facoltà di concedere la revisione dei prezzi di appalto, comporsi, attesa la oramai ordinaria lievitazione dei prezzi medesimi, che allorché l'esecuzione di un'opera non si esaurisca in pochissimi mesi (il che non accade ordinariamente) il funzionamento del congegno revisionale trovi, al suo concludersi, largamente superate le previsioni progettuali della spesa. Il che pone frequentemente un problema di reperibilità dei fondi necessari, atteso che i capitoli di bilancio riguardano le spese relative alla esecuzione dei lavori e soltanto poche norme (ad esempio, la legge 27 luglio 1967, n. 651) stabiliscono che i fondi stanziati per l'esecuzione delle opere possano venire utilizzati altresì a copertura di tali maggiori oneri.

Anche i problemi, esposti nelle precedenti relazioni, relativi alla ripartizione delle competenze ad eseguire opere o lavori pubblici, conservano la loro sostanziale attualità.

In argomento può richiamarsi il contenuto del recente provvedimento legislativo concernente le opere di completamento e di ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » Roma-Fiumicino (decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246) il quale, in deroga alle disposizioni (articolo 4, legge 30 gennaio 1963, n. 14) che prevedono, nella materia aeroportuale, la competenza del Ministero dei trasporti e l'aviazione civile, affida l'esecuzione delle opere previste al Ministero dei lavori pubblici, mentre il programma di massima delle opere e l'ordine della loro priorità (così come le eventuali varianti) sono stabiliti con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

D'altro canto con legge 27 luglio 1967, n. 668, recante norme relative all'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, viene attribuita alla stessa la competenza a provvedere alla costruzione di nuove linee ferroviarie, di cui debba assumere la gestione e la cui costruzione non sia stata già iniziata. Tale competenza, sino alla data di entrata in vigore della legge (26 agosto 1967), spettava invece al Ministero dei lavori pubblici (regio decreto 24 agosto 1924, n. 1262, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; regio decreto 25 marzo 1926, n. 584; regio decreto 16 settembre 1940, n. 1438).

Con la legge 24 dicembre 1966, n. 1263, concernente l'autorizzazione alla spesa di lire 5 miliardi per la costruzione ed ampliamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, è stabilito soltanto che le località nelle quali saranno eseguite le costruzioni verranno stabilite « d'intesa » tra i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, nonché, per quanto riguarda le sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri, « d'intesa anche con il Ministero della difesa » mentre la legge 9 marzo 1967, n. 212, concernente « norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco » apporta deroghe alle normali competenze del Ministero dei lavori pubblici,

stabilendo che la progettazione e la direzione tecnica dei lavori spettino al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - prevedendo per l'approvazione, senza limiti di valore, la competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche e per l'esecuzione dei lavori, l'alta sorveglianza dell'Ufficio del Genio civile.

Come è chiaro, si tratta di norme non dettate da univoci indirizzi e che lasciano insoluti i problemi generali di tutt'altro che lieve momento, prospettati nella precedente relazione e che andrebbero globalmente ripresi in esame.

Ciò si rende indispensabile in ragione dello strumento organizzativo previsto nelle varie norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e che potrà essere tenuto presente nella formulazione della normativa concernente le regioni a statuto ordinario, per disciplinare la utilizzazione degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici nell'adempimento dei compiti spettanti in materia alle regioni, tenendo presente come l'alternativa, che si pone nella organizzazione del settore, è tra la duplicazione di apparati - quello statale, ove permanga immutato, come avvenuto nelle regioni a statuto speciale, e quello regionale - e il passaggio di uffici con ristrutturazione della organizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con la possibilità, da parte degli organi dello Stato, di avvalersi degli uffici regionali (1).

Questi cenni bastano a far manifesta l'esigenza già prospettata nella precedente relazione che, nel quadro di un riassetto organizzativo ed operativo dell'Amministrazione statale, si operi una scelta di fondo dei criteri da assumere per coordinare ed armonizzare in quadro unitario l'organizzazione, nei suoi vari settori ed aspetti, dei servizi tutti dei lavori pubblici nell'intero Paese, in vista di assicurarne - nel rispetto delle particolari autonomie - il più efficiente, spedito ed economico funzionamento.

##### 5. — *Attività dell'Amministrazione dei lavori pubblici.*

a) *Opere pubbliche di competenza degli enti locali.* - Richiamate le considerazioni svolte nella precedente relazione, sull'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali, assistite dal contributo dello Stato, è da porre ora l'accento sulla necessità di una più accurata programmazione degli interventi, che possa consentire all'ente locale interessato il reperimento dei necessari mezzi finanziari in unica soluzione o secondo un piano corrispondente ai tempi tecnici di esecuzione dell'opera, in modo da evitare che le previsioni tecnico-finanziarie vengano superate dal decorso del tempo. Con tali criteri, che sostanzialmente s'ispirano a quelli stabiliti in materia di edilizia ospedaliera (legge n. 574 del 1965) o di edilizia scolastica (legge n. 641 del 1967), non solo verrebbero sollecitamente soddisfatte le esigenze di pubblico interesse che giustificano l'esecuzione delle opere di cui trattasi, ma potrebbero realizzarsi altresì notevoli economie di spese.

Si è poi constatato, anche nel 1967, come, pure esplicando l'Amministrazione una notevole attività di incentivazione dell'azione degli enti, vari progetti sono stati presentati, senza giustificazione, dopo la scadenza del termine fissato nelle note ministeriali di ammissione a contributo della spesa relativa alle opere da costruire.

Peraltro, la costruzione di opere di competenza degli enti locali, ammesse a contributo, ha subito un qualche rallentamento anche per effetto dell'abrogazione del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 43.

Caducata, infatti, la norma che consentiva la garanzia statale sulle opere eseguite dagli Enti con contributo dello Stato, si rende ora necessario il perfezionamento del contratto di mutuo con la Cassa depositi e prestiti sia ai fini dell'assunzione dell'obbligazione contrattuale e

(1) In tali sensi è stabilito nello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 10 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), disposizione la quale non ha ancora trovato applicazione. Analogamente è a dire per la norma dettata dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, secondo cui la Regione siciliana, per le grandi opere pubbliche di prevalente interesse regionale, svolge una attività amministrativa secondo le direttive del Ministero dei lavori pubblici, avvalendosi degli organi periferici di detto Ministero funzionanti in Sicilia.

della consegna dei lavori, sia ai fini dell'autorizzazione al pagamento a favore della medesima Cassa depositi e prestiti.

Come nella precedente relazione, si osserva che raramente trovano applicazione da parte degli enti locali quelle disposizioni (articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17; articolo 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358; articolo 23 della legge 12 febbraio 1958, n. 126) che stabiliscono criteri particolari per la determinazione delle indennità da corrispondere ai proprietari per l'acquisizione delle aree occorrenti per la esecuzione di opere pubbliche.

Tali norme infatti vengono quasi costantemente ignorate dalle Amministrazioni locali, che preferiscono ricorrere allo strumento privatistico della compravendita, concordando il prezzo sulla base di valore venale dell'immobile, anziché avvalersi dei mezzi di più vantaggiosa acquisizione delle aree, pur predisposti dal legislatore. Ed anche quando ricorrono all'espropriazione, non tengono, spesso, conto dei criteri fissati dalla legge per determinare le relative indennità.

Va segnalato, poi, come sovente si ricorra a perizie, suppletive e di variante talora redatte a lavori ultimati, facendo sorgere il dubbio che l'attività di vigilanza si risolva in una serie di visti, non sempre idonei ad assicurare la regolare esecuzione delle opere.

b) *Edilizia demaniale*. — La legge 9 ottobre 1967, n. 953, ha autorizzato la spesa di lire 2.000.000.000 « per la esecuzione dei più urgenti lavori di completamento di edifici demaniali la cui costruzione, autorizzata da leggi speciali, non si è potuta ultimare per esaurimento dei fondi stanziati ».

Sulla base dei programmi predisposti in attuazione di tale legge potranno essere individuate le opere da eseguire, anche se note sono quelle ancora in corso. Così possono ricordarsi, a titolo di esempio, lo stabile da adibire a sede degli uffici finanziari e la nuova sede della Biblioteca Nazionale di Torino. La prima delle opere predette è stata finora realizzata solo nel rustico sulla base di un progetto generale approvato nel 1959 e con finanziamenti dell'importo di 900 milioni (legge 10 aprile 1953, n. 311 e legge 11 ottobre 1960, n. 1234) mentre la seconda è in corso da oltre nove anni ed ha già comportato per lo Stato una spesa di oltre un miliardo.

c) *Edilizia scolastica*. — La materia dell'edilizia scolastica, è stata regolata *ex novo* con la legge 28 luglio 1967, n. 641, la quale tuttavia non ha trovato ancora attuazione a causa della necessaria elaborazione dei programmi.

Tale legge — col disporre, come ha disposto, che l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica relative alla costruzione, ampliamento, completamento e riattamento di edifici, compresi le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali di educazione, avviene a totale carico, sotto il controllo ed a cura dello Stato — lascia sperare che possa essere avviato finalmente a soluzione un problema, di importanza nazionale, quale quello, appunto, dell'edilizia scolastica.

Al proposito è da notare, peraltro, che non è stato emanato il regolamento per la compilazione dei progetti di costruzione degli edifici destinati alle scuole dell'obbligo ed alle scuole secondarie di ogni tipo, di cui all'articolo 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, regolamento che avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi a decorrere dalla pubblicazione, avvenuta il giorno 8 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199), della citata legge n. 1073.

Attualmente, nella compilazione dei progetti per edifici destinati a dette scuole, si seguono le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 3625 del 26 marzo 1965.

Per i progetti, da predisporre, sempre, in attuazione della legge 641 del 1967, risultano invece già emanate istruzioni a cura del Ministero della pubblica istruzione con circolari 7 novembre 1967, n. 396 e 25 novembre 1967, n. 427.

d) *Edilizia ospedaliera*. — In materia è da segnalare che vengono tuttora emessi provvedimenti ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, il quale prevede la concessione di contributi in conto capitale, nella misura della metà della spesa, per l'esecuzione di opere di ampliamento e di miglioramento di fabbricati destinati ad ospedali, convalescenziari e luoghi di cura, qualora tali

lavori vengano compiuti in occasione della ricostruzione e riparazione degli edifici stessi in conseguenza di danni causati da eventi bellici.

Tale norma, dettata evidentemente per sopperire ad esigenze contingenti e destinata, quindi, ad esaurirsi con il conseguimento delle finalità per le quali era stata emanata, consente tuttavia di finanziare opere non previste nel programma degli interventi di cui alla legge 30 maggio 1965, n. 574 e pone, quindi, l'esigenza di un ulteriore coordinamento con le previsioni del programma di questi distinti interventi.

La cosa assume particolare rilevanza ove si consideri che l'attuazione del piano ospedaliero è stata considerata anche nel programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70 (approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685, il quale, al punto 75, nel fare specifico ed esclusivo riferimento alla citata legge n. 574, prevede la realizzazione di circa 80.000 posti letto.

e) *Edilizia popolare ed economica.* — In tema di applicazione del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, sono da richiamare le osservazioni contenute nella precedente relazione in ordine alla complessità della procedura ed al mancato raggiungimento delle finalità, in ciò che concerne le agevolazioni creditizie a favore di privati e di enti per la costruzione o l'acquisto di abitazioni di tipo popolare, come risulta confermato dal non elevato numero di richieste e concessioni.

Tali provvidenze non hanno quindi, sortito il risultato voluto, tant'è che il Governo ha preso l'iniziativa di predisporre un disegno di legge inteso ad attuare uno snellimento dei procedimenti previsti, sullo schema del quale le Sezioni riunite della Corte si sono pronunciate favorevolmente con parere del 28 aprile 1967. Il disegno di legge non ha avuto, peraltro, corso ulteriore per scadenza della legislatura.

f) *Opere idrauliche.* — È in questo settore ricorrente il fenomeno dell'accollo allo Stato degli oneri di manutenzione derivanti dalla mancata consegna agli enti interessati di opere ultimate. Questo fenomeno presenta due peculiari caratteristiche. Non è soltanto la mancata costituzione dei consorzi, che, pur obbligatoria per legge, non è di fatto avvenuta, a cagione dell'inefficacia della procedura prevista per la costituzione d'ufficio, ma la mancata esecuzione di lotti autonomi, che non consente, essendo eseguiti lavori parziali, la consegna.

Tipica può considerarsi la situazione dei Regi Lagni. Le varie ed innumerevoli perizie approvate ed eseguite non hanno affatto risolto il problema della efficiente regolazione di questi corsi d'acqua, lasciando permanere i pericoli di inondazioni dei terreni circostanti e ciò proprio per la frammentarietà e l'inadeguatezza degli interventi.

Infatti, su un programma approvato con una spesa prevista di lire 8 miliardi (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 25 maggio 1962) sono stati finanziati — per quanto riguarda la parte montana, e quindi sui fondi dei lavori pubblici — lire 2 miliardi in base alla legge 25 gennaio 1962, n. 11 e 1 miliardo e 30 milioni in base a quella 27 luglio 1967, n. 632, mentre — per quanto si riferisce alla parte bassa — sono stati utilizzati, con interventi parziali, 3 miliardi e 300 milioni sui fondi dell'agricoltura e foreste, di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 11.

Secondo dati forniti dall'Amministrazione sarebbe ancora necessario un programma di opere per oltre 20 miliardi e 600 milioni.

Anche là dove i consorzi idraulici di terza categoria relativi ai corsi d'acqua siano stati costituiti, sovente, i medesimi non risultano funzionanti per vari motivi: principalmente, per la limitata estensione dei comprensori e per la conseguente scarsa potenzialità economica la quale, tra l'altro, non consente di far fronte neanche alle prime spese di impianto ed alla formazione dei singoli catasti consortili. Difficoltà queste alle quali, più che con la nomina di commissari governativi, ove esistano obiettive difficoltà di carattere organizzativo e finanziario, potrebbe avviarsi promuovendo una riunione dei Consorzi secondo la dislocazione territoriale o meglio per ciascun bacino imbrifero.

g) *Acque.* — In materia di acque pubbliche, non ha ancora trovato risoluzione la controversia relativa alle concessioni assentite alla società Acqua Pia Antica Marcia sulle quali ci si è soffermati nella precedente relazione.



L'Amministrazione, su conforme avviso dell'Avvocatura generale, attende la pronuncia del Tribunale Superiore Acque Pubbliche di sede di giurisdizione amministrativa, anche per poter trarre indicazioni circa l'atteggiamento da assumere in futuro nei confronti della Società e dello stesso comune di Roma.

h) *Danni di guerra.* — In materia conservano piena validità le considerazioni esposte nella precedente relazione circa la esiguità degli interventi praticati per il ripristino e le riparazioni previste dalle vigenti disposizioni e circa la perfettibilità degli strumenti adottati in sede amministrativa per il conseguimento di tali fini.

Va tuttavia riaffermata l'esigenza della scelta di criteri di priorità che valgano ad attuare una razionale e ordinata politica di intervento, la cui diluizione nel tempo comporta un sensibile aggravio di spese per aumento dei prezzi, in quanto spesso vengono redatte perizie parziali e di modesto importo, la cui finalità è, non di rado, quella di rimuovere, non il danno originario provocato dagli eventi bellici, ma quello successivamente determinato dagli agenti materiali.

Sempre in materia di indennizzi per danni di guerra altre osservazioni sono, poi, contenute in altro capitolo della presente relazione (1).

i) *Lavori in dipendenza di calamità naturali.* — In ordine alle provvidenze per le zone colpite dal terremoto del 1962, alle opere per la realizzazione dello scolmatore dell'Arno ed agli interventi in dipendenza delle alluvioni del 1966, richiamate le considerazioni svolte nella precedente relazione e notato che il disegno di legge concernente il finanziamento delle opere per la realizzazione dello scolmatore dell'Arno non ha ottenuto l'approvazione parlamentare, conviene riferire sull'azione svolta in attuazione dei decreti legge 9 novembre 1966, n. 914 e 18 novembre 1966, n. 976 (convertiti rispettivamente nelle leggi 23 dicembre 1966, n. 1141 e n. 1142).

Va premesso che le norme dagli stessi recate hanno posto una serie di problemi interpretativi — dal significato da attribuire alla indicazione dei vari tipi di eventi calamitosi, alle nozioni di « unità immobiliare », « consistenze », « vani (utili) e accessori » (2) — dei quali problemi si fa cenno per rappresentare come torni opportuna un'organica disciplina degli interventi pubblici in occasione di calamità naturali che, secondo i dati dell'esperienza, non costituiscono eventi eccezionali, bensì, quali che ne siano le cause, accadimenti periodici. Questa

(1) Vedi in questa parte capitolo I, paragrafo 12°.

(2) Così l'estensione da attribuire all'espressione, « alluvioni, mareggiate e frane », usata dal legislatore per indicare le causali del danno legittimante l'intervento della pubblica Amministrazione, è stata determinata tenendo conto di tutti gli eventi atmosferici, purché il tempo e il luogo del loro accadimento potessero essere rapportati alle alluvioni o mareggiate espressamente considerate.

E d'uopo, però, sottolineare che, in altri casi (vedi articolo 1, comma primo, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010), il legislatore ha sentito il bisogno di fare specifica menzione anche del « nubifragio » (termine che può correttamente servire a riassumere molteplici eventi atmosferici) per cui sarebbe stata auspicabile una maggiore precisione terminologica su un punto di così fondamentale importanza per l'applicazione della legge.

Anche in ordine ai concetti di « unità immobiliare », di « consistenza » dell'unità immobiliare e di « vani » (utili o abitabili) e « accessori », la loro esatta significazione varia a seconda del riferimento che si faccia alle definizioni che degli stessi sono state date, a vari effetti ed in maniera più o meno diversa l'una dall'altra, dalle norme vigenti.

Così, ad esempio, secondo l'articolo 46 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano — decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 — « la cucina è considerata vano utile qualunque ne sia la superficie, purché sia fornita degli impianti relativi alla sua speciale destinazione nel modo ordinario per la categoria e classe cui appartiene l'unità immobiliare »; mentre, al contrario, sia per la legislazione sull'edilizia economica e popolare — articolo 48 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 — che per quella, recentissima, contenente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani — articolo 3 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460 — la cucina costituisce sempre vano accessorio.

Anche il problema di individuare i documenti da richiedere agli interessati a dimostrazione della loro qualità di proprietari degli immobili alluvionati non trova, nelle disposizioni legislative suindi-

generale disciplina potrebbe far sì che le varie disposizioni, susseguitesi nel tempo — e costituenti una normativa di settore — siano ancorate a criteri uniformi tratti da un attento studio di tipiche fattispecie.

È, inoltre, da segnalare che la legge n. 1142 del 1966 ha stanziato somme per tre esercizi finanziari (1966, 1967 e 1968) e che l'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ammette che « per le spese in conto capitale, ripartite per legge in più esercizi finanziari, può l'impegno estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio ».

Quest'ultima disposizione, tuttavia, trovava una sicura giustificazione logica in un sistema di impegni accentrato, quale vigeva quando venne emanata, in quanto l'Amministrazione centralizzata aveva la certezza della disponibilità dello stanziamento di bilancio, e troverebbe oggi uguale piena giustificazione nel caso di stanziamenti specifici di bilancio per spese di competenza di uffici decentrati. Meno, invece, detta disposizione si adatta alla ipotesi in cui gli stanziamenti di bilancio vadano ripartiti « per ogni esercizio finanziario » tra gli uffici periferici con decreti ministeriali, ai sensi e fini degli articoli 2 e 3 della legge 17 agosto 1960, n. 908, sino a che tale ripartizione non sia avvenuta.

Nel decorso esercizio sono state impegnate somme, per le finalità previste dalla normativa in esame, anche a carico del bilancio dell'anno successivo, sulla base di una semplice nota ministeriale in cui veniva indicata la somma che sarebbe stata assegnata sul competente capitolo del bilancio 1968 all'organo decentrato.

A prescindere da ogni considerazione sul se sia legittima una ripartizione formale anche per l'esercizio successivo, non possono, nella prassi seguita, escludersi inconvenienti, sia pure eccezionali sul piano pratico, connessi al carattere non vincolante della messa a disposizione di somme effettuata con semplice lettera ministeriale, donde l'opportunità di esaminare i termini di un possibile adeguamento normativo volto a dissipare i possibili dubbi d'interpretazione.

Sembra ora opportuno esporre alcuni dati relativi all'attuazione delle provvidenze disposte, sia pur limitatamente alla regione toscana, maggiormente colpita dagli eventi alluvionali dell'autunno 1966 con baricentro nei bacini dell'Arno e dell'Ombrone. Gli interventi di pronto soccorso hanno comportato la complessiva spesa, per tutta la regione, di lire 4 miliardi e 50 milioni per lavori.

cate, esplicita prescrizione (mentre, al contrario, ci si è preoccupati di precisare, ad esempio che « le domande » siano « corredate dal computo metrico estimativo dei lavori »).

Pur ammessa per la concessione di anticipazioni la produzione, da parte dei proprietari, di una dichiarazione giurata sulla propria legittimazione a conseguirli — e ciò in considerazione della circostanza che molti Uffici tecnici erariali e Conservatorie dei registri immobiliari erano rimasti gravemente danneggiati dall'evento calamitoso e non sono stati per molti mesi in grado di funzionare regolarmente — il problema di stabilire i titoli necessari a comprovare la qualità di proprietario si è presentato in sede di concessione dei contributi a saldo.

Sempre in difetto di espressa normativa, le varie leggi succedutesi in materia di provvidenze in favore dei soggetti colpiti da calamità naturali dispongono che la proprietà può essere provata con un certificato catastale d'attualità e con atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile.

A tale ultimo fine può essere sufficiente una dichiarazione giurata, resa davanti al Pretore o ad un Notaio da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del Comune.

In tema di contributi per danni da terremoto si possono citare come esempi di leggi che richiedono tale tipo di documentazione, la legge 9 novembre 1949, n. 939, articolo 9, la legge 1° ottobre 1951, n. 1133, articolo 7, e, recentemente, la legge 27 febbraio 1958, n. 941, articolo 4.

In materia, poi, di provvidenze per danni causati da alluvioni e mareggiate si può citare la legge 23 maggio 1952, n. 632, articolo 7.

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per le riparazioni definitive sono stati stanziati complessivamente circa 47 miliardi ripartiti negli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968 per categorie di opere:

Edilizia abitativa . . . . .	L.	5.928.000.000
Edilizia scolastica . . . . .	»	1.000.700.000
Edilizia pubblica . . . . .	»	1.245.137.000
Opere ospedaliere e assistenziali . . . . .	»	701.155.000
Opere igieniche . . . . .	»	3.945.049.000
Opere stradali . . . . .	»	10.071.740.000
Opere di culto . . . . .	»	372.000.000
Opere idrauliche . . . . .	»	12.635.884.000
Altre opere (impianti elettrici, cantieri scuola, etc.) . . . . .	»	1.725.865.000
Contributi a privati . . . . .	»	8.463.470.000
		Totale . . . . .
	L.	46.089.000.000

L'avanzamento complessivo dei lavori in fase di esecuzione, già fin dal 20 ottobre 1967, risultava in media del 45 per cento.

Per quanto concerne i finanziamenti, disposti nel settore dei contributi a privati per riparazione di immobili, secondo i dati riferiti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, le domande presentate agli uffici del Genio civile sono state 28.787 di cui 23.501 nella sola provincia di Firenze per un presunto ammontare di contributi di lire 32.776.000.000.

I contributi erogati a titolo di anticipazione in accoglimento di n. 6.650 domande hanno comportato una spesa di lire 3.970.000 e si prevede che dovranno essere pagate a saldo altre lire 3.250.000.000.

Un cenno merita, infine, l'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito nella legge 28 settembre 1966, n. 749, recante provvedimenti in favore della città di Agrigento a seguito del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966.

La situazione determinata dalle gravi calamità suddette induce a considerare, tenuto conto che spetta alle Regioni assicurare interventi tempestivi e adeguati alle necessità locali, che ove siffatte straordinarie evenienze come quelle in discorso, Stato e Regione stabiliscono contemporaneamente per legge autonomi interventi, ragionevole è il pericolo che questi risultino non coordinati e quindi o eccessivi e o inadeguati rispetto alle reali necessità.

Le norme di attuazione, la cui emanazione era stata prevista entro il 31 dicembre 1966 e che avrebbero dovuto, fra l'altro, coordinare le attività dello Stato, della Regione e della Cassa per il Mezzogiorno, sono state invece emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 1321, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1968, e disciplinano soltanto l'assegnazione degli alloggi.

È da considerare che, ancor prima della pubblicazione di detto decreto del Presidente della Repubblica, la spesa di lire 9 miliardi, complessivamente stabilita per i provvedimenti di cui trattasi, era stata già impegnata per lire 4.806.500.000 (in atto lo stato di avanzamento dei lavori è del 30 per cento) e non lievi difficoltà si sono avute nella pratica attuazione di questi interventi soprattutto per quanto concerne l'esatta determinazione e il coordinamento dell'attività degli organi competenti.

#### 6. — Attività degli enti operanti nel settore e vigilanza del Ministero.

Anche nel settore dei lavori pubblici molti sono gli enti i quali con la loro attività concorrono alla realizzazione di opere e lavori, enti non tutti sottoposti al controllo della Corte dei conti, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Sembra opportuno far cenno delle salienti conclusioni a cui, nella competente sede di controllo, la Corte è pervenuta per gli enti che vi sono soggetti, nonché sull'attività di vigilanza ministeriale.

Nel settore dell'edilizia, per quanto concerne l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) la Corte, preso atto dello studio in corso per l'aggiornamento della normativa che regola l'ordinamento dell'ente, ha rilevata la necessità (1) che l'immobilizzo delle aree acquistate, con ricorso all'indebitamento, sia al più presto eliminato con la destinazione di dette aree alla realizzazione dei programmi costruttivi debitamente finanziati, anche per evitare che sugli esercizi futuri continuino a gravare oneri, di notevole entità, per interessi passivi; che le spese di gestione delle nuove costruzioni non eccedano la misura massima (stabilita in linea tecnica dal competente organo di vigilanza) del 6 per cento del costo delle costruzioni stesse, e che un oculato e costante controllo venga svolto a tal fine; che, da parte delle amministrazioni competenti, siano posti in essere gli idonei provvedimenti volti a consentire l'immediata utilizzazione, a fini costruttivi, delle rate maturande del prezzo degli alloggi ceduti a riscatto con pagamento rateale, al fine di evitare la polverizzazione del programma costruttivo nel periodo ventennale di pagamento dei prezzi di cessione e che sia posta ogni cura per ridurre al minimo indispensabile il notevole periodo di sfitto degli alloggi ultimati.

In ordine, poi, ai risultati della gestione dell'Istituto per l'edilizia sociale (2), pur tenendo conto della natura dell'attività istituzionale dell'ente, che si svolge in un arco di tempo pluriennale, è stato rilevato qualche sintomo non del tutto positivo, quale, principalmente, quello della scarsa utilizzazione dell'organizzazione tecnica dell'Istituto, da parte dello Stato e degli enti pubblici. Ben vero che a nulla varrebbe una espansione di attività se a questa dovesse seguire un proporzionale aumento delle spese generali, spese in ordine alle quali si è rilevata una tendenza all'aumento, che, peraltro, potrebbe essere infrenato con l'approvazione del regolamento del personale da parte dei Ministeri vigilanti, così definendosi, in modo certo, la natura dei rapporti e l'ammontare delle retribuzioni nonché ponendosi un limite alle assunzioni di nuove unità.

In ordine alla gestione case per lavoratori (GESCAL) (3) — la quale persegue finalità riconducibile anche a funzioni di assistenza e previdenza, benché prevalente sia il rilievo della sua attività nel settore in esame — la Corte ha rilevato come la chiusura degli esercizi dal 1962-63 al 1966 con avanzi, per un complessivo ammontare di oltre 476 miliardi di lire — mentre per gli stessi esercizi il valore delle aree acquistate è stato di circa miliardi 10 e il complesso delle costruzioni realizzate ammonta a poco più di 186 miliardi — dimostri che solo in misura ridotta l'ente ha utilizzato le proprie disponibilità finanziarie per i fini che è chiamato a realizzare.

Un cenno merita anche la gestione dell'Ente autonomo del Flumendosa essendosi notato come, in connessione con il progressivo esaurirsi dei compiti più direttamente attinenti alla costruzione delle opere per la « razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice », siasi, in linea di mero fatto, verificata una sorta di conversione dei compiti dell'Ente che, per giunta, risente, in modo sempre più palese, degli inconvenienti propri della sua non compiuta organizzazione: reclutamento del personale effettuato per chiamata diretta; ritardata emanazione del regolamento organico, tuttora all'esame degli organi vigilanti; mancata predisposizione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi, per la manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti; mancata promozione delle necessarie iniziative per la costituzione dei Consorzi obbligatori.

Donde l'aggravarsi del contrasto tra i compiti operativi assegnati all'Ente dalla norma istitutiva e quelli perseguiti di fatto, attraverso la gestione manutentoria e l'esercizio delle opere

(1) Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi dal 1961 al 1966 (in corso di stampa).

(2) Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del 1965 (in corso di stampa).

(3) Relazione della Corte dei conti sulla gestione dal 1962-1963 al 1966 (in corso di stampa).

costruite, per i quali d'uopo sarebbe che l'Ente fosse trasformato in consorzio di secondo grado a termini dell'articolo 71 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (1).

Quanto, poi, alla gestione dell'Ente siciliano di elettricità (2) va richiamata l'osservazione relativa all'insufficienza dei proventi rispetto agli oneri di gestione e, conseguentemente, il progressivo appesantimento della situazione finanziaria.

Per ciò che concerne l'Ente acquedotto siciliano non diverse sono le osservazioni circa lo stato di grave squilibrio finanziario (3) alle quali vanno aggiunte le seguenti.

Da tempo l'Ente utilizza sistematicamente, e sempre in più larga misura, i contributi concessi dallo Stato ed il ricavato dei mutui di favore per un fine diverso da quello stabilito dalla legge e, cioè, di sopperire, almeno in parte, alle spese generali e di funzionamento.

Ne è derivato che l'attività propria dell'Ente, volta alla costruzione di opere acquedottistiche e alla conservazione della loro piena efficienza, è andata sempre più contraendosi fino a risultare quasi nulla. Ciò dipende, da un lato, dalla cospicua entità degli oneri che l'Ente sostiene per il suo funzionamento e, dall'altro, dalla insufficienza dei ricavi.

Il secondo aspetto è stato puntualizzato dalla Corte con la determinazione 7 settembre 1965, n. 527, che si allega alla presente relazione (4), ed esso discende dallo stesso sistema dalla legge stabilito per provvedere l'Ente dei mezzi necessari alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Potendo, infatti, a tale fine l'EAS contare soltanto sul provento dei canoni di utenza, è necessario un equilibrio tra costi e ricavi. Da tempo tale rapporto risulta alterato per effetto del contenimento dei canoni, dovuto a ragioni di carattere sociale, mentre insopprimibile permane l'esigenza di fornire alla collettività un elemento, come l'acqua, di vitale importanza. Onde l'Ente, di fronte alla necessità di assicurare siffatto servizio e all'insufficienza delle entrate con le quali provvedervi, si è sempre più indotto a far ricorso ad altre fonti, quali i proventi dei contributi e dei mutui, per legge, invece, destinati al finanziamento di opere acquedottistiche.

È da aggiungere come anche queste fonti, ormai, vadano esaurendosi; il che basta a far manifesto quanto difficile si prospetti nel prossimo avvenire la vita dell'Ente.

Per quanto concerne la vigilanza ministeriale, di frequente è venuta in rilievo la mancata approvazione dei consuntivi di taluno degli enti suindicati e la mancanza di opportune iniziative intese ad ovviare a irregolarità segnalate dalla Corte.

## CAPITOLO XI

### AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (ANAS)

#### 1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

In ordine ai dati caratteristici della gestione dell'Azienda, già posti in evidenza nelle relazioni precedenti — e consistenti nel suo essere alimentata con contributi a carico del Ministero del tesoro e di quello dei lavori pubblici, essendo proporzionalmente irrilevante l'apporto dato da effettive entrate proprie, nonché nella larga misura in cui la gestione si svolge mediante l'impegno di spese i cui pagamenti vengono frazionati in annualità differite — è sufficiente notare come per il 1967 le spese complessivamente autorizzate, tenuto anche conto delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, ammontano a lire 349.089.311.046, delle

(1) Così l'articolo 10 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, istitutivo dell'EAF.

(2) Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del 1966 (in corso di stampa).

(3) Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del 1964-65 (in corso di stampa).

(4) Allegato B.

quali 61 miliardi e 620 milioni si riferiscono al pagamento delle rate annuali di spese, autorizzate nei precedenti esercizi con leggi speciali e lire 17.447.594.450 al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui mentre l'onere complessivo, delle rate di spese suddette e dei mutui, pur diluito nel tempo, è di lire 1.067.970.245.327 (1).

E con riferimento a tali dati caratteristici della gestione dell'Azienda che appare opportuno riportare negli uniti prospetti i dati relativi allo stato di attuazione degli interventi pluriennali di spesa (2).

Nella relazione sull'attività della Cassa depositi e prestiti nell'esercizio 1964, le operazioni di mutuo effettuate dall'Azienda, tramite il Consorzio di credito delle opere pubbliche, per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria furono oggetto di talune notazioni: si rilevava come in concreto, per effetto di passaggi della medesima somma, il Consorzio conseguisse una provvigione per una operazione di credito sostanzialmente effettuata dalla Cassa depositi e prestiti non solo, ma risultando non utilizzate le somme mutate, l'Azienda si assoggettasse ad oneri non necessari.

A questa situazione si è posto rimedio in quanto nelle nuove convenzioni stipulate con il Consorzio di credito per le opere pubbliche è stato previsto, in una prima fase, solo l'impegno dell'ente mutuante alla concessione dei mutui, la cui somministrazione è rimessa a tempo successivo, una volta avvenuto il collocamento delle obbligazioni, in relazione alle necessità determinate dal maturarsi dei futuri pagamenti. Tale operazione non comporta, quindi, la riscossione immediata delle somme mutate con pagamento dei relativi interessi, ma tende solo a dare all'Azienda lo strumento giuridico per ottenere, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, l'iscrizione della somma nell'apposito capitolo di bilancio.

Nel 1967, per consentire la prosecuzione dei lavori di sistemazione e miglioramento delle strade, di cui alla legge 13 agosto 1959, n. 904 — gli articoli 1 e 4 della quale erano stati dichiarati incostituzionali con sentenza n. 1 in data 10 gennaio 1966 della Corte costituzionale — risulta emanata la legge del 4 febbraio 1967, n. 25, che ha autorizzato, per il completamento del programma, la spesa di 43 miliardi da ripartirsi, in ragione di 24 miliardi per l'esercizio 1966 e di 19 miliardi per l'esercizio 1967.

Tale legge ha provveduto, inoltre, a convalidare — agli effetti dell'articolo 15 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, per la dichiarazione di pubblica utilità — l'approvazione, da parte del Ministro per i lavori pubblici, dei progetti delle opere previste dagli articoli 1 e 4 della legge n. 904 del 1959.

Il sistema di copertura di detta spesa, per quanto concerne l'utilizzazione della somma di 25 miliardi già stanziata nel capitolo 5611 — capitolo iscritto in base alla legge 13 agosto 1959, n. 904, dichiarata incostituzionale nelle norme anzi cennate — presenta, peraltro, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dubbi non ritenuti manifestamente infondati dalle Sezioni riunite che, con odierna ordinanza, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge n. 25 del 1967.

Per quanto concerne, poi, la gestione del bilancio, va segnalato come i prelevamenti effettuati dal fondo di riserva per spese impreviste e maggiori spese di personale, che hanno riguardato l'intero importo del predetto fondo, sono stati disposti — per consentire ulteriore corresponsione dei compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, al personale dell'Azienda ed a quello che presta la propria opera nell'interesse dell'Azienda — a norma dell'articolo 61 della legge di approvazione del bilancio, con decreti del Presidente della Repubblica, che debbono essere, come sono stati, solamente comunicati al Parlamento e non presentati allo stesso per la convalidazione, come in via generale previsto dall'articolo 42 della legge di contabilità.

(1) L'importo dei mutui contratti nel 1967 è stato di 70 miliardi e 500 milioni.

(2) Per quanto concerne il contributo trentennale a favore della società concessionaria per la costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti (legge 17 ottobre 1967, n. 963) lo stanziamento per l'esercizio 1967 (120 milioni) è stato per intero passato ai residui.

PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI

(Legge 24 luglio 1961, n. 729)

Contributi trentennali a favore di Enti e Società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade - ARTICOLO 20

ESERCIZIO	Capitoli	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
1961-62 . . . . .	55- <i>quater</i>	2.300.000.000	—	2.300.000.000	—	—	—
1962-63 . . . . .	60	4.600.000.000	519.255.800	4.080.744.200	519.255.800	1.750.744.200	1.038.511.600
1963-64 . . . . .	60	6.900.000.000	1.182.291.100	5.717.708.900	1.326.070.600	4.535.417.800	2.508.361.700
1964-2° semestre . . . . .	62	4.250.000.000	751.261.700	3.498.738.300	2.178.870.000	8.074.256.700	2.930.131.700
1965 . . . . .	543	9.250.000.000	3.632.910.135	5.617.089.865	4.693.804.770	6.879.190.230	8.326.714.905
1966 . . . . .	543	10.750.000.000	4.848.690.835	5.901.309.165	—	12.496.280.095	4.848.690.835
1967 . . . . .	543	12.000.000.000	5.423.738.235	6.576.261.765 (1)	2.860.851.200	15.536.738.060	8.284.589.435

(1) Di cui lire 4.975.524.365 per residui di stanziamento.  
N. B. Dal 1968 al 1990 lo stanziamento annuale è di 15 miliardi e 800 milioni e decresce negli esercizi successivi fino al 2000.

COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI RACCORDI ALLA RETE AUTOSTRADALE

Articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729

ANNUALITA	Esercizio	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
1 <sup>a</sup> . . . . .	1961-62	55-bis	5.000.000.000	—	5.000.000.000	—	—	—
2 <sup>a</sup> . . . . .	1962-63	58	10.000.000.000	—	10.000.000.000	—	5.000.000.000	—
3 <sup>a</sup> . . . . .	1963-64	58	10.000.000.000	650.029.185	9.349.970.815	5.942.094.075	9.057.905.925	6.592.123.260
4 <sup>a</sup> . . . . .	1964-2 <sup>o</sup> sem.	60	5.000.000.000	1.560.996.535	3.439.003.465	6.965.597.410	11.442.279.330	8.526.593.945
4 <sup>a</sup> p-5 <sup>a</sup> p . . . . .	1965	513	10.000.000.000	4.017.181.470	5.982.818.530	9.193.793.865	5.687.488.930	13.210.975.335
5 <sup>a</sup> p-6 <sup>a</sup> p . . . . .	1966	513	10.000.000.000	3.199.582.408	6.800.417.592	6.222.602.446	5.447.705.014	9.422.184.854
6 <sup>a</sup> p-7 <sup>a</sup> p . . . . .	1967	513	13.000.000.000	6.154.191.587	(2) 6.845.808.413	4.992.203.766	7.255.918.840	11.146.395.353
7 <sup>a</sup> p-8 <sup>a</sup> p . . . . .	1968	(1) 513	14.000.000.000					
8 <sup>a</sup> p-9 <sup>a</sup> p . . . . .	1969	513	13.000.000.000					
9 <sup>a</sup> p-10 <sup>a</sup> p . . . . .	1970	513	10.000.000.000					
10 <sup>a</sup> p-11 <sup>a</sup> p . . . . .	1971	513	—					
11 <sup>a</sup> p . . . . .	1972	513	—					

(1) Abbreviazione disposta con legge 4 febbraio 1967, n. 29.

(2) Di cui lire 349.105.914 per residui di stanziamento.



V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

Autorizzazione di lire 4.500.000.000 - ripartita in 30 annualità da lire 150.000.000 ciascuna  
(leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)

ANNUALITA	Esercizio	Capitolo	COMPENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare	
1 <sup>a</sup>	1949-50	49	150.000.000	—	150.000.000	—	—	—
2 <sup>a</sup>	1950-51	48	150.000.000	—	150.000.000	11.039.229	138.960.771	11.039.229
3 <sup>a</sup>	1951-52	49	150.000.000	8.930.753	141.069.247	64.784.226	224.176.545	73.714.979
4 <sup>a</sup>	1952-53	50	150.000.000	19.236.141	130.763.859	114.320.767	250.955.025	133.556.908
5 <sup>a</sup>	1953-54	53	150.000.000	27.845.303	122.154.697	150.493.923	231.194.961	178.339.226
6 <sup>a</sup>	1954-55	54	150.000.000	17.791.637	132.208.363	129.826.545	223.523.113	147.618.182
7 <sup>a</sup>	1955-56	61	150.000.000	23.508.379	126.491.621	157.919.970	197.811.506	181.428.349
8 <sup>a</sup>	1956-57	62	150.000.000	17.944.959	132.055.041	155.285.005	169.018.122	173.229.964
9 <sup>a</sup>	1957-58	59	150.000.000	12.818.495	137.181.505	136.761.441	164.311.722	149.579.936
10 <sup>a</sup>	1958-59	56	150.000.000	12.675.757	136.843.161	136.533.361	160.630.128	149.209.118
11 <sup>a</sup>	1959-60	56	150.000.000	147.432.798	309.800	—	297.473.289	147.432.798
12 <sup>a</sup>	1960-61	54	150.000.000	147.432.798	—	119.337	297.473.289	147.552.135
13 <sup>a</sup>	1961-62	57	150.000.000	147.552.135	—	—	297.473.289	147.552.135
14 <sup>a</sup>	1962-63	62	150.000.000	147.552.005	—	—	297.473.289	147.552.005
15 <sup>a</sup>	1963-64	62	150.000.000	147.552.005	—	—	297.473.289	147.552.005
16 <sup>a</sup> p.	1964-2° sem.	63	86.519.800	86.519.665	—	—	297.473.289	86.519.665
16 <sup>a</sup> p-17 <sup>a</sup> p	1965	514	150.000.000	147.552.005	—	—	297.473.289	147.552.005
17 <sup>a</sup> p-18 <sup>a</sup> p	1966	514	150.000.000	147.552.005	—	7.962.950	289.510.339	155.514.355
18 <sup>a</sup> p-19 <sup>a</sup> p	1967	514	150.000.000	—	147.552.135	147.555.245	141.955.094	147.555.245

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO ANCHE IN CONCESSIONE DI AUTOSTRADE  
 Articoli 2 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, modificata ed integrata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748

ANNUALITÀ	Esercizio	LAVORI						ONERI GENERALI		TOTALE ANNUALITÀ	
		Capitolo	Competenza		Residui		Pagamenti complessivi	Capitolo	Competenza prevista		
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati					Rimasti da pagare
1 <sup>a</sup> . . . . .	1959-60	52-ter	992.500.000	—	992.500.000	—	—	—	57-bis	7.500.000	1.000.000.000
2 <sup>a</sup> . . . . .	1960-61	51	3.473.750.000	—	3.473.750.000	—	992.500.000	—	55	26.250.000	3.500.000.000
3 <sup>a</sup> . . . . .	1961-62	55	4.466.250.000	—	4.466.250.000	—	4.466.250.000	—	58	33.750.000	4.500.000.000
4 <sup>a</sup> . . . . .	1962-63	57	4.466.250.000	317.903.510	4.148.346.490	221.120.000	8.711.380.000	539.023.510	63	33.750.000	4.500.000.000
5 <sup>a</sup> . . . . .	1963-64	57	5.458.750.000	820.890.000	4.637.860.000	1.643.350.930	11.216.375.560	2.464.240.930	63	41.250.000	5.500.000.000
6 <sup>a</sup> p . . . . .	1964-2 <sup>o</sup> sem.	59	248.125.000	109.920.000	138.205.000	1.580.295.890	14.273.938.670	1.690.216.890	64	1.875.000	(1) 250.000.000
6 <sup>a</sup> p-7 <sup>a</sup> p . . . . .	1965	512	7.940.000.000	264.489.000	7.675.511.000	1.908.661.031	12.503.482.639	2.173.150.031	243	60.000.000	8.000.000.000
7 <sup>a</sup> p-8 <sup>a</sup> p . . . . .	1966	512	4.714.375.000	497.564.480	4.216.810.520	3.354.109.653	16.824.883.986	3.851.674.133	243	35.625.000	4.750.000.000
8 <sup>a</sup> p-9 <sup>a</sup> p . . . . .	1967	512	3.473.750.000	92.208.500	(2) 3.381.541.500	2.811.061.170	18.230.633.336	2.903.269.670	243	26.250.000	3.500.000.000
9 <sup>a</sup> p-10 <sup>a</sup> p . . . . .	1968	512	2.977.500.000	—	—	—	—	—	243	22.500.000	3.000.000.000
10 <sup>a</sup> p . . . . .	1969	512	1.488.750.000	—	—	—	—	—	243	11.250.000	1.500.000.000
			39.700.000.000							300.000.000	40.000.000.000

(1) Somma da iscrivere secondo la legge lire 2.750.000.000. Stanziamento iscritto per lire 250.000.000 in relazione all'andamento dei lavori.  
 (2) Di cui lire 65.215.000 per residui di stanziamento.

PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI

(legge 24 luglio 1961, n. 729)

Contributi trentennali a favore di Enti e Società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade: ARTICOLO 2

ESERCIZIO	Capitolo	COMPETENZA		RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	
1961-62 . . . . .	55-ter	1.400.000.000	—	1.400.000.000	—	—
1962-63 . . . . .	59	4.600.000.000	—	4.600.000.000	—	1.400.000.000
1963-64 . . . . .	59	8.200.000.000	—	8.200.000.000	—	6.000.000.000
1964-2° sem. . . . .	61	4.950.000.000	—	4.950.000.000	97.518.795	14.102.481.205
1965 . . . . .	542	10.800.000.000	—	10.800.000.000	315.097.070	18.737.384.135
1966 . . . . .	542	12.200.000.000	—	12.200.000.000	457.630.825	29.079.753.310
1967 . . . . .	542	12.850.000.000	—	(1) 12.850.000.000	2.103.199.947	39.176.553.363

(1) Di cui lire 49.475.180 per residui di stanziamento.  
N. B. Dal 1968 al 1990 lo stanziamento annuale è di lire 13 miliardi e 600 milioni e decresce negli esercizi successivi fino al 1999

SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE STRADE DI GRANDE CIRCOLAZIONE

Articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, modificata ed integrata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748

(Autorizzazione complessiva lire 245.000.000.000)

ANNUALITÀ	Esercizio	LAVORI						ONERI GENERALI		TOTALE ANNUALITÀ	
		Capitolo	Competenza		Residui		Pagamenti complessivi	Capitolo	Competenza prevista		
			Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati					Rimasti da pagare
1 <sup>a</sup> . . . . .	1960-61	50	19.850.000.000	10.437.535.809	9.412.464.191	—	—	10.437.535.809	55	150.000.000	20.000.000.000
2 <sup>a</sup> . . . . .	1961-62	54	19.850.000.000	11.991.391.713	7.858.698.287	5.714.721.416	3.697.742.775	17.706.113.129	58	150.000.000	20.000.000.000
3 <sup>a</sup> . . . . .	1962-63	56	29.550.000.000	13.642.008.514	15.907.996.486	4.602.418.077	6.953.872.985	18.244.481.591	63	450.000.000	30.000.000.000
4 <sup>a</sup> . . . . .	1963-64	56	24.625.000.000	15.569.510.010	9.055.489.990	7.150.193.257	15.711.676.214	22.719.703.267	63	375.000.000	25.000.000.000
5 <sup>a</sup> p . . . . .	1964-2 <sup>o</sup> sem.	58	28.565.000.000	13.386.273.687	15.178.726.313	5.892.013.391	18.875.152.903	19.278.286.988	64	435.000.000	29.000.000.000
5 <sup>a</sup> p-6 <sup>a</sup> p . . .	1965	511	30.535.000.000	14.476.548.552	16.058.451.374	15.302.181.316	18.751.697.900	29.778.729.988	243	465.000.000	31.000.000.000
6 <sup>a</sup> p-7 <sup>a</sup> p . . .	1966	511	15.760.000.000 <sup>(1)</sup>	7.911.914.802	7.242.065.277	14.865.162.745	19.044.986.529	22.777.077.547	243	(1) 240.000.000	16.000.000.000
7 <sup>a</sup> p . . . . .	1967	511	42.355.000.000 <sup>(1)</sup>	500.214.416	41.854.785.584 <sup>(2)</sup>	10.853.242.437	16.333.309.369	11.353.456.853	243	(1) 645.000.000	43.000.000.000

(1) Modifica apportata con legge 4 febbraio 1967, n. 25, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 4 della legge n. 904.

(2) Di cui lire 1.741.554 per residui di stanziamento.

2. — *Organizzazione e personale.*

Va, in primo luogo rilevato come non siano stati prodotti regolamenti in materia di personale (salvo che per i cantonieri) e in materia di lavori, regolamenti pur previsti, in generale, dall'articolo 2, lettera *i*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59 e specificamente, dal secondo comma dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per quanto concerne la carriera del personale dei ruoli tecnici. Ben vero è che tale carenza viene colmata con il rinvio alle disposizioni concernenti gli analoghi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici, come stabilito dallo stesso articolo 34, ed in base all'analogo rinvio per quanto concerne la gestione dei lavori (articolo 32, secondo comma, della citata legge n. 59 del 1961), ma tale rinvio, mentre in materia di personale non è sufficiente a colmare le lacune — tenendo conto della circostanza che si tratta, come precisato nel precedente capitolo (1), di testi di data remota e per i quali sono necessari opportuni aggiornamenti — può, invece, per quanto concerne i lavori, determinare un indirizzo dell'azione amministrativa contrastante con le norme recepite, le quali non tengono, e non possono tener conto, delle particolari esigenze del settore.

In materia di personale, richiamate le osservazioni contenute nella precedente relazione. Va precisato che per i lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria risultano assunti con contratto quinquennale, come consentito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, 244 unità (2), a favore delle quali vengono corrisposti compensi per un complessivo ammontare di lire 537.899.904.

Uno soltanto degli incarichi di studio conferiti nel 1966 risulta confermato nel 1967 ed è relativo a studi e rilevamenti statistici ai fini della prevenzione degli incidenti stradali.

Al Consiglio di amministrazione e al Comitato tecnico-amministrativo possono partecipare Ispettori generali tecnici dell'Azienda ed esperti, anche estranei, i quali possono essere invitati, a norma degli articoli 10 e 16 della legge n. 59 del 1961, a titolo consultivo e senza diritto a voto, in aggiunta ai membri ordinari.

I primi (Ispettori generali tecnici) intervengono per l'esame di determinati affari sia nel Consiglio che nel Comitato, i secondi (esperti), solo nel Consiglio, per la loro particolare competenza nelle materie da trattare.

Tale partecipazione, secondo la *ratio* dei citati articoli, dovrebbe essere eventuale e parziale.

In pratica tutti gli Ispettori generali tecnici partecipano alle sedute di entrambi gli organi collegiali e tutti gli Ispettori generali amministrativi, qualificati esperti dall'Azienda, a quelle del Consiglio di amministrazione. In conseguenza di tale partecipazione la composizione ordinaria dei due organi si è praticamente dilatata rispettivamente da 13 a 19 membri e da 29 a 42.

Nella precedente relazione, tra le indennità a carattere continuativo, si sono indicati i compensi percepiti dai componenti il Consiglio ed il Comitato suddetti. Ora anche a questi tecnici ed esperti è stato concesso, a norma dell'articolo 46 della citata legge n. 59 e dell'articolo 3 del decreto interministeriale n. 2784 del 26 agosto 1964, un compenso proporzionale al numero delle sedute cui hanno partecipato in un trimestre, in rapporto alle sedute effettuate nello stesso periodo dai cennati organi collegiali.

Partecipando in modo costante alle sedute indette in ogni trimestre per i due organi, anche i membri aggiunti sono venuti di fatto a percepire nell'anno un compenso fisso.

Inoltre, quando in ciascun trimestre dell'anno si tiene una unica seduta, come avviene per il Comitato, dati i suoi ridotti compiti, ai membri aggiunti è sempre attribuito per intero il compenso previsto per il trimestre, in una misura che può apparire ragguardevole se riferita alla partecipazione a una sola seduta.

L'erogazione di interventi assistenziali in favore del personale, avviene, di norma, sentita un'apposita Commissione costituita da due funzionari amministrativi e dai rappresen-

(1) Parte III, capitolo X.

(2) Secondo la qualificazione professionale il personale stesso è costituito da: 32 ingegneri; 4 geologi; 1 chimico; 80 geometri; 15 disegnatori; 80 assistenti; 12 dattilografi e 20 autisti.

tanti delle organizzazioni sindacali della CGIL, CISL, UIL, e solo eccezionalmente, in casi di urgenza, provvede direttamente il Direttore del servizio amministrativo, capo del personale.

Le causali più frequenti di erogazione sono state le malattie dei dipendenti e dei familiari e lo stato di bisogno dei medesimi, anche quando le erogazioni stesse hanno riguardato la generalità del personale.

### 3. — *Attività contrattuale.*

Per quanto attiene all'attività contrattuale, come si rileva dai dati esposti in nota (1), il sistema prevalentemente seguito è stato quello della licitazione privata.

In ordine ai criteri seguiti nella scelta delle imprese da invitare alle licitazioni, l'Azienda prende in considerazione le imprese aventi sede nella regione ove debbono eseguirsi i lavori nonché quelle che, nella stessa zona, hanno già lavori in corso e non abbiano dato luogo a controversie o lamentele ed infine le imprese che, prima della chiusura degli elenchi, abbiano reso nota l'aspirazione ad essere invitate. Ove l'importanza economica e tecnica dell'appalto lo richiedano, indipendentemente da siffatti criteri, vengono invitate anche imprese tecnicamente e finanziariamente idonee ad operare in campo nazionale.

Tutte le anzidette imprese devono essere iscritte definitivamente, per importo e categoria adeguati, all'Albo nazionale dei costruttori; qualora tale iscrizione non abbiano ancora ottenuto, basterà che l'abbiano richiesta e che siano iscritte negli elenchi provvisori di fiducia dell'Azienda.

L'aggiudicazione dei lavori avviene, di regola, con il sistema della preventiva fissazione, in apposita scheda segreta dell'Amministrazione, di due limiti di massimo e di minimo, ovvero, soltanto in casi del tutto eccezionali, al miglior offerente, avuto riguardo alla particolare natura dei lavori da appaltare, il che, di fatto, avviene per i lavori di ordinaria manutenzione delle strade (2).

La misura media della percentuale dei ribassi è stata per tutte le aggiudicazioni di circa il 20 per cento. Una misura maggiore (25 per cento) si è avuta per i lavori di ordinaria manutenzione.

Quanto all'esecuzione dei lavori, va rilevata la frequenza con la quale sono state introdotte varianti in corso d'opera, oltre che nei casi di modifiche di tracciato e simili, per essere risultate le previsioni dei progetti incomplete od errate.

In particolare, per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, si sono avute perizie di variante che hanno talvolta raddoppiato le previsioni originarie di spesa, elevando ad esempio il costo di un tronco dei lavori da 3,5 a 7 miliardi.

Il fenomeno va rilevato anche perché l'Amministrazione affida i lavori addizionali sempre alla stessa impresa assuntrice di quelli principali alle medesime condizioni, non solo, ma spesso ai medesimi prezzi delle gare originarie e, dunque, sulla base di un equilibrio contrattuale costituitosi sopra dati tecnici ed economici, che possono essere stati modificati e superati dalle nuove dimensioni dei lavori.

È stato anche rilevato che l'Amministrazione provvede sempre tempestivamente per gli incarichi di collaudo, ma le relative operazioni vengono spesso condotte a termine dai col-

(1) Per lavori e forniture sono state indette ed espletate 166 licitazioni private per un importo di lire 108.904.015.693, 4 appalti concorso per un importo di lire 12.055.753.380; la trattativa privata (155 contratti per lire 124.222.760) è stata adottata per le locazioni; per le forniture di vestiario si è ricorsi ancora alla licitazione privata (32 per lire 221.255.560), mentre i lavori di ordinaria manutenzione sono stati eseguiti in economia per cottimi (42 per lire 16.799.000.000). Vanno anche ricordate 4 concessioni di lavori ad enti pubblici per un importo complessivo di lire 2.255.189.000. Per quanto concerne i fitti, l'Azienda ha in uso 7 immobili demaniali per un totale di 411 vani e per detti locali paga un canone annuo complessivo di lire 11.317.000 al demanio dello Stato. Gli immobili condotti in locazione da privati sono 114 per un totale di 529 vani e l'onere annuo relativo è di lire 112.905.760.

(2) L'Azienda si attiene ai criteri fissati con circolare dal Ministro per i lavori pubblici, n. 2227 in data 12 giugno 1965.

laudatori con ritardo a causa delle indagini e degli accertamenti supplementari, nonché per le difficoltà determinate da sfavorevoli condizioni atmosferiche.

Essendo stati, inoltre, accertati ritardi nel procedere alla dichiarazione di ultimazione dei lavori di costruzioni di autostrade da parte delle Società concessionarie, va posto in rilievo come, se vero che apposita clausola delle convenzioni con tali Società pone a loro carico, a partire dalla data dell'apertura al traffico dei singoli tronchi, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria delle autostrade oggetto della convenzione, è altrettanto vero che, mancando il verbale di ultimazione dei lavori, potranno essere ammesse al contributo previsto dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, tutte le spese inerenti ad opere, che a seguito di regolare approvazione di progetti esecutivi da parte dell'Azienda, si rendano necessarie per il completamento delle autostrade.

Va rilevato che per tutte le autostrade aperte al traffico in questi ultimi anni (alcune come, per esempio, la Milano-Napoli già interamente in esercizio da parecchi anni), non è stato ancora redatto da parte dell'Azienda il verbale suddetto.

Già nella precedente relazione sono stati esposti i dati relativi all'utilizzazione di veicoli da parte dell'Azienda.

Nel maggio 1967 è stato fissato il nuovo contingente (1).

L'ANAS non ha stipulato contratti di assicurazione per responsabilità civile verso terzi. La riparazione dei veicoli della Azienda, per incidenti causati dalla circolazione, ha comportato un onere complessivo di lire 550.000, di cui lire 195.000 sono state rimborsate dalle assicurazioni dei terzi. Sono state pagate lire 206.000 per riparazioni auto dei terzi.

## CAPITOLO XII

### MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

#### 1. — *Considerazioni generali.*

Il settore, al quale è preposto il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, unitamente a quello della Marina mercantile (a parte la competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di viabilità), è — fra i più direttamente impegnati in attività essenziali per lo sviluppo sociale ed economico del Paese — quello che pone, la più nutrita e complessa serie di importanti problemi di struttura, di funzionamento e finanziari, l'urgenza diffusamente avvertita della cui soluzione si fa palese nell'ordine di priorità agli stessi assegnato nelle sedi e dagli organi responsabili.

È tale problematica dominata tutta da quella fondamentale esigenza di coordinamento fra le diverse forme di trasporto, che oggi trova espressa enunciazione nel paragrafo 126 del Programma di sviluppo. Esigenza la quale — non appaia superfluo il ricordarlo — muove, a sua volta, dalla considerazione del carattere generalizzato che ha assunto l'intervento finanziario pubblico, a sostegno delle varie attività del settore (gomma, rotaia, elica, ala) e dalla necessità, che ne discende, di evitare, fra tali attività, situazioni concorrenziali che possono risolversi a detrimento e in danno di alcune di esse, per effetto di una sostanziale frustrazione degli scopi di taluno dei singoli interventi.

Unica essendo, infatti, la fonte di questi ultimi, mal si concepirebbe che gli obiettivi del sostegno recato ad una determinata attività fallissero, per mancanza di coordinamento, ad opera di altra, anch'essa sostenuta da danaro pubblico, con evidente danno per l'intera collettività.

(1) Al 31 dicembre 1967 la consistenza dei veicoli è di 360 autovetture, 2.113 altri veicoli e 980 macchinari stradali e sgombraneve con un aumento rispetto alla consistenza al 31 dicembre 1966 di 295 veicoli. Le spese di esercizio e manutenzione sono ammontate a lire 966 milioni.

Alla realizzazione della cennata esigenza si ispira l'attivo impegno del Governo, il quale, nella decorsa legislatura, si era reso promotore di un disegno di legge (Camera dei deputati, n. 3416) inteso a specificare i compiti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, a rinnovarne l'organizzazione ed a delegare al Governo l'emanazione di norme per la disciplina dei trasporti automobilistici di merci nonché degli autoservizi di linea per i viaggiatori. Gran parte del disegno di legge è dedicata all'istituzione ed alla disciplina di un Consiglio superiore dei trasporti, con ampie attribuzioni consultive, e con lo specifico compito di studiare i criteri per l'elaborazione di un conto nazionale dei trasporti, nel quale siano considerate le spese di esercizio e di investimento, sostenute nel settore, dallo Stato, dagli enti pubblici e dai privati.

Il disegno di legge, peraltro, non ha potuto compiere il proprio *iter* per fine della legislatura, tranne che per due soli articoli che sono stati stralciati e che, approvati, costituiscono la legge 31 ottobre 1967, n. 1085.

Rinviando a quanto più oltre si dirà circa gli aspetti più propriamente organizzativi di tale provvedimento, è da porre qui in rilievo che l'elaborazione del conto nazionale dei trasporti è stata da esso affidata direttamente al Ministero, al quale solamente, pertanto, senza l'ausilio di un apposito organo tecnico collegiale, spetta di assolvere al mandato legislativo, di realizzare, cioè, quello che costituisce essenziale presupposto per l'avvio a soluzione dei problemi innanzi cennati.

## 2. — Stato di previsione della spesa e gestioni particolari.

La classificazione funzionale della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile presenta una rimarchevole innovazione rispetto agli anni precedenti, figurando ora la stessa (a parte il solo capitolo 1011, che resta nella Sezione I) raggruppata nella Sezione IX, di nuova istituzione, specificamente relativa a « trasporti e comunicazioni ».

Fra gli altri aspetti di ordine finanziario-contabile, è da notare anzitutto la mancanza di apposita previsione normativa per iscrizioni in bilancio di spese per contributi e sovvenzioni (capitoli 1383, 1385, 5093, 5094) potendo i fini istituzionali giustificare la legittimità dell'iscrizione, ma non fornire la pur necessaria disciplina dei limiti e delle modalità di attuazione degli interventi. Del concreto impiego di questi stanziamenti si tratta nel successivo paragrafo 5.

Per quanto concerne la struttura dello stato di previsione della spesa, è da rilevare che, per il 1967, le rubriche in cui esso è suddiviso sono solamente due, rispettivamente intitolate all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed all'Ispettorato generale dell'aviazione civile, mentre con la citata legge 31 ottobre 1967, n. 1085, è stata disposta, oltre alla trasformazione di detti Ispettorati in Direzioni generali, l'istituzione della nuova « Direzione generale del coordinamento e degli affari generali ». In rapporto all'epoca di entrata in vigore di detta legge si giustifica che neppure nello stato di previsione della spesa relativo al 1968 siasi tenuto conto delle innovazioni da essa apportate, sicché resta per il futuro l'esigenza di istituire apposita rubrica intitolata alla nuova Direzione, in conformità a quanto dispone l'articolo 1 *sub*-37 della legge 1° marzo 1964, n. 62; la cui finalità, in materia, è anche quella di individuare i fattori finanziari di costo dei singoli servizi.

Per quanto attiene alla gestione di fondi estranei al bilancio, da parte di organi dell'Amministrazione, rinviando al paragrafo 7 per le gestioni governative di pubblici servizi di trasporto, è da far cenno qui dei fondi somministrati dalla Cassa del mezzogiorno — che ai sensi dell'articolo 13 della legge 29 luglio 1957, n. 634, può servirsi dell'opera di organi dello Stato — per la costruzione degli aeroporti di S. Eufemia Lamezia e Bari, a cura della Direzione generale dell'aviazione civile.

Ciò dà luogo ad una situazione peculiare, in quanto il controllo sulla gestione svolta da detta Direzione è effettuato dall'Ente somministrante. Va precisato, comunque, che, al momento, i fondi in parola ammontano solo a otto milioni.



3. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

a) *Organizzazione dei servizi.* — Come già accennato, la citata legge n. 1085 del 1967, ha elevato i precedenti Ispettorati a Direzioni generali, istituendone una terza. Essa ha inoltre istituito, in seno alla Direzione generale dell'aviazione civile, un Servizio della navigazione aerea, cui è preposto un direttore centrale. La portata sostanziale del provvedimento, a parte l'aumento di un posto di direttore centrale, appare alquanto limitata rispetto a quelle finalità di effettiva riorganizzazione del Ministero che si proponeva il cennato originario disegno di legge.

La legge approvata, in particolare, lascia immutata la duplicità dei consigli di amministrazione esistenti — uno per ciascuno degli ex Ispettorati — mentre il disegno ne prevedeva l'unificazione, richiesta da ovvii motivi di uniformità d'indirizzo, specialmente nell'amministrazione del personale.

Quanto alla situazione organizzativa della Direzione (ex Ispettorato) dell'aviazione civile, è da segnalare che essa non ha subito sostanziali mutamenti rispetto a quanto riferito nella precedente relazione, sicché permangono i rilievi ivi formulati. In particolare, continua a restare totalmente inapplicato il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, e, quindi, l'organizzazione periferica dallo stesso disciplinata attraverso l'istituzione dei Compartimenti di traffico aereo. Si è rivelato, poi, insufficiente il termine massimo di due anni, che l'articolo 7 assegnava all'esercizio, da parte dell'organo centrale, delle attribuzioni proprie dei compartimenti, tanto che si è dovuto con apposita legge (22 giugno 1967, n. 490) detto termine prorogare al 31 dicembre del corrente anno: l'amministrazione e la gestione finanziaria del settore continuano a svolgersi, perciò, in forma accentrata.

b) *Personale.* — Nella Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il numero dei posti coperti dal personale in servizio nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli è, in qualche caso, sensibilmente inferiore alla dotazione organica, pur essendovi quasi sempre notevoli contingenti in posizioni soprannumerarie (specialmente di personale proveniente dai soppressi ruoli aggiunti), onde, nel complesso, per quanto concerne tali qualifiche, il numero dei dipendenti in servizio — nelle varie posizioni — è superiore a quello dei posti. Per la copertura delle vacanze organiche, tuttavia, sono stati banditi vari concorsi. Nelle altre qualifiche, tranne che in quelle degli Ispettori principali della carriera direttiva tecnica (109 funzionari in servizio su 60 posti), si hanno solo lievi differenze in più — sempre in applicazione di provvedimenti legislativi recanti benefici di carriera — e talora anche in meno (201 primi archivisti su 270 posti).

Anche nella Direzione generale dell'aviazione civile si riscontrano, nelle qualifiche iniziali di quasi tutte le carriere e specialmente di quella esecutiva ed ausiliaria, esuberanze talora notevoli rispetto agli organici, per la presenza di personale in soprannumero, pur non mancando posti vacanti degli stessi organici. Continua, invece, ad essere totalmente scoperto il ruolo degli ispettori di volo, per il quale non risultano banditi concorsi, né è stato emanato, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567 (che richiama l'articolo 161 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), il regolamento destinato a stabilire, fra l'altro, le attività professionali richieste per le ammissioni ai concorsi, scrutini ed esami, nonché le prove relative. Diffusamente deficitaria, del resto, la situazione di tutte le carriere direttive, specialmente tecniche, per le quali pure è stata omessa la determinazione, prescritta dall'articolo 5, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica, del tipo di laurea e di specializzazione richiesto per l'accesso ai vari concorsi.

In materia di formazione e qualificazione del personale, la Direzione generale della motorizzazione ha curato la partecipazione di propri funzionari ad un corso di qualificazione in scienza dell'amministrazione applicata ai trasporti, presso l'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, con una spesa di 7 milioni a carico del capitolo 1203.

Sullo stesso argomento è da ricordare che l'articolo 5, lettera b) del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 (cioè del noto provvedi-

mento sulla disciplina degli speciali diritti e compensi dovuti a detto personale), ha destinato una quota del 7 per cento degli introiti, fra l'altro, anche a spese per corsi di qualificazione del personale. In applicazione della norma, nello stato di previsione della spesa del Ministero in parola per il 1967, è stato istituito, in corso di esercizio, un capitolo (1207) con una dotazione di lire 414 milioni e 600 mila circa, e con accertamenti di entità di poco inferiore. Nonostante la promiscuità di oggetto del capitolo (1) — a causa della quale, fra l'altro, la distribuzione dei fondi fra le varie destinazioni resta nella discrezionalità dell'Amministrazione (tanto più trattandosi, per il 1967, di capitolo istituito in corso di esercizio con provvedimento del Ministero del tesoro) — non si è provveduto alla sua ripartizione in articoli; comunque, nessuna parte dello stanziamento risulta destinata all'effettuazione di corsi.

Numerosi, invece, i corsi frequentati da funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile presso scuole ed istituti linguistici, con una spesa complessiva di milioni 3,75 (competenza e residui) per un totale di 117 dipendenti. E da rilevare, peraltro, che sulla dotazione del relativo capitolo (1330), passata da 5 milioni del 1966 a 85 nel 1967, per l'effettuazione dei corsi per ispettore di volo, sono stati effettuati pagamenti in conto competenza per poco più di lire 900 mila, mentre figurano portati a residui circa 72 milioni, con un'economia di oltre 12 milioni.

Per quanto concerne il trattamento economico, nella precedente relazione sono stati analizzati i vari aspetti della nuova disciplina introdotta, con i provvedimenti già citati, nella materia dei particolari compensi attribuiti al personale dell'Ispettorato (oggi Direzione generale) della motorizzazione, in connessione con la percezione dei « diritti » imposti ai privati per le operazioni amministrative e tecniche effettuate da detto personale. I risultati dell'esercizio 1967 offrono una prima concreta indicazione della portata del beneficio da tale disciplina assicurato ai dipendenti (2).

Sull'apposito capitolo 2163 dell'entrata gli accertamenti complessivi ammontano a miliardi 5,931.

Per l'assegno mensile e per l'assegno personale alle categorie impiegate, il capitolo 1170, di nuova istituzione, reca accertamenti complessivi per lire 3,831 miliardi, cui sono da aggiungere quelli per lire 600 milioni sull'altro nuovo capitolo (1172), relativo, per il personale periferico, alla maggiorazione dell'assegno mensile. La misura di quest'ultima, che secondo la legge, (articolo unico *sub-4*, comma decimo), può raggiungere il 40 per cento dell'assegno stesso, è stata concretamente determinata, per il 1967, nel 30 per cento, con una spesa accertata pari al massimo consentito, nell'importo ora indicato.

Nel complesso, gli accertamenti di spesa sui citati capitoli sono pari al 78,24 per cento degli accertamenti per stipendi ed altri assegni fissi, risultanti sul capitolo 1161 in lire 5,650 miliardi e sono superiori di oltre 170 volte a quelli della spesa per lavoro straordinario (capitolo 1163, lire 297 milioni) e per compensi speciali (capitolo 1165, lire 21 milioni circa), insieme considerati.

Ciò evidenzia la sperequazione di trattamento rispetto al personale della Direzione generale dell'aviazione civile, la cui retribuzione accessoria (straordinario: capitolo 1293, con accertamenti per lire 78,143 milioni; compensi speciali: capitolo 1295, con accertamenti per lire 30 milioni; indennità aeroporti: capitolo 1299, con accertamenti per lire 100,371 milioni) supera di poco, complessivamente il 25 per cento di quella principale (capitolo 1291, lire 790,584 milioni).

In proposito, giova ricordare che in sede di discussione del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge, la X Commissione della Camera approvò un ordine del giorno che impegnava il Governo ad utilizzare, nel limite di 500 milioni annui, le residue disponi-

(1) Il capitolo concerne, infatti, oltre a spese per corsi di qualificazione, spese per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati, di patenti, carte di circolazione, ecc., per stampati, magazzino, ecc. nonché per oneri derivanti da convenzioni con l'Amministrazione delle poste e telegrafi.

(2) Si rinvia al successivo paragrafo 6 per quanto concerne la gestione dell'ora abolita Cassa di colleganza.

bilità dei proventi della motorizzazione, al fine di attribuire un'indennità mensile anche al personale dell'aviazione civile. Per quanto la vicenda non abbia avuto seguito nella cessata legislatura, essa sta a dimostrare quali ripercussioni inevitabilmente provocano benefici a singole categorie di dipendenti, specialmente se limitati a singoli settori di una stessa Amministrazione.

Altri benefici, a carico del bilancio, il personale della motorizzazione ha conseguito in materia di interventi assistenziali. Infatti il capitolo 1251, corrispondente ad analoghi capitoli per tutti i Ministeri, con una dotazione iniziale di lire 10.500.000, è stato utilizzato per sole lire 5.250.000, mentre in corso di esercizio risulta istituito un nuovo capitolo (1260), con ben più consistente dotazione definitiva di circa 237 milioni, ed una uguale spesa accertata, alimentata anch'essa da una parte degli introiti dei « diritti », per la destinazione a misure previdenziali e ad interventi previdenziali ed assistenziali, in applicazione dell'articolo unico, *sub*-5, lettera a) della citata legge n. 14 del 1967.

Per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari la liquidazione delle spese avviene sulla base di somma fissa mensile a titolo di rimborso forfettario, con un sistema, cioè, che — rinviando per considerazioni generali in argomento ad altra parte della presente relazione (1) — non corrisponde ad alcuno di quelli che, anche in via di prassi, vengono seguiti nelle altre Amministrazioni.

c) *Utilizzazione di estranei.* — Per i servizi di pronto soccorso ed assistenza medica negli aeroporti civili (vedi capitolo 1337) si è fatto ricorso, fino al 31 agosto 1967, all'opera di medici privati, mediante convenzioni stipulate con gli stessi. Dal 1° settembre 1967 tali servizi sono stati assunti dall'Azienda ferroviaria, che si è impegnata ad avvalersi, per la guardia medica presso gli aeroporti, dei medesimi sanitari già utilizzati dalla Direzione generale dell'Aviazione civile, con rimborso delle spese a carico di questa ultima. La situazione, oggi di mero fatto, è in attesa di disciplina con provvedimento formale, già in corso di perfezionamento.

#### 4. — *Acquisto di beni e servizi.*

a) *Attività contrattuale.* — La differenza di comportamento fra le due Direzioni generali, quanto ai sistemi di scelta del privato contraente, risulta più attenuata rispetto a quella segnalata nella precedente relazione. In particolare, per quel che concerne la Direzione della motorizzazione, può rilevarsi un più equilibrato rapporto fra il ricorso alla trattativa privata e l'adozione della licitazione o dell'appalto concorso, specialmente sotto il profilo dell'importo medio unitario dei singoli contratti. Per converso, da parte della Direzione dell'aviazione civile, si hanno contratti di importo unitario relativamente alto a trattativa privata, pur continuando a predominare, in netta misura, la licitazione e l'appalto concorso.

Per i servizi in economia, si è provveduto nell'anno in esame ad emanare il regolamento per la seconda di dette Direzioni, mentre continua a mancare quello relativo alla prima.

b) *Servizio automobilistico.* — Per la Direzione generale della motorizzazione (2), un decreto ministeriale dell'8 gennaio 1968 ha dettato norme esecutive sulle modalità di svolgimento di detto servizio, soddisfacendo in tal modo all'avvertita esigenza di un assetto definitivo in materia di impiego degli automezzi, di comportamento e compiti degli autisti, di determinazione delle responsabilità, di tenuta degli inventari, di acquisto e vendita degli automezzi, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Con altro decreto, di concerto col Ministro per il tesoro, è stato anche fissato il contingente di automezzi in dotazione alla Direzione, per le esigenze della medesima e degli uffici periferici.

(1) Parte IV, capitolo II, paragrafo c).

(2) Per quanto concerne il servizio espletato da detta Direzione nell'interesse delle altre Amministrazioni dello Stato, si rinvia alla parte IV, cap. II, par. 3, lett. d), della presente relazione.

Nessun automezzo è assicurato; l'onere per incidenti sostenuto durante il 1967 è risultato di circa 9 milioni di lire, ma per oltre 1 milione e 600 mila lire si riferisce ad accadimenti di anni anteriori.

Per quanto concerne la Direzione generale dell'aviazione civile, non è stato ancora emanato il decreto che, a norma dell'articolo 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, avrebbe dovuto trasferire al Ministero dei trasporti gli automezzi già acquistati dal Ministero della difesa per le esigenze di detta Direzione.

Tali automezzi, pertanto, tuttoché ormai muniti di targa civile, continuano a figurare nel carico giudiziale dell'Aeronautica militare. Diversa, ovviamente, è la situazione di quelli acquistati dopo il passaggio della Direzione al Ministero dei trasporti.

L'impiego dei mezzi in parola consiste nella estinzione di incendi, pulitura delle piste, rimozione di relitti, soccorso sanitario, servizi di parcheggio aerei (« follow me ») e trasporto del personale.

Nemmeno questa Direzione ha stipulato assicurazioni per incidenti derivanti dalla circolazione. Sull'argomento si rinvia alle considerazioni generali esposte in altra parte della relazione (1).

c) *Spese per studi, ricerche e simili.* — A carico del capitolo 1201 relativo a spese per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per ricerche sperimentali e per l'acquisto delle relative apparecchiature, la Direzione generale della motorizzazione ha effettuato erogazioni in favore dell'Associazione elettrica ed elettronica (lire 55.000, per pubblicazioni tecniche) dell'*Union internationale des transports publics* (lire 62.440, per lo stesso oggetto), del CUNA (lire 866.250, per l'espletamento di servizi tecnici) e dell'Ufficio tecnico di unificazione navale (lire 200.000, per ricerche e studi).

Per quanto attiene a spese con finalità in parte analoghe, ma rientranti nella categoria « trasferimenti » della rubrica relativa all'aviazione civile, si veda il paragrafo seguente.

##### 5. — *Contributi e sovvenzioni.*

Con riferimento al settore più cospicuo di interventi finanziari del Ministero, sono stati, nella precedente relazione, forniti elementi indicativi circa la difficile situazione finanziaria dei trasporti in concessione, e circa la rilevante entità degli oneri, che essa comporta per lo Stato (2), oneri a fronteggiare i quali gli stanziamenti di bilancio sono insufficienti rispetto agli impegni derivanti dalle rivalutazioni delle sovvenzioni non pagate negli esercizi 1965 e 1966.

Basterà, pertanto, nella presente relazione, rilevare che tale situazione non presenta — né lo potrebbe a distanza di un anno — sintomi di miglioramento, e che i problemi della ricerca di efficaci rimedi, in relazione ai fattori strutturali che la determinano, debbono pur sempre impostarsi, esaminarsi e risolversi nel quadro di quell'esigenza di un'azione di fondo volta a realizzare un coordinamento che proceda da quella valutazione unitaria di tutte le attività del settore (con particolare riguardo ad una soddisfacente disciplina delle attività delle aziende concessionarie), della quale si è già discusso nel precedente paragrafo 1.

Per quanto attiene ad altre erogazioni di fondi, sono anzitutto da richiamare i cenni fatti nel paragrafo 2 alla mancanza di un'espressa previsione e disciplina normativa per taluni dei relativi stanziamenti.

(1) Parte IV, cap. II, par. 3, lett. d), della presente relazione.

(2) Per quanto concerne le sovvenzioni accordate alle ferrovie concesse all'industria privata, ad esempio, lo Stato ha erogato dall'esercizio finanziario 1954-55 (data della prima attuazione della legge 1221 del 1952) al 31 dicembre 1967 lire 110 miliardi circa, e dovrà erogare altre lire 22 miliardi circa nel corso del corrente anno finanziario ed ha assunto a carico degli anni futuri sino al 2000, impegni complessivi per lire 435 miliardi circa.

Lo Stato, inoltre, ha attualmente, un debito di complessive lire 10.764.000.000 per sovvenzioni già scadute al 31 dicembre 1967 e non potute pagare per mancanza di fondi.

Da un esame dei risultati della gestione si ricava, peraltro, come due soltanto dei capitoli riferentisi a tali interventi, e cioè i capitoli 1384 e 1385, abbiano ricevuto concreta utilizzazione nell'esercizio 1967.

Il capitolo 1384, che trae origine dall'autorizzazione conferita al Ministero della difesa dalla legge 20 giugno 1956, n. 612, concerne contributi e sovvenzioni ad enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, nonché a privati per attività in favore dell'aviazione civile, attività che la legge suddetta specifica come culturali, scientifiche, tecniche ed assistenziali. Su di esso sono stati effettuati pagamenti, in conto competenza e residui, per oltre 421 milioni, restando fra i residui dell'esercizio somme impegnate per 153,5 milioni. Beneficiari delle erogazioni sono stati l'Aero club d'Italia e Aero clubs locali (circa 292 milioni complessivi), il Registro aeronautico italiano (160 milioni), alcuni istituti universitari ed altri organismi (1) per importi di assai minore entità.

Sul capitolo 1385, concernente contributi e sovvenzioni a società di navigazione aerea per l'esercizio di servizi aerei interni ed a lungo raggio, sono stati erogati contributi all'Alitalia (700 milioni) all'Elivie (100 milioni), all'Itavia e all'ATI (40 milioni per ciascuna).

Totalmente portati in economia, invece, i 5,3 milioni del capitolo 1383, concernente contributi di esercizio ad enti gestori di aeroporti civili, allo scopo di garantire, per servizi richiesti dall'Amministrazione, la sicurezza del volo e l'assistenza antincendio.

Non dissimili — nonostante la presenza di residui, che sono da considerare di stanziamento, trattandosi di spese in conto capitale — le risultanze della gestione per i capitoli 5093 (contributi per costruzioni e ammodernamento di natanti e per costruzioni di depositi merci e per attrezzature ad uso pubblico per la navigazione interna) e 5094 (contributo per opere di riparazioni urgenti e sovvenzioni in capitale per costruzioni, lavori ed incrementi patrimoniali, trasformazione di sistemi di trazione di ferrovie e tranvie).

Infatti, l'intero stanziamento di 150 milioni del capitolo 5093 figura iscritto a residuo mentre dagli esercizi precedenti risultano residui per l'ammontare di 625 milioni, immutati rispetto al 1° gennaio, non essendosi avuti pagamenti.

Anche la somma di 20 milioni, stanziata sul capitolo 5094, è stata totalmente iscritta fra i residui, aggiungendosi ai 54,6 milioni che ancora restano da pagare in conto dei residui degli esercizi precedenti, residui sui quali si sono avuti, nel corso del 1967, pagamenti per sole lire 191.585, e sono state accertate economie per poco più di 16 milioni.

I dati esposti richiedono di essere opportunamente considerati, specie in relazione al protrarsi da più esercizi della mancata o assai parziale utilizzazione degli stanziamenti, per l'accertamento dei motivi che giustifichino il mantenimento degli stanziamenti stessi, e che, ove sussistenti, dovrebbero pure comportarne un più attivo impiego, ferma la già rilevata esigenza di un'adeguata disciplina normativa.

#### 6. — *Enti sottoposti alla vigilanza del Ministero.*

Durante il 1967 la Corte si è pronunciata, con apposite relazioni, sulle gestioni dal 1963 al 1966 dell'Ente autotrasporti merci. Considerazione dominante è stata quella dell'ormai avvenuto esaurimento delle funzioni principali dell'Ente, non disgiunta dall'altra relativa al progressivo deterioramento della sua situazione finanziaria, ed ambedue convergenti nella conclusione della opportunità di deliberarne la soppressione.

A ciò ha, infine, provveduto la legge 18 marzo 1968, n. 413.

E da far cenno, ancora, delle assunzioni di personale in posizione extraorganica effettuate dall'Aero Club d'Italia, e dal distacco, non conforme a legge, presso tale ente, di personale appartenente ai ruoli di uno dei Ministeri che su di esso esercitano la vigilanza.

La gestione dell'ente (che concede anche contributi agli Aero clubs locali, dei quali esamina i preventivi e i consuntivi, le cui risultanze non vengono però riportate nei conti del-

(1) Università di Roma (20,5 milioni), Centro sviluppo trasporti aerei (12 milioni), Politecnico di Torino (8 milioni), Ente nazionale gente dell'aria (7 milioni), Università di Napoli (3 milioni), ITA (1.250.000), CSAR (872.000), ONAVIA (800.000), Università cattolica (600.000).

l'ente, e sfuggono quindi al controllo della Corte), ha dato luogo, per il 1964 e per il 1965 (1) ad osservazioni relative, fra l'altro, all'opportunità di una maggiore esplicazione delle poste contabili, con particolare riguardo al conto dei residui, di rilevante entità rispetto al complesso delle gestioni, e del quale sarebbe perciò da fare separata prospettazione.

Per quanto concerne la Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, — Cassa ora abolita e sostituita, unitamente al Fondo centrale di previdenza, con una Cassa di previdenza e assistenza (legge 12 febbraio 1967, n. 14) — la Corte si è riservata (2) di portare il suo esame sulla gestione commissariale, cui la Cassa e il Fondo sono stati sottoposti prima della soppressione, dal 19 luglio 1966. Degli atti posti in essere dal Commissario straordinario possono, tuttavia, già segnalarsi le deliberazioni dell'agosto e dell'ottobre 1966, relative alla corresponsione, al personale interessato, « a titolo di acconto, di somme nella cui determinazione verrebbe tenuto presente il mancato pagamento, da oltre tre mesi, di spettanza alcuna, dello stato di bisogno delle categorie più modeste e, doverosamente, anche delle spese sostenute — specie dal personale tecnico — e non altrimenti compensate ». Lo stesso Commissario ha altresì disposto il versamento al Tesoro, come da questo richiesto a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, delle somme relative ai maggiori oneri sostenuti dal bilancio dello Stato dal 1° marzo 1966 per il conglobamento, nello stipendio del personale dell'Ispettorato, di una parte delle spettanze accessorie.

Non essendo nelle disponibilità della gestione commissariale, né della Cassa, né del Fondo, alcuna somma per provvedere ai suddetti pagamenti, il Commissario ha chiesto e ottenuto dal Ministro che fossero messi a disposizione della gestione del fondo i mezzi necessari, per l'ammontare di oltre un miliardo, con prelevamento dal conto corrente, vincolato alla firma dello stesso Ministro, nel quale le somme riscosse dagli Ispettorati venivano versate dopo il provvedimento di sequestro adottato dall'autorità giudiziaria.

Poiché, in tal modo, a carico della gestione del Fondo sono stati posti oneri per compensi destinati invece a gravare sulla Cassa, le delibere commissariali ne hanno fatto salvo il computo a carico di quest'ultima, allorché dal Ministero del tesoro fosse stato concesso almeno un acconto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

#### 7. — *Gestioni governative di pubblici servizi di trasporto.*

Le gestioni governative di pubblici servizi di trasporto traggono origine dalla facoltà accordata al Ministero dei trasporti dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 5 giugno 1936, n. 1336, di assumere direttamente la gestione di servizi in concessione, quando le condizioni dei medesimi lo richiedano (3).

Dette gestioni, su cui esercita la vigilanza lo stesso Ministero dei trasporti, non sono soggette al controllo esterno della Corte dei conti, bensì, ai sensi della recente legge 18 maggio 1967, n. 395, a quello di un collegio di revisori nominato dal Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro, e composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da due funzionari direttivi, rispettivamente dell'uno e dell'altro dei suddetti Ministeri.

(1) Relazione della Corte su detti esercizi (Senato, doc. n. 29/207).

(2) Relazione sulle gestioni 1964 e 1965 (Senato, doc. n. 29/201).

(3) Le gestioni finora istituite a norma di detto articolo sono quelle delle ferrovie Padane (regio decreto 7 settembre 1933, n. 1274, per decadenza della concessione), della ferrovia Circumetnea (decreto ministeriale 14 novembre 1947, n. 2051, per fallimento della concessionaria), della ferrovia Genova-Casella (decreto ministeriale 12 giugno 1949, n. 5940), della ferrovia Penne-Pescara (decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1956, n. 1101, per fallimento) e della ferrovia Torino-Ceres (decreto ministeriale 25 febbraio 1963, n. 7, per decadenza).

Vi sono poi gestioni autorizzate con apposite leggi, e cioè quella dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, (legge 18 luglio 1957, n. 614), quella delle Ferrovie calabro-lucane (legge 23 dicembre 1963, n. 1855), e quella delle Ferrovie meridionali sarde (legge 12 dicembre 1954, n. 1178).

I risultati economici dal 1957-58 al 1967 della prima di queste gestioni evidenziano una costante e sensibile progressione dell'andamento deficitario (per il quale l'articolo 2 della legge istitutiva prevede il ripianamento a carico dello Stato), essendo i disavanzi annuali passati da poco più di 98 milioni per il primo esercizio a circa 600 milioni per l'ultimo considerato.

Tra i fattori causali di tale andamento assume particolare rilievo l'incidenza dei costi di personale sulla spesa totale, incidenza aumentata dal 58,9 per cento per il 1957-58 al 79 per cento alla fine del 1967, sì da non poter essere compensata dal pur verificatosi incremento del traffico e delle relative entrate (circa un miliardo e mezzo nel 1967).

Il collegio dei revisori ha formulato varie raccomandazioni, relative, fra l'altro, all'esigenza di disciplinare le procedure di approvvigionamento per assicurare gli acquisti alle condizioni più economiche, di perfezionare la tenuta delle scritture patrimoniali e contabili, chiarendo la situazione giuridica di taluni beni non inclusi nella situazione patrimoniale e assicurando la tempestiva registrazione degli introiti, di provvedere alla indilazionabile sistemazione degli investimenti in titoli di tutte le somme destinate alla costituzione dei fondi di rinnovo, di perfezionare il sistema di misurazione a terra ed a bordo del prelevamento di carburante e, infine, di regolarizzare, sotto il profilo giuridico ed economico, l'esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi.

### CAPITOLO XIII.

#### AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

##### 1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

La gestione finanziaria dell'Azienda ha dato luogo, per l'esercizio 1967, ad un disavanzo accertato di miliardi 207,094, disavanzo che è inferiore sia a quello esposto nelle previsioni iniziali (miliardi 317,034) e nelle definitive (miliardi 211,428) sia a quello accertato per l'esercizio precedente (miliardi 232,361).

Tale miglioramento, come può ricavarsi dall'analisi condotta nella nota preliminare al conto consuntivo dell'Azienda, trova il suo fattore essenziale in un aumento complessivo dell'entrata per miliardi 24,706.

Scarsa, invece, al confronto, la diminuzione complessiva della spesa, per 561 milioni.

Fra le componenti, di particolare rilievo, dell'aumento complessivo delle entrate, sono il maggior gettito dei prodotti del traffico, di poco eccedente i 16 miliardi e, più ancora, le maggiori somme introitate, per 59 miliardi, a titolo di rimborso degli oneri e delle spese non attinenti all'esercizio ferroviario. Una diminuzione sensibile, al contrario, per 65 miliardi, si è verificata nelle entrate da accensione di prestiti.

Per ciò che attiene alla spesa, la globale - quanto lieve - sua diminuzione discende unicamente dalla minore entità di quelle in conto capitale, per circa 61 miliardi (in rapporto soprattutto alla più ridotta autorizzazione di spesa per il piano decennale, prevista per l'esercizio in esame dalla legge 27 aprile 1962, n. 211), di contro agli aumenti, per miliardi 47,767 nelle spese correnti, e per 12,6 miliardi circa nelle altre per rimborso di prestiti, ivi compresi quelli per la copertura dei disavanzi di gestione, in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento (1).

(1) Fra le spese correnti, si evidenziano, in particolare, maggiori costi di esercizio per 20 miliardi (16 dei quali per manutenzione) e maggiori oneri per interessi, per 26 miliardi circa.

Nel suo complesso, perciò, la situazione continua a far manifeste quelle esigenze, richiamate pure nella precedente relazione, di interventi diretti a risolvere i problemi di struttura aziendale, dei quali il fenomeno finanziario è indice rivelatore, nel più generale contesto di una politica unitaria e coordinata di tutti i trasporti pubblici, cui si è accennato nel capitolo relativo al Ministero dei trasporti.

## 2. — *Modalità della gestione.*

Dalla esecuzione dei piani pluriennali di spesa si traggono, sotto il profilo finanziario, i seguenti dati per il raffronto fra l'ammontare degli stanziamenti, dei pagamenti e dei residui.

Per il piano quinquennale di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria, finanziato con i mutui contratti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 289, e 18 dicembre 1959, n. 1142, sono state stanziati fino all'esercizio 1965, sul capitolo 508 e corrispondenti degli esercizi anteriori, somme per complessivi 275 miliardi. I pagamenti effettuati fino a tutto il 1967 ammontano a 266,375 miliardi, mentre si hanno ancora residui per miliardi 8,625.

Per il piano decennale di opere e costruzioni destinato al rinnovamento, al riclassamento, all'ammodernamento ed al potenziamento della rete ferroviaria (legge 27 aprile 1962, n. 211, per la prima fase, e legge 8 agosto 1967, n. 688, per lo stralcio di 150 miliardi in esecuzione della seconda fase) sono stati stanziati, fino a tutto il 1967 (capitolo 509), 825 miliardi, sui quali si sono avuti pagamenti complessivi per 549 miliardi e figurano residui per circa 276 miliardi.

Le spese per il ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, hanno formato oggetto di stanziamenti complessivi, nel 1966 e 1967, per circa 11 miliardi, sui quali sono stati effettuati pagamenti per 5,1 miliardi e figurano residui per 5,9 miliardi.

I dati fin qui esposti rivelano, specialmente ove si tenga conto che i residui indicati sono in massima parte residui di stanziamento, che non sempre il ritmo di attuazione dei piani ha seguito quello degli stanziamenti di bilancio, secondo i tempi previsti dalle leggi autorizzative.

Qualche considerazione sollecitano pure le modalità adottate per la gestione dei prestiti obbligazionari direttamente emessi dall'Azienda, in base all'autorizzazione contenuta nella legge 9 marzo 1967, n. 127, a copertura dei disavanzi finanziari — per complessivi miliardi 439,455 — degli esercizi 1966 e 1967.

Di tali prestiti ventennali ne risultano finora emessi tre, per complessivo ammontare nominale di 250 miliardi, con un netto ricavo previsto del 93,5 per cento. L'Azienda si è avvalsa per il collocamento delle obbligazioni, e si avvale per il pagamento degli interessi, di istituti bancari, mentre, secondo il regolamento approvato per ciascun prestito dal Ministero del tesoro, ha assunto direttamente l'intero servizio relativo a tutte le altre operazioni di gestione, compreso il sorteggio delle obbligazioni da rimborsare.

Per quanto i decreti del Ministero del tesoro, che approvano le cennate norme regolamentari, siano stati ammessi al visto in sede di controllo di legittimità, non possono le Sezioni riunite esimersi dal notare come il sistema della gestione diretta dei prestiti, quand'anche possa ritenersi consentito dalla indicata legge numero 127 del 1967 — secondo cui (articolo 3) i regolamenti avrebbero dovuto stabilire le modalità e le condizioni dell'emissione dei titoli obbligazionari — venga in sostanza ad investire l'Azienda di un servizio che non sembra possa, men che inquadarsi nella sua organizzazione a tutt'altri fini preordinata, considerarsi compatibile con le funzioni sue proprie.

Quale che sia, infatti, l'attendibilità delle valutazioni di convenienza economica che possano aver suggerito l'assunzione diretta del cennato servizio, rimane sempre ragionevole il timore che le varie e complesse decisioni ed operazioni, di squisito carattere finanziario, come pure i diversi essenziali adempimenti d'altro genere, connessi al regime giuridico dei titoli, non abbiano a porre l'Azienda di fronte a problemi, anche organizzativi, del tutto nuovi ed estranei rispetto alle competenze dei suoi organi e dei suoi servizi.



V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Passando a considerazioni di carattere più particolare, è da far cenno, anzitutto, dello stato di realizzazione dei crediti vantati dall'Azienda verso società concessionarie in relazione a servizi di trasporto cumulativi, di cui la Corte si è occupata anche nelle precedenti relazioni.

L'ammontare di detti crediti risulta, al 31 dicembre 1967, di lire 1.451.167.389 per quote di capitale e interessi, con un lieve miglioramento rispetto alla corrispondente cifra al 31 dicembre 1966 (lire 1.496.171.798). Di ciò fornisce analitica dimostrazione il prospetto che segue.

Per i crediti derivanti da traffici, posteriori al giugno 1964, la riscossione avviene alle scadenze contrattuali; per quelli anteriori, invece, essa è stata rateizzata. Risulta, a quest'ultimo proposito, che alcune società omettono da tempo il versamento delle rate (1), mentre per altre (2) l'omissione data dal luglio 1967, ovvero i versamenti avvengono in modo saltuario (3).

FERROVIE CONCESSE	DEBITI PER TRAFFICI		TOTALE DEL DEBITO
	Anteriori a giugno 1964	Posteriori a giugno 1964	
1. - Ferrovie Nord Milano . . . . .	14.996.497	328.086.790	343.083.287
2. - Ferrovia Suzzara-Ferrara . . . . .	32.494.988	50.539.644	83.034.632
3. - Ferrovia Alta Valtellina . . . . .	—	41.580.189	41.580.189
4. - Ferrovie del Sud-Est . . . . .	233.450.000	141.981.770	375.431.770
5. - Società Subalpina . . . . .	—	2.419.517	2.419.517
6. - Ferrovia Mandela-Subiaco . . . . .	25.760.835	—	25.760.835
7. - Società nazionale ferrovie e tramvie . . . . .	370.000.000	17.307.820	387.307.820
8. - Ferrovia del Renon (Bolzano-Mendola) . . . . .	4.251.213	1.993.860	6.245.073
9. - S.A.B. Ferrovia Valle Seriana . . . . .	4.526.302	14.943.037	19.469.339
10. - S.A.B. Ferrovia Valle Brembana . . . . .	—	576.927	576.927
11. - Società « La ferroviaria italiana » . . . . .	—	1.419.450	1.419.450
12. - Società Ferrovie del Gargano . . . . .	—	27.361.421	27.361.421
13. - Ferrovie Adriatico-Appennino . . . . .	—	8.196.379	8.196.379
14. - Società Lubiana SEFTA . . . . .	—	86.464.865	86.464.865
15. - Società Romana-Nord . . . . .	—	4.496.900	4.496.900
16. - Ferrovie del Mezzogiorno d'Italia . . . . .	—	7.313.485	7.313.485
17. - Compagnia Siciliana Marittima « Navisarma »	1.623.805	4.332.368	5.956.173
18. - Società Ferrovie e Tramvie Vicentine . . . . .	—	3.375.997	3.375.997
19. - Ferrovia Mantova-Peschiera . . . . .	—	4.498.980	4.498.980
20. - Ferrovia Benevento-Cancello . . . . .	—	17.174.350	17.174.350
			1.451.167.389

(1) Ferrovia Suzzara-Ferrara, Ferrovia Mandela-Subiaco, Compagnia Siciliana Marittima « Navisarma ».  
 (2) Ferrovia Nord Milano-Ferrovia del Renon (Bolzano-Mendola).  
 (3) Società nazionale Ferrovie e Tramvie.

Va infine segnalato che con formale pronuncia della Sezione del controllo (12 dicembre 1967) è stata dichiarata illegittima la costituzione presso le Divisioni di ragioneria compartimentali, anziché — come dovuto — presso la Cassa depositi e prestiti, dei depositi cauzionali per locazioni pluriennali di immobili di proprietà dell'Azienda. In relazione ai motivi di ordine pratico prospettati dall'Amministrazione a sostegno del sistema da essa seguito, è da rilevare che, come ha osservato pure la Sezione, essi non possono giustificare l'inosservanza delle norme in materia — il cui scopo è quello di concentrare tutti i depositi nel menzionato organo — tanto più che alle norme stesse si conformano tutte le altre amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, come ad esempio, quella delle Poste.

### 3. — *Gestioni speciali.*

a) *Gestione viveri « La Provvida ».* — Di questa gestione si è ampiamente trattato nella precedente relazione, con riferimento agli aspetti più salienti del comportamento tenuto dall'Amministrazione negli anni decorsi, ed in particolare al progressivo incremento dei disavanzi finanziari. L'ammontare complessivo di questi ultimi — fino al 1966 di lire 1.153.877.040 — si è ora accresciuto di lire 353.257.221 costituenti il disavanzo per il 1967, sicché alla fine di quest'ultimo esercizio esso ascenda a lire 1.507.134.261 (1).

Dalla gestione stessa, comunque, è stata disposta la soppressione della legge 27 luglio 1967, n. 667, da attuare entro il secondo esercizio successivo a quello della sua entrata in vigore. La legge dispone pure che l'Azienda provveda alla liquidazione delle rimanenti attività, destinando i ricavi all'estinzione delle passività ed alla copertura dei disavanzi di esercizio, il cui ammontare complessivo figura iscritto fra i residui attivi del bilancio aziendale.

b) *Gestione dei Fondi pensioni per il personale ferroviario.* — La gestione segue le entrate e le spese inerenti al « Fondo speciale » per le pensioni degli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi. Alla gestione si riferiscono, nel bilancio 1967, dell'Azienda, i capitoli 1021-1025 per il Fondo ordinario, e 1031-1034 per il Fondo speciale, con pari numerazione nell'entrata e nella spesa.

Il deficit della gestione, al lordo del contributo dell'Azienda di 63,455 miliardi a favore del Fondo ordinario, ha raggiunto nel 1967 l'ammontare di 94,156 miliardi (rispetto a miliardi 88,063 del precedente esercizio) con un contributo di pari importo del Ministero del tesoro.

Risulta, così, che mentre la principale entrata propria del Fondo ordinario, e cioè le ritenute al personale, ammonta a 11,537 miliardi (capitolo 1021), l'ammontare delle pensioni è di oltre 164 miliardi (capitolo 1021 della spesa) sicché questo ultimo grava quasi per intero sui contributi dell'Azienda e del tesoro.

c) *Gestione dell'Opera di previdenza a favore del personale.* — L'Opera ha personalità giuridica, ed è amministrata da un Comitato composto dal Direttore generale delle ferrovie dello Stato, dai Direttori dei servizi personale, ragioneria e sanitario, da un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, nonché da rappresentanti del personale e da agenti pensionati. In seno al Comitato, dotato di competenze relative ai vari compiti dell'Opera, è costituita una Giunta con limitate attribuzioni proprie.

Gli introiti dell'Opera sono iscritti ai capitoli 1051-1053 dell'entrata del bilancio dell'Azienda ferroviaria. Particolarmente varie sono le voci cui si riferisce il capitolo 1052, e cioè:

— contributi del personale (trattenute sullo stipendio mensile; contributo dell'Azienda ferroviaria; utili netti dei servizi accessori dell'Azienda ferroviaria (gestione pubblicità nelle sta-

(1) Con lettera 5 aprile 1967, n. 4486, l'Amministrazione ha comunicato alla Procura generale della Corte dei conti che il Tribunale civile e penale di Milano, decidendo con sentenza del 20 ottobre 1966 e del 6 marzo 1967 sulla vertenza fra la gestione e la Società « Ala », ha condannato la prima a corrispondere a detta Società la somma di lire 104.488.000, a titolo di risarcimento danni, oltre a lire 2.758.000 per spese di giudizio (il risarcimento chiesto dalla Società era di 500 milioni, successivamente rivalutati a circa 6 miliardi).

zioni e nei treni, gestione rivendita libri e giornali, gestione biglietti di ingresso nelle stazioni; multe al personale; quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a cento lire; ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia; interessi sulle attività patrimoniali liquide dell'Opera (fondo ordinario e fondi speciali provenienti da oblazioni e donazioni); entrate delle Colonie marine e climatiche (comprende le rette per l'ammissione alle Colonie ed i rimborsi di spesa); entrate diverse ed eventuali e cioè: *a*) recuperi e contributi relativi agli orfani e figli di agenti ed ex agenti (comprende le quote di pensionati devolute all'Opera per gli orfani ricoverati); *b*) recuperi e proventi degli Istituti di educazione di proprietà dell'Opera (comprende i contributi degli agenti ed ex agenti per il ricovero dei figli); *c*) avanzo della gestione del Fondo garanzia cessioni; *d*) entrate e proventi vari (comprende anche le somme ammesse a pagamento sui fondi dell'Opera cadute in prescrizione e la soprattassa dell'8,72 per cento sulle irregolarità di trasporto ed il 12 per cento dell'incasso lordo per la vendita di marche e polizze di assicurazioni merci e bagagli); entrate delle Case di soggiorno per i pensionati ferroviari (comprende tutte le entrate di pertinenza delle Case di soggiorno istituite con la legge 2 giugno 1961, n. 508).

Le uscite sono iscritte ai capitoli 1051-1053 della spesa del bilancio dell'Azienda ferroviaria. Da un'elencazione delle voci cui si riferisce il capitolo 1052 si desumono i diversi compiti dell'Opera: indennità di buonuscita; assegni giornalieri di malattia; sussidi ed assegni di diritto per concessioni temporanee (sussidi temporanei ed assegni alimentari) e concessioni una volta tanto (sussidi integrativi, sussidi nei casi di morte dopo l'esonero ed assegni finali agli orfani); sussidi ed assegni facoltativi per concessioni temporanee (sussidi temporanei ed assegni alimentari) e concessioni una volta tanto (sussidi sostitutivi, sussidi straordinari e rimborso ritenute); spese per raccogliere e istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti (ricovero in istituti privati di educazione, anche di proprietà dell'Opera, e luoghi di cura, nonché spese per le Colonie marine e climatiche; spese per le Case di soggiorno per i ferroviari pensionati; somme da destinare all'incremento del patrimonio; spese relative agli immobili (esclusi quelli adibiti a Collegi, Colonie, Case di soggiorno per i quali tali spese sono già previste nelle apposite voci corrispondenti).

Alla fine del 1966, la gestione presentava un avanzo complessivo (di amministrazione) di 19,464 miliardi (capitolo 1053 della spesa, competenza e residui); il 1967 si è, invece, chiuso con un disavanzo finanziario di competenza di 6,591 miliardi, sicché il suddetto avanzo di amministrazione si è ridotto a 12,873 miliardi, cifra che resta di non trascurabile ammontare, in quanto pari a circa la metà del fabbisogno annuo, espresso dal totale della spesa accertata, di miliardi 26,826.

L'Opera riceve un contributo dall'Azienda ferroviaria (capitolo 1052 dell'entrata), che nel 1967 è stato di miliardi 10,740.

*d) Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni.* — Il fondo viene costituito attraverso il contributo a carico del personale determinato sulla base dello stipendio mensile (con la percentuale stabilita dalla legge 737/1941), la percentuale (sempre stabilita dalla predetta legge), applicata sull'ammontare delle cessioni contratte dal personale con gli Istituti di credito autorizzati e da altri introiti diversi.

La gestione è collegata: con la « Gestione dell'Opera di previdenza a favore del personale » (in quanto l'avanzo della gestione viene devoluto all'Opera stessa a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314 convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251) e con la « Gestione dei mutui al personale » (in quanto, a norma della legge 22 dicembre 1957, n. 1305, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del « Fondo di garanzia per le cessioni », costituitesi per effetto dell'applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19).

Le entrate, iscritte in un unico capitolo, il 1061, dalla generica denominazione « Introiti », sono costituite da riscossioni per ritenute percentuali sulle cessioni, riscossioni per ritenute mensili sugli stipendi, interessi sui capitali investiti nella gestione dei mutui al personale, re-integri, avanzo della gestione dei mutui al personale.

Anche le uscite sono iscritte in un capitolo (1061) dalla generica denominazione « Spese della gestione », e sono costituite da pagamenti agli Istituti mutuanti di quote mensili rite-

nute sugli stipendi, pagamenti per riscatti di pensione, rimborsi di ritenute nei confronti di agenti collocati a riposo (articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212), versamento all'Opera di previdenza dell'avanzo di gestione.

e) *Gestione dei mutui al personale.* — La gestione tiene in evidenza le entrate e le spese relative alla concessione di mutui al personale da parte dell'Amministrazione ferroviaria a norma di varie leggi autorizzative.

La gestione è collegata con la « Gestione dei fondi pensioni per il personale ferroviario » (in quanto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a prelevare somme dalle disponibilità dei « Fondi pensioni per il personale ferroviario » da investire in operazioni di mutui al personale) e con la « Gestione del fondo di garanzia per le cessioni » (in quanto in base alla legge 22 dicembre 1957, n. 1305 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del « Fondo di garanzia per le cessioni » costituitesi per effetto dell'applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19).

Le entrate della gestione (capitoli 1065-1068) sono costituite dalle somme prelevate dalla disponibilità dei « Fondi pensioni per il personale ferroviario » e dalle somme prelevate dalla disponibilità del « Fondo di garanzia per le cessioni », come già detto, dalla percentuale applicata sull'ammontare dei mutui contratti dal personale con l'Amministrazione ferroviaria, dalle rate di scomputo dei mutui concessi e da altri introiti diversi.

Le spese (capitoli 1065 e 1066) sono costituite dalle somme mutate al personale, da interessi sui capitali del Fondo pensioni, da interessi sui capitali del Fondo garanzia delle cessioni e da spese eventuali.

#### 4. — *Partecipazioni azionarie.*

Alla situazione di dissesto finanziario della CIT — già segnalata nella precedente relazione e che per il 1966 si è evidenziata con una perdita complessiva dell'ammontare di 2,655 miliardi — si è posto rimedio con operazioni di risanamento economico, e cioè con l'aumento del capitale sociale da 0,500 a 2,655 miliardi, l'azzeramento dello stesso, per ripianare la suddetta perdita, la sua contemporanea ricostituzione nella misura di 500 milioni. Peraltro, essendo mancata alle banche coazioniste (Banchi di Napoli e di Sicilia e Banca Nazionale del Lavoro), da parte dell'Organo di vigilanza, l'autorizzazione a sottoscrivere la quota di 555 milioni di loro spettanza, l'Azienda ha rilevato tutte le azioni della società, ed è stata poi autorizzata ad aumentarne il capitale da 500 milioni a un miliardo.

Quanto all'altra partecipazione totalitaria, cioè a quella dell'Istituto Nazionale Trasporti, la gestione del 1966 si è chiusa in pareggio, di contro all'utile di 32,4 milioni dell'esercizio precedente.

Le altre partecipazioni dirette, sono quelle alla Banca Nazionale del Lavoro, che l'Azienda è stata autorizzata, nel 1967, ad aumentare da 150 a 300 milioni (0,75 per cento del capitale sociale); alla Banca Nazionale delle Comunicazioni, ridisciplinata dalla legge 6 agosto 1967, n. 700, con partecipazione dell'Azienda per 500 milioni; all'Eurofina, con partecipazione dell'Azienda per 14 miliardi di franchi svizzeri, pari al 14 per cento del capitale, e che ha dato nel 1966 un utile di franchi svizzeri 5.336.375,23; alla Società Compagnia Internazionale dei trasporti frigoriferi (Interfrigo) con una partecipazione per 1 milione e mezzo di franchi belgi, pari al 10,90 per cento del capitale e che ha dato nel 1966 un utile di franchi belgi 4.538.799; alla nuova Società Intercontaines costituita nel dicembre 1967, con partecipazione dell'Azienda per un milione di franchi belgi, pari all'8,33 per cento del capitale; al Consorzio elettrico del Buthier, la cui liquidazione, per trasferimento degli impianti all'Enel, non è stata ancora definita, in quanto pendono azioni giudiziarie contro tale trasferimento e contro la determinazione dell'indennizzo.

L'Azienda ha esercitato il diritto di recesso dalle società Larderello e Termoelettrica siciliana — a seguito del mutamento di oggetto sociale derivante dal trasferimento degli impianti all'Enel — realizzando quote di liquidazione rispettivamente per 23,4 e 2,7 milioni.

Le partecipazioni indirette in alcune società sono possedute sia attraverso l'INT sia, nella maggior parte dei casi, attraverso la CIT: di entrambi, come si è visto, l'Azienda detiene ora

l'intero pacchetto azionario. Va aggiunto che la CIT è, a sua volta, azionista unica della Società Scandinavia TS, con un capitale di 7 milioni di lire e della CIT Inghilterra, con un capitale di lire 10.941.900.

In ordine alla gestione di tali società a partecipazione indiretta va nuovamente rilevato, in particolare, come già nella precedente relazione, l'andamento deficitario della CIAT, cui partecipano la CIT per il 36,30 per cento del capitale e l'INT per il 34,30 per cento. Tale andamento ha portato ad una perdita complessiva, al 31 dicembre 1966, di 323,7 milioni. A seguito delle operazioni di risanamento, è stata disposta la reintegrazione del capitale di 500 milioni, dopo il ripianamento delle perdite, ma le nuove azioni sono state sottoscritte soltanto per l'importo di circa 457 milioni.

Da segnalare, ancora, la notevole riduzione dell'utile prodotto dalla CEMAT (cui partecipa l'INT per il 51,44 per cento del capitale) passato da 11,8 milioni nel 1965 a 1,7 nel 1966.

Altre partecipazioni indirette possiede l'Azienda in Società nazionali (Compagnia immobiliare alberghi Africa orientale, al cui capitale la CIT partecipa per lire 2.520.000, pari al 4,50 per cento; Compagnia Chiari e Sommariva, cui la CIT partecipa per lire 780.000, pari all'8,66 per cento del capitale; Eurocardi, cui la CIT partecipa per un milione di lire, pari al 33,33 per cento del capitale) ed estere, sempre attraverso la CIT (CIT Francia, lire 17.848.880, pari al 46,66 per cento; CIT Brasile, lire 309.750, pari al 29,50 per cento; CIT Belgio, lire 3.145.750, pari al 25 per cento; altre con quote del 10 per cento, e cioè CIT Argentina, per lire 52.500; CIT Germania, per lire 1.091.132; CIT Svizzera, per lire 1.592.030; CIT Uruguay, per lire 4.000; CIT USA, per lire 3.123.835).

Dal quadro sin qui tracciato emerge, in particolare, come, oltreché dell'Istituto Nazionale Trasporti, l'Azienda sia ora divenuta unico azionista (con le conseguenze che ciò comporta ai sensi dell'articolo 2362 del codice civile) anche della CIT, assumendo pure le connesse incombenze relative alla rappresentanza negli organi deliberanti delle numerose società, specialmente estere, in cui la CIT medesima ha, a sua volta, partecipazioni.

##### 5. — *Organizzazione dei servizi e personale.*

Disposizioni di un certo rilievo circa l'organizzazione dell'Azienda sono state introdotte con la legge 27 luglio 1967, n. 688.

Questa ha, fra l'altro, previsto l'istituzione di un comitato tecnico organizzativo, ha recato varie innovazioni in ordine allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale, ha espressamente disciplinato la materia del Dopolavoro ferroviario ed ha disposto, come già ricordato, la cessazione della gestione speciale de « La Provvida ».

Fra gli aspetti particolari va notato quello del ricorso all'assunzione di personale estraneo all'Amministrazione, mediante convenzioni d'imbarco depositate presso Capitanerie di porto, per il servizio sulle navi traghetto, e l'impiego di personale a fattura per lavori di dattilografia (42 unità nel 1967).

È da rilevare, in proposito, che l'articolo 33 della citata recente legge n. 688, nel disporre l'ammissione a concorsi per l'inquadramento del personale, comunque utilizzato, che abbia maturato nell'ultimo triennio almeno 360 giornate di effettiva utilizzazione, riconferma il divieto assoluto di ulteriore ricorso a prestazioni del genere, « neanche a titolo del tutto precario e transitorio ».

#### CAPITOLO XIV.

##### MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

##### 1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

La spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1967 - lire 194 milioni 137.200, secondo le previsioni definitive - risulta più esattamente classificata, sotto il profilo funzionale, nella sezione IX (Trasporti e Comunicazioni) di nuova istituzione. Secondo

l'analisi economica, è interamente compresa nella parte corrente, di cui circa i nove decimi sono assorbiti dagli oneri relativi al personale in servizio e in quiescenza. Infatti i compiti del Ministero nel settore dei trasporti e delle comunicazioni sono limitati alla vigilanza sulle attività istituzionali dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A differenza di quanto avviene per le altre Amministrazioni, nello stato di previsione del Ministero delle poste manca uno stanziamento relativo all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto. Di fatto il servizio automobilistico viene espletato a spese dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che mette a disposizione del Ministero — sostenendone altresì i notevoli oneri di esercizio e di manutenzione — quattordici vetture di rappresentanza. È, quindi, auspicabile l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero al fine di eliminare tale anomala situazione, che si riflette, alterandoli, risultati della gestione dell'Azienda dipendente.

A proposito del servizio automobilistico, si rinvia alle considerazioni di carattere generale, formulate in altra parte della presente relazione (1), sulla utilizzazione di automezzi da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Il generale fenomeno del notevole divario tra la previsione iniziale di numerosi capitoli e le effettive occorrenze dell'esercizio — alle quali fa riferimento l'articolo 142 del regolamento di contabilità generale — si è manifestato anche per il Ministero delle poste, limitatamente peraltro all'eccedenza di taluni stanziamenti. I casi di maggior rilievo sono quelli concernenti lo stanziamento (33 milioni) relativo agli assegni ed indennità spettanti agli addetti al Gabinetto e alla Segreteria particolare (capitolo 1023), costantemente superiore, negli ultimi esercizi, di circa un terzo rispetto all'onere effettivo; la spesa complessiva sostenuta per il pagamento di stipendi, ed altri assegni al personale comandato (capitolo 1031), che risulta inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla previsione iniziale (84 milioni), il cui aumento rispetto al precedente esercizio non appare quindi giustificato; e, infine, lo stanziamento, del tutto inutilizzato, relativo agli speciali incarichi da conferire ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (capitolo 1061).

Il consuntivo dell'esercizio dà la misura globale del fenomeno, registrando pagamenti ed impegni per complessivi 153.395.201, con una minore spesa di oltre 15 milioni rispetto alla previsione iniziale e di oltre 40 milioni rispetto a quella definitiva.

Come è stato segnalato nella precedente relazione, il Ministero delle poste è titolare della testata della rivista *Poste e Telecomunicazioni*, che continua ad essere amministrata in piena autonomia, senza alcun controllo esterno, sebbene il direttore, i membri del comitato di direzione ed il revisore dei conti siano tutti dipendenti postelegrafonici.

È, peraltro, evidente come la giuridica imputabilità al Ministero dei risultati della gestione — conseguente alla titolarità della testata che non risulta ceduta a terzi — comporti la indilazionabile esigenza di ricondurla nell'ambito del bilancio dello Stato (2).

Va soggiunto che, con il 31 dicembre 1967, la pubblicazione della rivista è stata temporaneamente sospesa.

## 2. — Enti soggetti alla vigilanza del Ministero.

Al Ministero delle poste compete la vigilanza sulla gestione della RAI, dell'Istituto Postelegrafonici e della Cassa integrativa per il personale telefonico statale.

In ordine alla gestione della RAI — Radiotelevisione italiana S.p.A. — è stato rilevato che il Ministero (3) non ha reso alcuna pronuncia sui consuntivi degli esercizi successivi al 1962.

(1) Parte IV, cap. II, paragrafo 3, lettera d).

(2) Sebbene non siano noti i risultati della gestione, risulta che la rivista viene inviata in abbonamento al prezzo di lire 4.500 e dedica numerose pagine alla pubblicità.

(3) Relazione della Corte per gli esercizi finanziari dal 1963 al 1965 (in corso di stampa).

Si è notata inoltre:

- la perdurante espansione - dovuta in notevole misura ai crescenti oneri relativi al personale - delle spese che dovrebbero, peraltro, essere contenute al massimo, in considerazione della naturale, progressiva saturazione delle utenze e della conseguente rigidità delle entrate, cui non può indefinitamente porsi rimedio con l'aumento dei proventi della pubblicità;

- la mancanza della prescritta autorizzazione ministeriale e la conseguente illegittimità delle deliberazioni di aumento del capitale di società collegate, ad una delle quali (SACIS) risulta affidata la produzione di pellicole cinematografiche, sebbene la RAI sia tenuta ad avvalersi per tale attività dell'Istituto Luce;

- l'illegittimità dei compensi liquidati fino al 1964 ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria addetti al servizio radio presso gli Uffici delle imposte indirette, in relazione alla « presentazione di nuovi abbonati », e del perdurante accantonamento, mediante iscrizione « a debito », delle somme corrispondenti a tali compensi, non più erogati negli anni successivi, a seguito delle osservazioni formulate al riguardo dalla Corte;

- infine, la non conformità alle vigenti disposizioni del sistema di assistenza a favore del personale, attuato mediante la Cassa interna previdenziale, che comporta per la Società oneri non previsti dalla legge.

A proposito della gestione dell'Istituto Postelegrafonici - sorto col compito istituzionale di provvedere al trattamento di quiescenza del personale degli Uffici locali e delle Agenzie PT, e che svolge altre attività di carattere prevalentemente assistenziale a favore di tutto il personale postelegrafonico (1) - è stata già rappresentata e si torna a rappresentare la triplice esigenza (2):

- che sia effettuata una valutazione della congruità delle riserve, che risultano in continuo aumento, predisponendo, a norma dell'articolo 77, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il bilancio tecnico della « Gestione quiescenza »;

- che venga istituito, a norma dell'articolo 2, legge 6 agosto 1966, n. 629, un conto corrente con il Tesoro, evitando che le ingenti riserve dell'Istituto siano depositate, in attesa di definitivo migliore investimento, presso organismi bancari in depositi liberi o vincolati (3);

- che si proceda a variazioni di bilancio quando si debbano impegnare spese eccedenti la previsione, evitando in tale ipotesi di far ricorso ad una mera sanatoria in sede consuntiva.

Per quanto concerne, infine, la gestione della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale - che ha il fine, destinato ad esaurirsi nel 1994, di integrare il trattamento di quiescenza e di provvedere all'indennità di buonuscita a favore di un limitato gruppo di dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (4), cui non compete il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, è da richiamare l'attenzione degli organi competenti sull'opportunità di ridurre il contributo dell'Azienda - che risulta in continuo aumento, essendo costituito dal 60 per cento delle soprattasse sulle conversazioni interurbane - ovvero di far versare all'Azienda stessa le somme eccedenti le limitate esigenze della gestione, in attesa che sia presa in esame la proposta di soppressione della Cassa con trasferimento allo Stato dei compiti ad essa spettanti (5).

Va soggiunto che, con determinazione in data 6 febbraio 1968, la Corte ha dichiarato non conforme a legge il decreto ministeriale 11 ottobre 1967 concernente la nomina del Commissario straordinario della Cassa, disposta senza prefissare il relativo limite temporale.

(1) L'Istituto opera attraverso quattro gestioni autonome aventi entrate proprie: « Trattamento quiescenza personale uffici locali e agenzie PT »; « Assistenza al personale Uffici locali e Agenzie PT »; « Assistenza al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero PT »; « Mutualità ».

(2) Relazione della Corte per gli esercizi finanziari dal 1961 al 1965 (in corso di stampa).

(3) Al 31 dicembre 1965 l'importo complessivo di tali depositi superava i cinque miliardi.

(4) Si tratta di personale assunto nel periodo 1° luglio 1925, 31 maggio 1948.

(5) Relazione della Corte per gli esercizi finanziari dal 1961 al 1965 (in corso di stampa).

## CAPITOLO XV.

## AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

La gestione dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno 1967 registra un disavanzo finanziario di 51.672.286.874 lire, risultante da spese complessive per lire 497.869.078.991 e da entrate per lire 446.196.792.117. Nonostante l'aumento delle tariffe postali e telegrafiche e della tassa di emissione dei vaglia postali, disposto con vari provvedimenti emanati dal dicembre 1966 all'agosto 1967 (1), i risultati della gestione sono peggiorati rispetto a quelli del precedente esercizio (2). Alla maggiorazione delle tariffe ha invero fatto riscontro una minore richiesta da parte degli utenti di taluni servizi. Nel corso dell'anno 1967 sono, inoltre, intervenuti miglioramenti economici a favore del personale (3), che hanno concorso ad appesantire notevolmente le passività della gestione, sulla quale hanno anche inciso le spese sostenute per la prima fase di attuazione del sistema di codificazione delle località sede di ufficio postale. Le funzioni attribuite agli Uffici locali dell'Amministrazione postale comportano una rilevante gestione di denaro e la conseguente opportunità di frequenti verifiche e visite ispettive disposte dal Ministero del tesoro presso le casse delle Direzioni provinciali delle poste e telegrafi. A seguito di tali ispezioni sono risultate alcune irregolarità, tra le quali meritano menzione la giacenza di numerario (in vaglia ed assegni circolari) in misura eccedente il limite consentito e la giacenza di titoli di spesa pagati « in conto sospeso » con prelevamento dal fondo vaglia.

La prima delle cennate irregolarità è dovuta principalmente alla necessità di far fronte ai pagamenti delle pensioni INPS e potrebbe essere, quindi, opportunamente eliminata, adeguando il fondo di cassa alle effettive e ricorrenti esigenze del servizio; la seconda appare, invece, del tutto priva di giustificazione, in quanto — com'è stato ricordato anche nella precedente relazione — l'articolo 112 del regolamento di contabilità PT (regio decreto 8 maggio 1933, n. 841) consente di utilizzare il fondo vaglia soltanto per il pagamento di titoli di spesa emessi in base a formale provvedimento, mentre i pagamenti effettuati, secondo una prassi anomala, « in conto sospeso » riguardano, per lo più, l'erogazione di acconti al personale sulle maggiori retribuzioni previste da provvedimenti non ancora perfezionati. Va peraltro soggiunto che, nel 1967, l'importo complessivo dei pagamenti « in conto sospeso » si è ridotto di circa due terzi rispetto al precedente esercizio (4).

(1) Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1966 sostituzione voci tariffe postali e telegrafiche;

— Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1966 soppressione ed istituzione nuovi tagli fissi vaglia postali e modificazione tassa di emissione;

— Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967 determinazione telegrammi stampa per l'interno;

— Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967 sostituzione voci tariffe postali;

— Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967 nuove tariffe postali e telegrafiche per l'interno.

(2) Esercizio chiuso con un disavanzo finanziario di lire 42.859.447.183.

(3) Si rinvia in proposito alle considerazioni formulate nel successivo paragrafo 3, lettera c.

(4) Al 31 dicembre 1966 i pagamenti « in conto sospeso » ammontavano a lire 5,99 miliardi, al 31 dicembre 1967 a lire 1,811 miliardi.



In tema di decentramento della gestione, è da rilevare che ha avuto finora soltanto parziale attuazione l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619. Tale norma, com'è noto, impone di attribuire agli organi provinciali la competenza — entro determinati limiti di valore, variabili secondo la Provincia — in materia di ordinazione; di autorizzazione all'esecuzione di lavori, provviste e spese; di approvazione di contratti ad asta pubblica, licitazione privata e trattativa privata; di approvazione della esecuzione dei servizi in economia; e, infine, di approvazione dei progetti di lavori e approvvigionamenti. L'Amministrazione si è invece limitata a decentrare le sole spese riguardanti i fitti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle case economiche, gli allacciamenti e manutenzione degli impianti di illuminazione, riscaldamento e simili, nonché la manutenzione straordinaria degli impianti per gli uffici ed i servizi. È, peraltro, evidente che un così prolungato ritardo nella integrale realizzazione del sistema previsto dalla legge non può essere in alcun modo giustificato da eventuali difficoltà di natura organizzativa.

## 2. — *Organizzazione e personale.*

a) *Organizzazione dei servizi.* — Nel quadro di un ampio decentramento funzionale, sono state determinate, con decreto ministeriale 29 luglio 1967, la sfera di competenza dei singoli uffici dell'Amministrazione e le particolari attribuzioni dei dipendenti, in conformità di quanto dispone l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, specificando gli atti di competenza dei funzionari delle varie qualifiche. Meritevoli di menzione sono inoltre il provvedimento concernente i nuovi limiti della competenza per valore del Direttore generale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni (legge 3 maggio 1967, n. 309), che sono stati elevati nella misura di 150 volte, in relazione al mutato valore della moneta, e alle esigenze dell'Amministrazione; nonché il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con il quale è stato emanato il testo unico dell'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale, soddisfacendo alla sentita esigenza di disporre di una organica raccolta delle norme vigenti in materia, che non mancherà di rendere più agevole l'attività del settore.

A proposito dell'organizzazione dei servizi, va particolarmente ricordata l'introduzione del sistema di codificazione delle località sede di ufficio postale (codice di avviamento postale), inteso ad accelerare lo smistamento, l'inoltro e la distribuzione della corrispondenza con l'ausilio di apposite apparecchiature per la lettura automatica degli indirizzi, delle quali peraltro l'Amministrazione non è ancora provvista né lo sarà, presumibilmente, entro l'anno in corso (1).

In materia regolamentare è da dire che non sono state ancora emanate le norme di esecuzione previste dall'articolo 100, primo comma, legge 2 marzo 1963, n. 307, sull'organizzazione degli uffici locali ed agenzie (2), la cui mancanza costringe l'Amministrazione ad avvalersi, nei limiti della compatibilità con la citata legge, delle disposizioni contenute nel precedente regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816), ciò che comporta, inevitabilmente, inconvenienti ed incertezze in sede di applicazione.

Un cenno particolare merita l'istituzione della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni (3) che ha sostituito la Scuola superiore di telegrafia e telefonia, la cui struttura organizzativa aveva ormai assunto dimensioni non conformi all'ordinamento previsto dalla precedente normativa (4).

(1) Per quanto concerne tale iniziativa, si fa rinvio a quanto esposto nel successivo paragrafo 4 relativo all'attività contrattuale dell'Amministrazione.

(2) In base a tale disposizione, il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro 18 mesi dalla pubblicazione della legge.

(3) Disposta dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

(4) Regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, modificato con regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, e legge 5 giugno 1954, n. 317.

Va infine ricordato che, dall'esercizio 1955-56, l'Amministrazione ha iniziato la rilevazione dei costi dei servizi da essa svolti, avvalendosi di un sistema appositamente studiato (1).

b) *Personale*. — In materia di personale va segnalato che al 31 dicembre 1967 risultavano complessivamente in servizio presso l'Amministrazione centrale 85.778 dipendenti (2), rispetto ad una dotazione organica di 75.842 unità, rimasta invariata nel corso dell'esercizio; e presso gli Uffici locali 60.463 dipendenti (3), rispetto ad una dotazione organica di 63.963, che ha subito un aumento di 963 unità (4).

Sebbene durante l'anno siano state coperte numerose vacanze degli organici dell'Amministrazione centrale (5) rimanevano non coperti, al 31 dicembre 1967, i seguenti posti di ruolo: 566 nella carriera direttiva, 739 nella carriera di concetto, 6.128 nella carriera esecutiva e 5.068 nella carriera ausiliaria.

Alla carenza del personale di ruolo esecutivo ed ausiliario l'Amministrazione può peraltro agevolmente sopperire, utilizzando gli oltre 20 mila dipendenti già inquadrati in posizione soprannumeraria o in attesa di esserlo, dei quali si è fatto cenno anche nella precedente relazione, mentre la carenza del personale direttivo e di concetto non sarà eliminata neppure al termine dei concorsi attualmente in fase di svolgimento (carriera direttiva, posti 132; carriera di concetto, 129).

In proposito è da rilevare la notevole durata media delle procedure di concorso. Si segnala, inoltre, l'ormai ricorrente fenomeno della scarsa partecipazione ai concorsi per le carriere direttive e in particolare per le direttive tecniche, cui fa riscontro una notevole affluenza a quelli

---

(1) La rilevazione ha luogo procedendo, in una prima fase, alla discriminazione della spesa sostenuta per il trattamento economico del personale — che costituisce da sola, tenendo conto degli oneri riflessi (pensioni, sussidi, assistenza sanitaria, e opere previdenziali), circa l'80 per cento della spesa complessivamente sostenuta dall'Amministrazione — in relazione ai vari servizi (corrispondenza, pacchi, vaglia, conti correnti, risparmi, pagamento pensioni statali, servizi per conto INPS, servizi per conto terzi, telecomunicazioni), che viene poi tradotta in percentuali di spesa o « chiavi di ripartizione », utilizzabili in una prospettiva poliennale.

Agli oneri relativi al personale, così ripartiti, si aggiungono i restanti costi di esercizio, costituiti secondo l'analisi condotta dall'Amministrazione, da: a) costi speciali, assegnabili direttamente ad una sezione omogenea; b) costi comuni, non imputabili a sezioni omogenee; c) costi speciali, non facilmente discriminabili. Attribuendo i costi *sub a)* alle sezioni omogenee secondo la denominazione del rispettivo capitolo di bilancio e ripartendo quelli *sub b)* e c) proporzionalmente alle « chiavi di ripartizione » ottenute dalla discriminazione delle spese di personale, si perviene alla distribuzione di tutte le spese ed oneri fra le nuove sezioni omogenee o servizi. Per ottenere il costo medio unitario delle singole operazioni, ogni prestazione effettuata nell'ambito dei vari servizi viene ridotta al comune denominatore rappresentato dal tempo medio operativo necessario per compierla, desunto dalla tabella A del regolamento di esecuzione delle norme di coordinamento e delle disposizioni in materia di uffici locali, agenzie e servizi rurali (Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816). Moltiplicando il numero di ciascun tipo di operazione per il relativo tempo medio operativo si ottiene il numero dei minuti primi operativi per l'intera sezione. Il costo medio del minuto operativo si ricava dividendo la spesa della sezione omogenea considerata per il numero dei minuti operativi. Tale costo medio, moltiplicato a sua volta per il tempo medio spettante ad ogni singola operazione, dà il costo medio di ciascuna di esse.

Avvalendosi di tale metodo l'Amministrazione provvede annualmente a calcolare il costo medio unitario di tutte le prestazioni, sulla base del consuntivo, depurato da tutte le partite non costituenti costo di gestione.

(2) Dei quali 62.805 in ruolo, 6.050 in soprannumero, 37 in eccedenza e 16.050 da inquadrare con effetto retroattivo nelle carriere esecutiva e ausiliaria.

(3) Dei quali 56.257 in ruolo e 4.206 fuori ruolo.

(4) L'organico di ciascuna carriera e qualifica del suddetto personale è determinato ogni anno, a norma dell'articolo 12 legge 2 marzo 1963, n. 307, dalla consistenza numerica al 31 dicembre dei posti istituiti con le modalità previste dalla legge medesima, accertata con decreto ministeriale che tiene conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

(5) Precisamente: 20 nella carriera direttiva, 16 nella carriera di concetto, 1349 nella carriera esecutiva e 669 nella carriera ausiliaria.

per le altre carriere, ai quali prendono spesso parte candidati forniti di titoli di studio superiori a quelli richiesti (1).

Circa il reclutamento del personale è da aggiungere che la struttura dell'Amministrazione delle poste, articolata in una pluralità di ruoli tecnici, rende opportuna l'emanazione di norme regolamentari per i concorsi di accesso in carriera, che consentano di operare la selezione degli aspiranti sulla base di prove d'esame specificamente differenziate in relazione alla natura dei diversi servizi.

Per esigenze di carattere straordinario, l'Amministrazione ha assunto durante il 1967, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 (2), personale straordinario per complessive 4.650 unità, sostenendo una spesa di lire 859.215.885 per 249.251 giornate lavorative.

La legge stabilisce che detto personale non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo superiore a 90 giorni nell'anno solare, decade di diritto del servizio alla scadenza di tale periodo e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla cessazione o scadenza del precedente servizio. Ciò dovrebbe evitare, in avvenire, il ricorrente fenomeno della stabilizzazione di numerosissimo personale assunto in via precaria, che incide negativamente sul bilancio dell'Amministrazione, senza peraltro soddisfare permanenti esigenze dei servizi.

Durante il 1967, sono stati tenuti 35 corsi di qualificazione, aggiornamento, preparazione e perfezionamento del personale, dei quali 23 organizzati direttamente dall'Amministrazione o dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, con la partecipazione di 2.191 impiegati, e 12 organizzati da scuole, istituti ed enti pubblici e privati, con la partecipazione di 596 impiegati.

I relativi costi medi giornalieri *pro capite* vanno da lire 1.296 (3) a lire 16.003 (4) per i corsi tenuti presso l'Amministrazione o l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, mentre quelli relativi ai corsi svolti presso altri organismi pubblici e privati oscillano da lire 231 (5) a lire 48.333 (6).

c) *Trattamento economico.* — Nel corso dell'esercizio, sono intervenute varie leggi in materia di trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (7). In relazione a tali disposizioni, è da osservare che, con il conferimento dei benefici economici da esse previsti, il personale postelegrafonico viene a consolidare una posizione retributiva sempre più differenziata rispetto agli altri pubblici dipendenti e che il relativo, non lieve onere finanziario incide notevolmente sul bilancio deficitario della Amministrazione.

Al personale postelegrafonico sono stati, inoltre, erogati (8) anche i compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, che, nel 1967, hanno raggiunto l'importo complessivo di lire 1 miliardo.

(1) Per generali considerazioni in tema di reclutamento del personale si rinvia a quanto esposto nella parte IV, capitolo II, par. 2, lett. b).

(2) Al personale straordinario da adibire allo svolgimento di mansioni esecutive o ausiliarie, detta legge attribuisce il trattamento economico iniziale previsto rispettivamente per il personale non di ruolo di III e IV categoria.

(3) Corso di qualificazione tecnica per operatori delle officine telegrafiche addetti alla manutenzione degli apparati e posti di utenza telex.

(4) Corso di ufficiali tecnici addetti alle centrali di commutazione telegrafica.

(5) Corsi di lingue straniere.

(6) Corso sul controllo Budgetario tenuto presso l'ISEO di Milano.

(7) Legge 27 luglio 1967, n. 621 « Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli Uffici locali dell'Amministrazione PT ».

— Legge 27 luglio 1967, n. 634 « Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'Amministrazione PT ».

— Legge 12 dicembre 1967, n. 1233 « Corresponsione di compensi incentivanti al personale delle Aziende autonome dipendenti dal Ministero PT ».

(8) A norma dell'articolo 13 legge 27 maggio 1961, n. 465.

Per interventi diretti di carattere assistenziale a favore del personale l'Amministrazione ha erogato circa 186 milioni, in parte destinati all'acquisto, in occasione dell'Epifania, di doni da distribuire ai figli dei dipendenti (1).

Il personale, durante il 1967, ha attuato trenta scioperi, dei quali due di carattere generale, con partecipazione all'uno di tutte le categorie e all'altro della carriera direttiva. I restanti scioperi hanno avuto carattere limitato a particolari settori e località. Complessivamente si sono registrate 38.965 giornate di astensione dal lavoro, in relazione alle quali sono state effettuate le corrispondenti ritenute.

### 3. — *Acquisto di beni e servizi.*

a) *Attività contrattuale.* — Nel 1967, l'Amministrazione non si è avvalsa, nello svolgimento dell'attività negoziale, dell'asta pubblica e, tra gli altri sistemi, ha dato la preferenza alla trattativa privata, che prevale nettamente, sia in relazione al numero dei contratti che ai relativi importi.

Invero, su un totale di 1.539 contratti stipulati nel corso dell'anno per forniture, lavori, trasporti postali, fitti e acquisti di immobili e di aree, 1.163 sono stati stipulati a trattativa privata, contro 343 conclusi mediante licitazione privata e 33 a seguito di appalto concorso. Il 75 per cento circa dell'importo globale dei contratti, pari ad oltre 13 miliardi su un totale di circa 18 miliardi, è costituito da contratti stipulati a trattativa privata, mentre le percentuali da attribuire alla licitazione privata e all'appalto concorso rappresentano, rispettivamente, il 20 per cento e il 5 per cento circa del totale.

Va soggiunto che, nel precedente esercizio, i contratti conclusi a trattativa privata hanno rappresentato circa il 50 per cento del totale.

Le forniture riservate al Centro-Sud ammontano a circa lire 701 milioni, su una spesa totale di lire 2.127.718.677, sulla quale ha operato la riserva prevista dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, e relativo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 378). Va, peraltro, precisato che altrettanto non è avvenuto relativamente ad ulteriori forniture per complessive lire 3.854.339.033, trattandosi di materiali prodotti in esclusiva, di approvvigionamenti locali e di forniture a trattativa privata anche a seguito di gare andate deserte.

A proposito dei singoli contratti, particolare menzione va fatta delle spese sostenute per la prima fase di attuazione del sistema di codificazione delle località sede di ufficio postale.

Per l'aggiudicazione delle operazioni di stampa sono state indette due licitazioni private, una delle quali su scala nazionale, con invito a 58 ditte, e l'altra riservata al Centro-Meridione, con invito a 41 ditte. Della prima gara, concernente la maggior parte della fornitura (18 milioni di volumi del CAP, su un totale di poco superiore a 22 milioni di copie) è risultata aggiudicataria la ditta A.Be.Te., dell'altra l'Istituto editoriale del Mezzogiorno. Peraltro, a breve distanza dalla stipulazione dei relativi contratti, si è manifestata l'esigenza di ulteriori forniture di minore entità, che l'Amministrazione ha commesso, a trattativa privata, ad alcune ditte di Roma, Milano e Torino.

b) *Servizio automobilistico e natanti.* — Un organo tecnico centrale — la Direzione centrale per la motorizzazione delle poste e delle telecomunicazioni — sovrintende al servizio automobilistico delle poste, avvalendosi di organi periferici — i Centri automezzi delle poste e delle telecomunicazioni — competenti per una o più regioni (2), che provvedono all'esercizio e alla manutenzione degli autoveicoli dislocati presso le varie sedi e località viciniori.

(1) Per generali considerazioni in ordine agli interventi assistenziali si rinvia a quanto esposto nella Parte IV, capitolo II, paragrafo 2, lettera d)

(2) Detti centri hanno sede in Torino, Milano, Genova, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari.

Alla data del 31 dicembre 1967 il parco automobilistico dell'Amministrazione aveva la seguente consistenza:

- autovetture 268
- autoveicoli di vario genere 2.462 (1).

Le spese di esercizio e manutenzione, comprensive di quelle relative al personale di guida e officina ammontano a complessive lire 79.789.000 (2) per le 268 autovetture, pari a lire 297.723 cadauna, e a lire 6.329.088.000 (3) per i 2.462 veicoli, pari a lire 2.570.710 ciascuno.

L'Amministrazione dispone, inoltre, di due natanti per i quali sostiene un onere globale annuo di lire 4.100.000 (4).

L'onere sostenuto nel 1967, a seguito di incidenti causati dalla circolazione degli autoveicoli, ammonta ad oltre 37 milioni. Tale cifra è, peraltro, suscettibile di variazioni in aumento, essendo attualmente in corso alcune vertenze relative a danni cagionati a terzi.

c) *Immobili.* - L'Amministrazione delle poste dispone di 14.866 edifici, aventi una superficie complessiva di metri quadrati 1.865.260 (5).

Tali cifre sono comprensive degli immobili pubblici (patrimoniali, demaniali), che sono 1.464 (superficie, metri quadrati 964.618); di quelli condotti in locazione, 12.297 (superficie, metri quadrati 854.361); nonché di quelli concessi in uso gratuito da privati ed enti, 1.105 (superficie, metri quadrati 46.281).

La spesa sostenuta annualmente per gli affitti ammonta a lire 3.462.628.000, corrispondente a lire 81.058 per ogni vano (6).

Fra gli immobili dei quali dispone, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concede in uso a dipendenti 402 alloggi di servizio, aventi una superficie complessiva di metri quadrati 40.913, per i quali percepisce canoni per un totale di lire 26.237.240; concede inoltre a terzi 114 locali, aventi una superficie complessiva di metri quadrati 13.949, ricavandone canoni per un totale di lire 70.050.000.

Va segnalato, infine, che la costruzione del complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (legge 30 marzo 1965, n. 224, che autorizza una spesa complessiva di 19,5 miliardi da erogare in sei esercizi finanziari a decorrere dal 1965) procede con notevole lentezza (7).

#### 4. — Interventi pluriennali e straordinari.

a) *Interventi pluriennali.* - Alla fine dell'esercizio, risultavano attuati gli interventi pluriennali di spesa concernenti la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale in attività di servizio (legge 11 dicembre 1952, n. 2511) (8); nonché

(1) Gli automezzi sono così ripartiti:

Organi centrali . . . . .	vetture	75	altri veicoli	8
Direzioni provinciali poste e telegrafi . . . . .	vetture	124	altri veicoli	1.806
Circoli Costruzioni poste e telegrafi . . . . .	vetture	33	altri veicoli	636
Uffici lavori poste e telegrafi . . . . .	vetture	24	altri veicoli	-
Centri automezzi . . . . .	vetture	12	altri veicoli	12

(2) Spese di esercizio, lire 639.900, spese di manutenzione, lire 79.150.000.

(3) Spese di esercizio, lire 5.634.500.000; spese di manutenzione, lire 694.588.000.

(4) Spese di esercizio, lire 3.999.000; spese di manutenzione, lire 110.000.

(5) Privo di interesse è il dato relativo al numero effettivo dei vani che li compongono, in quanto detti edifici sono spesso costituiti, per la loro destinazione, da vasti saloni di superficie a volte superiore a mq. 500.

(6) Si attribuisce, a tal fine, a ciascun vano la superficie media presunta di mq. 20 che, rapportata a quella complessiva degli immobili locati, dà un totale di vani 42.718.

(7) Al 31 dicembre 1967, rispetto allo stanziamento di 11 miliardi, relativi al primo triennio di attuazione del programma, risultavano utilizzati soltanto poco più di 2 miliardi, di cui lire 519.175.000 già pagate e lire 1.553.247.540 impegnate.

(8) Al 31 dicembre 1967, restavano da pagare, per impegni già assunti, lire 277.603.442, rispetto allo stanziamento complessivo di 8,5 miliardi.

quelli relativi al completamento della ricostruzione e al potenziamento e all'attrezzatura degli edifici e stabilimenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (legge 25 luglio 1952, n. 1210) (1).

Quasi per intero risulta inoltre realizzato il programma di miglioramento degli impianti e dei servizi e per la costruzione di alloggi da cedere in locazione al personale (legge 30 giugno 1959, n. 477) (2). Al riguardo va rilevato che, sia pure con ritardo rispetto alla previsione legislativa — lo stanziamento avrebbe dovuto essere utilizzato entro un quinquennio — l'attuazione degli interventi relativi all'acquisizione di nuovi edifici destinati all'Amministrazione e al potenziamento degli impianti e dei servizi postali ha consentito di soddisfare le più immediate esigenze del settore, alle quali non sarebbe stato possibile far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

b) *Interventi straordinari.* — In relazione alle non dilazionabili esigenze dei servizi, l'Amministrazione delle poste ha dato pronta attuazione agli interventi straordinari disposti per il ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dall'alluvione dell'anno 1966, utilizzando l'intero stanziamento (3) per le seguenti finalità:

— ripristino di opere edilizie e di impianti fissi . . . . .	636	milioni
— riparazione di impianti di telecomunicazione . . . . .	85	»
— riparazione di automezzi . . . . .	38	»
— ripristino di attrezzature, mobili, macchine . . . . .	241	»

#### 5. — *Contributi.*

a) *Contributi per la ricerca e la sperimentazione.* — Nel corso dell'esercizio, l'Amministrazione delle poste ha erogato, a norma della legge 15 luglio 1966, n. 560, contributi per complessive lire 4.080.000 — secondo i criteri di scelta e nella misura indicata da un'apposita Commissione — destinati a finalità di ricerca scientifica o di sperimentazione, in favore degli stessi organismi che hanno beneficiato di analoghi contributi erogati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Si tratta, in particolare, dell'Istituto internazionale delle comunicazioni (2 milioni), della Rassegna internazionale nucleare e teleradiocinematografica (2 milioni) e dell'Istituto italiano di navigazione (80 mila).

All'Istituto delle comunicazioni, alla Rassegna nucleare e teleradiocinematografica e al comune di Milano sono stati altresì erogati — ai sensi della medesima legge — in conto residui dell'esercizio 1966, contributi per complessive lire 4.640.000.

b) *Contributi vari.* — Numerosi altri contributi sono stati anche nel corso dell'esercizio corrisposti a favore di diversi organismi, in relazione a molteplici finalità.

Tra essi occupa il primo posto quello spettante (4) all'Istituto Postelegrafonici per il « Fondo trattamento di quiescenza al personale uffici locali delle Agenzie e Ricevitorie », con-

(1) Al 31 dicembre 1967, restavano da pagare, per impegni già assunti, lire 688.665.884, rispetto allo stanziamento complessivo di 8 miliardi.

(2) Lo stanziamento complessivo di 40 miliardi è stato ripartito nel modo seguente:

- acquisto e costruzione edifici PT 25,7 miliardi;
- acquisto e costruzione di alloggi economici, 2,025 miliardi;
- acquisto di macchine attrezzature e arredamento, 4,8 miliardi;
- acquisto di automezzi e attrezzature tecniche per la motorizzazione dei servizi, 1,5 miliardi;
- acquisto ed installazione di materiali e di equipaggiamenti telegrafici, 4,84 miliardi;
- ampliamento e potenziamento delle linee telegrafiche, 1,035 miliardi;
- ampliamento e potenziamento degli impianti per i servizi radioelettrici, 100 milioni.

Al 31 dicembre 1967, risultavano ancora disponibili lire 30.442.439, mentre le somme da pagare in relazione ad impegni già assunti ammontavano a lire 5.523.457.047.

(3) Lire 1 miliardo.

(4) Ai sensi degli articoli 77 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1957, n. 656; articolo 13 legge 25 gennaio 1960, n. 4 e articolo 20 legge 5 marzo 1961, n. 211.

tributo erogato nella somma complessiva di lire 9.643.400.134 (1). Lo stesso Istituto ha altresì beneficiato del contributo (2) di lire 2 milioni, quale compenso per la perdita dei proventi pubblicitari, già spettanti al soppresso Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, nonché dei proventi delle ammende inflitte al personale (lire 10.028.595) (3) e dell'aggio sull'importo delle marche per assicurazioni sociali (lire 86.616.635) (4).

Per ciò che concerne la gestione dell'Istituto, si fa rinvio a quanto già riferito in proposito nel precedente capitolo concernente il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Altri contributi risultano erogati nel 1967 a favore dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (lire 65.761.670) (5), dell'Unione postale universale (lire 20.838.269) (6) e della Conferenza europea poste e telecomunicazioni (lire 3.983.235) (7).

Infine, come nel precedente esercizio, hanno beneficiato di contributi il Dopolavoro postelegrafico (lire 70 milioni) e l'Istituto centrale di statistica (lire 150 mila) (8).

Nel rilevare che permane la già segnalata anomalia del relativo capitolo di spesa (246), che si riferisce tuttora promiscuamente alle due erogazioni, la cui rispettiva entità non risulta quindi evidenziata, è da ricordare che l'articolo 41 della legge 12 marzo 1968, n. 325, ha aggiornato la misura delle varie contribuzioni spettanti al Dopolavoro delle poste e delle telecomunicazioni.

## CAPITOLO XVI.

### AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

#### 1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

La gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativa all'anno 1967, si è chiusa con un avanzo finanziario di lire 41.560.862.004. A fronte di entrate complessive per lire 147.126.753.470 (9), si registrano, infatti, spese per lire 105.565.891.466. L'andamento della gestione denota, quindi, un miglioramento rispetto al precedente esercizio, nel quale l'avanzo finanziario era stato di poco superiore a 29 miliardi.

Nel corso dell'esercizio l'Azienda ha provveduto, seppure con grande ritardo, a versare all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi gli avanzi di gestione dell'esercizio 1963-64 (lire 22.974.796.852) e del secondo semestre 1964 (lire 7.537.835.292), che alla fine del 1966 risultavano ancora indebitamente trattenuti.

Al riguardo si osserva che la mancata fissazione di un termine nella norma che disciplina tale adempimento (10) comporta il preciso obbligo dell'Azienda di provvedervi, non appena siano stati accertati i risultati della gestione di ciascun esercizio, e non certo la facoltà di dila-

(1) Di cui lire 8.488.292.742 in conto competenza e lire 1.155.107.392 in conto residui.

(2) Previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 622, in relazione all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

(3) A norma della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 (articolo 24) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

(4) Ai sensi dell'articolo 6 legge 18 ottobre 1942, n. 1408.

(5) A norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1258.

(6) A norma del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717.

(7) A norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774.

(8) Questa erogazione è prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, che non ne stabilisce peraltro l'ammontare, determinato in sede di articolazione del capitolo nella misura, da tempo invariata, di lire 150 mila.

(9) Delle quali 10 miliardi derivanti, come nel precedente esercizio, dall'accensione di prestiti.

(10) Articolo 26 ultimo comma del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884.

zionare *ad libitum* il versamento dell'avanzo all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi tenuta a sua volta, a trasferirlo, unitamente all'eventuale avanzo della propria gestione, al tesoro dello Stato.

Nell'esercizio 1967 non sono state disposte iscrizioni nello stato di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità generale.

A seguito del prelevamento, autorizzato nel 1966, dell'intero ammontare (800 milioni) del fondo di riserva per le spese impreviste (1), di cui si è riferito nella precedente relazione, l'Azienda ha provveduto soltanto in parte alla reintegrazione degli accantonamenti con il versamento sull'apposito conto corrente di tesoreria della somma di lire 300 milioni, sebbene l'entità del provento lordo realizzato nell'esercizio — sul quale è da operare a tal fine il relativo prelevamento, nella misura del 3 per cento e fino alla concorrenza di 800 milioni — ne avrebbe consentito l'integrale ricostituzione.

Per quanto concerne i rendiconti, permane la situazione di notevole ritardo posta in evidenza nella precedente relazione.

Va inoltre segnalato il crescente ammontare degli accreditamenti, che hanno raggiunto, nel 1967, l'importo complessivo di lire 28.689.283.721, con un aumento di circa 3 miliardi e mezzo rispetto all'esercizio precedente.

Gli interventi pluriennali, concernenti il potenziamento degli impianti e stabilimenti delle telecomunicazioni (legge 26 luglio 1961, n. 718), risultavano attuati, al 31 dicembre 1967, soltanto per circa il 74 per cento degli stanziamenti complessivi (100 miliardi) e, pressoché nella stessa misura quelli relativi agli impianti di collegamento, nell'interesse del servizio telefonico sociale (leggi 11 dicembre 1952, n. 2529; 22 novembre 1954, n. 1123; 28 giugno 1956, n. 716; 30 dicembre 1959, n. 1123; 28 giugno 1956, n. 716; 30 dicembre 1959, n. 1215; 20 marzo 1966, n. 368, che hanno stanziato complessivamente 3.700 milioni).

Le particolari disposizioni legislative concernenti interventi straordinari per gravi calamità naturali (catastrofe del Vajont e alluvione del 1966) non riguardano l'Azienda, tuttavia gli impianti danneggiati e distrutti e, in particolare, quelli colpiti dalle inondazioni del 1966, sono stati riparati o ricostruiti con i normali stanziamenti di bilancio.

## 2. — Organizzazione e personale.

a) *Organizzazione dei servizi.* — Il « Piano di integrale automazione del servizio telefonico », elaborato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — nel cui quadro è stata stipulata la convenzione 27 febbraio 1968 (2), concernente, tra l'altro, la nuova ripartizione delle competenze nel settore tra l'Azienda di Stato e la SIP (Società per l'esercizio telefonico) — ha eliminato i principali ostacoli dovuti, in gran parte, alla eccessiva promiscuità delle competenze stesse, che ostacolavano la completa automazione degli impianti destinati al traffico misto. Risulta, infatti, che il programma è in fase di avanzata attuazione.

Nel quadro degli accordi adottati nella Conferenza europea delle telecomunicazioni, l'Azienda ha compiuto una rilevazione dei costi di esercizio del servizio telefonico internazionale, nonché di quelli relativi ai circuiti telefonici e televisivi dati in concessione (3).

(1) Istituito a norma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'articolo 2 legge 10 aprile 1954, n. 189.

(2) Approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427.

(3) L'analisi, compiuta con visione del complesso dei servizi forniti, si è fondata su una classificazione dei costi nelle tre categorie seguenti:

- Costi speciali, riferibili in esclusiva al servizio considerato;
- Costi comuni, riferibili a più servizi, svolti con utilizzazione di materiali e prestazioni comuni, per i quali è possibile individuare la quota afferente a ciascun servizio considerato;
- Costi congiunti, relativi a materiali e prestazioni afferenti a diversi servizi, senza possibilità di definire sulla base delle rispettive strutture, la quota di competenza di ciascun servizio e per i quali occorre ricorrere ad ipotesi di ripartizione che si fondano sulla valutazione della redditività differenziale dei vari servizi. Tale categoria di costi è stata in particolare considerata per i circuiti



Con decreto ministeriale 29 luglio 1967 è stato attuato, ai sensi degli articoli 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1963, n. 81, un ampio decentramento funzionale dei servizi della Direzione generale per il personale e gli affari generali dell'Azienda. Il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 2 novembre 1967, ha opportunamente determinato gli atti di competenza degli uffici interni e le particolari attribuzioni dei singoli funzionari.

A proposito del servizio ispettivo si segnala che al 31 dicembre 1967 per l'Ispettorato della III zona non era stato ancora designato alcun funzionario per l'espletamento delle mansioni ispettive e che l'Ispettorato della V zona disponeva di un solo funzionario ispettore, nonostante la vastissima estensione territoriale (Italia meridionale e Sicilia).

b) *Personale*. — In tema di personale va rilevato che rispetto alla dotazione organica di 11.787 unità, risultante dall'ampliamento dei ruoli aziendali, di cui si è riferito nella precedente relazione, risultavano in servizio, alla data del 31 dicembre 1967, 13.040 dipendenti, dei quali 9.071 in ruolo; 2.185 in posizione soprannumeraria (1); e 1.784 (2) in posizione di fuori ruolo, da inquadrare in soprannumero, in attuazione della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Le vacanze organiche coperte nel corso dell'esercizio sono state complessivamente 1.115, delle quali 1 nella carriera direttiva; 863 nella carriera di concetto; 248 nella carriera esecutiva; e 3 nella carriera ausiliaria.

In relazione alla consistenza degli organici, l'Azienda ha indetto nel 1967 tre soli concorsi — non ancora conclusi — per l'accesso alla carriera direttiva: rispettivamente a 53 e 18 posti di consigliere di seconda classe nel ruolo del personale tecnico ed a 15 posti di consigliere di terza classe nel ruolo del personale amministrativo.

Va soggiunto che, l'Azienda ha assunto, nel 1967, per lo svolgimento di mansioni esecutive, personale straordinario, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 1376 del 1965 (3), per complessive 445 unità, sostenendo una spesa di lire 692.500.000.

In materia di progressione di carriera è da segnalare la notevole durata delle relative procedure che, non di rado, si concludono a distanza di quattro e più anni dalla data del bando. Risulta inoltre che l'Azienda non ha osservato i termini fissati dall'articolo 59, legge 18 feb-

---

tevisivi allorché questi sono stati realizzati, per circostanze contingenti, sulla rete telefonica dell'ASST nei limiti delle esistenti disponibilità dei mezzi di trasmissione.

Le componenti dei costi degli equipaggiamenti sono stati considerati in relazione ai seguenti elementi:

- gli ammortamenti a quote annue costanti con valore residuo nullo al termine della vita (prevista in conformità alle risultanze tecniche per i diversi tipi di impianti) con tasso di interesse annuo del 5,75 per cento (6 per cento per le valutazioni in ambito CEPT);
- le spese di manutenzione;
- le spese generali nella misura del 15 per cento dei costi annui.

Relativamente al personale (per il solo servizio telefonico internazionale) sono stati considerati gli oneri globali medi per le categorie di personale adibite al servizio, nonché i tempi operativi medi realizzati in pratica nello svolgimento dei servizi. Il costo risultante è stato maggiorato del 15 per cento per spese generali.

I risultati delle analisi sono stati espressi, per quanto si riferisce al servizio internazionale, in costo per unità di servizio prestato (unità di conversazione), e per i diversi tipi di servizio (manuale, semiautomatico, automatico), in formula binomia, con una parte fissa ed una proporzionale alla lunghezza del circuito impegnato per il servizio. Per quanto si riferisce ai circuiti televisivi, il costo è stato espresso in misura proporzionale alla lunghezza e, per quanto si riferisce infine ai circuiti telefonici, in forma binomia con una parte fissa ed una proporzionale alla lunghezza.

(1) Durante il 1967 sono state inquadrare in soprannumero, ai sensi della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, 1715 unità, così suddivise: 807 nella carriera esecutiva del ruolo amministrativo; 310 nella carriera esecutiva del ruolo tecnico; 598 nella carriera ausiliaria.

(2) Dei quali, 1157 nella carriera esecutiva e 627 nella carriera ausiliaria.

(3) La norma ha disciplinato tali assunzioni stabilendo che agli straordinari adibiti all'espletamento di mansioni esecutive e di mansioni ausiliarie compete, per le giornate di effettivo servizio, rispettivamente il trattamento economico iniziale previsto per il personale non di ruolo di III e di IV categoria.

braio 1963, n. 81, per indire lo speciale esame mediante colloquio, che sostituisce il concorso per esami previsto dall'articolo 42, secondo comma n. 1, legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Allo scopo di aggiornare il personale sulle nuove tecniche aziendali nonché sul funzionamento dei nuovi e più complessi impianti di telecomunicazione, l'Azienda ha organizzato nel 1967, in collaborazione con l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, cinque corsi di qualificazione rispettivamente per operatori delle stazioni amplificatrici della rete nazionale dei cavi coassiali; per operatori tecnici in ponti radio; per capoturno e assistenti di commutazione; per direttori di ufficio interurbano e loro coadiuvanti; per operatori tecnici di commutazione e segnalazione automatica.

Una parte del personale ha, inoltre, frequentato i corsi organizzati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che si è assunta i relativi oneri, imputandoli a carico del capitolo 214 (1).

Infine il personale addetto agli uffici interurbani ha frequentato corsi di lingue straniere presso istituti privati d'istruzione.

A favore del personale sono stati erogati, nel corso dell'esercizio, sussidi per complessivi 14 milioni in relazione ad eventi luttuosi, gravi malattie, disagiate condizioni economiche e donazioni di sangue. Va, inoltre, segnalato che nel 1967 — come già accade da alcuni anni — l'Azienda ha concesso, a carico del medesimo capitolo (251), un contributo di 3 milioni al Dopolavoro delle poste e delle telecomunicazioni in considerazione delle attività assistenziali (2) che esso svolge a favore dei dipendenti e delle loro famiglie.

Durante l'anno il personale ha partecipato a vari scioperi per complessive 18.463 giornate lavorative; le ritenute sugli stipendi sono state operate in due rate per lo sciopero del 20 aprile e in tre rate per gli altri.

In materia di consulenza tecnica, collaudi, esami di apparecchiature, predisposizione di capitolati tecnici ed esami di progetti presentati da ditte partecipanti a gare, l'Azienda si avvale normalmente dell'opera dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e non ha quindi sostenuto oneri per il conferimento di speciali incarichi ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (capitolo 205).

### 3. — *Attività contrattuale.*

a) *Considerazioni generali.* — Le risultanze complessive dell'attività contrattuale mostrano la netta prevalenza della trattativa privata sia in relazione al numero, sia in relazione agli importi dei contratti.

Su un totale di 600 contratti stipulati nel corso dell'esercizio 1967 per forniture, lavori, fitti ed acquisti di immobili ed aree, 480 sono stati stipulati a trattativa privata, e per un importo rappresentante circa il 77 per cento del totale, contro 104 a seguito di licitazione privata (8 per cento) e 16 a seguito di appalto concorso (15 per cento).

Rispetto all'esercizio 1966, i contratti stipulati a trattativa privata, in termini numerici, sono aumentati (da 348 contratti a trattativa privata nel 1966, si è passati a 480 nel 1967) e sono pure aumentati, sia in termini numerici che in percentuale, i contratti stipulati con il sistema della licitazione privata (da 40 licitazioni private nel 1966, pari al 10 per cento circa, si è passati a 104 pari al 18 per cento circa).

Le forniture riservate al Centro-Sud ammontano a complessive lire 11.546.800, sul totale di lire 56.069.250 di forniture sulle quali doveva operare la riserva di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717 (articolo 16) e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 478.

Occorre precisare che l'Azienda, nell'anno 1967, ha effettuato altre forniture per complessive lire 924.624.576, sulle quali non ha operato la riserva di cui sopra, trattandosi di mate-

(1) « Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore delle poste e delle telecomunicazioni e per l'istruzione professionale superiore e media postale, telegrafica e telefonica ».

(2) Distribuzione di pacchi dono in occasione dell'Epifania e simili.

riali prodotti in esclusiva da alcune ditte, di approvvigionamenti locali e di forniture a trattativa privata, anche a seguito di gare andate deserte.

b) *Immobili*. — Oltre agli immobili di sua proprietà, descritti nei registri di consistenza, l'Azienda ha in uso gratuito per i servizi telefonici immobili di proprietà dello Stato per un totale di 410 vani (1).

Inoltre l'Azienda conduce in locazione, nelle sedi di zona, numerosi immobili, sostenendo un onere annuo di lire 226.857.200.

c) *Servizio automobilistico*. — L'Azienda dispone di 68 autovetture (2) delle quali 14 poste a disposizione del Ministero vigilante, com'è stato segnalato nel capitolo della relazione che ad esso si riferisce.

Ai servizi aziendali sono, inoltre, destinati 163 veicoli di vario genere (3) ripartiti tra la Amministrazione centrale (31) ed i cinque Ispettorati di zona.

Oltre agli oneri relativi al personale di guida, le spese sostenute dall'Amministrazione centrale, nel 1967, per l'esercizio e la manutenzione delle autovetture e degli autoveicoli (31) ascendono rispettivamente a 66 e 20 milioni, con un costo medio unitario di oltre lire 860.000 annue; a tali oneri si aggiungono quelli concernenti gli autoveicoli (132) in servizio presso i cinque Ispettorati di zona, che provvedono in economia alle spese di esercizio e manutenzione.

L'Azienda non ha stipulato contratti di assicurazione per responsabilità civile verso terzi; gli oneri sostenuti a seguito di incidenti causati dalla circolazione sono stati di lire 291.500.

d) *Contributi*. — Nel corso dell'esercizio l'Azienda ha concesso, a mente della legge 15 luglio 1966, n. 560 — secondo i criteri di scelta e nella misura indicata da un'apposita Commissione — contributi per complessive lire 16.320.000, destinati allo svolgimento di attività scientifiche o sperimentali, a favore delle seguenti istituzioni:

Istituto internazionale delle comunicazioni . . . . .	8.000.000
Rassegna internazionale nucleare e teleradiocinematografica . . . . .	8.000.000
Istituto italiano di navigazione . . . . .	320.000

A favore degli enti predetti e del comune di Milano sono stati altresì erogati, a norma della medesima legge, in conto residui del precedente esercizio, contributi per complessivi 20 milioni, per il perseguimento di analoghe finalità di ricerca.

Va, infine, segnalato che i predetti organismi hanno beneficiato di analoghe contribuzioni concesse dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Altre somme sono state erogate a vari enti ed istituzioni per scopi diversi da studi e ricerche.

L'importo di maggiore entità è costituito dal contributo in favore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale per lire 2.595.034.415. Le somme versate attono alle quote di soprattasse relative alle conversazioni interurbane ed internazionali dovute, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, per la costituzione di uno speciale fondo integrativo del trattamento di quiescenza del personale telefonico dello Stato. Ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 134, la gestione del fondo è affidata alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, soggetto alla vigilanza del Ministro per le poste e telecomunicazioni.

La somma di lire 380.000.000 è stata versata all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a titolo di contributo annuo alle spese per il funzionamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni. Tale importo è fissato dalla legge 29 ottobre 1949, n. 856.

(1) Si tratta, per lo più, di locali molto ampi adibiti a saloni di commutazione, aventi una superficie complessiva di mq. 22.343.

(2) Le cifre indicate tengono conto degli acquisti (11 vetture) effettuati nel corso dell'anno.

(3) Dei quali 21 acquistati nel corso dell'esercizio.

A favore dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni di Ginevra, che fruisce del contributo da oltre un biennio, è stata corrisposta, nell'anno 1967, la somma di lire 71.105.540, quale quota parte annuale a carico dell'Azienda, giusta la convenzione internazionale di Buenos Aires del 1952 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1258. L'Azienda concorre nella misura di due terzi al versamento di tale contributo, che varia di anno in anno e che per un terzo è a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Infine, come già segnalato (1) al Dopolavoro delle poste e delle telecomunicazioni è stato concesso un contributo di lire 3 milioni a carico del capitolo (251) concernente gli interventi assistenziali a favore del personale, dando così luogo ad una gestione indiretta di parte del relativo stanziamento.

## CAPITOLO XVII.

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### 1. — *Considerazioni generali sulla gestione.*

Secondo le previsioni definitive, la spesa del Ministero della difesa per l'anno 1967 è ripartita, sotto il profilo funzionale, tra la sezione II (Difesa nazionale) — circa 1.129 miliardi; la sezione IV (Sicurezza pubblica) — circa 198 miliardi; la sezione VII (Azione ed interventi nel campo delle abitazioni) — circa 890 milioni; e la sezione IX (Trasporti e comunicazioni) — 5 miliardi.

Secondo l'analisi economica, gli stanziamenti risultano classificati solo in piccola parte (circa 10 miliardi) fra le spese di investimento, aventi ad oggetto in prevalenza la ricerca scientifica ed i servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile.

Lo stato di previsione della spesa per il 1967 rispecchia, per la prima volta, la nuova struttura assunta dall'Amministrazione della difesa, a seguito dell'emanazione dei provvedimenti delegati (decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482), che hanno riorganizzato, su basi sostanzialmente unitarie, le tre Forze armate. Si è, infatti, passati dalla precedente triplice previsione di spesa, formalmente iscritta in un unico stato di previsione, ad una previsione di spesa comune.

La nuova impostazione, che consente una visione organica dei mezzi disponibili, in relazione alle finalità da perseguire, potrà condurre al migliore e più razionale impiego del pubblico denaro nel settore in esame.

In tale prospettiva sono da inquadrare la pianificazione operativa e la conseguente programmazione tecnico-finanziaria, previste dai cennati decreti del Presidente della Repubblica n. 1477 e 1478 del 1965, cui strettamente si collega il fenomeno degli impegni pluriennali, di cui si dirà nel successivo paragrafo 2.

Per quanto concerne le rubriche, è da rilevarne la mancata istituzione per le spese di pertinenza della Direzione generale delle pensioni e della Direzione generale delle provvidenze per il personale, in conformità di quanto, al fine di evidenziare il costo dei singoli servizi, prescrive l'articolo 1 *sub* 37 della legge 1° marzo 1964, n. 62.

Le spese incluse nella rubrica 10, per i servizi speciali, non sono omogenee, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione agli organi che le amministrano. Si tratta, in particolare, di spese in precedenza comprese nella parte straordinaria; spese attinenti alle scuole, istituti ed accademie, alle varie indennità di missione per il personale all'estero; spese per le onoranze ai Caduti; spese dell'Istituto geografico militare; spese riservate dello Stato maggiore e degli organi centrali e periferici; spese derivanti dalla cooperazione internazionale; anticì-

(1) Paragrafo 2, lettera b).

pazioni « fondo scorta » ai corpi, istituti, stabilimenti militari ed alle navi; infine, stanziamenti relativi al « fondo a disposizione » per le eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate.

I capitoli compresi nelle rubriche da 1 a 9 e nelle rubriche 12 e 13, non risultano, in gran parte, articolati, al pari dei capitoli il cui stanziamento, pur destinato in prevalenza a compiti di natura militare, concerne anche emolumenti vari ad estranei all'Amministrazione (1).

In definitiva, risultano ripartiti in articoli soltanto quei capitoli che, oltre a comprendere vari oggetti, sono amministrati da diversi organi (Direzioni generali). Si tratta, prevalentemente, dei capitoli inseriti nella rubrica 10 (Servizi speciali) e nella rubrica 11 (Potenziamento della difesa), peraltro, con la notevole eccezione costituita dal capitolo 3502 (rubrica 11), che non risulta suddiviso in articoli, pur essendo amministrato da sei Direzioni generali.

Per quanto concerne l'adeguatezza della previsione alle effettive occorrenze dell'esercizio, è da segnalare che, nel corso dell'anno, si è reso necessario integrare, a norma dell'articolo 41, primo comma, della legge di contabilità generale, per un importo di oltre 7,5 miliardi, vari capitoli concernenti stipendi, pensioni, paghe e altri assegni.

2. — *Impegni a carico degli esercizi successivi.*

L'Amministrazione continua ad avvalersi, in sede di approvazione dei contratti, della facoltà prevista dall'articolo 49 della legge di contabilità generale, assumendo impegni a carico degli esercizi successivi secondo i dati risultanti dalla tabella che segue (2).

Tale sistema può dare luogo ad una sostanziale elusione dei limiti di stanziamento fissati per ciascun esercizio, tutta volta che, in relazione a contratti contenenti la clausola di anticipata consegna dei materiali acquistati con pagamento ripartito in vari anni, l'Amministrazione si avvalga della anzidetta eccezionale facoltà, ciò prestandosi, in concreto, a soddisfare esigenze presenti, ponendo, in gran parte, i relativi oneri a carico degli esercizi successivi. Il che, a sua volta, determina un sempre più elevato grado di rigidità delle gestioni a venire.

Di qui, anche in questo caso, l'esigenza di una specifica normativa che consenta una più esatta valutazione dei fattori di tale rigidità della spesa, facendo risultare per ciascun capitolo la disponibilità residuale e l'aliquota degli stanziamenti di competenza già impegnata.

IMPEGNI ASSUNTI FINO A TUTTO L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967 SUGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DELLA LEGGE DI CONTABILITÀ GENERALE

	1968	1969	1970	1971	1972	Totale impegni a carico esercizi successivi
Esercito . . . . .	44.218.930.904	36.534.969.140	7.400.647.911	5.376.301.630	—	93.530.849.585
Marina . . . . .	14.166.006.383	7.753.303.623	2.500.000.000	3.261.000.000	476.000.000	28.159.310.011
Aeronautica . . . . .	21.773.089.500	108.928.222.265	14.785.672.500	18.235.033.500	13.222.964.000	176.944.981.765
TOTALI . . . . .	80.158.026.792	153.216.495.028	24.686.320.411	26.875.335.130	13.698.964.000	298.635.141.361

(1) Tali, ad esempio, i capitoli 2402, 2421, 2501, 2502, 3041, 3061, 3081, 3502, 4047, 4061, 4067.

(2) Sono da eccettuare i contratti della Marina, per i quali l'ammontare degli impegni pluriennali risulta leggermente diminuito.

3. — *Ordini di accreditamento e rendiconti.*

Nel corso del 1967, sono stati trasmessi alla Corte rendiconti di importo complessivamente superiore, per circa 7,6 miliardi, all'ammontare delle aperture di credito disposte nell'esercizio 1966. Il che rivela un miglioramento nel settore della resa dei conti, la cui completa regolazione appare ormai indilazionabile, anche in vista della estensione all'Aeronautica e alla Marina del sistema dei fondi di anticipazione in vigore per l'Esercito, ciò che determinerà un notevole aumento della già cospicua entità delle somme annualmente accreditate agli Enti decentrati per la corresponsione di stipendi, paghe e assegni al personale, per il reintegro dei fondi scorta, nonché per il mantenimento della truppa e, in genere, per il funzionamento dei vari organismi militari.

È, peraltro, da segnalare come perduri la situazione di inadempienza, posta in luce nelle precedenti relazioni, in ciò che concerne gli accreditamenti, per spese all'estero, effettuati tramite il Contabile del Portafoglio (articolo 60, sesto comma, legge di contabilità generale; legge 3 marzo 1951, n. 193).

4. — *Fondo scorta delle Amministrazioni militari.*

Nel richiamare le notazioni delle precedenti relazioni, in ordine alla gestione del fondo scorta — la cui dotazione è rimasta costante per gli esercizi 1966 e 1967, nella misura di 11,25 miliardi —, va sottolineata l'esigenza che siano prodotte norme regolamentari atte a dimensionare la larga discrezionalità che tale gestione in atto consente alla Amministrazione.

Si segnala, inoltre, che, dall'esame delle ispezioni amministrative, risultano sospese varie partite, accese su detto fondo in relazione agli oneri sostenuti dalle Forze armate per l'opera di soccorso prestata in occasione delle calamità naturali che si sono succedute negli ultimi anni.

5. — *Gestioni fuori bilancio.*

Nel richiamare le osservazioni formulate nella precedente relazione in ordine alle gestioni fuori bilancio, è da segnalare che l'Amministrazione della difesa ha iniziato una rilevazione di quelle aventi carattere assistenziale, che attengono cioè agli stabilimenti balneo-termali, ai soggiorni climatici, alle colonie marine e montane, nonché agli spacci cooperativi.

All'accertamento della situazione amministrativa e contabile di tali gestioni, in gran parte non regolate da specifica normativa, dovrebbe, a breve scadenza, far seguito una organica disciplina a livello legislativo e regolamentare che valga a condurre l'intero settore di pertinenza della Direzione generale delle provvidenze per il personale nell'ambito dell'ordinario sistema della contabilità pubblica.

Analoghe rilevazioni sarebbero opportune in ordine alla gestione degli Arsenalari e Stabilimenti militari — autorizzati a svolgere attività industriale per altre Amministrazioni pubbliche e, a richiesta, di privati — per i quali non risulta ancora emanato il regolamento previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481, nonché in ordine alla gestione delle aziende agricole.

Un cenno a parte meritano la *Rivista marittima*, che gestisce, in piena autonomia, a mente dell'articolo 3 del regio decreto 12 agosto 1911, n. 1018, i proventi della pubblicità e degli abbonamenti, ricevendo inoltre una sovvenzione annuale dal Ministero, sul quale grava anche l'onere relativo agli stipendi, paghe e indennità spettanti al personale che essa impiega (articolo 4 del citato regolamento); nonché i versamenti, eseguiti direttamente al Ministero, dai concessionari di alloggi, siti in immobili demaniali in uso all'Amministrazione della difesa, quale rimborso degli oneri relativi alla custodia, illuminazione e simili (1).

È, infine, da segnalare che, in occasione di acquisti all'estero di attrezzature militari ed armamenti, le industrie produttrici — particolarmente quando si tratta di grandi complessi che operano in regime di sostanziale monopolio — richiedono spesso il preventivo deposito bancario

(1) Per contro i canoni vengono versati in tesoreria.

vincolato del prezzo pattuito, determinando così, la giacenza, presso istituti bancari stranieri, di ingenti somme, in attesa di utilizzazione, con conseguente ritardo nella giustificazione delle somme accreditate e maturazione di interessi attivi, dei quali si impone il versamento in entrata, presso la tesoreria, a cura dei funzionari delegati, a sensi dell'articolo 46 della legge di contabilità generale e degli articoli 135 e 226 del relativo regolamento.

#### 6. — *Organizzazione e personale.*

a) *Organizzazione dei servizi.* — In attuazione del nuovo ordinamento del Ministero, sono state istituite, entro il termine del 31 dicembre 1966, stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, le nuove Direzioni generali, nelle quali si articola, a mente dell'articolo 1 l'Amministrazione della difesa.

In materia regolamentare, va ricordato che non sono state ancora emanate le norme unificate per l'amministrazione e la contabilità degli Enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482, sebbene il relativo termine sia scaduto fin dal 31 dicembre 1966.

b) *Personale militare.* — Perdura il fenomeno, posto in luce nella precedente relazione, del progressivo aumento del numero degli ufficiali superiori e, in particolare, degli ufficiali generali, conseguente all'applicazione delle norme di avanzamento introdotte con la legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per quanto concerne l'Esercito la situazione, al 31 dicembre 1967, è quella risultante dai seguenti dati, relativi agli ufficiali superiori delle varie armi e servizi:

- consistenza organica: 5.981;
- presenti in ruolo: 7.423, dei quali 975 a disposizione.

Limitando l'esame al numero degli ufficiali generali appartenenti ai vari gradi, la sproporzione fra organico e consistenza si presenta, peraltro, lievemente ridotta rispetto al precedente esercizio: 474 presenze in ruolo, delle quali 209 a disposizione, a fronte di una consistenza organica di 192 unità (1).

Il fenomeno si è, per contro, accentuato nei ruoli della Marina, in quanto, rispetto all'organico complessivo di 70 posti per i vari gradi di Ammiraglio, di Contrammiraglio e corrispondenti, risulta aumentato a 202 il numero complessivo degli ufficiali in servizio al 31 dicembre 1967 (188 al 31 dicembre 1966), 99 dei quali a disposizione (87 al 31 dicembre 1966) (2).

Ancora più rilevante l'incremento che si riscontra nel numero degli ufficiali generali dell'Aeronautica, salito complessivamente a 228 (200 al 31 dicembre 1966) dei quali 132 a disposizione, rispetto ad una dotazione di 65 posti (3).

Il fenomeno men che ad esaurirsi, sembra destinato ad accentuarsi nei prossimi anni e a determinare, quindi, un aggravio di spesa risultante dalle maggiori retribuzioni dovute agli ufficiali promossi ed alla maggior durata del servizio nei gradi superiori, cui non sembra corrispondere una reale esigenza delle tre Armi, come risulta dalle limitazioni che l'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, pone all'impiego degli ufficiali a disposizione.

Sembra quindi che, nelle sedi competenti, sia da considerare l'opportunità di una revisione delle norme sull'avanzamento previste dalla legge citata n. 1137 del 1955, aggiornandole con altre che, non alla lievitazione dei gradi gerarchici soltanto — con le conseguenze dianzi cennate — affidino quei miglioramenti di carriera e di trattamento che possono concorrere a rendere la carriera militare più allettante che ora non risulti.

(1) Il fenomeno assume proporzioni di notevole rilievo nel grado di Generale di brigata e corrispondenti: consistenza organica: 125 unità; presenti in ruolo 330, dei quali 147 a disposizione.

(2) Per quanto riguarda in particolare il grado di Contrammiraglio e corrispondenti, a fronte di un organico complessivo di 38 posti, il numero degli ufficiali in servizio nelle varie posizioni era di 138 unità.

(3) E da porre in evidenza che, nel grado di Generale di brigata aerea e corrispondenti, a fronte di un organico di 37 posti, risultavano in servizio 177 ufficiali, dei quali 121 a disposizione; inoltre che, su un totale di 132 ufficiali generali a disposizione, 121 appartenevano al grado di Generale di brigata e corrispondente.

Permangono, infatti, le difficoltà che l'Amministrazione incontra nel reclutamento degli ufficiali, scarsa essendo la partecipazione ai concorsi nonché, specie per quanto concerne l'Aeronautica, della concorrenziale attrazione di elementi qualificati da parte di settori non militari.

Per quanto concerne i concorsi espletati nel 1967, una parte notevole dei posti è rimasta scoperta:

Esercito: assunzioni 511; posti messi a concorso 788;

Marina: assunzioni 42; posti messi a concorso 66;

Aeronautica: assunzioni 314; posti messi a concorso 332.

L'affluenza risulta percentualmente minore nei ruoli tecnici e della sanità (1).

Sempre in tema di concorsi, appare opportuna l'emanazione di norme regolamentari che ne disciplinino la procedura, per la quale si seguono attualmente criteri, di volta in volta diversi, sia per quanto concerne la composizione e la costituzione delle Commissioni esaminatrici, che per quanto attiene alla determinazione delle materie d'esame, nonché dei criteri medico-legali relativi alla classificazione dei candidati, in sede di accertamenti sanitari, i cui risultati incidono sul punteggio complessivo finale.

La mancanza di un sufficiente numero di ufficiali nei gradi iniziali delle tre Armi costringe l'Amministrazione a fare frequente ricorso al richiamo e al trattenimento in servizio di molti ufficiali appartenenti alle categorie in congedo, specie del complemento e dell'ausiliaria.

In argomento, è da segnalare l'esigenza di una maggiore speditezza nello svolgimento delle relative procedure, tenendo conto della tendenza dell'Amministrazione a far assumere servizio ai predetti ufficiali, anteriormente al perfezionarsi dei provvedimenti di richiamo o di trattenimento che, stante la loro efficacia costitutiva, non sono suscettibili di sanare i rapporti di fatto che siansi *medio tempore* svolti.

Ciò determina spesso una situazione di precarietà in servizi particolarmente rischiosi (pilotaggio, volo, navigazione, esercitazioni a fuoco).

In tema di progressione di carriera, va ricordata l'opportunità di determinare, con provvedimento di carattere generale, gli incarichi e servizi equipollenti a quelli dei quali la legge (articolo 18 legge n. 1137 del 1955) richiede il possesso per l'avanzamento, ciò al fine di evitare che tale equipollenza venga accertata, di volta in volta, in relazione a singole fattispecie.

c) *Personale civile*. — Nel corso dell'anno sono stati emanati numerosi provvedimenti in attuazione del nuovo ordinamento dei servizi, disposto con i citati decreti del Presidente della Repubblica. In particolare si è proceduto all'inquadramento o al trasferimento di numerosi impiegati nei ruoli istituiti presso l'Esercito (2).

Ciò ha dato luogo alla promozione di molti dipendenti, in relazione alla maggiore disponibilità di vacanze nelle qualifiche superiori, rispetto ai ruoli di provenienza.

A proposito, dei vari ruoli è da porre in evidenza l'elevato numero delle posizioni soprannumerarie che caratterizza le seguenti carriere: direttiva speciale (505), di concetto (67), esecutiva (564) ed ausiliaria (932) dell'Esercito; direttiva amministrativa (10) della Marina; direttiva amministrativa (13), direttiva tecnica (5), di concetto (130) ed esecutiva (293) dell'Aeronautica.

Tali posizioni determinano una diffusa dilatazione dei ruoli, la cui struttura risulta altresì alterata in conseguenza della immissione in organico del personale dei ruoli aggiunti.

Per quanto concerne il personale avventizio va rilevato che l'Amministrazione, da vari anni, non determina i contingenti numerici previsti dal regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e, di conseguenza, non procede alla conferma in servizio dei salariati transitati nelle categorie del personale non di ruolo, ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 giugno 1961, n. 90 e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 del 1965.

(1) Ad esempio, nel Corpo sanitario dell'Aeronautica sono stati coperti soltanto 8 posti su 25 a concorso.

(2) Carriera direttiva esperti organizzazione e metodo; carriera di concetto del personale di segreteria; carriera disegnatori e restituitisti; carriera esecutiva degli assistenti tecnici dei servizi chimici; carriera dei dattilografi; carriera degli operatori e perforatori tecnici.



All'atto del collocamento, in virtù di tale norma, in dette categorie non di ruolo del personale che abbia svolto per due anni incarichi di studio, nell'interesse dei servizi della difesa; di coloro che abbiano prestato la loro opera, da almeno due anni, con rapporto individuale; nonché di coloro che siano stati occupati, per un periodo di due anni, negli uffici di organismi militari internazionali, risulta frequentemente trattarsi di persone che, oltre ad essere di età avanzata, sono in possesso della sola licenza elementare o di scuola media di primo grado.

Nei ruoli del personale operaio, restano non coperti circa 1.300 posti, in conseguenza dell'incompleto reclutamento per assunzione diretta degli appartenenti alle categorie preferenziali, nel limite complessivo del 21 per cento della disponibilità annuale di ruolo.

Il fenomeno — solo in parte dovuto alle difficoltà derivanti dalla fusione dei servizi delle tre Forze armate concernenti gli operai, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica il 18 novembre 1965, n. 1478, — si spiega soprattutto in relazione alla esigenza di massima specializzazione delle qualifiche di mestiere, che rende spesso difficoltosa l'utilizzazione dei riservatari aventi ridotte capacità fisiche, nonché alla dislocazione sull'intero territorio nazionale degli stabilimenti militari nei quali sono utilizzati gli operai della difesa e alla connessa difficoltà di reperire personale disposto a raggiungere sedi lontane o disagiate.

d) *Trattamento economico.* — In allegato alla precedente relazione è stato pubblicato lo elenco delle indennità e compensi di carattere continuativo previsti dalle norme vigenti a favore del personale civile e militare del Ministero della difesa.

Nel rilevare che la situazione permane immutata, si sottolinea l'esigenza di procedere ad una revisione di dette norme, in vista di eliminare quelle intervenute in tempi remoti e per circostanze che più non sussistono, nonché di coordinare e concentrare quelle che dovranno essere conservate, rivalutando, ove occorra, la misura delle indennità e dei compensi previsti.

Oltre a richiamare quanto osservato nella precedente relazione a proposito di compensi e indennità particolari, è da segnalare che l'Amministrazione ha erogato taluni compensi non previsti da norme sostanziali, come si è accertato in sede di controllo consuntivo. Sono stati infatti concessi compensi giornalieri (lire 300) agli allievi che frequentano i corsi dell'Accademia militare di Modena, a titolo di rimborso spese per l'acquisto di pubblicazioni e sussidiari, in aggiunta ai libri di testo di prescrizione; premi ai componenti le commissioni di esame per concorsi a cattedre o per l'ammissione di allievi nelle scuole militari, in aggiunta ai compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417; e, infine, premi per gare di dattilografia.

In materia di missioni di servizio va ricordato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 850, che ha ribadito la necessità della specifica autorizzazione, di cui lo scorso anno si era rilevata la frequente mancanza, del Ministro della difesa per le missioni all'estero e per le missioni in territorio nazionale, di durata superiore ai dieci giorni, del personale dell'Amministrazione centrale (1).

Sempre l'esame dei rendiconti ha rivelato la tendenza ad omettere le ragioni di servizio per le quali vengono disposte le missioni, pur senza richiamare particolari esigenze di riservatezza, ed inoltre il perdurare del fenomeno, già segnalato lo scorso anno, del frequente invio in missione di ufficiali e sottufficiali — per « organizzazione di servizi » ovvero per « assunzione di dati tecnici » — missione che ne precede, senza soluzione di continuità, il trasferimento nella medesima sede.

#### 7. — *Attività assistenziale.*

In tema di assistenza va ancora riaffermata la netta distinzione tra le finalità degli stanziamenti relativi agli interventi assistenziali a favore del personale, civile e militare (capi-

(1) Per il personale periferico l'autorizzazione può essere data dai comandanti e capi di ufficio, con le modalità e nei limiti del piano di impiego dei relativi capitoli, predisposto annualmente dal Ministro.

toli 1571, 1651), e la finalità cui è preordinato il capitolo 1573, concernente l'assistenza morale e benessere del personale militare (articolo 11 lettera *f*) regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263; articolo 164 regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443).

I primi sono, infatti, destinati anzitutto a soccorrere i dipendenti e le loro famiglie, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno (articoli 3 lettera *d*) e 4 decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1952, n. 1021); nonché alla concessione di borse di studio e alla organizzazione di colonie marine e montane per i figli dei dipendenti, nel quadro delle vaste attribuzioni (attività assistenziali, culturali, ricreative ecc.) che l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, assegna alla Direzione generale delle provvidenze per il personale.

A diverse finalità è, invece, preordinato il capitolo dell'assistenza morale e benessere del personale militare, della quale, secondo la vigente legislazione (1), possono beneficiare soltanto i militari di truppa, con esclusione quindi degli ufficiali, sottufficiali e loro famiglie. In tale quadro vengono erogate somme per l'educazione, l'istruzione e la ricreazione della comunità militare, nonché, ove le disponibilità di bilancio lo consentano, per esigenze individuali, come il rimborso delle spese di viaggio ai militari inviati in licenza ordinaria.

8. — *Attività contrattuale e servizi in economia.*

a) *Considerazioni generali.* — L'attività contrattuale svolta nel 1967 dall'Amministrazione militare si compendia nei dati seguenti, esposti, distintamente per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

*Esercito (2).*

Licitazione privata n. 3551 . . . . .	Importo lire	86.377.515.000
Appalto concorso n. 253 . . . . .	» »	5.873.131.300
Trattativa privata n. 1810 . . . . .	» »	67.947.580.000

*Marina.*

Licitazione privata n. 2281 . . . . .	Importo lire	49.742.838.301
Appalto concorso n. 99 . . . . .	» »	1.357.664.335
Trattativa privata n. 625 . . . . .	» »	14.749.021.108

*Aeronautica.*

Licitazione privata n. 110 . . . . .	Importo lire	6.985.018.873
Appalto concorso n. 21 . . . . .	» »	738.466.360
Trattativa privata n. 536 . . . . .	» »	54.208.778.990

Nel notare come le risultanze dell'esercizio confermino la tendenziale equivalenza per importo — già rilevato lo scorso anno — dei contratti conclusi a trattativa privata e ad appalto-concorso, rispetto a quelli stipulati previo esperimento di licitazione privata, è da porre in evidenza come il diffuso ricorso alla trattativa privata sia, in parte, dovuto, oltre che alla necessità di acquistare all'estero attrezzature militari, di cui è cenno nel successivo paragrafo, alle particolari caratteristiche delle forniture in materia di armamento, convenzionale e missilistico, di costruzioni aero-navali e di mezzi corazzati, di apparecchiature radio-elettriche nonché delle commesse a carattere sperimentale che, per loro natura, non è possibile affidare se non a ditte altamente specializzate, spesso titolari di brevetto.

(1) Articolo 11, lettera *f*), regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

(2) Si è fatto ricorso al sistema dell'asta pubblica soltanto per 4 contratti attivi, di importo complessivamente inferiore a 14 milioni.

Il ricorso alla trattativa privata presuppone, peraltro, in dette ipotesi l'esecuzione, da parte del Ministero, di approfondite ricerche di mercato volte ad accertare la situazione nel settore dell'industria che produce i materiali occorrenti.

Per quanto concerne gli altri sistemi di scelta del contraente, l'Amministrazione ha fatto ricorso alla procedura di appalto concorso, predeterminando nel bando tutte le caratteristiche tecniche richieste e non soltanto le indicazioni di massima alle quali i progetti o le soluzioni tecnico-economiche dovevano conformarsi.

In generale è da notare che la mancata emanazione delle norme unificate per l'Amministrazione e la contabilità degli Enti militari e dei capitolati comuni alle tre Forze armate per le singole materie, comportando l'utilizzazione di quelli in precedenza emanati per ciascuna di esse, dà luogo a comportamenti non immuni da discordanze e contrasti.

In ordine alla duplicità di pareri richiesti per l'attività negoziale, che viene preventivamente valutata sotto il profilo tecnico dal Consiglio superiore delle Forze armate e, poi, sotto quello giuridico ed economico, dal Consiglio di Stato, è da considerare — tenuto conto dell'inevitabile ritardo che tali consultanze comportano in un settore nel quale la tempestività dell'azione si identifica spesso con la sua efficacia — se non si renda opportuna una congrua elevazione dei minimi contrattuali entro cui detta attività non è assoggettata alla valutazione dei menzionati consessi, ciò anche al fine di evitare il ricorso ad espedienti volti a sottrarla a tale valutazione, quali l'artificioso frazionamento delle forniture e le conduzioni in economia, pur in difetto dei necessari presupposti.

Invero il peculiare fenomeno della crescente entità delle spese effettuate in economia — che si aggirano intorno al 40 per cento dell'intero ammontare delle somme destinate all'acquisto di beni e servizi (circa 300 miliardi) — dà la misura, sotto il profilo della valutazione globale del fenomeno, della deviazione dai principi desumibili dalle norme vigenti in materia, appunto, di conduzione in economia, che ne circoscrivono l'applicabilità all'acquisto di beni, nonché a lavori e servizi di modesta consistenza.

b) *Acquisti all'estero.* — La ricorrente necessità di affidare commesse a ditte estere, nel quadro del sistema integrato di difesa di cui l'Italia fa parte, comporta, normalmente, il ricorso a procedure negoziali che, se sono assimilabili ai contratti stipulati a trattativa privata, presentano frequentemente talune caratteristiche che si differenziano da quelle previste dalla legge di contabilità generale, la quale non tiene conto delle peculiarità del commercio internazionale, e, in particolare, dell'ipotesi che il contraente sia un altro Stato. Così, fra tali caratteristiche, è normale quella che non si prevedano cauzioni a garanzia del puntuale adempimento e penalità per la tardiva o mancata esecuzione; che il collaudo sia disciplinato dall'ordinamento straniero; che i prezzi siano concordati in valuta estera, onde l'impegno in lire viene ad assumere carattere presuntivo; che le quotazioni siano variabili in relazione alla situazione del mercato.

Tutto ciò comporta, in sede di amministrazione attiva e in sede di controllo, una serie di non facili valutazioni dirette ad accertare quale sia lo strumento negoziale meglio rispondente ai principi dell'ordinamento contabile nazionale, il cui adeguamento alle nuove esigenze si rende, peraltro, non più differibile.

Per quanto attiene alla fase prenegoziale va soggiunto che la preventiva sottoposizione degli schemi di contratto al parere degli Organi consultivi non è di solito incompatibile con il necessario adeguamento agli ordinamenti stranieri, che attiene alla successiva fase contrattuale, sebbene possa comportare ritardi tali da pregiudicare la necessaria tempestività delle forniture.

#### 9. — Assistenza tecnica, culturale ed economica alla Somalia.

Gli interventi a favore dei cittadini somali — consistenti nel far fronte a talune esigenze degli studenti che frequentano in Italia Scuole e Accademie militari — che hanno avuto postuma legittimazione con la legge 4 ottobre 1966, n. 860, sono stati ulteriormente estesi dalla legge 23 dicembre 1967, n. 1376, secondo un piano di spesa quinquennale (1967-71) che pone i relativi oneri a carico anche di altre Amministrazioni (Esteri, Interno, Finanze).

10. — *Contributi e sovvenzioni.*

L'Amministrazione della difesa oltre ad erogare i contributi previsti per legge a favore delle varie associazioni d'Arma e di vari altri organismi (1), si è avvalsa della facoltà, conferitale dalla legge 20 giugno 1956, n. 612, di concedere sovvenzioni e contributi ad enti che svolgono attività di interesse per le Forze armate (2).

(1)	Enti beneficiari	Disposizioni di legge	Importo
	Casa Militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali in Turate (Como) - legge 2-2-1959, n. 48		L. 74.000.000
	Associaz. Naz. Bersaglieri - Roma	- leggi 31-7-1956, n. 935 e 30-3-1961, n. 263	» 4.350.000
	» » Alpini - Milano	- leggi » » » »	» 8.800.000
	» » Autieri d'It. - Roma	- leggi » » » »	» 2.410.000
	» » Carristi - Roma	- leggi » » » »	» 2.940.000
	» » Marinari - Roma	- leggi » » » »	» 11.850.000
	» » Sanità M.re - Roma	- leggi » » » »	» 4.820.000
	» » Arma Aer. - Roma	- leggi » » » »	» 7.455.000
	» » Genieri e Trasmettitori	- leggi » » » »	» 2.740.000
	» » Arma Cav. - Roma	- leggi » » » »	» 7.650.000
	» » del Fante Mil.	- leggi » » » »	» 6.000.000
	» » Paracad. d'It.	- leggi » » » »	» 4.990.000
	» » Art. d'It. - Roma.	- leggi » » » »	» 3.220.000
	» » Carab. - Roma	- leggi » » » »	» 3.070.000
	» » Comm.to Mil. - Roma	- leggi » » » »	» 2.130.000
	» » Gran. Sard. - Roma	- leggi » » » »	» 2.450.000
	» » Capp. Mil. in congedo - Roma	- leggi » » » »	» 2.080.000
	Lega Navale Italian - Roma - legge 5-7-1964, n. 626		» 30.000.000
	Fondaz. Aeropoli Alpina - Trento - legge 25-10-1960, n. 1315		» 2.000.000
	Unione Naz. Uff.li in congedo d'It. (UNUCI) - Roma - decreto-legge 9-12-1926, n. 2352, convertito in legge 12-2-1928, n. 261		» 48.000.000
	Unione italiana di tiro a segno - Roma - leggi 17-4-1930, n. 479, 4-6-1934, n. 950, 8-7-1944, n. 286, 16-12-1935, n. 2430		» 15.000.000
	Istituto Naz. per gli studi ed esperienze di architettura navale - Roma - legge 28-11-1959, n. 1082		» 1.500.000

(2) Si segnalano i contributi d'importo superiore a lire 500 mila.

	Enti beneficiari	Importo
	Dopolavoro Ministero Difesa-Marina	L. 5.535.000
	» » » Aeronautica	» 1.500.000
	» » » Esercito	» 5.000.000
	Aero Club d'Italia - Roma	» 6.000.000
	Opera Nazionale figli aviatori - Roma	» 57.300.000
	Istituto Nazionale figlie militari italiani - Torino	» 11.395.000
	Società geografica italiana - Roma	» 700.000
	Rivista marittima Min. Dif.-Marina - Roma	» 7.500.000
	Ass. Naz. Combattenti guerra Liber. - Roma	» 1.000.000
	» » Italiana di Aerotecnica - Roma	» 1.500.000
	» » » Razzi - Roma	» 700.000
	Università degli Studi di Padova	» 870.000
	Culb Alpino italiano - Milano	» 8.000.000
	Comm.ne tecnica Unificaz. Aeron.le (Unavia) - Torino	» 600.000
	Università degli Studi di Roma (Scuola specializzazione medicina aeronautica e spaziale)	» 2.000.000
	Associazione Nazionale famiglie caduti e mutilati Aeronautica - Roma	» 5.000.000
	Associazione Nazionale Difesa Gioventù - Roma	» 2.000.000
	Opera Nazionale Ass. Orfani militari Es. - Roma	» 1.000.000
	» » » Arma C.C. - Roma	» 600.000
	Istituto Andrea Doria - Roma	» 1.100.000

11. — *Ricerca scientifica.*

Al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di coordinamento della ricerca, affidato al CIPE, il Consiglio tecnico scientifico presso lo Stato maggiore della difesa ha presentato al Consiglio nazionale delle ricerche una relazione sull'attività scientifica e tecnologica, che è stata poi inserita nella relazione generale sullo stato della ricerca in Italia (1967), allegata alla relazione previsionale e programmatica.

In tal modo si è reso possibile un più efficace controllo delle singole spese in relazione alle finalità prescelte dall'Amministrazione e coordinate sul piano nazionale.

Per quanto concerne l'azione in concreto svolta dall'Amministrazione, è da porre in evidenza che il progresso scientifico, particolarmente nel campo dell'energia nucleare, dell'elettronica e della missilistica determina il rapido invecchiamento dei mezzi bellici e la conseguente esigenza di effettuare una serie di ricerche scientifiche e di studi tecnici, oltre che direttamente, anche avvalendosi di università statali, di enti pubblici o di ditte private.

12. — *Enti soggetti alla vigilanza del Ministero.*

Circa la gestione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (1), rilevata ancora una volta la prevalente utilizzazione delle sue entrate a copertura di oneri di amministrazione, con conseguente preterizione dei fini istituzionali, e nell'acquisto di immobili destinati a sedi sociali, va soggiunto che la collocazione contabile del valore di tali immobili nel fondo di garanzia a favore degli iscritti è da ritenere impropria, stante la indisponibilità delle sedi sociali, in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente.

Quanto, poi, alla gestione delle Casse ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina militare, è, invece, da rilevare (2) l'ulteriore incremento delle entrate, del patrimonio netto, nonché dei crediti per prestiti agli iscritti.

Fra gli altri enti che operano nel settore della difesa, è l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, il cui principale cespite è costituito dal corrispettivo dell'opera prestata ai cantieri sulla base di apposite convenzioni, oltre che delle contribuzioni dello Stato. Nel porre in evidenza come la principale voce di spesa sia rappresentata dagli oneri sostenuti per il personale, si ricorda (3) l'esigenza di dare un definitivo assetto allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti che, in taluni casi, fruiscono di una retribuzione complessiva eccedente di oltre il 20 per cento quella delle corrispondenti qualifiche del personale statale, pur essendo ad esso parificati.

Va inoltre richiamata l'attenzione sulla circostanza che il pareggio fra le entrate e le uscite di parte effettiva viene conseguito limitando l'uscita destinata al fondo manutenzione e ricostruzione impianti e macchinari all'importo risultante dall'eccedenza delle entrate sulle uscite e non sulla base di un preordinato piano di ammortamento, ciò che non consente una esatta rappresentazione degli oneri a carico dell'Istituto.

## CAPITOLO XVIII.

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

1. — *La legislazione in materia di agricoltura.*

Anche nel 1967 numerosi provvedimenti legislativi hanno specificamente interessato l'Amministrazione dell'agricoltura. Rinviando a quanto verrà detto nell'apposito capitolo in ordine alle norme relative all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, meritano,

(1) Relazione della Corte al Parlamento per gli esercizi finanziari 1965 e 1966 (in corso di stampa).

(2) Relazione della Corte al Parlamento per l'esercizio finanziario 1966 (in corso di stampa).

(3) Relazione della Corte al Parlamento per gli esercizi dal 1963-64 al 1965 (in corso di stampa).

tra gli altri, segnalazione, per la loro importanza, il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, sulla semplificazione delle procedure per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie in agricoltura; la legge 9 luglio 1967, n. 590, per la copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del Territorio di Trieste; la legge 27 luglio 1967, n. 622, di organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli; la legge 2 agosto 1967, n. 799, concernente modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, pubblicato nel 1968, sul riordinamento della sperimentazione agraria.

Per la copertura di talune delle spese previste dai detti provvedimenti legislativi si è provveduto, come già in precedenti occasioni, con entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii *surplus*, della quale, non essendo la gestione ancora definita, non risultano ad oggi presentati i relativi rendiconti.

Già nella precedente relazione si è prospettata la necessità, più che di rinnovamento, di sistemazione organica della vigente legislazione, con contemporanea abrogazione espressa delle norme preesistenti, al fine di eliminare quegli inconvenienti che la stratificazione normativa produce. Sul problema — che in questo settore si manifesta con particolare evidenza, date le proporzioni della normazione che lo concerne — sono svolte generali considerazioni in altra parte della presente relazione (1), alla quale si fa rinvio.

## 2. — Considerazioni generali sulla gestione.

Non sostanzialmente diverse da quelle rilevate nelle precedenti relazioni le notazioni in tema di struttura del bilancio e di gestione delle spese dell'Amministrazione dell'agricoltura.

Nel 1967, in sede di determinazione dei residui di gestione dell'esercizio 1966, è stata fatta applicazione, per la prima volta, dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, e sono state eliminate dal conto dei residui passivi complessivamente lire 1.117.080.215.

La norma ora indicata attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di eliminare dal conto dei residui, fra l'altro, le assegnazioni relative a spese straordinarie non impegnate nell'anno, e di riscriverle nella competenza degli esercizi successivi, in relazione agli effettivi bisogni, con facoltà di variarne la rateizzazione.

Per quanto concerne il dato, caratteristico anche dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, dell'ingente importo di fondi da trasferire ad altri enti, incaricati della loro effettiva gestione, si indicano i seguenti trasferimenti: 96 miliardi e 500 milioni ai fondi di rotazione, circa 97 miliardi all'AIMA, 8 miliardi alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, oltre 52 miliardi assegnati alle varie Regioni a statuto speciale e 35 miliardi e 800 milioni agli enti di sviluppo.

Circa gli oneri previsti da leggi pluriennali di spesa, nell'anno 1967 non sono stati emanati provvedimenti legislativi che abbiano previsto importanti stanziamenti a carico dei bilanci futuri.

Richiamati i dati contenuti nella precedente relazione, si torna a segnalare l'opportunità che si riconsideri, nel quadro della programmazione nazionale, la situazione, tenendo conto che i futuri interventi raggiungono e superano la fine del secolo.

Sembra opportuno, in relazione ai piani ed ai programmi pluriennali di maggiore rilievo, in materia di agricoltura, riportare negli uniti prospetti i dati relativi allo stato di attuazione degli interventi relativi ai cosiddetti 1° Piano verde e 2° Piano verde, agli interventi per la sistemazione dei fiumi ed agli interventi a favore delle aree depresse del centro-nord.

(1) Parte IV, capitolo I.

ATTUAZIONE DI INTERVENTI

I. PIANO

Legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni

CAPITOLO	COMPETENZA 1966			RESIDUI 1966		
	Previsione <i>a</i>	Pagamenti <i>b</i>	Rimanenza <i>c</i>	Consistenza iniziale <i>d</i>	Pagamenti <i>e</i>	Rimanenza <i>f</i>
8103 . . . . .	—	—	—	1.167.792.133	338.150.509	829.641.624
8104 . . . . .	—	—	—	564.640.700	133.012.667	431.628.033
8105 . . . . .	—	—	—	496.891.680	206.838.605	290.053.075
8106 . . . . .	—	—	—	12.000.000.000	—	12.000.000.000
8108 . . . . .	—	—	—	1.114.402.368	666.705.137	447.697.231
8109 . . . . .	—	—	—	247.891.280	473.625	247.417.655
8189 . . . . .	—	—	—	1.769.000.000	37.600.000	1.731.400.000
8190 . . . . .	—	—	—	8.423.096.322	2.150.219.403	6.272.876.919
8191 . . . . .	—	—	—	3.291.680.512	1.847.254.664	1.444.425.848
8194 . . . . .	—	—	—	12.987.404.690	5.310.258.575	7.677.146.115
5190 . . . . .	2.500.000.000	—	2.500.000.000	9.303.164.920	5.651.327.090	3.651.837.830
8195 . . . . .						
8196 . . . . .	—	—	—	4.709.341.158	1.296.529.930	3.412.811.228
8197 . . . . .	—	—	—	2.498.328.185	894.091.670	1.604.236.515
8198 . . . . .	—	—	—	649.463.415	146.361.619	503.101.796
8286 . . . . .	—	—	—	61.035.991.520	26.864.338.706	(1) 34.171.646.054
8287 . . . . .	—	—	—	13.399.235.226	6.558.438.038	6.840.797.188
8288 . . . . .	—	—	—	6.775.067.864	765.945.679	(1) 6.009.117.190
8289 . . . . .	—	—	—	11.919.124.031	7.138.558.024	4.780.566.007
8290 . . . . .	—	—	—	1.944.251.532	239.361.666	1.704.889.866
8291 . . . . .	—	—	—	22.207.273.818	4.464.008.244	17.743.265.574
8292 . . . . .	—	—	—	4.578.308.467	1.919.168.235	2.659.140.232
8293 . . . . .	—	—	—	999.433.647	29.849.590	969.584.057
5275 . . . . .	3.100.000.000	660.151.185	2.439.848.815	7.497.198.935	829.012.583	6.668.186.352
5276 . . . . .	5.700.000.000	2.063.785.961	3.636.214.039	9.423.211.692	270.273.552	9.152.938.140
8455 . . . . .	—	—	—	31.339.790.459	5.216.257.540	(1) 26.123.529.789
8506 . . . . .	—	—	—	1.377.381.988	195.431.071	(1) 1.181.950.827
5473 . . . . .	2.625.000.000	1.967.205.218	657.794.782	8.621.986.141	730.295.138	7.891.691.003
5474 . . . . .	1.800.000.000	368.194.969	1.431.805.031	4.386.942.011	708.754.890	3.678.187.121
8527 . . . . .	—	—	—	5.895.674.830	3.181.790.426	2.713.884.404
8609 . . . . .	—	—	—	19.823.135.005	4.585.946.547	15.237.188.458
8651 . . . . .	—	—	—	27.321.664.458	7.608.653.031	19.713.011.427
8184 . . . . .	—	—	—	36.763.540	71.060	36.692.480
8486 . . . . .	—	—	—	239.246.050	52.785.660	186.460.390
	15.725.000.000	5.059.337.333	10.665.662.667	298.044.778.577	90.037.763.174	208.007.000.428

(1) Economie complessive per lire 14.975.  
 (2) Economie complessive per lire 624.258.050.

PLURIENNALI DI SPESA

VERDE

Leggi 404/1964, 1132/1964, 124/1965, 341/1965, 590/1965, 967/1965, 414/1966.

COMPETENZA 1967			RESIDUI 1967			Rimanenza complessiva al 31 dicembre 1967
Previsione <i>g</i>	Pagamenti <i>h</i>	Rimanenza <i>i</i>	Consistenza iniziale <i>l = c + f</i>	Pagamenti <i>m</i>	Rimanenza <i>n</i>	
—	—	—	829.641.624	724.846.580	(2) 104.794.602	104.794.602
—	—	—	431.628.033	57.046.887	374.581.146	374.581.146
—	—	—	290.053.075	17.008.415	273.044.660	273.044.660
—	—	—	12.000.000.000	—	12.000.000.000	12.000.000.000
—	—	—	447.697.231	161.618.102	(2) 265.560.768	265.560.768
—	—	—	247.417.655	6.780.821	240.636.834	240.636.834
—	—	—	1.731.400.000	100.017.500	1.631.382.500	1.631.382.500
—	—	—	6.272.876.919	1.582.783.525	(2) 4.689.244.132	4.689.244.132
—	—	—	1.444.425.848	771.012.317	(2) 673.401.271	673.401.271
—	—	—	7.677.146.115	2.839.194.605	4.837.951.510	4.837.951.510
—	—	—	6.151.837.830	3.576.298.367	2.575.539.463	2.575.539.463
—	—	—	3.412.811.228	1.783.254.555	1.629.556.673	1.629.556.673
—	—	—	1.604.236.515	512.614.735	1.091.621.780	1.091.621.780
—	—	—	503.101.796	148.713.201	354.388.595	354.388.595
—	—	—	34.171.646.054	13.861.150.804	20.310.495.250	20.310.495.250
—	—	—	6.840.797.188	3.333.789.257	3.507.007.931	3.507.007.931
—	—	—	6.009.117.190	729.607.002	(2) 5.278.657.273	5.278.657.273
—	—	—	4.780.566.007	2.082.152.432	2.698.413.575	2.698.413.575
—	—	—	1.704.889.866	332.148.730	(2) 770.741.136	770.741.136
—	—	—	17.743.265.574	3.463.353.554	14.279.912.020	14.279.912.020
—	—	—	2.659.140.232	1.143.714.122	(2) 1.515.426.099	1.515.426.099
—	—	—	969.584.057	709.744.377	(2) 259.816.920	259.816.920
3.100.000.000	1.081.016.062	2.018.983.938	9.108.035.167	863.226.628	8.244.808.539	10.263.792.477
5.700.000.000	3.242.548.301	2.457.451.699	12.789.152.179	1.238.806.105	11.550.346.074	14.007.797.773
—	—	—	26.123.529.789	6.762.109.593	19.361.420.196	19.361.420.196
—	—	—	1.181.950.827	178.317.410	(2) 1.003.633.024	1.003.633.024
1.875.000.000	1.874.281.876	718.124	8.549.485.785	440.343.587	8.109.142.198	8.109.860.322
1.800.000.000	618.468.213	1.181.531.787	5.109.992.152	651.200.034	4.458.792.118	5.640.323.905
—	—	—	2.713.884.404	1.352.934.296	(2) 1.360.948.462	1.360.948.462
—	—	—	15.237.188.458	3.032.443.841	12.204.744.617	12.204.744.617
—	—	—	19.713.011.427	5.890.894.879	13.822.116.548	13.822.116.548
—	—	—	36.692.480	—	36.692.480	36.692.480
—	—	—	186.460.390	68.800	186.391.590	186.391.590
12.475.000.000	6.816.314.452	5.658.685.548	218.672.663.095	58.347.195.061	159.701.209.984	165.359.895.532



ATTUAZIONE DI INTERVENTI

II PIANO

Legge 27 ottobre

CAPITOLO	COMPETENZA 1966			RESIDUI 1966		
	Previsione <i>a</i>	Pagamenti <i>b</i>	Rimanenza <i>c</i>	Consistenza iniziale <i>d</i>	Pagamenti <i>e</i>	Rimanenza <i>f</i>
1201 . . . . .	200.000.000	—	200.000.000	—	—	—
1307 . . . . .	(1) —	—	—	—	—	—
5109 . . . . .	600.000.000	—	600.000.000	—	—	—
5110 . . . . .	200.000.000	—	200.000.000	—	—	—
5111 . . . . .	4.000.000.000	—	4.000.000.000	—	—	—
5112 . . . . .	20.000.000	—	20.000.000	—	—	—
5113 . . . . .	1.300.000.000	—	1.300.000.000	—	—	—
5195 . . . . .	4.000.000.000	—	4.000.000.000	—	—	—
5196 . . . . .	2.200.000.000	—	2.200.000.000	—	—	—
5197 . . . . .	1.480.000.000	—	1.480.000.000	—	—	—
5198 . . . . .	900.000.000	—	900.000.000	—	—	—
5199 . . . . .	4.000.000.000	—	4.000.000.000	—	—	—
5201 . . . . .	300.000.000	—	300.000.000	—	—	—
5287 . . . . .	200.000.000	—	200.000.000	—	—	—
5288 . . . . .	100.000.000	—	100.000.000	—	—	—
5289 . . . . .	2.250.000.000	—	2.250.000.000	—	—	—
5290 . . . . .	1.000.000.000	—	1.000.000.000	—	—	—
5291 . . . . .	5.500.000.000	—	5.500.000.000	—	—	—
5292 . . . . .	2.000.000.000	—	2.000.000.000	—	—	—
5293 . . . . .	7.000.000.000	—	7.000.000.000	—	—	—
5294 . . . . .	20.000.000.000	—	20.000.000.000	—	—	—
5295 . . . . .	7.000.000.000	—	7.000.000.000	—	—	—
5296 . . . . .	3.500.000.000	—	3.500.000.000	—	—	—
5297 . . . . .	10.000.000.000	—	10.000.000.000	—	—	—
5353 . . . . .	15.000.000.000	—	15.000.000.000	—	—	—
5411 . . . . .	10.500.000.000	—	10.500.000.000	—	—	—
5412 . . . . .	10.500.000.000	—	10.500.000.000	—	—	—
5429 . . . . .	150.000.000	—	150.000.000	—	—	—
5463 . . . . .	50.000.000	—	50.000.000	—	—	—
5480 . . . . .	200.000.000	—	200.000.000	—	—	—
5481 . . . . .	1.450.000.000	—	1.450.000.000	—	—	—
5501 . . . . .	10.000.000.000	—	10.000.000.000	—	—	—
5561 . . . . .	5.000.000.000	—	5.000.000.000	—	—	—
5562 . . . . .	4.500.000.000	—	4.500.000.000	—	—	—
5563 . . . . .	500.000.000	—	500.000.000	—	—	—
5610 . . . . .	400.000.000	—	400.000.000	—	—	—
5611 . . . . .	6.000.000.000	—	6.000.000.000	—	—	—
5612 . . . . .	3.000.000.000	—	3.000.000.000	—	—	—
5613 . . . . .	1.500.000.000	—	1.500.000.000	—	—	—
5683 . . . . .	2.000.000.000	—	2.000.000.000	—	—	—
	148.500.000.000	—	(2) 148.500.000.000	—	—	—

(1) Lo stanziamento del capitolo 1307 - lire 1.500.000.000 - (oneri di carattere generale, articoli 37 e 44, lettera d) della legge 27 ottobre 1966 n. 910) è stato ripartito tra i vari capitoli di spesa del Titolo I - Spese correnti.

PLURIENNALI DI SPESA

VERDE

1966, n. 910.

COMPETENZA 1967			RESIDUI 1967			Rimanenza complessiva al 31 dicembre 1967
Previsione <i>g</i>	Pagamenti <i>h</i>	Rimanenza <i>i</i>	Consistenza iniziale <i>l = c + f</i>	Pagamenti <i>m</i>	Rimanenza <i>n</i>	
200.000.000	—	200.000.000	200.000.000	—	200.000.000	400.000.000
(1) —	—	—	—	—	—	—
600.000.000	—	600.000.000	600.000.000	—	600.000.000	1.200.000.000
200.000.000	—	200.000.000	200.000.000	39.100.000	160.900.000	360.900.000
4.000.000.000	—	4.000.000.000	4.000.000.000	—	4.000.000.000	8.000.000.000
20.000.000	—	20.000.000	20.000.000	—	20.000.000	40.000.000
1.300.000.000	—	1.300.000.000	1.300.000.000	470.240.241	829.759.759	2.129.759.759
4.000.000.000	—	4.000.000.000	4.000.000.000	1.258.000.000	2.742.000.000	6.742.000.000
2.200.000.000	—	2.200.000.000	2.200.000.000	514.903.535	1.685.096.465	3.885.096.465
1.480.000.000	—	1.480.000.000	1.480.000.000	—	1.480.000.000	2.960.000.000
900.000.000	—	900.000.000	900.000.000	184.400.000	715.600.000	1.615.600.000
4.000.000.000	—	4.000.000.000	4.000.000.000	—	4.000.000.000	8.000.000.000
300.000.000	—	300.000.000	300.000.000	50.000.000	241.000.000	541.000.000
400.000.000	—	400.000.000	200.000.000	—	200.000.000	600.000.000
200.000.000	—	200.000.000	100.000.000	—	100.000.000	300.000.000
4.500.000.000	—	4.500.000.000	2.250.000.000	425.764.365	1.824.235.635	6.324.235.635
2.000.000.000	—	2.000.000.000	1.000.000.000	—	1.000.000.000	3.000.000.000
5.500.000.000	—	5.500.000.000	5.500.000.000	—	5.500.000.000	11.000.000.000
2.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	1.001.061.363	998.938.637	2.998.938.637
7.000.000.000	1.705.000.000	5.295.000.000	7.000.000.000	1.655.000.000	5.345.000.000	10.640.000.000
20.000.000.000	4.855.000.000	15.145.000.000	20.000.000.000	5.051.091.809	14.948.908.191	30.093.908.191
7.000.000.000	—	7.000.000.000	7.000.000.000	1.712.000.000	5.288.000.000	12.288.000.000
3.500.000.000	987.000.000	2.513.000.000	3.500.000.000	1.003.296.100	2.496.703.900	5.009.703.900
10.000.000.000	—	10.000.000.000	10.000.000.000	—	10.000.000.000	20.000.000.000
15.000.000.000	15.000.000.000	—	15.000.000.000	15.000.000.000	—	—
10.500.000.000	—	10.500.000.000	10.500.000.000	2.303.895.230	8.196.104.770	18.696.104.770
10.500.000.000	—	10.500.000.000	10.500.000.000	2.419.023.015	8.080.976.985	18.580.796.985
300.000.000	15.000.000	285.000.000	150.000.000	15.000.000	135.000.000	420.000.000
50.000.000	—	50.000.000	50.000.000	10.000.000	40.000.000	90.000.000
200.000.000	—	200.000.000	200.000.000	50.000.000	150.000.000	350.000.000
1.450.000.000	—	1.450.000.000	1.450.000.000	151.300.000	1.298.700.000	2.748.700.000
10.000.000.000	—	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	—	10.000.000.000
5.000.000.000	—	5.000.000.000	5.000.000.000	1.200.000.000	3.800.000.000	8.800.000.000
4.500.000.000	—	4.500.000.000	4.500.000.000	1.027.000.000	3.473.000.000	7.973.000.000
500.000.000	—	500.000.000	500.000.000	55.000.000	445.000.000	945.000.000
800.000.000	80.000.000	720.000.000	400.000.000	80.000.000	320.000.000	1.040.000.000
6.000.000.000	—	6.000.000.000	6.000.000.000	1.335.000.000	4.665.000.000	10.665.000.000
3.000.000.000	3.000.000.000	—	3.000.000.000	3.000.000.000	—	—
1.500.000.000	—	1.500.000.000	1.500.000.000	400.000.000	1.100.000.000	2.600.000.000
2.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—	2.000.000.000	4.000.000.000
152.600.000.000	25.612.000.000	126.958.000.000	148.500.000.000	50.420.075.658	98.079.924.342	225.037.924.342

(2) Le somme stanziare sono state mantenute in conto residui ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità di Stato.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

Difesa del suolo dalle acque e sistemazione corsi di acqua - Legge fiumi.

(Legge 25 gennaio 1962, n. 41, e successive modificazioni).

ESERCIZI	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi	Leggi di autorizzazione e variazione
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare		
1961-62 . . .	150 III	2.000.000.000	—	2.000.000.000	—	—	—	
	150 IV	4.000.000.000	—	4.000.000.000	—	—	—	
	167-bis	500.000.000	—	500.000.000	—	—	—	
	169 IV	3.000.000.000	—	3.000.000.000	—	—	—	
1962-63 . . .	169-bis	5.000.000.000	—	5.000.000.000	454.387.400	3.545.612.600	454.387.400	
	195-bis	1.500.000.000	—	1.500.000.000	—	500.000.000	—	
	245-bis	—	—	—	229.352.200	1.770.647.800	229.352.200	
	283-bis	—	—	—	317.690.105	2.682.309.895	317.690.105	
1963-64 . . .	168	6.000.000.000	—	6.000.000.000	1.812.171.137	6.733.441.463	1.812.171.137	
	189	1.500.000.000	—	1.500.000.000	242.733.362	1.757.266.638	242.733.362	
	242	—	—	—	995.527.385	775.120.415	995.527.385	
	285	—	—	—	259.585.351	2.422.717.414	259.585.351	
1964 2° sem.	169	2.250.000.000	19.652.000	2.230.348.000	905.166.055	11.828.275.408	924.818.055	
	189	500.000.000	19.314.025	480.685.975	400.708.996	9.856.557.642	420.023.021	
	243	—	—	—	120.989.625	654.130.790	120.989.625	
283	—	—	—	270.795.047	2.151.913.357	270.795.047		
<i>Da riportare . . .</i>		26.250.000.000	38.966.025	—	6.009.106.663	—	6.048.072.688	

Segue: ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

ESERCIZI	Capitolo	COMPETENZA		RESIDUI		Pagamenti complessivi	Leggi di autorizzazione e variazione
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati		
	<i>Riporto</i>	26.250.000.000	38.966.025	—	6.009.106.663	—	6.048.072.688
1965	5404	5.500.000.000	—	5.500.000.000	2.662.717.632	11.395.905.776	2.662.717.632
	5555	1.250.000.000	—	1.250.000.000	1.025.805.955	2.314.437.662	1.025.805.955
	8446	—	—	—	297.538.441	340.140.215 <sup>(1)</sup>	297.538.441
	8279	—	—	—	595.873.085	1.556.040.272	595.873.085
1966	5404	5.250.000.000	—	5.250.000.000	3.333.056.276	13.562.849.500	3.333.056.276
	5505	750.000.000	—	750.000.000	1.135.120.323	2.426.317.339	1.135.120.323
	8446	—	—	—	187.529.542	145.305.802 <sup>(1)</sup>	187.529.542
	8279	—	—	—	600.007.109	896.157.363 <sup>(1)</sup>	600.007.109
	Totale a tutto il 1966	39.000.000.000	38.966.025	6.000.000.000	15.846.754.996	17.030.630.004	15.885.721.021
1967	5404	27.500.000.000	—	27.500.000.000	3.105.241.440	15.707.060.715 <sup>(1)</sup>	3.105.241.440
	5555	27.500.000.000	—	27.500.000.000	1.072.915.449	2.103.401.890	1.072.915.449
	8446	—	—	—	69.555.376	69.821.048	69.555.376
	8279	—	—	—	450.694.883	665.150.306 <sup>(1)</sup>	450.694.883
	Totale a tutto il 1967	94.000.000.000	38.966.025	55.000.000.000	4.398.407.148	18.545.433.959	4.398.407.148

(1) Economie nei vari esercizi per complessive lire 170.437.872 di cui lire 86.788.897 nell'esercizio 1967.

Legge 27 luglio 1967, n. 632  
articoli 7 lettere a) e b),  
8 e 9

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

Legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni (interventi nelle aree depresse del centro-nord).

ESERCIZI	Capitolo	COMPENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi	Leggi di autorizzazione e variazione
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare		
1950-51 . . .	133-bis	12.000.000.000	1.820.049.240	10.179.950.760	—	—	1.820.049.240	Legge 10 agosto 1950, n. 647 Legge 28 marzo 1951, n. 266 Legge 21 ottobre 1950, n. 841
1951-52 . . .	132	12.000.000.000	1.794.010.825	10.205.989.175	4.618.507.115	5.581.443.645	6.412.517.940	
1952-53 . . .	129	12.000.000.000	5.731.223.820	6.268.776.180 (1)	9.829.112.578	5.938.320.242 (1)	15.560.336.398	
1953-54 . . .	135	5.000.000.000	142.771.600	4.857.228.400	4.047.723.547	4.768.039.925	4.190.495.147	Legge 25 luglio 1952, n. 949 (1)
1954-55 . . .	145	5.000.000.000	292.053.008	4.707.946.992	4.932.626.000	4.692.642.325	5.224.679.008	
1955-56 . . .	145	5.000.000.000	13.054.000	4.986.946.000	5.011.964.479	4.388.624.838	5.025.018.479	Legge 15 luglio 1954, n. 543 articolo 2
1956-57 . . .	141	5.000.000.000	87.097.000	4.912.903.000	4.631.502.920	4.744.067.918	4.718.599.920	
1957-58 . . .	145	5.000.000.000	370.945.935	4.629.054.065	4.934.656.610	4.722.314.308	5.305.602.545	Legge 29 luglio 1957, n. 635
1958-59 . . .	132	8.200.000.000	336.132.607	7.863.867.393	4.789.839.099	4.561.529.274	5.425.971.706	Decreto del Ministro del Tesoro 30 ottobre 1958 registrato il 24 novembre 1958, registro 30, foglio 58
<i>Da riportare</i> . . .		69.200.000.000	10.587.338.035	—	42.795.932.348	—	53.383.270.383	

(1) Per effetto della legge 949, lo stanziamento dell'esercizio 1953/54 viene ridotto di 7 miliardi per trasporto ai nuovi capitoli 136 e 137 (articolo 1 legge 25 luglio 1952, n. 998). Dalle somme rimaste da pagare dell'esercizio 1952/1953 sono state stornate: lire 177.356.245 e lire 3.213.976.705, trasportate rispettivamente ai residui dei capitoli: 136 e 137.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

ESERCIZI	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi	Leggi di autorizzazione e variazione
		Prevista	Pagata	Rimasta da pagare	Pagati	Rimasti da pagare		
	<i>Riporto</i> . . .	69.200.000.000	10.587.338.035	—	42.795.932.348	—	53.383.270.383	
1959-60 . . .	155	13.200.000.000	552.797.682	12.647.202.318	5.227.536.884	7.197.859.783	5.780.334.566	Legge 635 articolo 24 Legge 24 luglio 1959, n. 622 Decreto del Ministro del Tesoro registrato il 28 maggio 1960, registro 18, foglio 80
1960-61 . . .	157	5.500.000.000	105.679.755	5.394.320.245	7.071.517.772	12.771.873.028 (2)	7.177.197.527	
1961-62 . . .	151	5.500.000.000	461.326.152	5.038.673.848	7.230.294.639	10.333.215.124 (2)	8.291.620.791	
1962-63 . . .	170	15.200.000.000	2.211.856.559	12.988.143.441	6.891.764.016	8.475.609.090 (2)	9.103.620.575	Aumento per destinazione di disponibilità relative alle lire 635.647.543
1963-64 . . .	170	15.200.000.000	436.717.630	14.763.282.370	9.125.733.041	12.338.017.390 (2)	9.562.450.671	
1964 2° sem. . . . .	171	6.600.000.000	—	6.600.000.000	4.891.626.372	22.209.561.963 (2)	4.891.626.372	
1965 . . . . .	5402	8.600.000.000	23.369.895	8.576.630.105	9.061.962.952	19.747.595.843 (2)	9.085.332.847	
1966 . . . . .	5402	13.651.500.000	—	13.651.500.000	6.903.407.361	21.420.818.460 (2)	6.903.407.361	Legge 22 luglio 1966, n. 614
1967 . . . . .	5402	4.500.000.000	—	4.500.000.000	6.951.357.136	28.120.961.324	6.951.357.136	
	TOTALE . . . . .	157.151.500.000	14.379.085.708	4.500.000.000	106.751.132.521	28.120.961.324	121.130.218.229	

(2) Economie effettuate nei vari esercizi per complessive lire 8.987.497.

Tali prospetti, sia pure nei limiti di una esposizione soltanto finanziaria e di una naturalmente all'uopo condensata analisi (1), possono tuttavia fornire motivo di interessanti considerazioni e, comunque, danno conto della misura dell'azione amministrativa svolta dagli organi competenti.

Quanto al 2° Piano verde (legge 24 ottobre 1966, n. 910) va posto in evidenza il ruolo di preminente rilievo dato agli interventi strutturali che consentano al mondo rurale una più avanzata forma di vita civile: nella scala delle priorità, infatti, figurano anzitutto la elettrificazione, la viabilità e l'approvvigionamento idrico.

L'attuazione del piano è stata condizionata da una serie di adempimenti preliminari, tra i quali l'emanazione dei decreti del Ministro che fissino le modalità di applicazione della legge nelle varie regioni e, per quanto concerne l'attività degli uffici periferici, dall'emanazione dei decreti di ripartizione degli stanziamenti, taluni dei quali emessi verso la fine del 1967.

Va anche rilevato come l'attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'elettrificazione agricola risulti ritardata — almeno in talune regioni — nonostante le intervenute assegnazioni di fondi, in quanto non sono stati approvati i piani finanziari predisposti da apposita Commissione, in mancanza dei relativi « prezzari », per la cui compilazione sono in corso trattative fra il Ministero e l'ENEL.

Deve ancora segnalarsi, ad evitare il ripetersi degli inconvenienti verificatisi in passato, l'esigenza di una opportuna azione di coordinamento — non limitata alla fase di predisposizione di programmi di intervento, ma estesa a quella di pratica attuazione delle iniziative — che assicuri uniformità di indirizzo nell'attività degli uffici.

Per gli interventi in dipendenza delle alluvioni del novembre 1966 (decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976) sembra opportuno indicare che di un complesso di spese autorizzate per gli esercizi 1966 e 1967 in lire 113.600 milioni, sono stati assegnati a capitoli appositamente istituiti solo 62.300 milioni, importo rispetto al quale sono stati disposti pagamenti per lire 20.874.313.258, accertati residui per lire 40.165.757, passati in economia lire 1.250.040.985 ed effettuate assegnazioni agli uffici periferici dell'Amministrazione per lire 12.910.897.000.

In ordine, poi, al fenomeno, rilevato nelle precedenti relazioni del costante aumento dei residui passivi — ricordato che nell'esercizio 1966 avevano raggiunto l'importo di lire 843 miliardi 540.569.672, con un aumento, rispetto al 1965, di lire 164.323.195.734 — è da notare che la gestione del 1967 ha comportato un ulteriore aumento di lire 81.117.335.068, per cui i residui passivi hanno raggiunto l'importo di lire 924.657.904.740.

Nell'esercizio 1967 sono state, poi, passate in economia, in conto competenza e residui, lire 11.938.554.054.

L'Amministrazione ha emesso mandati diretti per lire 480.445.790.373, ordini di accreditamento per lire 67.707.474.060, ruoli di spesa fissa per lire 22.776.557.481 e disposto pagamenti di debito vitalizio per lire 5.905.367.114.

Per quanto attiene alle assegnazioni ad uffici periferici disposte dal Ministero dell'agricoltura a carico degli stanziamenti del 1967 (competenze più residui; nuove assegnazioni più rate annuali di assegnazioni precedenti) queste hanno raggiunto l'importo di lire 57.873.437.403. Le quote di assegnazioni poliennali del 1967 e precedenti anni a carico degli esercizi futuri (dal 1968 al 1998) hanno, inoltre, raggiunto l'importo di lire 348.064.583.026.

Le assegnazioni suddette, a termini della legge 17 agosto 1960, n. 908, hanno luogo mediante decreto ministeriale, singolo o collettivo, ai vari uffici periferici, con determinazione dei limiti di impegno, annuali o poliennali; nel corso degli esercizi interessati, a seguito di nuove valutazioni delle esigenze locali o di minori utilizzazioni o di maggiori necessità rispetto alle previsioni, il Ministro provvede con appositi decreti alla revoca o riduzione delle assegnazioni disposte oppure a nuove assegnazioni integrative.

Nell'unito prospetto è indicato il complessivo movimento di tali assegnazioni, distintamente per quanto riguarda le assegnazioni annuali e quelle poliennali, tenendo naturalmente conto, nei vari esercizi, delle assegnazioni effettive, cioè aggiornate sulla base dei provvedimenti di revoca o riduzione.

(1) Si sono così indicate le globali assegnazioni agli uffici periferici senza distinguere in esse tra pagamenti e residui. Sono stati esclusi gli interventi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ASSEGNAZIONI DI FONDI AGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

ESERCIZIO	ASSEGNAZIONI ANNUALI			ASSEGNAZIONI POLIENNALI			TOTALE
	In conto competenza	In conto residui	TOTALE	In conto competenza	In conto residui	TOTALE	
1961-62 . . . . .	7.952.163.650	43.390.440.800	51.342.604.450	5.842.658.578	—	5.842.658.578	57.185.263.028
1962-63 . . . . .	8.287.677.325	6.411.254.550	14.698.931.875	6.597.648.934	—	6.597.648.934	21.296.580.809
1963-64 . . . . .	7.228.856.294	4.876.080.163	12.104.936.457	9.854.403.934	—	9.854.403.934	21.959.340.391
1964 2° semestre .	192.737.000	1.426.751.480	1.619.488.480	5.357.389.198	—	5.357.389.198	6.976.877.678
1965 . . . . .	15.321.835.020	8.525.224.025	23.847.059.045	13.946.928.934	—	13.946.928.934	37.793.987.979
1966 . . . . .	2.464.242.000	8.700.497.140	11.164.709.140	18.931.028.934	—	18.931.028.934	30.095.738.074
1967 . . . . .	23.645.210.800	15.842.273.855	39.487.484.655	19.518.678.934	—	19.518.678.934 (1)	59.006.163.589
	65.092.692.089	89.172.522.013	154.265.214.102	80.048.737.446	—	80.048.737.446	234.313.951.548

(1) Importo al lordo delle riduzioni relative a precedenti esercizi e che al netto dà l'importo indicato a fianco nel testo. Nel prospetto le riduzioni sono state imputate all'esercizio di riferimento.



Si rileva, poi, un sensibile miglioramento della situazione dei rendiconti amministrativi; anche quelli delle stazioni sperimentali agrarie sono cominciati a pervenire alla fine del 1967. È auspicabile una sollecita regolarizzazione della situazione che parzialmente permane di inadempienza e che essa non si rinnovi per i conti consuntivi degli enti costituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, che ha riordinata la sperimentazione agrarie, enti i quali hanno assorbito le preesistenti stazioni sperimentali statali e parte di quelle consorziali (a cui lo Stato partecipava).

### 3. — *Gestioni estranee a quella di bilancio.*

Sulla esistenza di molteplici e varie gestioni di fondi estranei a quelli di bilancio si è già avuta occasione di porre l'accento nelle precedenti relazioni.

L'Amministrazione non ha ancora dato risposta alla richiesta, formulata nel dicembre 1966, di notizie complete sull'argomento, per cui si espongono i soli dati finora acquisiti.

Dei rendiconti delle gestioni per i contributi volontari da parte di enti e privati per iniziative agrarie, è pervenuto alla Corte solamente quello presentato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Milano, e relativo agli esercizi 1965 e 1966, mentre dei consuntivi delle gestioni degli osservatori avicoli sono pervenuti soltanto quelli degli osservatori di Vicenza (esercizio 1962 di liquidazione), Pescara (1965), Lucca (1966) e L'Aquila (1966) (1).

Per quanto concerne le somme, delle quali si è fatto cenno nella precedente relazione, accertate esistenti presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Reggio Calabria e di Ancona, mentre non risulta ancora avvenuto il versamento in conto entrate del Tesoro della prima, il Ministero ha comunicato che l'altra somma di lire 13.420.576, giacente presso l'Ispettorato dell'agricoltura di Ancona, occorre per la riattivazione dell'Osservatorio avicolo di quella città, il quale ha sospeso la propria attività nel 1962, e che si era in attesa dell'invito dell'Intendenza di finanza al Capo dell'Ispettorato per la stipulazione del contratto di acquisto del terreno prescelto. Alla richiesta, rivolta nell'aprile 1967, di far conoscere le modalità di assegnazione di tali fondi all'Ispettorato e la loro provenienza, l'Amministrazione non ha ancora fornito risposta.

Da un verbale di verifica ispettiva si è rilevata l'esistenza, presso l'Ispettorato compartimentale agrario di Bologna, di un deposito di lire 79.050 presso una agenzia della Banca Commerciale Italiana, quale residuo di un versamento di lire 300.000 effettuato dall'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Strampelli ». L'amministrazione ha precisato che detto versamento è stato utilizzato per la istituzione di un campo sperimentale per prove « varietali », che il conto bancario in parola è stato estinto per l'avvenuto pagamento di tutte le spese relative alla conduzione del campo stesso e che i relativi documenti giustificativi sono stati trasmessi all'Istituto concedente. Poiché il versamento dei fondi in questione all'Ispettorato ha dato luogo ad una delle gestioni speciali previste e disciplinate dagli articoli 17 e 18 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 336, è stata richiesta la presentazione alla Corte del rendiconto della stessa unitamente al decreto ministeriale che l'ha autorizzata.

In tema, ancora, dei due fondi, derivanti dalla gestione SEPRAL, sui quali la Corte si è soffermata nelle precedenti relazioni — pur avendo l'Amministrazione precisato nel 1966 che le gestioni stesse erano state chiuse e che le disponibilità residue erano state messe a disposizione del Ministero del tesoro per il versamento all'Erario — risulta che il primo di detti fondi trasferito in apposito conto di tesoreria, con legge 18 marzo 1968, n. 335, è stato destinato a fornire la copertura finanziaria negli anni avvenire all'aumento di contributo statale a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, mentre per il secondo il versamento non è stato effettuato.

Dal conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1967 risulta ancora che il fondo ex Sepral aveva a quella data una disponibilità di lire 2.032.908.317, con un aumento di lire 386.517.870

(1) Conti questi due ultimi chiusi rispettivamente con un disavanzo di amministrazione di lire 2.311.076, e con un avanzo di lire 1.745.788.

rispetto al 31 dicembre 1966. Il fondo speciale ex Sepral presenta una disponibilità di lire 40.510.980, inferiore a quella esistente al 31 dicembre 1966 di lire 40.649.161.

Per quanto concerne gli interventi attuati a mezzo dei fondi di rotazione — il cui impiego non è soggetto al controllo della Corte — si segnala quanto segue:

1) del fondo previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, con le modifiche recate dall'articolo 12 della legge del 1966, n. 910, fino al 31 dicembre 1967, si sono impiegate lire 718 miliardi 442.293.383 (anticipazioni più rientri), di cui, nell'anno 1967, lire 116.165.496.283;

2) del fondo di rotazione per la zootecnia (legge 8 agosto 1957, n. 777) si sono impiegate, fino al 31 dicembre 1967, lire 46.669.367.684 (anticipazioni più rientri), di cui, durante il 1967, lire 11.314.206.523;

3) al fondo di rotazione per la proprietà coltivatrice (legge 26 maggio 1965, n. 590) sono affluiti, fino al 31 dicembre 1967, lire 136.000.000.000, di cui, nel corso del 1967, lire 100 miliardi.

Altra gestione speciale, che non ha per natura di fondo di rotazione, è costituita dal fondo interbancario di garanzia, istituito con l'articolo 36 della legge del 1961, n. 454. Le entrate relative provengono da trattenute dello 0,20 per cento, *una tantum*, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia del fondo; da 50 milioni annui versati dagli Istituti di credito; da somme versate dalla Cassa per la proprietà contadina; dal 30 al 60 per cento dell'importo degli interessi maturati sulle somme giacenti sul conto corrente intestato al fondo di rotazione per la meccanizzazione, e dal 40 al 70 per cento degli interessi maturati sul conto corrente intestato al fondo di rotazione per la proprietà coltivatrice; dagli interessi maturati sulle somme affluite al conto corrente intestato al fondo interbancario di garanzia; la specifici versamenti a carico del bilancio dello Stato, e da eventuali recuperi a carico dei mutuari inadempienti.

L'Amministrazione del fondo, avente personalità giuridica e gestione autonoma, è curata da un Comitato di sette membri, rappresentanti Istituti di credito; il Collegio sindacale è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e del tesoro e della Banca d'Italia.

Dai dati in possesso della Corte risultano versati al fondo — per quanto riguarda talune delle indicate voci di entrata — lire 3.351.460.484.

#### 4. — Gestioni per l'approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari.

In tutte le relazioni dei passati anni la Corte si è soffermata sulle gestioni per l'approvvigionamento dei prodotti alimentari, sottolineando ciascuna volta l'esigenza di una sistemazione e definizione finanziaria di queste gestioni.

A tal proposito occorre nuovamente precisare come tale definizione ponga due differenti problemi.

Per le gestioni, per le quali sono stati corrisposti acconti agli enti gestori — fino al 90 per cento dei crediti vantati dalle banche — manifesto è l'interesse dello Stato ricevere dimostrazione della regolarità delle gestioni. Tanto più che le leggi concessive degli acconti hanno sancito l'obbligo degli enti gestori di restituire le somme eventualmente ricevute in eccedenza rispetto agli oneri effettivi: non vanno, pertanto, frapposti ulteriori indugi agli adempimenti prescritti.

Per le gestioni successive al 1953-54 sempre più urgente è, invece, la necessità della loro regolazione finanziaria mediante apposita normativa, sulle cui linee le Sezioni riunite della Corte hanno resi i pareri riportati in allegato alle precedenti relazioni del 1965 e del 1966.

Tale regolazione, infatti, è oltre tutto imposta dall'accrescersi giornaliero ed in misura rilevante dell'onere che deriva dal maturare degli interessi e dal pagamento dell'imposta di bollo sulle cambiali, riscontate dalla Banca d'Italia; onere che, in definitiva, grava sull'erario e del cui incremento appare evidente la progressione dai dati, aggiornati a tutto il 1967, quali risultano dalle tabelle, che di seguito si riportano, inserite nelle due ultime relazioni del Governatore della Banca d'Italia.

FINANZIAMENTI DEL SISTEMA CREDITIZIO PER GESTIONI AGRICOLE  
A CARICO DELLO STATO

(Dati di fine anno in miliardi di lire)

VOCI	Effetti riscontati		Effetti in portafoglio		Saldi di c/c a debito delle gestioni		Finanziamento totale	
	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965
Ammassi obbligatori e per contingente . . .	627,6	669,5	33,3	30,3	2,6	3,6	663,5	703,4
grano . . . . .	608,0	649,6	28,5	24,9	0,6	1,1	637,1	675,6
risone . . . . .	11,0	10,5	3,2	4,0	1,8	2,4	16,0	16,9
altri prodotti . . . .	8,6	9,4	1,6	1,4	0,2	0,1	10,4	10,9
Campagne di acquisto per conto dello Stato . . .	14,9	10,3	—	—	17,8	22,1	32,7	32,4
grano 1962-63 e 1963-64	14,9	10,3	—	—	15,8	22,1	30,7	32,4
risone . . . . .	—	—	—	—	2,0	—	2,0	—
TOTALE . . . . .	642,5	679,8	33,3	30,3	20,4	25,7	696,2	735,8
Campagne di commercia- lizzazione . . . . .	18,4	0,5	24,4	—	— 14,1	3,1	28,7	3,6
grano (1):								
1964-65 . . . . .	18,4	—	24,4	—	— 14,1	—	28,7	—
1965-66 . . . . .	—	0,5	—	—	—	3,1	—	3,6

(1) I dati riguardano soltanto il maggiore degli assuntori.

VOCI	EFFETTI				Saldi di c/c a debito delle gestioni		Finanziamento totale	
	Riscontati		Altri		1966	1967	1966	1967
	1966	1967	1966	1967				
Ammassi obbligatori e per contingente . . .	718,1	765,3	31,0	30,2	1,7	4,9	750,8	800,4
grano . . . . .	696,1	742,2	26,4	25,3	— 1,0	1,3	721,8	768,8
risone . . . . .	11,8	12,1	3,2	3,3	2,6	3,5	17,6	18,9
altri prodotti . . . .	10,2	11,0	1,4	1,6	0,1	0,1	11,7	12,7
Campagne di acquisto per conto dello Stato . . .	10,5	10,8	—	—	23,1	19,2	33,6	30,0
grano:								
1962-63 . . . . .	6,2	6,3	—	—	14,4	11,6	20,6	17,9
1963-64 . . . . .	4,3	4,5	—	—	8,7	7,6	13,0	12,1
TOTALE . . . . .	728,6	776,1	31,0	30,2	24,8	24,1	784,4	830,4

5. — *Organizzazione e personale.*

a) *Organizzazione dei servizi.* — In tema di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione, richiamate le notazioni contenute nella precedente relazione, è da aggiungere, per quanto attiene alla nomina dei titolari degli uffici, che la Direzione generale degli affari generali e del personale e quella della tutela economica dei prodotti agricoli sono, dal febbraio 1967, rette *ad interim* da due Direttori generali già titolari di altre Direzioni, non essendo stati ancora nominati i due nuovi Direttori generali.

Come in altre Amministrazioni, la organizzazione dei servizi attuata con atti interni può a volte tendere a creare uffici con rilevanza esterna non inquadrati negli apparati previsti dalle norme vigenti che stabiliscono l'organizzazione dei Ministeri. Tale risulta essere stata la finalità della istituzione, con ordine di servizio, di un ufficio speciale per la cooperazione economica internazionale nel campo agricolo, finalità a perseguir la quale non è ovviamente idoneo lo strumento adoperato (1).

Sempre in tema di organizzazione appare interessante considerare i criteri seguiti nella distribuzione del personale tra uffici centrali e periferici. Degli 8.518 dipendenti circa 1.700 unità sono in servizio presso gli uffici centrali ed ai 334 uffici ed enti periferici sono destinate le restanti 6.818 unità. Questa dotazione di personale per vari servizi, sembra conseguire da un lato, ai criteri adottati nella ripartizione dei compiti e delle funzioni appunto tra uffici centrali e periferici; va tenuto presente, dall'altro, il dato caratteristico dell'Amministrazione dell'agricoltura, che risulta arricchita da quella degli enti che operano nel settore, e sulla cui attività, come già nella precedente relazione, ci si sofferma in un successivo paragrafo.

b) *Personale.* — La situazione degli organici dell'Amministrazione ha subito variazioni rispetto a quella esistente al 31 dicembre 1966.

L'organico del personale di ruolo al 31 dicembre 1967 risulta diminuito, per automatica eliminazione dei posti dei ruoli ad esaurimento non coperti, da 12.194 a 9.611 posti, dei quali, anche tenendo conto dei dipendenti in posizione soprannumeraria, in virtù di speciali norme di legge, e collocati fuori ruolo, ne risultano occupati 8.518.

Rispetto a questi dati, appare utile notare come, durante il 1967, siano stati condotti a termine vari concorsi indetti nel 1965 e 1966, per un totale di 3.190 posti, con 4.944 concorrenti, dei quali sono risultati vincitori soltanto 718 candidati; ma non tutti hanno accettato la nomina, essendosi avute rinunzie che nei ruoli tecnici hanno raggiunto la percentuale del 20 per cento dei vincitori.

È in argomento da rilevare una minor durata, in media, delle procedure dei concorsi rispetto al passato. Le cifre ora esposte vanno, poi, valutate tenendo conto che, mentre vi è stata una partecipazione di candidati valutabile in generale al doppio dei posti, per quanto concerne i concorsi pubblici, scarsa, invece, è stata l'affluenza ai concorsi riservati al personale degli enti di riforma ed ancora minore il numero dei vincitori. Per i concorsi già espletati, a fronte di 2.753 posti si sono avuti 1.030 concorrenti e 440 vincitori. Fra le cause determinanti del fenomeno è da ravvisare il sistema d'inquadramento del personale — avente già numerosi anni di servizio — alle qualifiche iniziali dei ruoli ad esaurimento.

Rinviando, infine, per più generali osservazioni in tema di reclutamento del personale, a quanto osservato in altra parte della presente relazione (2), va considerato come, rispetto alle vacanze sopra evidenziate, risultino ancora in atto concorsi per 271 posti, indetti negli anni 1966 e 1967, e qualcuno sin dal gennaio del primo di tali anni e per un numero limitato di posti (3).

Un qualche interesse desta, altresì, in materia l'applicazione della legge 13 maggio 1966, n. 303, la quale ha disposto che al funzionamento dell'AIMA si provveda con distacco di

(1) In conseguenza non sono state ritenute ammissibili dalla Corte deleghe ad assumere impegni ed a stipulare contratti, disposte a favore del titolare dell'ufficio, se non inquadrato in una esistente Direzione generale del Ministero.

(2) Parte IV, capitolo II, paragrafo 2, lettera b.

(3) Così i concorsi per i ruoli tecnici indetti con decreto ministeriale 27 gennaio 1966 per 7 posti e con decreto ministeriale 16 febbraio 1966 per 2 posti.

personale del Ministero, ed ha apportato ad alcuni ruoli del Ministero variazioni in aumento per complessivi 99 posti. Poiché il personale distaccato non corrisponde per carriera e qualifica alle variazioni introdotte nell'organico del Ministero, appare anomala una soluzione siffatta la quale può comportare uno squilibrio, più che della dotazione organica complessiva del Ministero (1), di quella delle varie carriere e qualifiche, alle quali viene sottratto personale, senza che ciò trovi corrispondenza nelle variazioni in aumento e, per converso, non venga destinato personale in numero corrispondente agli aumenti organici disposti in ciascuna qualifica.

Va, da ultimo, accennato che, nel corso del 1967, il Ministero dell'agricoltura non ha effettuato corsi di qualificazione e perfezionamento del personale, né ha attribuito incarichi di studio ad estranei all'Amministrazione a termini dell'articolo 380 del testo unico del 1957, n. 3.

Dopo il conglobamento, non risultano corrisposte indennità di carattere continuativo al personale del Ministero (2).

Le spese per missioni, durante il 1967, hanno raggiunto l'importo (mandati diretti più ordini di accreditamento) di lire 1.281.861.175 in conto competenze e di lire 212.793.780 in conto residui.

#### 6. — *Acquisto di beni e servizi.*

In materia di attività contrattuale, rinviando ai successivi paragrafi per quanto attiene ai singoli settori di intervento dell'Amministrazione, deve notarsi, anche quest'anno, il ricorso generale alla trattativa privata e segnalare che, in complesso, questa attività si è estrinsecata in 759 contratti, per un importo di lire 2.403.989.189, in 1.757 concessioni di opere pubbliche, per un importo di lire 68.872.939.583 (queste ultime a totale o parziale carico dell'erario), ed in 26 concessioni di studi, in materia di bonifica, per lire 1.148.650.000, oltre gli acquisti e lavori in economia.

Per quanto concerne il servizio automobilistico, va notato che nel 1967 sono state acquistate 255 autovetture per un importo di lire 193.448.150, e che le spese per manutenzione, esercizio e noleggio hanno raggiunto l'importo di lire 370.646.590.

La vendita degli automezzi usati avviene per il tramite, o con l'autorizzazione, del Provveditorato generale dello Stato. Nel 1967 risultano alienate 70 autovetture inutilizzabili, con una entrata di lire 6.175.000.

Per gli autoveicoli del Ministero non risultano stipulati contratti di assicurazione per responsabilità civile. Nel corso del 1967, l'Amministrazione ha disposto 24 liquidazioni per danni causati dalla circolazione di propri autoveicoli per un importo complessivo di lire 3.337.837.

#### 7. — *Riforma fondiaria e enti di sviluppo.*

A favore degli Enti di sviluppo, sono state disposte assegnazioni per lire 36 miliardi e 900 milioni (in conto competenza e residui) e sono stati inoltre ripartiti 13 miliardi e 970 milioni a carico dei fondi dell'esercizio 1968.

Dall'unito prospetto si rileva la situazione delle assegnazioni disposte dal 1965 al 1967, delle anticipazioni corrisposte, dei pagamenti effettuati e dei pagamenti ancora da effettuare.

(1) Non sembra, infatti, possa disconoscersi che col determinare in 99 il numero dei posti portati in aumento siasi inteso anche di fissare il limite numerico dei distacchi. Ciò è confermato dalla contemporanea statuizione dell'onere annuo per spese di funzionamento che, per il suo ammontare, non tollererebbe dotazioni superiori di personale.

(2) Nello stato di previsione del Ministero (a parte i capitoli relativi al Corpo forestale) esistono due capitoli per compensi speciali, uno per l'Amministrazione dell'agricoltura in senso stretto ed uno per il personale della Direzione generale dell'alimentazione, nella quale si è trasformato l'Alto commissariato per l'alimentazione. I compensi liquidati sul primo capitolo con riferimento a trimestri sono stati di misura variabile fra le 30.000 e le 150.000 lire per i coefficienti compresi fra l'ex 142 e l'ex 900, sulla base di specifiche autorizzazioni del Ministero del tesoro; sul secondo capitolo sono stati erogati compensi al personale dell'alimentazione nei limiti fissati dal Ministero del tesoro d'importo compreso fra 20.000 e 150.000 lire a trimestre. In complesso nel 1967 sono state erogate (competenze più residui) sul capitolo 1115 lire 463.523.290 e sul capitolo 1823 lire 23.389.270.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ASSEGNAZIONI AGLI ENTI DI SVILUPPO

(Totali esercizi 1965, 1966 e 1967).

ENTI	Assegnazioni	Anticipi	Anticipi già certificati	Anticipi da recuperare	Pagamenti ulteriori su certificati	TOTALE PAGAMENTI	Disponibilità residue sulle assegnazioni
1) Delta Padano	12.658.000.000	6.154.000.000	2.966.765.600	3.187.234.400	4.615.003.610	10.769.003.610	1.888.996.390
2) Maremma	17.472.000.000	8.716.000.000	3.947.307.065	4.768.692.935	4.048.016.895	12.764.016.895	4.707.983.105
3) Fucino	7.328.000.000	2.878.500.000	2.411.852.525	466.647.475	2.652.114.610	5.530.614.610	1.797.385.390
4) ONCI	2.978.000.000	1.366.500.000	1.005.849.190	360.650.810	1.250.849.195	2.617.349.195	360.650.805
5) Puglie	30.469.000.000	14.842.500.000	10.700.040.310	4.142.459.690	13.847.599.605	28.690.039.605	1.778.960.395
6) Sila	20.060.000.000	10.030.000.000	8.472.079.905	1.557.920.095	8.648.500.000	18.678.500.000	1.381.500.000
7) Sez. Sila	413.000.000	181.500.000	144.000.000	37.500.000	194.000.000	375.500.000	37.500.000
8) E.T.F.A.S.	17.600.000.000	8.405.000.000	6.610.005.000	1.794.995.000	7.617.500.000	16.022.500.000	1.577.500.000
9) Flumendosa	857.000.000	301.000.000	301.000.000	—	380.846.695	681.846.695	175.153.305
10) E.R.A.S.	9.420.000.000	4.560.000.000	3.444.324.570	1.115.675.430	3.887.955.910	8.447.955.910	972.044.090
11) Tre Venezie	2.985.000.000	1.492.500.000	1.013.715.950	478.784.050	1.150.000.000	2.642.500.000	342.500.000
12) Irr. Puglie	1.275.000.000	637.500.000	575.000.000	62.500.000	575.000.000	1.212.500.000	62.500.000
13) ONC II	1.100.000.000	500.000.000	300.000.000	200.000.000	293.420.425	793.420.425	306.579.575
14) Marche	325.000.000	162.500.000	—	162.500.000	—	162.500.000	162.500.000
15) Umbria	260.000.000	130.000.000	—	130.000.000	—	130.000.000	130.000.000
TOTALI	125.200.000.000	60.357.500.000	41.891.940.115	18.465.559.885	49.160.746.945	109.518.246.945	15.681.753.055

Dell'attività degli enti di sviluppo in materia di bonifica si fa cenno nel successivo paragrafo ed ulteriori considerazioni saranno svolte di seguito in altro apposito paragrafo.

Anche nel successivo capitolo, concernente la gestione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sono contenute talune notazioni in ordine all'attività degli enti di sviluppo, quali affidatari dell'Azienda degli interventi di mercato nel settore degli ortofrutti e delle carni suine.

8. — *Bonifica.*

L'attività nel 1967 in materia di bonifica può così riassumersi: n. 746 concessioni di esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana per un importo di lavori di lire 11.462.651.164; n. 14 concessioni di studi e ricerche per l'importo di lire 77.368.000; n. 1011 concessioni di opere di bonifica integrale per un importo di lavori di lire 51.410.288.419; n. 11 concessioni di studi per lire 1.067.282.000 (1).

Risultano inoltre, per la bonifica montana, assegnazioni ad uffici periferici dell'Amministrazione per lire 2.821.500.991 e per quella integrale per lire 4.313.841.664.

L'importo medio di ogni concessione di opere di bonifica montana è di poco superiore ai 15 milioni e quello delle opere di bonifica integrale risulta appena superiore ai 50 milioni: va, quindi, ancora una volta, come nella precedente relazione, rilevato l'eccessivo frazionamento dei fondi disponibili, in particolare per la bonifica montana.

Nella precedente relazione si era anche fatto cenno alla esistenza di concessioni di data remota ancora in corso e non liquidate. L'Amministrazione, alla quale sono stati richiesti i necessari accertamenti, non ha ancora completamente fornito i dati (2).

Sul sistema della concessione amministrativa ai proprietari interessati riuniti in consorzio e ad altri enti pubblici operanti nel settore (3), per l'esecuzione di opere pubbliche di

(1) Maggiori concessionari di opere di bonifica montana risultano, per numero di concessioni, il Consorzio di bonifica montana Alto Bacino del Reno (n. 29) ed il Consorzio di bonifica montana dell'Appennino Pesarese (n. 22), e, per importo dei lavori concessi, l'ETFAS (lire 1.428.000.000), il Consorzio di bonifica montana del Tesa Rai (lire 598.760.000), il Consorzio di bonifica montana del Gargano (lire 348.233.000). Maggiori concessionari di opere di bonifica integrale risultano, per numero di concessioni, l'Ente Maremma (n. 87) e l'Ente Delta Padano (n. 59), e, per l'importo globale dei lavori concessi, l'Ente Delta Padano (lire 10.847.442.000) e l'Ente Maremma (lire 3 miliardi 125.805.470). Le concessioni singole di maggiore importo risultano assentite al Consorzio Brentella (lire 960.000.000 e lire 615.000.000), al Consorzio Canale Emiliano Romagnolo (lire 855.000.000 e lire 533.260.000), all'Ente Irrigazione Val di Chiana (lire 826.000.000) ed al Consorzio di bonifica Cà Gamba (lire 538.667.845).

(2) La situazione risulta, pertanto, ancora la seguente:

ANNO DI CONCESSIONE	Concessioni di bonifica montana n.	Concessioni di bonifica integrale n.
1967 . . . . .	551	821
1966 . . . . .	564	754
1965 . . . . .	628	651
1964 . . . . .	289	308
1963 . . . . .	182	200
1962 . . . . .	82	137
1961 . . . . .	148	66
1960 . . . . .	137	64
1959 . . . . .	91	43
1958 . . . . .	82	27
anteriori . . . . .	76	65
	2.830	3.136

I dati esposti debbono ritenersi suscettibili di aggiornamento e di rettifiche.

(3) Al 31 dicembre 1967 le 3136 concessioni in corso per opere di bonifica integrale risultano affidate quasi tutte a consorzi di bonifica ed enti di sviluppo, mentre le 2830 concessioni di opere di bonifica montana risultano così ripartite:

- n. 1.824 a Consorzi
- n. 450 a Comuni
- n. 181 a Enti di Sviluppo e vari
- n. 375 ad altri Enti vari

bonifica, la Corte si è già soffermata nella precedente relazione, auspicando un attento riesame del sistema della concessione, sia sotto il profilo della sua convenienza economica, sia ai fini dell'adeguamento della relativa disciplina, la quale postula l'introduzione di adattamenti e di opportune semplificazioni. Auspicio che va, ora, rinnovato, anche alla luce dei fatti rilevati in occasione del controllo svolto nel decorso anno.

Ciò non postula un abbandono del sistema della concessione amministrativa, che anzi esso resta sempre valido mezzo fornito dall'ordinamento per consentire lo svolgimento di attività proprie dello Stato a mezzo di enti da esso distinti, enti i quali, seppure abbiano la qualifica di pubblici, non divengono titolari dei fini e degli interessi affidati alla cura dello Stato, ma rimangono soltanto strumenti per il perseguimento e la tutela dei medesimi. Ciò vale precipuamente per l'attività, in questo settore della bonifica, degli enti di sviluppo, i cui compiti non possono essere estesi sino a comprendere qualsiasi iniziativa volta a concorrere allo sviluppo economico e sociale delle zone di intervento, in quanto, se così fosse, nella competenza degli enti potrebbe farsi rientrare la quasi totalità delle attività dello Stato. L'esecuzione di opere pubbliche di bonifica da parte degli enti in parola non può, quindi, che avvenire, come avviene, in regime di concessione amministrativa e, pertanto, con il rispetto delle competenze consultive, attive e di controllo vigenti in materia.

#### 9. — *Miglioramenti fondiari.*

Per quanto concerne gli interventi nel settore, consistenti nella concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario in genere eseguite in zone montane, il concorso statale ha raggiunto l'importo di lire 13.319.677.787 e sono stati emessi, sui quattro principali capitoli di spesa, mandati diretti per complessive lire 15.112.947.981, comprensivi di spese pagate in conto residui.

In particolare, i contributi di miglioramento fondiario ordinario hanno raggiunto un importo di lire 5.735.705.200, su una spesa per lavori prevista in lire 12.454.711.760, a parte gli interventi di competenza degli uffici periferici dell'Amministrazione.

Anche nel 1967 l'attività dell'Amministrazione centrale è stata intesa, in misura sempre più accentuata, a favorire la realizzazione di impianti collettivi, particolarmente di natura cooperativa, per la raccolta, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli. Lo stesso indirizzo si rileva in relazione a progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei ministri della CEE, per i quali sono stati concessi 56 contributi integrativi per un importo di lire 3.611.647.210, su una spesa prevista per lavori di lire 10.123.110.141. Maggiori concessionari risultano la Federconsorzi (n. 31 contributi per lire 1.132.406.680 su lire 3.947.215.500) e l'Ente Maremma (n. 11 contributi per lire 442.555.400 su lire 1.116.388.500). Il contributo singolo di maggiore importo risulta concesso all'Ente Tre Venezie (lire 337.880.000 su lire 844.720.000).

#### 10. — *Credito agrario.*

I numerosi capitoli di spesa, concernenti concorsi in mutui e prestiti di credito agrario di miglioramento e di esercizio, hanno ad oggetto, in gran parte, ratei annuali di impegni già assunti nei precedenti esercizi; molti degli stanziamenti relativi sono gestiti dagli uffici periferici dell'agricoltura, mentre notevoli interventi sono attuati dall'Amministrazione mediante fondi di rotazione.

Nell'attività di settore va segnalato il ritardo, con il quale l'Amministrazione centrale ha provveduto a determinare il tasso massimo d'interesse ed aliquote accessorie, praticabile dagli istituti di credito agrario per le operazioni assistite da concorso statale. L'articolo 34 della legge n. 454 del 1961 (1° Piano verde), mantenuto in vigore dall'articolo 42 della legge n. 910 del 1966 (2° Piano verde), prevede che di tale massimo si faccia determinazione annualmente. Ciò è stato stabilito per l'anno 1967, e confermandosi la stessa misura degli anni precedenti, con decreto ministeriale 7 agosto 1967, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicem-



bre 1967, n. 317, ad anno praticamente esaurito, e quando già era necessaria la determinazione della misura da valere per il successivo anno 1968.

Risulta confermata, anche per il settore del credito agrario, la prevalenza di interventi intesi ad incoraggiare la realizzazione di impianti collettivi, per i concorsi concessi in interessi per mutui di miglioramento fondiario ed a favore della zootecnia. Nel settore del credito di conduzione con contributo statale, connesso alla durata dell'annata agraria, nel 1967 hanno operato 148 istituti di credito, ai quali sono state assegnate, come quota interessi a carico dello Stato, lire 8.213.259.770, e liquidati, sulla base di appositi rendiconti, concorsi in interessi per lire 4.532.897.772.

I maggiori enti finanziatori risultano la Federconsorzi (assegnazioni per lire 1.898.500.000 e liquidazioni per lire 1.200.076.200) e la Banca nazionale del lavoro nelle sue varie sezioni (assegnazioni per lire 987.000.000 e liquidazioni per lire 581.560.555).

Per quanto, infine, concerne il concorso statale su prestiti di esercizio a favore di aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali nel 1967, è stato concesso e liquidato il concorso statale per 12.024 operazioni di credito e per un importo complessivo di prestiti di lire 20.518.453.129.

#### 11. — *Tutela economica dei prodotti agricoli.*

In materia di interventi a favore di operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli con contributi nelle spese e negli interessi, nel 1967 sono stati assunti impegni per lire 5.913.000.000 in relazione alle seguenti 22 gestioni di ammasso: bergamotto 1965-66 - canapa 1966 - vino 1966 per distillazione (n. 3) - uve e mosti 1966 - formaggio grana padano 1966 - formaggio parmigiano reggiano 1966 - pere e mele 1966 per sidro (n. 6) - vacche 1966-67 - miele 1967 - lana 1967 - latte Cosenza 1967 - latte Potenza 1967 - carrube 1967 - bozzoli 1967 - latte di supero 1967-68 per trasformazione in burro e latte in polvere.

Nel corso del 1967 risultano liquidate le seguenti n. 10 gestioni di ammasso: bozzoli 1966 - carrube 1965 - cedro 1965 - vino 1964 San Severo (n. 2) - vacche 1963-1965 - vacche 1965-66 - suini 1964 - pere e mele 1966 Ferrara (n. 2). Nel prospetto che segue si indicano sinteticamente i dati relativi al prodotto ammassato, alle spese di gestione e alla loro incidenza, al contributo dello Stato e alla sua incidenza.

Sempre nel corso del 1967 risultano erogati, per le finalità in parola, ivi comprese numerose liquidazioni per ammassi di uve e mosti di diverse campagne, e per acconti su gestioni in corso, lire 3.077.798.280.

Alla data del 31 dicembre 1967 risultano in complesso in corso di svolgimento o di liquidazione n. 34 ammassi, taluni a carattere locale, e cioè, oltre quelli concessi nel 1967 (meno due relativi a pere e mele nel 1966, già liquidati), i seguenti: bergamotto 1964-65 - uve e mosti 1964 - uve e mosti 1965 - canapa 1965 - cotone 1965 - latte 1965-66 - olio 1965-66 - frutta 1965 - carrube 1966 - cedro 1966 - cotone 1966 - lana 1966 - patate Fucino 1966 - miele 1966.

La precedente relazione si era soffermata, tra l'altro, sull'ammasso canapa, la cui gestione relativa al 1965, come sopra rilevato, è ancora in corso, donde l'impossibilità, per difetto dei necessari dati, di procedere ad una valutazione del suo andamento.

Per quanto concerne l'intervento statale a favore degli ammassi di uve e mosti, nella relazione stessa era stato posto in evidenza come il tipo di intervento prescelto - contributo negli interessi dei mutui - comportava complessità del procedimento di liquidazione e, quindi, una effettiva erogazione dei contributi a distanza di qualche anno dall'esaurimento dell'iniziativa.

L'Amministrazione, per l'ammasso della produzione 1966, ha adottato il sistema del concorso, nella misura massima del 10 per cento, nelle spese di gestione dell'ammasso, innovando quindi al sistema precedentemente seguito del concorso sugli interessi. Non sono ancora pervenute liquidazioni le quali, peraltro, risultano in corso di definizione; per cui va fatta riserva di valutarne i risultati.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

AMMASSI CHIUSI NEL 1967

TIPO GESTIONE	ENTE GESTORE	Prodotto ammassato quintali	Spese di gestione	Incidenza per quintale della gestione	Contributo statale	Incidenza per quintale	Percentuale complessiva contributo Stato
Vacche 1963-65 . . . . .	Associazione italiana allevatori	17.013,96	137.912.289	8.105,8	126.470.590	7.433	91,7
Suini 1964 . . . . .	Associazione italiana allevatori	20.561,25	300.690.065	14.624	262.889.945	12.785,6	87,4
Vino 1964 San Severo . . . . .	Sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania, Molise	18.257,87	26.429.081	1.447,54	21.703.040	1.188,69	82
Vino 1964 San Severo . . . . .	Federazione italiana consorzi agrari	12.800,07	8.697.623	679,49	7.699.119	601,49	88,5
Carrube 1965 . . . . .	Federazione italiana consorzi agrari	3.335,53	3.389.941	1.016,31	3.002.050	900,02	88,55
Cedro 1965 . . . . .	Consorzio agrario provinciale, Cosenza	12.735,02	107.007.141	8.402,5	95.244.760	7.478,96	89
Vacche 1965-66 . . . . .	Associazione italiana allevatori	30.569,83	253.704.179	8.299	228.333.760	7.469	90
Bozzoli 1966 . . . . .	Federazione italiana consorzi agrari	21.625,72	1.161.142.585	53.692	1.022.019.235	47.258,81	88
Pere e mele 66 Ferrara . . . . .	Consorzio fra cooperative ort. agric. e produttori agricoli	173.353,90	104.012.339	600	80.000.000	461,48	76,91
Pere e mele 66 . . . . .	Consorzio agrario provinciale, Ferrara	389.150,83	233.490.498	600	160.000.000	411,10	68,5

12. — *Altre attività dell'Amministrazione dell'agricoltura.*

Deve qui trattarsi dell'attività di assistenza, dimostrativa e di propaganda in materia di agricoltura, degli studi e delle ricerche disposte, della sperimentazione agraria, degli interventi a difesa delle coltivazioni della produzione agricola, della produzione zootecnica e dei contributi in materia di caccia e pesca.

a) *Attività di assistenza, dimostrativa e di propaganda.* — L'assistenza tecnica, come già indicato nella precedente relazione, si sostanzia, in massima parte, nell'addestramento e qualificazione di contadini, di lavoratori della terra in genere, di operatori e di dirigenti di aziende e di cooperative agricole.

Nel 1967 sono stati stipulati, a tale fine, 7 contratti con Enti vari, per un ammontare di lire 67.940.400, e concessi 65 contributi per un ammontare di lire 837.925.000, su una spesa complessiva di lire 1.092.111.572.

I contratti di maggiore importo risultano stipulati con il CNAMEAS e l'Istituto di tecnica e propaganda agraria, per l'importo, rispettivamente, di lire 17.400.000 e lire 17.325.000 (1) i maggiori contributi risultano concessi alla Federazione « Club 3 » ed alle ACLI di Roma per l'importo, rispettivamente, di lire 268.950.000 (su spese per lire 358.600.000) e di lire 36.150.000 (su spese per lire 48.200.000) (2).

Per quanto concerne l'attività divulgativa, che ha comportato nel 1967 una spesa di lire 251.965.000, essa consiste in acquisto e distribuzione di volumi, opuscoli o periodici (3), nella pubblicazione di articoli su quotidiani (4), in abbonamenti (5), nella stampa di riviste e precisamente nella redazione, pubblicazione e diffusione, di due riviste: *Agricoltura* e *La alimentazione italiana*, curate dall'Istituto di tecnica e propaganda agraria, con un onere annuo rispettivamente di lire 40.000.000 (160.000.000 per quattro anni) e lire 19.200.000.

(1) Con detto Istituto è stato anche stipulato altro contratto sempre per corsi alle maestranze (per lire 4.420.000). Gli altri contratti sono stati stipulati con il Centro addestramento professionale Mancini - Foligno - (lire 3.000.000), con la Kronos corsi (lire 3.600.000), con la Federazione nazionale cooperazione agricola - Roma sono stati anche stipulati due contratti per visite all'estero (per lire 12.500.000 e lire 9.695.400), uno dei quali per la visita dei senatori della VIII Commissione del Senato in Francia, Olanda e Danimarca per far visitare e conoscere le più sviluppate e avanzate organizzazioni cooperative.

(2) Gli altri dati sono riportati nel prospetto che segue.

(3) Sono stati, a tal fine stipulati tre contratti, uno con la ditta Arti grafiche Tamasi di Bologna (per lire 3.200.000) il secondo con la Società Calderini di Bologna (lire 4.200.000) ed il terzo con la società REDA di Roma (lire 4.500.000).

(4) Sono stati stipulati contratti con L'Avvenire d'Italia (lire 2.600.000), Il Lavoro nuovo (lire 2.600.000), la Gazzetta del Sud (lire 4.000.000), La Critica sociale (lire 1.600.000), Leader (lire 2 milioni), Domani (lire 4.200.000), L'Avanti (lire 4.400.000), Vita (lire 4.000.000), Il Giornale del Mezzogiorno (lire 1.600.000), Il Popolo (lire 4.400.000), La Voce Repubblicana (lire 4.200.000), Il Corriere del giorno (lire 2.600.000), La Gazzetta del Popolo (lire 2.600.000) nonché con l'Agenzia Kronos (lire 1.500.000) e la Guida Monaci (lire 1.600.000).

(5) I contratti relativi sono stati stipulati con la società Calderisi di Bologna (lire 2.400.000), con la società « Filai » Formello di Roma (lire 2.550.000), l'ARI di Roma (lire 2.000.000), Il Momento Sera (lire 1.300.000), Il Popolo (lire 1.515.000), società REDA di Roma (lire 4.440.000 per abbonamenti ad « Italia agricola »).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ASSISTENZA TECNICA E DIMOSTRATIVA

BENEFICIARI	Ammontare contributi	Ammontare spesa
Associazione ACLI . . . . .	8.000.000	12.829.072
Consorzio aclista . . . . .	5.000.000	8.150.000
Federazione provinciale Confederazione nazionale coltivatori diretti . . . . .	3.000.000	3.500.000
Centro lombardo floro-orto-frutticoltura . . . . .	26.325.000	35.100.000
Istituto « Giuseppina Alferi Cavour » . . . . .	2.100.000	2.800.000
Istituto « Giuseppina Alferi Cavour » . . . . .	21.600.000	24.000.000
Centro « F. Mancini » - Firenze . . . . .	3.375.000	4.500.000
Istituto spec. olivicoltura - Imperia . . . . .	1.500.000	1.500.000
Consorzio salentino aclista . . . . .	5.000.000	7.450.000
Consorzio marchigiano ACLI . . . . .	2.000.000	3.400.000
Centro lombardo floro-orto-frutticoltura . . . . .	14.400.000	18.000.000
Unione provinciale cooperative - Modena . . . . .	7.000.000	8.560.000
Scuola agraria femminile « Cascina Frutteto » - Monza . . . . .	21.600.000	24.000.000
Consorzio sperimentale di floricoltura - Pescia . . . . .	6.000.000	8.000.000
Camera di commercio - Pesaro . . . . .	2.000.000	4.000.000
Stazione per olivicoltura - Pescara . . . . .	1.500.000	1.500.000
Istituto olivicoltura di Pescia . . . . .	1.500.000	1.500.000
ACLI associazione - Roma . . . . .	21.690.000	28.920.000
Unione nazionale ACLI - Roma . . . . .	10.000.000	12.680.000
Associazione giovanile « Agricoltura moderna » - Roma . . . . .	20.625.000	27.500.000
Associazione nazionale giovani agricoltori - Roma . . . . .	23.625.000	31.500.000
Associazione Sal. incremento cooperative - Roma . . . . .	1.500.000	1.950.000
Centro istruzione professionale agricola . . . . .	8.100.000	10.800.000
Centro nazionale formazione mano d'opera agricola specializzata . . . . .	9.000.000	12.000.000
Centro nazionale sviluppo cooperazione agricola - Roma . . . . .	6.500.000	7.800.000
Centro nazionale sviluppo cooperazione agricola - Roma . . . . .	10.000.000	12.750.000
Confederazione cooperazione italiana - Roma . . . . .	5.000.000	6.200.000
Confederazione cooperazione italiana - Roma . . . . .	20.000.000	24.310.000
Confederazione generale agricoltura italiana . . . . .	19.950.000	26.600.000
Confederazione generale italiana tecnica agraria . . . . .	9.000.000	12.000.000
Consiglio centrale gioventù femminile di Azione cattolica . . . . .	2.550.000	3.400.000

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ASSISTENZA TECNICA E DIMOSTRATIVA

BENEFICIARI	Ammontare contributi	Ammontare spesa
Ente nazionale assistenza coltivatori - Roma . . . . .	17.250.000	23.000.000
Assistenza ENAC . . . . .	8.230.000	10.287.500
Ente nazionale formazione addestramento professionale - Roma . . . . .	7.500.000	10.000.000
ACLI - Roma . . . . .	36.150.000	48.200.000
Federazione italiana Clubs 3P . . . . .	268.950.000	358.600.000
Federazione italiana periti agrari - Roma . . . . .	12.300.000	16.400.000
Federazione italiana periti agrari - Roma . . . . .	1.600.000	2.000.000
Federazione nazionale cooperazione agricola . . . . .	35.000.000	40.000.000
Federazione nazionale dottori scienze agrarie - Roma . . . . .	30.000.000	40.000.000
Istituto frutticoltura e elettrogenica . . . . .	4.500.000	5.000.000
Istituto « Luigi Luzzatti » - Roma . . . . .	6.000.000	7.000.000
Sviluppo economia agraria . . . . .	4.500.000	6.000.000
Istituto sviluppo economia agraria . . . . .	4.000.000	5.000.000
Osserv. econ. agraria per l'Europa . . . . .	4.000.000	4.290.000
Società italiana sociologia rurale . . . . .	4.000.000	4.400.000
SVICO associazione . . . . .	8.500.000	13.500.000
Unione italiana circoli giovani rurali . . . . .	15.300.000	20.400.000
Unione nazionale lotta contro l'analfabetismo - EUR . . . . .	2.805.000	3.740.000
Associazione polesana coltivatori diretti . . . . .	7.000.000	8.000.000
Istituto sperimentale olivicoltura - Spoleto . . . . .	1.500.000	1.500.000
Istituto figlie di Maria Ausiliatrice . . . . .	1.200.000	1.600.000
Osservatorio « Alberto Geisser » . . . . .	600.000	600.000
Ente nazionale Tre Venezie . . . . .	10.000.000	12.000.000
Unione provinciale cooperative e mutue Venezie . . . . .	1.000.000	1.490.000
Consorzio provinciale ACLI cooperative agricole . . . . .	5.000.000	6.000.000
Cooperativa viticoltori del Bardolino . . . . .	13.000.000	14.800.000
Consorzio ACLI . . . . .	2.000.000	4.705.000
Federazione provinciale Confederazione coltivatori diretti . . . . .	7.000.000	10.400.000
Scuola agraria di « Trissino » . . . . .	2.250.000	3.000.000
Università di Napoli - Facoltà di agricoltura . . . . .	10.000.000	10.000.000
Istituto « Giuseppina Alfieri Cavour » . . . . .	400.000	400.000
Ente autonomo fiera di Bologna . . . . .	2.500.000	5.000.000
Università Istituto meccanizzazione agraria - Firenze . . . . .	1.950.000	2.600.000
Comera di commercio di Macerata . . . . .	2.500.000	5.000.000
<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>	<b>837.925.000</b>	<b>1.092.111.572</b>

Per quanto concerne, infine, la partecipazione a mostre, fiere e convegni, sono stati stipulati, durante il 1967, 16 contratti per un importo di lire 134.768.000 (1) e concessi 13 contributi per lire 26.500.000 (su lire 30.860.000 di spese) (2).

In riferimento a tutte le iniziative del settore, va segnalata la necessità che l'Amministrazione stabilisca termini precisi per il compimento delle attività sovvenzionate o contrattualmente individuate e, spettando ad essa sola la valutazione di merito di queste attività, con dichiarazioni degli uffici competenti, attesti la regolarità e validità della documentazione esibita dal concessionario.

L'Amministrazione non ha ancora fornito le notizie richieste in ordine a concessioni di contributi non liquidati, benché relative, come detto nella precedente relazione, ad anni trascorsi.

b) *Studi, ricerche e sperimentazione agraria.* — Nel 1967 risultano stipulati, per indagini e studi nonché per stampa di opuscoli e relazioni, 21 contratti per l'importo di lire 746.131.000. Il principale contratto, di lire 600 milioni, è stato stipulato con l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato, per indagini sistematiche e continuative sull'economia e contabilità delle imprese agricole e sui mercati dei prodotti agricoli, e per la raccolta e la divulgazione di dati e notizie utili per indirizzare la scelta degli investimenti produttivi. Detto Istituto già nel decorso esercizio aveva curato per conto dell'Amministrazione — e verso un compenso di lire 750.000.000 — una indagine di mercato nei paesi della Comunità economica europea (3).

Risultano, inoltre, concessi 36 contributi ad Università, Istituti superiori e stazioni sperimentali per un importo complessivo di lire 2.553.605.000 su lire 2.634.711.835 di spesa prevista.

(1) I contratti sono stati stipulati con l'Ente manifestazioni frutticole — Ferrara — (per lire 12.000.000 per la mostra di Ferrara), con l'Associazione italiana allevatori (lire 2.850.000 per la Fiera Campionaria Milano, lire 4.208.000 per la Mostra del bestiame bovino di Milano e lire 2.930.000 per la mostra bestiame selezionato in Puglia e Basilicata), con l'Istituto di tecnica e propaganda agraria (lire 18.000.000 per la Fiera di Verona, lire 5.000.000 per il Convegno nazionale cooperative agricole Verona, lire 9.500.000 per la Mostra zootecnica di Foggia, lire 12.500.000 per la Fiera del Levante di Bari, lire 9.500.000 per la Fiera di Palermo, lire 5.000.000 per il Convegno in Roma di meccanica agraria), con l'Istituto nazionale della nutrizione (lire 24.000.000 per la Fiera di Ferrara, Convegno sulla cooperativistica, lire 5.000.000 per la Mostra elettronica di Roma, lire 3.780.000 per la Mostra educazione alimentare Palermo, lire 15.000.000 per la Fiera di Milano educazione alimentare e lire 1.500.000 per la Mostra mercato-zootecnica Palermo) e con l'Ente Fiera di Verona (lire 4.000.000 per Convegni di studi agricoli).

(2) Contributi sono stati concessi ai seguenti beneficiari per l'importo a fianco indicato su una spesa di eguale ammontare, salvo che per i casi specificamente segnalati: Camera Commercio Chieti (lire 100.000), Ente autonomo Fiera di Foggia (lire 500.000), Associazione comune Ponte Valtellina (lire 200.000), Centro organizzativo della mandorlicoltura italiana (lire 400.000), Comitato comunale Settimana Faentina di Faenza (lire 1.000.000), Ente autonomo Fiera di Foggia (lire 5.000.000), Ente Fiera Verona per meccanica agraria (lire 3.150.000 su una spesa di lire 4.200.000), Ente Fiera Verona « Fiera internazionale agricoltura » (lire 4.500.000 su una spesa di lire 6.000.000), Istituto di tecnica e propaganda agraria: Fiera agrumaria di Reggio Calabria (lire 2.500.000 su una spesa di lire 2.530.000), Mostra meccanica agraria di Avezzano (lire 1.500.000), Manifestazione agricola di Varese (lire 3.200.000), Mostra internazionale avicunicola di Padova (lire 1.500.000) e Mostra internazionale di Trieste e Ascoli Piceno (lire 3.000.000 su una spesa di lire 3.750.000).

(3) Gli altri contratti sono stati stipulati con « Il domani di Palermo » (lire 2.500.000) per articoli sul « Piano quinquennale » per l'agricoltura, con la « Guida Monaci » (lire 950.000) per stampa pubblicazioni agricole, con l'Organizzazione europea pubblicistica (lire 10.000.000) per stampa di notiziario agricolo, con l'Università di Bologna (lire 39.000.000) per studio sull'inquinamento ortofrutticolo, con la Kronos di Roma (lire 15.000.000) per studi fitopatologici, con l'Istituto « Luce » di Roma (lire 1.260.000) per manutenzione e deposito documentari del Ministero, con l'Accademia nazionale dell'agricoltura (lire 4.180.000) per una indagine sui prodotti ortofrutticoli, con il Consorzio di bonifica dell'Agro Romano (lire 4.300.000) per una indagine nelle risorse alimentari, con l'Istituto nazionale della nutrizione, Centro di Perugia (lire 10.000.000) e Centro di Tolmezzo (lire 17.641.000) per indagini sull'alimentazione. Con l'Istituto tecnica e propaganda agraria sono stati stipulati, poi, dieci contratti (per un ammontare complessivo di lire 41.300.000) per varie indagini, studi e stampe di opuscoli in materia di agricoltura.

Nel 1967 sono state, infine, accordate 14 concessioni di studi in materia di bonifica montana per un importo complessivo di lire 77.368.000 e 11 concessioni di studi nei settori della bonifica integrale per un importo complessivo di lire 1.067.282.000 (1).

Già nella precedente relazione si è fatto cenno della necessità di una vigile azione di controllo sull'attività dei destinatari dei fondi così erogati. Con convenzioni approvate nel 1961 e 1962 l'Istituto nazionale della nutrizione era stato incaricato di costituire sei centri di indagini clinico-biologiche. Dagli atti successivamente pervenuti è risultato che solo quattro centri sono operanti, mentre l'Amministrazione per la costituzione di sei centri aveva erogato a suo tempo anticipi per 48 milioni. L'Amministrazione è stata invitata a procedere al recupero delle somme anticipate per i due centri che avrebbero dovuto essere costituiti, maggiorate degli interessi legali.

c) *Difesa delle coltivazioni e produzione agricola, produzione zootecnica, caccia e pesca.*  
 — Per forniture di antiparassitari e per il loro spargimento risultano stipulati 33 contratti per un importo di lire 122.601.750 e risultano, inoltre, concessi 24 contributi ad Enti, Consorzi e Cooperative su iniziative dirette alla difesa delle produzioni agricole, per un importo complessivo di lire 683.893.249 su una spesa di lire 1.284.662.647 (2).

Per quanto concerne gli interventi a favore della produzione zootecnica, oltre quelli disposti nell'ambito dei miglioramenti fondiari e del credito agrario, sono stati concessi, ad enti ed associazioni varie, 54 contributi di funzionamento o per lo svolgimento di attività zootecniche, per un importo complessivo di lire 2.885.751.333 su una spesa di lire 3.846.032.909 (3).

Ad enti vari operanti a favore della caccia e della pesca nelle acque interne sono stati infine erogati contributi di funzionamento per lire 666.503.490 e lire 320.459.500 mentre 52 contributi per l'acquisto di attrezzi (lire 134.150.000 su una spesa di lire 528.942.235) sono stati concessi a favore di cooperative di pescatori.

(1) Le concessioni di studi in materia di bonifica montana sono state accordate ai seguenti consorzi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Alto Tanaro (lire 1.375.000), Fiume Sesia (lire 3.708.000 + 2.018.000), Vallo di Diano (lire 14.694.000), Albi Giunta della Castella (lire 3.821.000), Lepidia (lire 4.588.000), Entella (lire 900.000), Pontina (lire 4.735.000), Appennino Pesarese (lire 1.025.000), Comelico e Sappada (lire 507.000), Valle di Po (lire 1.500.000), Umbra (lire 4.360.000), Matera (lire 1.500.000) e Gallitello (lire 32.637.000).

Le concessioni di studio in materia di bonifica sono state accordate ai seguenti consorzi di bonifica: Agro Romano (lire 10.000.000), Val di Gaglia (lire 13.592.000), Latina (lire 18.723.000), Renana (lire 11.000.000), Vallio Meolo Misestre (lire 10.300.000), Venofro (lire 97.000.000), Pali d'Orsago (lire 15.140.000), nonché all'Osservatorio di economia agraria per l'Europa (lire 50.160.000), al Centro studi e ricerche fondiarie (lire 38.000.000), alla Federazione nazionale della Confederazione agricola (lire 60.000.000) ed all'Ente irrigazione Puglia, Lucania e Molise (lire 743.367.000).

(3) Gli altri dati sono riportati nel prospetto a pag. 285.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PRODUZIONE AGRICOLA E LOTTA FITOSANITARIA

BENEFICIARI	Ammontare contributi	Ammontare spesa
Consorzio volontario fitosanitario di Arezzo . . . . .	60.000.000	120.000.572
Consorzio volontario fitosanitario di Arezzo . . . . .	50.670.000	101.340.000
Consorzio ortofrutticolo di Belfiore (Verona) . . . . .	52.620.000	105.249.020
Consorzio frutticoltori del Basso Piave in San Donà di Piave (Venezia) . . . . .	49.725.000	76.500.000
Cooperativa ortofrutticola Basso Adige Argiari (Verona) . .	86.580.000	173.160.565
Associazione nazionale bieticoltori — Mantova . . . . .	12.214.800	27.144.000
Consorzio provinciale per la difesa fitosanitaria della barbabietola — Mantova . . . . .	12.706.200	28.236.000
Oleificio cooperativo della riforma fondiaria di Andria (Bari)	13.784.130	27.901.210
Oleificio cooperativo della riforma fondiaria di San Nicandro Garganico (Foggia) . . . . .	13.220.154	26.882.230
Cooperativa ortofrutticoltori sinistra-destra Adige (Verona) .	78.497.000	156.994.960
Associazione ortofrutticoli di Zevio (Verona) . . . . .	43.130.000	86.265.900
Istituto anticoccidico — Catania . . . . .	30.000.000	30.000.000
Ente nazionale sementi elette — Milano . . . . .	2.400.000	3.400.000
Consorzio provinciale fitosanitario — Modena . . . . .	3.010.000	6.020.400
Consorzio provinciale fitosanitario — Modena . . . . .	2.960.900	5.921.885
Consorzio provinciale fitosanitario — Modena . . . . .	2.430.000	4.860.000
Impexport — Bibbiano (Reggio Emilia) . . . . .	49.930.815	99.861.630
Istituto nazionale di genetica — Roma . . . . .	1.800.000	2.000.000
Istituto di patologia vegetale Università di Bari . . . . .	13.500.000	15.000.000
Consorzio cooperativo della Marsica — Avezzano . . . . .	29.963.250	59.926.500
Consorzio provinciale fitosanitario — Parma . . . . .	8.749.000	21.872.775
Consorzio provinciale fitosanitario — Piacenza . . . . .	7.500.000	15.000.000
Consorzio provinciale fitosanitario — Reggio Emilia . . . . .	2.430.000	4.860.000
Associazione ortofrutticoltori di Zevio (Verona) . . . . .	56.072.000	86.265.000
TOTALE GENERALE . . . . .	683.893.249	1.284.662.647



13. — *Economia montana e foreste.*

a) *Organizzazione e personale.* — Nelle precedenti relazioni la Corte ha già avuto occasione di soffermarsi ad individuare le carenze normative ed i particolari problemi che si presentano nel settore dell'economia montana e delle foreste; ritiene, ora, di dover aggiungere le seguenti ulteriori considerazioni.

L'organo preposto all'attività amministrativa in esame è la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, dotata di proprio personale (1).

Per quanto concerne questo personale va nuovamente segnalata la mancanza di un organico di funzionari amministrativi, il che impone di affidarne i compiti al personale tecnico o ai funzionari del ruolo amministrativo del Ministero, distaccati. Tali rimedi non appaiono, peraltro, idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, per la rilevante entità dei compiti, alla stessa assegnati. Va anche tenuto presente che, in dipendenza dello sviluppo assunto dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, questa, sprovvista di proprio personale, si avvale, a sua volta, di quello della Direzione generale, che viene collocato fuori ruolo; ed è significativo che in misura preponderante sono assegnati all'Azienda i funzionari della massima qualifica.

Va anche segnalato il fenomeno delle numerose vacanze esistenti nel ruolo della carriera direttiva, di poco inferiore al 50 per cento dei posti in organico.

L'Amministrazione si avvale, poi, dell'opera di personale operaio — che ha a sua disposizione per l'esecuzione in economia di opere inerenti ai lavori di sistemazione montana e per lavori agricoli a cicli stagionali (legge 12 aprile 1962, n. 205) — nonché di personale tecnico, specialmente per la compilazione di piani economici (misurazioni, picchettamenti, ecc.), mentre affida lavori di copiatura ad estranei. Utilizza, inoltre, le prestazioni di medici, liberi professionisti, al fine di assicurare il servizio sanitario per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale. Questi medici prestano la loro opera sia presso l'Amministrazione centrale, sia presso gli Ispettorati regionali, ed il relativo rapporto è disciplinato da singole convenzioni, nelle quali è fissato un compenso mensile.

La Corte ha avuto già, in analoghe situazioni, occasione di rilevare come le esigenze, per particolari che siano, cui l'amministrazione intende sopperire, vengano soddisfatte in modo anomalo e, comunque, senza le garanzie delle procedure di reclutamento, determinando, in sostanza, la instaurazione di rapporti di impiego con lo Stato e, dunque, la violazione del divieto di assunzione di personale.

In materia sempre di personale va segnalato, infine, il perdurare della singolare situazione relativa alla disciplina dello stato giuridico di quello dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale.

Il personale di detto Corpo è definito civile dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ma ai sottufficiali, guardie scelte e guardie, nonché al personale tecnico superiore, sono attribuite funzioni di polizia; si è dal 1948 in attesa del regolamento di esecuzione, il quale dovrebbe, appunto, contenere le norme sullo stato giuridico di tali dipendenti.

La legislazione successiva (legge 4 maggio 1951, n. 538) ha soltanto esteso ai sottufficiali, guardie scelte e guardie le norme dettate per i pari grado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, limitatamente al mantenimento in servizio ed alla cessazione da esso, nonché al trattamento economico ed a quello di quiescenza, mentre il testo unico sullo stato giuridico

(1) La legge 27 ottobre 1966, n. 910 (articolo 40), ha introdotto nell'Amministrazione forestale un decentramento amministrativo: agli ispettori regionali e agli ispettori ripartimentali è stata attribuita la competenza a concedere, liquidare e pagare i sussidi in conto capitale e l'importo del concorso statale sui prestiti e mutui, relativi ad opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata, rispettivamente fino a lire 50.000.000 e fino a lire 20.000.000, per gli interventi relativi al programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali, ed ai contributi per rimboschimenti volontari.

Sui provvedimenti emanati dagli ispettorati regionali si esercita il controllo preventivo della competente delegazione regionale della Corte dei conti; per quelli emanati dagli ispettori ripartimentali il controllo si esercita sui rendiconti degli accreditamenti emessi.

PRODUZIONE ZOOTECNICA

BENEFICIARI	Ammontare contributi	Ammontare spesa
Ente sviluppo Puglia, Lucania e Molise - Bari . . . . .	1.056.904	1.321.130
Ente sviluppo Puglia, Lucania e Molise - Bari . . . . .	192.464.975	234.794.100
Associazione provinciale allevatori - Bologna . . . . .	50.009.136	70.934.945
Associazione provinciale allevatori - Brescia . . . . .	91.035.000	124.705.490
Istituto nazionale di apicoltura - Bologna . . . . .	5.851.440	6.501.600
Istituto sperimentale di zootecnia - Modena . . . . .	126.300.000	157.875.000
Associazione nazionale allevatori bovini di razza frisona italiana - Cremona . . . . .	41.038.450	54.717.934
Associazione nazionale allevatori bovini di razza frisona italiana - Cremona . . . . .	30.019.398	33.354.887
Associazione nazionale allevatori bovini di razza frisona italiana - Cremona . . . . .	38.325.000	54.500.000
Associazione provinciale allevatori - Cremona . . . . .	81.900.000	117.000.000
Ente autonomo fiera di Foggia . . . . .	13.611.665	27.223.330
Ovile nazionale - Foggia . . . . .	7.716.708	12.861.180
Associazione mantovana allevatori - Mantova . . . . .	67.862.780	104.404.280
Associazione nazionale allevatori bovini della razza bruno alpina - Milano . . . . .	2.970.000	3.300.000
Associazione nazionale allevatori bovini della razza bruno alpina - Milano . . . . .	41.039.100	45.599.000
Associazione nazionale allevatori bovini della razza bruno alpina - Milano . . . . .	7.695.000	8.550.000
Associazione nazionale allevatori bovini della razza bruno alpina - Milano . . . . .	77.437.500	98.875.000
Associazione provinciale allevatori - Milano . . . . .	53.681.315	76.687.592
Associazione provinciale allevatori - Milano . . . . .	51.188.856	63.986.071
Associazione provinciale allevatori - Modena . . . . .	36.712.845	90.649.000
Associazione provinciale allevatori - Parma . . . . .	222.320.000	258.512.146
Associazione provinciale allevatori - Piacenza . . . . .	40.830.419	64.810.190
Associazione provinciale allevatori - Potenza . . . . .	41.199.055	56.313.037
Istituto zootecnico consorziale - Reggio Emilia . . . . .	165.194.400	206.493.000
Associazione provinciale allevatori - Reggio Emilia . . . . .	65.962.230	101.480.358
Associazione italiana allevatori - Roma . . . . .	43.301.250	55.485.000
Associazione italiana allevatori - Roma . . . . .	95.279.140	136.113.056

PRODUZIONE ZOOTECNICA

BENEFICIARI	Ammontare contributi	Ammontare spesa
Associazione italiana allevatori - Roma . . . . .	3.148.665	4.498.094
Associazione italiana allevatori - Roma . . . . .	23.464.000	29.330.000
Associazione italiana allevatori - Roma . . . . .	7.086.688	8.858.360
Associazione nazionale allevatori bovini da carne - Roma . .	82.797.844	103.497.305
Associazione nazionale allevatori suini - Roma . . . . .	16.212.958	20.266.198
Associazione nazionale allevatori suini - Roma . . . . .	5.686.200	6.318.000
Associazione nazionale pastorizia - Roma . . . . .	29.486.714	35.953.705
Associazione nazionale pastorizia - Roma . . . . .	20.330.230	23.917.920
Associazione nazionale allevatori - Roma . . . . .	57.726.506	86.158.965
Associazione provinciale allevatori - Sondrio . . . . .	31.548.600	56.310.625
Associazione provinciale allevatori - Taranto . . . . .	36.754.622	47.121.310
Associazione provinciale allevatori - Verona . . . . .	57.600.000	80.000.000
Associazione nazionale allevatori bovini di razza pezzata rossa friulana - Udine . . . . .	12.706.480	15.883.101
Istituti zootecnici vari . . . . .	115.100.000	115.100.000
Osservatori avicoli vari . . . . .	50.000.000	50.000.000
Consorzio provinciale apistico di Reggio Emilia . . . . .	200.000	200.000
Istituti vari incremento ippico - Funzionamento . . . . .	9.675.000	9.675.000
Istituti vari incremento ippico - Funzionamento . . . . .	14.900.000	14.900.000
Istituti vari funzionamento . . . . .	70.000.000	70.000.000
Istituto incremento ippico Pisa - Funzionamento . . . . .	5.000.000	5.000.000
Istituto incremento ippico Ferrara - Finanziamento . . . . .	14.000.000	14.000.000
Istituto incremento ippico di Santa Maria Capua Vetere - Fi- nanziamento . . . . .	12.500.000	13.020.000
Istituto incremento ippico - Crema . . . . .	3.000.000	3.350.000
Istituto incremento ippico - Foggia . . . . .	15.000.000	17.500.000
Camere di commercio - Finanziamento n. 82 mandati . . .	399.700.000	399.700.000
Associazione nazionale bachicoltori - Treviso . . . . .	99.999.360	111.110.400
Consorzio provinciale apistico - Perugia . . . . .	125.000	125.000
<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>	<b>2.885.751.333</b>	<b>3.846.032.909</b>

degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si limita a rinviare alle norme preesistenti (articolo 384).

Si tratta, quindi, di una legislazione frammentaria, spesso contraddittoria, che determina situazioni complesse e dubbi di non facile soluzione, sia per quanto attiene all'assunzione - la quale avviene per concorso e non per reclutamento, pur essendo questo personale soggetto, poi, a ferma e a rafferma come gli appartenenti ai Corpi militari - sia per quanto concerne la possibilità di applicare sanzioni disciplinari, richiamandosi l'Amministrazione al regolamento della ex milizia forestale nei confronti di personale che, peraltro, le leggi vigenti hanno definito civile a tutti gli effetti.

b) *Attività contrattuale e servizio automobilistico.* - In tema di attività contrattuale, va rilevato come alle forniture per corredo ed equipaggiamento l'Amministrazione abbia provveduto a mezzo di licitazione privata (n. 42 per lire 257.239.289) e di trattativa privata (n. 7 per lire 15.169.500).

Per quanto concerne poi i contratti di locazione di immobili l'ammontare dei canoni per il 1967 è stato di lire 238.878.850.

L'Amministrazione ha in dotazione 1.398 veicoli (dei quali 197 autoveature) con un aumento rispetto al 31 dicembre 1966 di 173 veicoli. Le spese di esercizio ammontano a lire 153.989.765 e quelle di manutenzione a lire 38.497.445.

L'intero parco è coperto da assicurazioni contro la responsabilità civile per infortuni con le imprese « Fiumeter » e « Lloyd Adriatico » ed i relativi premi ammontano a lire 21.140.972. L'Amministrazione non ha erogato somme per danni arrecati a terzi; le compagnie assicuratrici hanno, invece, erogato le seguenti somme: « Fiumeter » lire 6.250.000; « Lloyd Adriatico » lire 1.500.000.

c) *Attività di settore.* - Limitatamente alle opere forestali tradizionali, ed a parte quindi gli interventi svolti in materia di sistemazione idraulica, di opere di bonifica montana e di interventi a favore dell'economia montana, l'attività di settore si è concretata nell'esecuzione in economia di opere per la coltivazione dei vivai forestali e per i cantieri di rimboschimento (1), nonché nell'erogazione di contributi in favore di enti o singoli per attività inerenti alla silvicoltura.

Già nelle precedenti relazioni si è posto in evidenza che talune spese necessarie alla coltivazione dei vivai forestali possono essere imputate a più capitoli (5551, 5552 e 5553) e, sempre a tali fini, sono messi a disposizione del Corpo forestale dello Stato fondi da parte della Cassa per il mezzogiorno. Rimane affidato alla responsabile azione degli organi amministrativi assicurare la destinazione delle somme stesse ai vari scopi previsti dalle specifiche norme, le quali sono a fondamento della iscrizione in bilancio dei distinti capitoli di spesa sopra indicati. Ciò a maggior ragione ove si tenga conto che è stato rilevato, in sede di controllo - e l'Amministrazione è stata richiesta di chiarimenti - che nei progetti di talune opere di bonifica montana e di rimboschimento dei terreni montani veniva ricompreso tra le spese il costo delle piantine anche se tratte dai vivai forestali, per la cui coltivazione la spesa relativa era stata già sostenuta.

Torna ora opportuno soffermarsi sulle gestioni di fondi assegnati agli uffici della Direzione, oltre quelli messi a loro disposizione dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Gli Ispettorati forestali hanno, anzitutto, in assegnazione fondi da parte dei consorzi di rimboschimento fra lo Stato, le province ed, eventualmente, i comuni (articolo 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267). Tali consorzi sono costituiti con decreto del Presidente della Repubblica, il quale stabilisce la quota annua che ciascun Ente deve versare; il servizio di contabilità e di cassa è affidato alle Camere di commercio, industria e agricoltura, le quali - ad eccezione dei territori rientranti nel compartimento del Magistrato alle acque - approvano anche i progetti di rimboschimento, redatti dagli Ispettorati suddetti; i fondi per la

(1) Per la coltivazione di vivai forestali e gli interventi nei cantieri di rimboschimento è stata seguita la forma di esecuzione in economia (per cottimi: n. 2 per lire 12.169.500 ed in amministrazione diretta: n. 240 per lire 1.178.404.349).

esecuzione delle opere programmate ed approvate sono messi a disposizione di detti uffici, i quali ne rendono conto alle Camere di commercio e sono soggetti alle ispezioni della Ragioneria generale dello Stato.

Altri fondi per i miglioramenti dei terreni boschivi provengono dai comuni (articolo 131 del regio decreto n. 3267 del 1923). Dalle somme realizzate per tagli straordinari nei boschi dei comuni e di altri enti, il competente Ispettorato forestale detrae un'aliquota — prevista nella misura massima del 25 per cento — da impiegare in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli enti stessi. Le relative somme sono depositate presso le Camere di commercio, industria e agricoltura, le quali le mettono a disposizione dell'Ispettorato che le amministra e ne rende conto alle Camere stesse.

Vi sono, infine, i fondi assegnati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la gestione dei cantieri-scuola e di rimboschimento, affidata al personale del Corpo forestale dello Stato. Al contrario delle precedenti forme, quella in esame non è esplicitamente autorizzata né prevista da alcuna norma; i fondi sono concessi in virtù di un'interpretazione molto lata dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264; essi sono amministrati dal personale del Corpo forestale dello Stato, che rende conto al Ministero erogante, a mezzo degli Uffici provinciali del lavoro.

Sulla base dei dati risultanti dalle verifiche di cassa si è rilevato come si faccia uso — per la gestione delle somme suddette — di conti correnti bancari, in contrasto con il divieto posto dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Se a ciò si aggiunge che è risultata la giacenza di rilevanti somme inutilizzate presso i funzionari delegati, si fanno evidenti i rischi connessi a tale situazione di irregolare maneggio di fondi di varia provenienza.

In occasione di una verifica è stata, infatti, accertata l'erogazione di somme, per opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, di ammontare superiore a quello accreditato.

Per quanto concerne, poi, la concessione di contributi ad enti o a privati per le più varie iniziative, l'amministrazione interviene — con tale mezzo — in attività attinenti all'incremento dello sviluppo forestale, in base ad espresse norme di legge: così, ad esempio, per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti; per la compilazione di piani economici; per la lotta fito-sanitaria, per l'attività dei Consorzi provinciali di rimboschimento, nonché in favore di enti o privati, per incoraggiamento alla silvicoltura (impianto di nuovi boschi e ricostituzione di quelli deteriorati).

Oltre che per attività culturale, l'Amministrazione eroga contributi per studi e ricerche in favore di enti, istituti, ed anche in favore di singole persone che svolgono attività scientifica nel campo forestale (1).

#### 14. — *Vigilanza dell'amministrazione e attività degli enti operanti nel settore dell'agricoltura*

Posto che il Ministero dell'agricoltura e foreste attua le sue finalità, non solo direttamente, ma anche attraverso enti pubblici istituzionali, assoggettati al controllo della Corte ed operanti, appunto, nel settore dell'agricoltura, sembra opportuno soffermarsi partitamente sulle funzioni di vigilanza che al Ministero competono, ponendo in rilievo alcuni dati salienti della gestione degli enti stessi.

Per quanto concerne l'attività di vigilanza è ancora come con la precedente relazione, da segnalare la omessa o ritardata pronunzia sui bilanci preventivi e sui consuntivi di taluni enti e la mancata adozione di opportuni provvedimenti intesi ad eliminare talune irregolarità di dette gestioni.

(1) Sono state erogate a favore dell'Unione forestale d'Italia, lire 4.500.000; dell'Accademia italiana scienze forestali, lire 17.000.000; dell'Istituto entomologico agrario Università Pavia, lire 4.200.000; del Laboratorio semi forestali Università di Firenze, Facoltà di agraria, lire 1.500.000 e della Stazione sperimentale silvicoltura di Firenze, lire 3.000.000.

Valga, a titolo di esempio, ricordare come il Ministero non abbia mai approvato il consuntivo e gli altri atti di contabilità della Federazione italiana della caccia; né si è mai pronunciato in qualsiasi guisa sulla gestione dell'ente. La Presidenza del Consiglio dei ministri (con nota del 13 gennaio 1968) lo ha, da ultimo, sollecitato ad adottare le misure necessarie per l'adeguamento della condotta dell'Ente ai rilievi formulati dalla Corte. Né, più in particolare, alcun intervento risulta dal Ministero spiegato in occasione della modifica dello statuto dell'Ente, modifica, pur discussa e vagliata tra i Ministeri del tesoro e del turismo.

Del pari carente l'azione di vigilanza ministeriale si è rivelata rispetto alla gestione finanziaria degli enti e sezioni di riforma fondiaria — ora enti di sviluppo —, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione, la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e dell'Opera nazionale combattenti.

Per quanto concerne l'Opera nazionale combattenti, va confermato quanto esposto nella precedente relazione, in ordine alla persistente situazione di squilibrio economico-finanziario, che pone in termini sempre più urgenti l'alternativa tra la soppressione o il profondo riordinamento normativo ed organizzativo dell'ente (1).

Nessuna decisione — ad onta degli intendimenti manifestati in sede politica — risulta infatti, al proposito, presa o si profila appena come prossima, sicché l'ente continua a svolgere la sua ridotta attività istituzionale ed ha avviato la nuova attività di sviluppo, commessagli definitivamente nel 1967, in uno stato di grave incertezza, che non è davvero conforme ai principi di buona amministrazione.

L'attività dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania si svolge, in prevalenza, nel settore della progettazione e dell'esecuzione delle opere; l'ente opera soprattutto con mezzi finanziari, forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Ministero dell'agricoltura e foreste, esplicando attività da questi affidate in regime di concessione. Altre attività sono, poi, sovvenzionate per determinazione discrezionale, come avviene per la gestione dei campi sperimentali, l'assistenza tecnica agricola, i corsi di istruzione professionale.

L'ordinamento e la gestione offrono motivo a rilievi, prospettati anche nella precedente relazione (2).

Sussiste, in primo luogo, l'esigenza di un intervento dell'autorità ministeriale di vigilanza, che realizzi una strutturazione degli organi, con particolare riguardo alla loro entità numerica; intervento, altresì, necessario, per ciò che attiene al regolamento dello stato giuridico ed economico del personale nonché per una sollecita definizione della questione della contribuzione, specialmente in relazione ai rapporti tra l'Ente ed i Consorzi di bonifica.

Per quanto attiene al regolamento del personale impiegatizio, adottato dall'Ente nel 1951, il Ministro per l'agricoltura, con nota del giugno 1966, adottata su conforme avviso del Ministro per il tesoro, ha comunicato all'Ente di non approvarlo.

L'Ente ha deliberato, nel gennaio 1967, un nuovo regolamento del personale impiegatizio, rimettendone il testo alla autorità ministeriale, per l'approvazione; ma i Ministri competenti non hanno adottato le proprie determinazioni. La Corte ha già rilevato come siffatta situazione di pendenza risulti sommamente pregiudizievole, in ragione del consolidamento di posizioni che potrebbero dificultare l'attuazione di una definitiva appropriata disciplina della materia.

L'inerzia ministeriale, infatti, ha determinato una situazione del tutto anomala: il nuovo regolamento del 1967 non è applicato dall'Ente, dappoiché il Ministero ne ha rifiutato l'approvazione; è tuttora operante, quindi, il regolamento del 1951, pur espressamente disapprovato dall'autorità governativa; la disapplicazione di questo testo, d'altronde, postulerebbe l'adozione di altri schemi regolamentari, a loro volta necessitanti di quell'approvazione ministeriale, che è stata negata.

(1) Relazione sulle gestioni degli esercizi 1964-1965 (Camera dei deputati. doc. XIII, n. 1, vol. 232).

(2) Rilievi contenuti ora anche nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1965 e 1966 (in corso di stampa).

Ne deriva, come ovvia conseguenza, il continuo insorgere di questioni, che si dibattono in condizioni di sempre più grave incertezza, risolvendosi infine in danno dell'ente e, comunque, in termini non conformi al buon andamento della sua gestione.

L'Ente ha, poi, deliberato, nel maggio 1967, il regolamento del personale salariato, trasmettendone quindi il testo all'autorità governativa, che, anche su questo atto, non ha espresso alcuna determinazione. Nel maggio 1968, l'Ente ha deliberato l'applicazione del regolamento, che, quindi, è stato reso operante pur in difetto di approvazione, in ragione della protratta inerzia dei Ministri competenti.

Per quanto concerne la necessità di un intervento del Ministero vigilante per indurre i consorzi di bonifica a saldare i debiti di contribuzione con l'Ente e per regolare nei modi previsti da legge la materia della contribuzione, va detto che la disciplina della contribuzione è in fase di rielaborazione, per iniziativa assunta dall'Ente, e che i consorzi di bonifica sono stati sollecitati dal Ministero vigilante a pagare all'Ente le somme dovute.

È, inoltre, da segnalare la persistente esposizione debitoria (specialmente il crescente scoperto verso il tesoriere) che incide, per il conseguente onere di interessi passivi, sulla consistenza del patrimonio, determinando, come ha determinato, una riduzione del relativo fondo, già in passato e più volte dovuto ricostituire con nuovi apporti dello Stato.

Siffatta situazione è di per sé indicativa di una eccedenza dei costi sui ricavi e, tra i costi, vengono in primo luogo in considerazione gli oneri del personale, nonché il ritardato versamento dei contributi statali e la morosità dei consorzi, che aggrava la situazione finanziaria, in ragione del conseguente decremento delle disponibilità dell'Ente e, quindi, dell'aumento dell'esposizione debitoria con conseguenti interessi passivi.

Sull'attività degli enti di sviluppo, richiamati i cenni, anche di rinvio, già fatti nel precedente paragrafo 7, e dato anche atto della intervenuta ricostituzione dei consigli di amministrazione, va, in primo luogo, evidenziata la procedura di assegnazione agli enti stessi dei fondi previsti dall'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, procedura dichiarata non conforme a legge con determinazione della Sezione controllo enti n. 827 del 6 febbraio 1968 (1).

Il Ministero dell'agricoltura e foreste non ha, infatti, precisato tempestivamente le assegnazioni annuali in favore degli enti di sviluppo sullo stanziamento globale previsto dall'articolo 6 della legge n. 901 del 1965, ai fini della compilazione dei bilanci preventivi degli enti ed ha anche disposto assegnazioni a carico di detti stanziamenti interessanti lo esercizio statale successivo a quello di competenza (ad esempio, decreto ministeriale 21 gennaio 1967, che ripartisce fra gli enti milioni 11.050 « sullo stanziamento dell'esercizio 1968 » dello Stato). Tale azione amministrativa ha determinato negli enti l'erroneo convincimento che le somme, loro comunque assegnate nel corso dell'esercizio, potessero, nel preventivo dello stesso, venir accertate in entrata; ciò che, in realtà, hanno fatto, dando origine ad una situazione non conforme a legge, perché le somme, assegnate dal Ministero a carico dello stanziamento di un determinato esercizio, non corrispondono a quelle dagli enti, a tale titolo, accertate in entrata, e perché i risultati finali dei singoli preventivi degli enti ne sono rimasti, pertanto, illegittimamente modificati.

Or non è dubbio che il bilancio di previsione, per spiegare la funzione che gli è peculiare di guida e di limite alla gestione finanziaria, deve essere approvato prima dell'inizio dell'esercizio, a cui si riferisce e che la mancata, tempestiva approvazione determina una gestione di fatto, impostata, oltre tutto, su arbitrarie previsioni di entrata per assegnazioni statali e su assunzioni di impegni di spesa che risultano, poi, eccedenti le disponibilità; tutto ciò, a parte le gravi difficoltà che ne risentono l'esercizio del controllo sulla gestione finanziaria e, sotto certi aspetti, anche la funzione di vigilanza ministeriale.

Le assegnazioni disposte dal Ministero dell'agricoltura, su stanziamenti previsti dalla legge n. 901 del 1965, a carico di un esercizio del bilancio statale successivo a quello nel cui corso sono emessi i relativi decreti — e che gli enti nel proprio preventivo di tale esercizio accertano — riducono notevolmente le disponibilità previste dal bilancio statale per gli esercizi

(1) Allegato M.

futuri e determinano la violazione — frutto dell'erroneo convincimento, in cui come si è visto gli enti versano — del principio dell'annualità del bilancio, in virtù del quale gli enti, come quelli in discorso, a tipica finanza derivata, possono accertare nei propri preventivi di ciascun esercizio soltanto le somme — e non altre — contenute nello stanziamento del bilancio statale per l'esercizio a quello degli enti stessi corrispondente.

Di fatto l'assegnazione di fondi a carico di esercizi futuri — unitamente all'assunzione di impegni di spesa in eccedenza alle disponibilità — ha già inciso sullo stanziamento apprestato dalla legge n. 901 del 1965, per l'esercizio 1968 del bilancio statale, nella misura di milioni 14.095 (decreto ministeriale 21 gennaio 1967, per lire 11.050 milioni; decreto ministeriale 29 settembre 1967, per lire 645 milioni; decreto ministeriale 16 novembre 1967 per lire 2.400 milioni) e ne comporterà il pressoché totale esaurimento per l'esercizio 1969 — ultimo da detta legge finanziato per miliardi 36 — sicché per tale esercizio, salvo ulteriori interventi legislativi, sarà possibile, solo in minima parte, procedere ad assegnazioni in favore degli enti di sviluppo.

Risulta evidente, pertanto, come per effetto del sistema adottato sia la finanza degli enti a condizionare, in sostanza, il bilancio dello Stato, chiamato a sanare *a posteriori* situazioni di dissesto, laddove gli enti che traggono i loro mezzi finanziari quasi esclusivamente dall'Erario, non possono e non devono assumere impegni di spesa eccedenti i fondi loro assegnati.

Al fine di assicurare l'osservanza di tale principio, spetta, quindi, al Ministero vigilante ripartire l'assegnazione annuale con la tempestività necessaria a consentire agli enti di deliberare il proprio bilancio su previsioni certe; approvare il bilancio così deliberato entro l'anno precedente l'esercizio cui si riferisce; ripartire fra gli enti di sviluppo, per ciascun loro esercizio, soltanto i fondi stanziati per il corrispondente esercizio del bilancio statale ed evitare che gli enti assumano iniziative che possano determinare impegni di spesa eccedenti i fondi disponibili nell'esercizio.

Deve inoltre segnalarsi (1) come non ancora siano stati emanati i regolamenti per l'amministrazione e la contabilità, il che non è stato senza inconvenienti anche per gli enti che han fatto ricorso alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Ora che gli enti, infatti, sono stati chiamati ad assolvere nuovi compiti, più vasti, eterogenei ed impegnativi, risulta ancor più indispensabile apprestare appropriati strumenti normativi, intesi, fra l'altro, a definire le procedure e i limiti entro i quali, in settore tanto delicato, deve svolgersi l'attività gestoria.

I regolamenti organici del personale già deliberati nel 1967 da tutti gli enti — ad eccezione dell'Ente Maremma — sono stati inviati, per l'approvazione prescritta, al Ministero, il quale non si è ancora pronunciato. Va notato come sia rimasta, per conseguenza, inosservata anche la più recente norma — l'articolo 8, primo comma, della legge del 1965, n. 901 — a mente della quale la disciplina giuridica ed economica del personale, cui è subordinata la ristrutturazione degli enti e la sistemazione dei loro dipendenti, avrebbe dovuto seguire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa e, cioè, non oltre il 15 febbraio 1966. La mancanza di una regolamentazione — cagione di incertezze e sperequazioni — comporta conseguenze dannose sulla gestione finanziaria e ne son riprova i provvedimenti, degli enti e degli organi vigilanti, concernenti il trattamento economico del personale, la progressione in carriera e il reclutamento, dichiarati non conformi a legge dalla Corte, con varie determinazioni delle quali non mette il conto, in questa sede, far cenno, rinviando per generali considerazioni sul problema, che non è proprio soltanto degli enti di sviluppo, a quanto esposto in altra parte della presente relazione (2).

Vanno, piuttosto, posti in evidenza altri fenomeni, quale quello dei negativi risultati del reclutamento, da parte del Ministero dell'agricoltura, di tale personale, come già accennato al paragrafo 5 di questo capitolo e del comando del personale di detti enti presso amministrazioni statali ed altri enti vari.

(1) Come già esposto nella nota introduttiva delle relazioni sui vari enti e sezioni di riforma fondiaria per l'esercizio 1° ottobre 1964-31 dicembre 1965 (in corso di stampa).

(2) Parte V, capitolo IV, paragrafo 5°.



È, difatti, risultato (determinazione n. 852 del 7 maggio 1968 della Sezione controllo enti) (1) che è stata data concreta applicazione alla norma contenuta nell'articolo 8 della legge del 1965, n. 901, a mente della quale « i regolamenti potranno prevedere comandi di personale presso altri enti », prima ancora della emanazione dei regolamenti stessi; sicché, da un lato, si è fatto luogo al « comando » di personale degli enti di sviluppo ed assimilati presso altri enti istituzionali o territoriali e, talvolta, addirittura, presso enti diversi, quali, ad esempio, la Federconsorzi e l'Associazione provinciale allevatori di Potenza; e, d'altro lato, si è consentito che, presso i propri uffici, prestassero servizio dipendenti comandati da altri enti, diversi da quelli di sviluppo. La maggior parte degli enti in discorso — pur continuando a sopportare gli oneri diretti ed indiretti — hanno, poi, disposto il « distacco » di propri dipendenti presso il Ministero vigilante, presso altre amministrazioni statali, enti ed organismi pubblici e privati, quali il Ministero del tesoro, quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Commissario agli usi civici di Catanzaro, taluni Comitati regionali per la programmazione economica, l'Istituto nazionale di economia agraria, l'Istituto di ricerche di mercato in agricoltura, la Federazione nazionale delle cooperative della riforma, il Centro studi per le attività comuni degli enti di riforma.

Va tenuto presente che, per principio generale di diritto, le amministrazioni e gli enti pubblici debbono provvedere all'assunzione del personale strettamente necessario al funzionamento dei propri uffici e, quando esistano, nei limiti degli organici, che ne determinano il fabbisogno, anche per esigenze di buona amministrazione, quindi i dipendenti di enti pubblici debbono prestare servizio presso l'ente di appartenenza, salvo che espresse disposizioni dell'ordinamento di tale ente ne consentano, in via derogatoria, l'assegnazione, temporanea ed eccezionale, ad altra amministrazione od ente.

Di conseguenza, la posizione di « distacco » dei dipendenti degli enti di sviluppo e di quelli con compiti di sviluppo, in servizio di fatto presso amministrazioni statali, od altri enti ed organismi, pubblici e privati è non soltanto illegittima, ma in contrasto con le regole di buona amministrazione, perché sulla gestione degli enti — nella maggior parte dei casi caratterizzata da una situazione di squilibrio economico e finanziario — si ripercuotono negativamente gli oneri che per detto personale essi continuano a sostenere, tuttoché non fruiscono della relativa prestazione di lavoro.

Anche ad ammettere la precettività della norma, in base alla quale « i regolamenti potranno prevedere comandi di personale », gli enti di sviluppo non possono disporre il comando di proprio personale presso altri enti, se non in casi eccezionali; ed, in tali casi, possano farvi luogo, uniformandosi ai principi desumibili dalle norme contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato, soltanto, cioè, quando sussista un concreto interesse di ambedue le amministrazioni interessate, il relativo provvedimento, adottato dal Consiglio di amministrazione, sentito l'interessato, lo disponga per tempo determinato e si preveda che l'onere per il trattamento economico, diretto ed indiretto, sia a carico dell'ente presso il quale il comando viene disposto.

In conseguenza, gli enti interessati sono stati invitati a riesaminare la situazione del proprio personale — al fine di regolarizzarla alla stregua dei suindicati criteri, disponendo la immediata cessazione di tutti i « distacchi », nonché di quei « comandi », che risultino non conformi a legge — e gli organi ministeriali competenti a vigilare che siffatti provvedimenti siano al più presto adottati.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, di recente, invitato l'Amministrazione cui compete la vigilanza sugli enti ad ottemperare alle indicate richieste.

L'attività che gli enti di sviluppo sono stati chiamati a svolgere per gli interventi di mercato, la cui attuazione è stata ad essi affidata dall'A.I.M.A. — e di ciò è cenno in altra parte della presente relazione (2) — induce a considerare come l'adempimento del compito di promuovere la costituzione di cooperative comporti anche che queste, dopo una prima fase di avviamento, si organizzino, si amministrino e regolino la propria attività in modo da raggiungere, con la propria capacità produttiva, l'autonomia finanziaria.

(1) Allegato M.

(2) Parte III, capitolo XX.

Va anche postulato il ridimensionamento e la ristrutturazione dell'intero sistema, compatibilmente con i compiti di assistenza tecnica, economica e finanziaria alla proprietà coltivatrice, demandati alle cooperative ed atte a risolvere la perdurante crisi del settore sulla base di chiare direttive consigliate da un necessario, attento studio della materia.

Con riferimento all'attività dell'Amministrazione dell'agricoltura in materia di tutela economica dei prodotti agricoli e, quindi, delle operazioni di ammasso e delle campagne di commercializzazione, particolare cenno va fatto alle attività dell'Ente Risi, le quali sono da valutare tenendo conto di quanto, in tema di intervento nel mercato agricolo, è detto nell'apposito capitolo concernente l'attività dell'A.I.M.A.

La trasformazione dell'ammasso del risone da obbligatorio in volontario — dopo la sentenza della Corte costituzionale 8 febbraio 1962, n. 5 — impone la necessità, già rappresentata dalla Corte (1), di un adeguamento delle strutture e dei compiti dell'Ente, da attuarsi al più presto possibile, anche ai fini della disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e l'Ente, i quali si sono instaurati e permangono proprio per effetto della gestione di ammasso suddetta. Ugualmente da sistemare senza ulteriori rinvii, è la situazione debitoria dello Stato verso l'Ente per l'acquisto di 2 milioni di quintali di risone, deciso il 3 febbraio 1955 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, allo scopo di alleggerire la situazione del mercato interno, che non riusciva ad assorbire la cospicua produzione allora realizzata. Un disegno di legge (n. 632), presentato allo scopo, è poi decaduto per fine legislatura né risulta siano state prese dal Governo altre iniziative. E da tener presente, in ogni modo, che l'onere di lire 13.012.162.932, risultante alla fine dell'esercizio 1964-1965 è suscettibile di continuo aumento pel maturar di interessi passivi. Situazione, pertanto, non diversa da quella esposta al paragrafo 4 e della quale è non più procrastinabile la definitiva sistemazione allo scopo di evitare alla finanza statale ulteriori oneri.

L'esigenza del riordinamento dell'Ente trae origine, inoltre, dall'attuazione delle norme della Comunità economica europea e da quelle della legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla « istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », in virtù delle quali l'Ente è organismo di intervento nel settore risiero, come ente pubblico al quale tali compiti settoriali già istituzionalmente spettano.

Per quanto concerne, invece, il Consorzio nazionale canapa, richiamate le osservazioni svolte nella precedente relazione — motivate dalle sensibili riduzioni di conferimento di canapa all'ammasso e dall'insoddisfacente andamento delle campagne relative — va sottolineata nuovamente l'esigenza che si proceda alla ristrutturazione dell'Ente, anche in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sulla obbligatorietà dell'ammasso (2).

Nei vari settori delle altre attività dell'Amministrazione dell'agricoltura, di cui si è trattato ai paragrafi precedenti, vanno ricordate le osservazioni relative alla gestione dell'Istituto nazionale di economia agraria, del Comitato italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la FAO, dell'Istituto nazionale della nutrizione, della Federazione italiana della caccia, dell'Unione nazionale incremento razze equine e della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

L'attività dell'Istituto nazionale di economia agraria ha assunto di recente rilievo, sia per l'affidamento (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708) dei compiti di organo di collegamento previsti dal Regolamento CEE 15 giugno 1965, n. 79 e per gli incarichi di promuovere l'impianto e la tenuta della contabilità agraria e la organizzazione ed il funzionamento degli uffici di segreteria dei dodici comitati regionali di informazione contabile agricola, istituiti per l'Italia nonché altri compiti sussidiari; sia perché di questo ente il Ministero può avvalersi (legge 27 ottobre 1966, n. 910) per lo svolgimento di indagini sistematiche e continuative sull'economia e contabilità delle imprese agricole e sui mercati dei prodotti agricoli.

(1) Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dagli esercizi 1961-62 al 1965 (in corso di stampa).

(2) Relazione sulla gestione finanziaria dal 1962-1963 al 1965 (in corso di stampa).

La natura dei compiti ora indicati mentre rende ancor più avvertita l'esigenza — già segnalata dalla Corte (1) — di norme di amministrazione e di contabilità, impone che, anche in conseguenza dell'elevazione del contributi dello Stato, sia evitato il formarsi di esposizioni debitorie e di scoperti di cassa; al che può concorrere la tempestiva erogazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, delle rate del contributo stesso.

Si richiamano, poi, le osservazioni prima svolte in argomento, sul fatto che risultano in servizio presso l'I.N.E.A., in qualità di « comandati », taluni dipendenti da altri enti pubblici, la spesa del cui trattamento economico ha continuato a gravare sugli enti di appartenenza.

Va aggiunto che — almeno fino al 1965 — hanno svolto la loro attività presso l'I.N.E.A., in qualità di « distaccati », e per periodi vari, anche funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il che non risulta conforme al disposto dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui non soltanto non è consentito il « comando » di impiegati statali presso enti pubblici sottoposti alla vigilanza delle Amministrazioni cui gli impiegati stessi appartengono, ma è vietata, altresì, l'assegnazione temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli di cui i medesimi fanno parte.

Devesi, infine, segnalare che, con delibera in data 8 aprile 1963, il Comitato direttivo dell'I.N.E.A. ha conferito ad un ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'incarico di « prestare la sua collaborazione all'Istituto attraverso una consulenza generale », con corresponsione di un compenso mensile di lire 50.000.

Tale delibera, specie in relazione alla continuità dell'incarico conferito e del compenso corrisposto, non è in armonia con le disposizioni, a suo tempo, impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la cessazione di incombenze consimili, sia nell'ambito delle Amministrazioni statali, sia in quello degli Enti controllati dalle stesse.

Un breve cenno è, poi, sufficiente per segnalare la situazione deficitaria del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (2), nonché la limitatezza dei programmi di attività scientifica dell'Istituto nazionale della nutrizione (3).

Per quanto riguarda la gestione della Federazione italiana della caccia (4), va, invece, notata la tendenza ad un generale risanamento con la progressiva normalizzazione dei rapporti tra Federazione e Sezioni e il crescente aumento della voce di entrata « tesseramento soci », che si manifesta già notevole, rivelando una espansione della base associativa dello ente, indice di una sempre maggior aderenza della sua attività ad effettive esigenze della categoria.

Della gestione dell'Unione Nazionale incremento razze equine si tratta per la considerazione che l'ippica, già considerata come uno sport puro, ha sempre più assunto un'importanza economica di rilievo per il complesso di attività agricole, industriali e commerciali ad essa connesse.

I mezzi finanziari necessari all'ippica, riguardata nel suo insieme, provengono esclusivamente dalle scommesse sugli ippodromi e nelle sale corse.

A sovraintendere, organizzare, finanziare e disciplinare tutto ciò che concerne l'ippica provvede l'U.N.I.R.E., in virtù di una normativa (legge 24 marzo 1942, n. 315; articolo 88 del

(1) Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1961-62 al 1965 (in corso di stampa).

(2) Relazione sulla gestione finanziaria degli esercizi 1963 al 1966 (in corso di stampa).

(3) Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il concerto del Ministero del tesoro ha approvato nel 1964 il regolamento organico dell'Istituto suddetto nel quale è fissata nel numero di 163 unità la consistenza numerica del personale, non tenendo conto che gli oneri relativi sono di gran lunga superiori al contributo annuale a carico dello Stato; infatti tale contributo — che da solo rappresenta circa il 90 per cento delle entrate effettive dell'Ente — è fissato in 290 milioni annui, mentre la spesa per 71 dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1965 ammontava a 322 milioni.

Soltanto con legge 18 marzo 1968, n. 335, della quale sotto diverso profilo si è già fatto cenno, è stato aumentato a 450 milioni annui il contributo statale. Si veggia la relazione sulla gestione finanziaria degli esercizi 1964-65 (in corso di stampa).

(4) Relazione sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1964-1966 (in corso di stampa).

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; articoli 2 e 3 della legge 23 marzo 1940, n. 217) non armonizzata (1) e nella quale non trovano disciplina i rapporti economici fra l'UNIRE, le Società di corse e gli enti ippici.

L'Ente presenta una gestione deficitaria con notevole incremento delle spese generali di amministrazione (2), *deficit* dipendente da anticipazioni alle Società di corse, cioè dall'esercizio del credito che non rientra tra i fini dell'ente.

In ordine, infine, all'attività della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, mentre deve rinviarsi il giudizio per quanto concerne l'assolvimento dei nuovi compiti ad essa assegnati dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, può osservarsi che essa non è stata ancora dichiarata soggetta al controllo della Corte a norma della legge n. 259 del 1958, al quale è attualmente sottoposta, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione con la chiamata di un magistrato della Corte a comporre il Collegio sindacale dell'ente.

Va anche riaffermato il rilievo sulla commistione di funzioni di amministrazione attiva e di vigilanza nelle persone del Ministro e di un Sottosegretario dell'agricoltura e foreste, rispettivamente presidente e vice presidente del Comitato amministrativo della Cassa (3).

## CAPITOLO XIX.

### AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

#### 1. — *Premessa.*

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali — dotata di personalità giuridica ed alle dipendenze del Ministero della agricoltura e delle foreste — ha un proprio stato di previsione, sia dell'entrata che della spesa, annesso al bilancio dello stesso Ministero.

In ordine alla struttura del bilancio, va rilevata, in ciò che concerne l'entrata, l'ingente entità di contributi dello Stato, per i compiti che l'Azienda è chiamata a svolgere e, in ciò che attiene alla spesa, l'eterogeneità dell'oggetto di taluni capitoli (così il 147 relativo alla ordinaria amministrazione delle foreste; acquisto di scorte vive e morte; acquisto di mobili; ed il 521 relativo alla costruzione e riparazione straordinaria di strade, fabbricati, acquedotti, teleferiche, ecc., impianti tecnici sui fabbricati, acquisto e riparazione straordinaria di macchinari per gli opifici).

I risultati finanziari della gestione dell'Azienda, quali risultano dal conto consuntivo, andrebbero rettificati in relazione all'effettiva incidenza del costo dei servizi. L'Azienda, infatti, avvalendosi di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è tenuta a rimborsare allo Stato quanto da questo corrisposto per stipendi, assegni fissi e retribuzioni, in genere, al personale addetto ai propri servizi. L'ammontare di questo rimborso (che è rimasto invariato dall'esercizio 1959-60 in lire 135 milioni) è determinato in misura non rispondente alla spesa effettiva. Ciò risulta evidente ove si tenga conto del rilevante numero di dipendenti assegnati ai servizi dell'Azienda e dell'aumentato livello delle retribuzioni dal 1959 ad oggi. Il che fa ritenere l'onere — quali che siano i criteri della sua determinazione — figurativo e, quindi, inidoneo a consentire indagini sui costi, alle quali non risulta abbiano comunque atteso gli organi dell'Azienda.

(1) Ad eliminare la difformità tra la legge del 1940, n. 217, e la legge del 1942, n. 315, nella scorsa legislatura era stato presentato alla Camera dei deputati, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, un disegno di legge per la disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli (*Atti parlamentari*, Camera dei deputati, IV legislatura, disegno di legge n. 3431).

(2) Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria degli esercizi dal 1961 al 1965 (Senato, IV legislatura, vol. n. 216).

(3) Relazione sulla gestione finanziaria degli esercizi dal 1960 al 1964 (Senato, IV legislatura, Doc. n. 29-161).

2. — *Organizzazione e personale.*

In tema di organizzazione va rilevato, come già nelle precedenti relazioni, che al disimpegno dei suoi servizi l'Azienda provvede col personale del Corpo forestale dello Stato, dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il che, oltre a determinare difficoltà nella distinzione delle funzioni esercitate al servizio dell'una o dell'altra amministrazione, ha riflessi negativi sul bilancio, per quanto ne concerne la genuinità in relazione al costo dei servizi.

L'Azienda, per lo svolgimento delle proprie attività, oltre a servirsi di personale forestale, assume operai giornalieri e si rivolge all'opera di personale tecnico (specialmente geometri) estraneo all'Amministrazione dello Stato, per le formazioni di piani economici dei boschi, per lavori di misurazione e di picchettamento, per la coltivazione dei vivai ed, in genere, per lavori eseguiti in amministrazione diretta. Le spese relative rientrano nel costo delle opere e gravano sui relativi capitoli di bilancio.

Non è raro, altresì, il ricorso a dattilografi estranei all'Azienda per lavori di copia, comunque di breve durata e giustificati dall'Amministrazione con il richiamo ad imprescindibili esigenze.

3. — *Amministrazione del patrimonio forestale ed attività agro-zootecniche.*

Come già posto in evidenza nelle precedenti relazioni, le finalità il cui perseguimento è affidato all'Azienda, sono non soltanto la gestione del patrimonio forestale dello Stato, il suo ampliamento ed il suo miglioramento, ma anche lo svolgimento di attività agro-zootecniche, essendosi consentito (leggi 13 agosto 1962, n. 1360 e 29 novembre 1965, n. 1322) l'acquisto di terreni pascolivi e la costituzione ed esercizio di imprese pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico ed essendosi demandata all'Azienda (legge 27 ottobre 1966, n. 910) la cura della ripresa zootecnica e della silvicoltura.

La proprietà di terreni non boschivi che, in passato, trovava la sua giustificazione nella casuale interclusione di essi nelle foreste, ha comportato e non solo in conseguenza delle leggi citate, ma anche per effetto di quelle sulla Cassa per il Mezzogiorno e della legge speciale per la Calabria, una sostanziale modifica dei compiti dell'Azienda, conferendo ad essa — e, per essa, allo Stato, del quale è organo — una sempre più penetrante influenza nell'economia silvo-pastorale nazionale.

In conseguenza delle citate leggi, sono stati previsti notevoli interventi pluriennali per lo acquisto (o espropriazione) di terreni montani, per il rimboschimento di essi e per la destinazione di terreni prativi e pascolivi ad aziende silvo-pastorali e zootecniche (veggasi prospetto che segue). Oltre ai residui dei fondi, all'uopo destinati dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 (che, all'inizio dell'esercizio 1962-1963, ammontavano a lire 1.158.628.644), alle somme erogate dalla Cassa per il Mezzogiorno ed a quelle tratte dalla legge speciale per la Calabria, sono da considerare i fondi destinati, dalla legge n. 1360 del 1962, nella misura annua di lire un miliardo, per la durata di un quinquennio, all'acquisto di terreni montani, al loro rimboschimento e alla loro sistemazione, nonché di lire due miliardi annui — per la durata di un quinquennio — all'espropriazione di terreni non coltivati da almeno tre anni, loro rimboschimento e destinazione a prati e pascoli; i fondi concessi con legge n. 1322 del 1965, che devolve all'Azienda il 5 per cento degli utili della Cassa depositi e prestiti dal 1964, per la costituzione di aziende pilota silvo-pastorali e zootecniche ed, infine, i fondi concessi con legge n. 910 del 1966 per l'acquisto o l'espropriazione di terreni, nella misura annua di lire tre miliardi per gli esercizi 1966 e 1967 e di lire cinque miliardi per gli esercizi 1968, 1969, 1970. Sui fondi concessi con quest'ultima legge non è stato assunto alcun impegno di spesa; per quelli di cui alla legge n. 1322 del 1965, invece, solo nell'esercizio 1967 sono stati assunti impegni per lire 215.966.000.

Per ciò che attiene ai fondi stanziati per l'ampliamento del patrimonio forestale, nel corso del 1967, è stata erogata, la somma di lire 1.201.583.195 ed, alla data del 31 dicembre 1967, la somma complessiva erogata risultava di lire 16.885.748.191 con l'acquisizione di ettari 184.795,8414.

ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

Legge 18 agosto 1962, n. 1360 - Articolo 1, lettera b:

Lire 1 miliardo all'anno per il quinquennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, per gli scopi degli articoli 6 e 7 della legge 991 del 1952 (acquisto di terreni montani) e per rimboschire e sistemare i terreni acquistati (valori espressi in migliaia di lire).

Esercizi	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Previsioni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	
1962-1963 . .	art. 31-bis e 40	1.000.000	—	1.000.000	698.011	460.618	698.011
1963-1964 . .	art. 32/41	1.000.000	—	1.000.000	252.935	1.207.683	252.935
2° sem. 1964	art. 32/42	500.000	—	500.000	106.040	2.101.643	106.040
1965 . . . . .	Cap. 523	1.000.000	—	1.000.000	708.401	1.893.242	708.401
1966 . . . . .	Cap. 523	1.000.000	—	1.000.000	1.099.867	1.793.375	1.099.867
1967 . . . . .	Cap. 523	500.000	—	500.000	1.099.820	1.693.554	1.099.820

Legge 18 agosto 1962, n. 1360; articolo 2 e articolo 4:

Lire 2 miliardi all'anno per il quinquennio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967 per la espropriazione di terreni montani da almeno tre anni non coltivati e per la loro destinazione al rimboschimento o alla formazione di prati e pascoli (valori espressi in migliaia di lire).

Esercizi	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Previsioni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	
1963-1964 . .	n. 32-bis 41-bis	2.000.000	—	2.000.000	—	—	—
2° sem. 1964	n. 33/42-bis 43	3.000.000	—	3.000.000	—	2.000.000	—
1965 . . . . .	524	2.000.000	—	2.000.000	896.311	4.103.689	896.311
1966 . . . . .	524	2.000.000	—	2.000.000	842.641	5.261.049	842.641
1967 . . . . .	524	1.000.000	—	1.000.000	1.064.565	6.196.482	1.064.565

Legge 29 novembre 1965, n. 1322:

Devoluzione all'A.S.F.D. del 5 per cento degli utili della Cassa depositi e prestiti, a decorrere dal 1964, per le sue finalità e per costituire aziende pilota silvo-pastorali e zootecniche (valori espressi in migliaia di lire).

Esercizi	Capitolo	COMPETENZA			RESIDUI		Pagamenti complessivi
		Previsioni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	Pagamenti	Somme rimaste da pagare	
1966 . . . . .	530	1.300.000	—	1.300.000	—	—	—
1967 . . . . .	530	1.200.000	—	1.200.000	63.260	1.236.739	63.260

N. B. Impegni assunti nel 1967 per ulteriori lire 215.966.000.

Richiamate le osservazioni generali svolte nelle precedenti relazioni in ordine alla utilizzazione del patrimonio forestale, ritiene la Corte di dover nuovamente porre l'accento sui problemi che presenta la gestione dei terreni con contratti associativi, per quanto attiene alla contabilizzazione delle spese, degli utili e delle perdite: problemi di rilievo, ove si tenga conto che alle aziende agro-zootecniche già esistenti, si sono già aggiunte quelle previste dalla legge n. 1322 del 1965 e si aggiungeranno quelle previste dall'articolo 29 della citata legge n. 910 del 1966.

Nel bilancio 1967 sono inseriti fra le spese, nella parte in conto capitale, il capitolo 530, avente ad oggetto la costituzione e l'esercizio delle aziende pilota e dimostrative, nonché il capitolo 541 riguardante le anticipazioni per la partecipazione all'esercizio di imprese agrarie costituite per la gestione dei complessi agro-pascolivi dell'Azienda; nella parte corrente, il capitolo 203 riguardante le perdite derivanti dall'esercizio delle imprese in argomento.

Tra le entrate sono inseriti il capitolo 123, riguardante gli utili di gestione ed il capitolo 571, concernente il rimborso delle anticipazioni per la partecipazione all'esercizio di imprese agrarie.

Già nella precedente relazione si è posto in evidenza come, soltanto all'atto in cui le variazioni patrimoniali si trasformano, per così dire, in danaro, ne viene conosciuta l'entità e come si imponga una disciplina di queste gestioni.

A conferma dell'importanza delle gestioni in esame, e come già nelle precedenti relazioni, si espongono alcuni dati di quelle delle imprese agro-zootecniche in partecipazione, attuate in complessi agro-pascolivi dell'Azienda, relativamente all'annata 1965-1966, l'ultima di cui è stato possibile avere dall'Azienda dati aggiornati.

In questa annata, sono state gestite 117 imprese agro-zootecniche in partecipazione, di cui 83 a mezzadria (divisione dei prodotti: 58 per cento al mezzadro, 42 per cento all'Azienda) e 34 esclusivamente zootecniche, con quote di riparto dell'utile in ragione del 25 per cento, 33 per cento, 40 per cento e 50 per cento a favore del partecipante e la restante parte all'Azienda.

L'attività agro-zootecnica ha interessato una superficie complessiva di ettari 4818 di terreni seminativi e pascolivi. L'apporto finanziario dell'Azienda per le dotazioni di scorte vive, scorte morte e capitale di esercizio, comprese le gestioni iniziali (anno 1958 e 1959) ed escluse le 8 aziende estinte nell'annata agraria 1965-66, è ammontato a lire 447.092.175.

Oltre ai terreni, l'Azienda amministra un patrimonio edilizio di rilevante entità e della più varia provenienza, composto di circa 12.000 vani. Esso è costituito dall'edificio centrale, sede della Direzione, in Roma, dagli edifici ubicati nelle foreste o in prossimità di esse e destinate a sede degli Uffici di amministrazione delle stesse e ad abitazione del personale ad esse addetto, da opifici, segherie, falegnamerie, officine, da case coloniche, da ricoveri per il bestiame.

L'Azienda possiede anche altri immobili che non utilizza: alberghi, colonie e rifugi turistici; chiese, eremi, oratori; scuole; attrezzature turistiche, ecc., che dà in concessione, ovvero in fitto, realizzandone canoni del complessivo ammontare annuo di lire 220 milioni.

L'Azienda è, infine, proprietaria di una palazzina in Roma, divisa in appartamenti, che sono ceduti in locazione a personale in servizio presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, mentre conduce in locazione degli immobili urbani destinati a sede di alcuni uffici di amministrazione, per una spesa complessiva annua di lire 18.970.000.

Va fatto cenno, infine, delle iniziative assunte dall'Azienda per favorire le attività volte all'incremento ed al miglioramento dell'economia delle regioni boschive. Esse si concretano nella gestione di uno stabilimento (l'opificio di Bovalino) per la seconda lavorazione del legno, gestione intesa ad evitare l'esodo della mano d'opera e, prevalentemente nella concessione di contributi e sussidi (a carico del capitolo 137) ad Enti o singole persone che, non in seguito ad incarico, ma spontaneamente, si dedicano a studi interessanti l'economia boschiva o che svolgono attività della più varia natura aventi attinenza con l'economia delle regioni boschive (1).

(1) Tali contributi sono stati concessi ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, ai seguenti beneficiari e per gli importi a fianco indicati:

Istituti silvicoltura Università - Padova . . . . . L. 4.400.000

Fra tali iniziative rientra l'istituzione di due cattedre convenzionate di materie forestali presso la facoltà di scienze agrarie e forestali dell'Università di Firenze (decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1955, n. 934), la cui spesa da un decennio è a carico dell'Azienda, per un importo annuo di lire 6.640.000.

4. — *Acquisto di beni e servizi.*

a) *Attività contrattuale.* — I dati relativi agli atti di vendita di prodotti delle foreste confermano l'aumento del ricorso all'asta pubblica (85 per lire 624.091.047) e alla licitazione privata (51 per lire 175.918.859) rispetto alla trattativa privata (7 per lire 41.820.550).

Nell'ultimo triennio, in termini percentuali, i contratti per asta pubblica sono saliti dal 48,51 per cento del 1965 al 60 per cento del 1967, quelli a licitazione privata dal 21,78 per cento al 35 per cento, mentre quelli a trattativa privata sono discesi dal 29,70 per cento al 5 per cento.

Gli acquisti dei terreni sono avvenuti, invece, tutti (41 per lire 1.305.828.072) a trattativa privata, il che trova naturale giustificazione nell'oggetto di questi contratti.

Per l'esecuzione di lavori di costruzione e riparazione straordinaria di fabbricati e strade l'Amministrazione si è servita, poi, del sistema dell'appalto concorso (3 per lire 46.901.400) mentre ha effettuato in economia, per cottimi (18 per lire 72.453.072) o in amministrazione diretta (80 per lire 2.583.618.959), i lavori di rimboschimento e sistemazione dei terreni acquistati o espropriati.

Ciò premesso, può notarsi come per la vendita di prodotti legnosi l'Amministrazione fa ricorso, di frequente, alla licitazione privata con prezzo base palese anziché alla pubblica asta, invocando ragioni di urgenza e particolarmente gravi pericoli di deterioramento del materiale da trasferire o di deterioramento già in atto, nonché le difficoltà della situazione del mercato, in conseguenza dell'importazione di legname dall'estero, a prezzi più favorevoli per il consumatore.

b) *Servizio automobilistico.*

Rinviando ad altra parte della presente relazione (1) per generali considerazioni in materia, va notato come l'Azienda abbia un parco di automezzi, composto di autovetture, di autoveicoli per il trasporto delle merci, per la coltivazione dei terreni (2) e di un elicottero acquistato nel 1955, che viene utilizzato per lo spargimento di semi forestali su superfici di vasta estensione, per rilievi aerofotografici e per servizio di polizia.

L'acquisto delle autovetture — destinate al trasporto di persone e di merci — viene eseguito mediante contratti a trattativa privata con le ditte costruttrici, mentre, per l'acquisto dei trattori, i relativi contratti sono stipulati con ditte concessionarie, in massima parte con i Consorzi agrari provinciali.

I veicoli usati sono venduti alla stessa ditta che provvede alla fornitura dei nuovi, a prezzo fissato dall'UTE, ovvero a mezzo di asta pubblica o — subordinatamente — a licitazione privata.

Per il risarcimento a terzi dei danni causati dalla circolazione dei veicoli l'Amministrazione ha stipulato contratti assicurativi con la Società FATA (lire 7.100.895) e con l'Assitalia (lire 8.599.720).

Anche per il servizio automobilistico il personale è fornito dalla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste e le autovetture sono, in prevalenza, distinte dalla targa del Corpo forestale dello Stato.

Stazione sperimentale silvicoltura - Firenze . . . . .	L. 6.000.000
Istituto entomologia agrario Università - Pavia . . . . .	» 2.000.000
Istituto professionale statale per l'agricoltura in Pieve Santo Stefano . . . . .	» 4.040.000
Comunità montana del Ferro e dello Sparviero . . . . .	» 2.500.000
Università cattolica Sacro Cuore - Milano . . . . .	» 2.000.000
Facoltà scienze agrarie Università - Bologna . . . . .	» 2.000.000

(1) Parte IV, capitolo II, paragrafo 3°.

(2) In complesso, rispetto ad un totale di 436 veicoli in dotazione (escluso l'elicottero) al 31 dicembre 1966, al 31 dicembre 1967 risulta una consistenza di 552 veicoli, essendo stati alienati nell'anno 28 veicoli usati ed acquistati 144 veicoli nuovi.